

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 26

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 luglio 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **268.** Sentenza 17 - 24 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Adozione di minori in casi particolari - Cognome dell'adottato - Assunzione automatica del cognome dell'adottante anteposto a quello originario del minore adottato - Prospettata violazione del diritto fondamentale all'identità personale, con pregiudizio dello sviluppo della personalità del minore, trattamento deteriore dei figli nati fuori del matrimonio e contrasto con il principio di protezione della gioventù - Non fondatezza della questione.

– Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 55.

– Costituzione, artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma

Pag. 15

N. **269.** Sentenza 17 - 24 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Disoccupazione involontaria - Assicurazione - Esclusione dell'indennità di disoccupazione ordinaria in caso di dimissioni - Mancata distinzione tra dimissioni per giusta causa ed altre riconducibili a una libera scelta del prestatore - Prospettata disparità di trattamento - Possibilità di un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

– Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 34, comma 5.

– Costituzione, artt. 3 e 38

» 20

N. **270.** Sentenza 17 - 24 giugno 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Legittimazione attiva - Sussistenza.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Atto introduttivo - Sottoscrizione - Validità.

Parlamento - Immunità parlamentari - Magistrato eletto in Parlamento, in aspettativa per mandato parlamentare - Giudizio disciplinare, per condotte addebitate in relazione allo status di magistrato, dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso per conflitto di attribuzione della Sezione disciplinare - Accoglimento - Esclusione della garanzia della insindacabilità per le condotte contestate - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare.

– Deliberazione del Senato della Repubblica 29 luglio 1999.

– Costituzione, art. 68, primo comma

» 24

N. 271. Sentenza 17 - 24 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudice a quo - Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

Industria e commercio - Brevetti per invenzioni industriali - Decadenza dal brevetto in caso di mancato pagamento della tassa annuale di concessione - Lamentata irragionevole onerosità della sanzione, in contrasto con il principio di promozione della ricerca scientifica e tecnica e di tutela del lavoro e con disparità di trattamento, rispetto al caso di mancata attuazione dell'invenzione brevettata e ad altri diritti di proprietà intellettuale - Non fondatezza della questione.

- R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 55.

- Costituzione, artt. 3, 9 e 35 Pag. 30

N. 272. Ordinanza 17 - 24 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Separazione dei coniugi - Ipoteca giudiziale - Titolo per l'iscrizione - Ordinanze emesse in corsa di causa - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti di separazione o divorzio, nonché lesione della garanzia del credito per mantenimento - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 708, terzo e quarto comma.

- Costituzione, artt. 3 e 30 » 35

N. 273. Ordinanza 17 - 24 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice - Denunciata limitatezza dei poteri del giudice dell'esecuzione in sede di revoca della sentenza di condanna - Lamentata mancanza di ragionevolezza della disciplina censurata, nonché lesione della libertà personale, del principio di offensività e del principio di proporzione tra fatto e pena - Presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 2, terzo comma; cod. proc. pen., art. 673 (combinato disposto).

- Costituzione, artt. 3, 13, 25, secondo comma, art. 27, terzo comma.

Esecuzione penale - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice - Denunciata limitatezza dei poteri del giudice dell'esecuzione in sede di revoca della sentenza di condanna - Lamentata mancanza di ragionevolezza della disciplina censurata, nonché lesione della libertà personale, del principio di offensività e del principio di proporzione tra fatto e pena - Prospettazione in via subordinata della questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice abrogata - Presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 341.

- Costituzione, artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma. » 38

N. 274. Ordinanza 17 - 24 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Notaio - Procedimento disciplinare - Violazione di norme disciplinari - Sanzioni pecuniarie - Esiguità e inadeguatezza della misura prevista - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.

- Costituzione, artt. 3, 54 e 97 » 43

- N. 275. Ordinanza 17 - 24 giugno 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Pensioni di guerra - Diritto alla pensione dei genitori del minore morto a causa di guerra - Condizioni per il riconoscimento - Differente, più favorevole, trattamento riservato alla madre, rispetto al padre - Lamentata disparità in base al sesso - Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 57.
- Costituzione, art. 3 Pag. 45
- N. 276. Ordinanza 17 - 24 giugno 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Dipendenti postelegrafonici - Servizio preruolo - Condizioni per il riscatto a fini pensionistici - Requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa presso uffici locali di «maggiore importanza» - Prospettata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 9 gennaio 1973, n. 3, art. 11.
- Costituzione, art. 3 » 47
- N. 277. Ordinanza 17 - 24 giugno 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Società commerciali - Obblighi degli amministratori - Reato di omessa convocazione dell'assemblea dei soci - Ipotesi di riduzione per perdite del capitale sociale - Omessa fissazione di un termine certo per l'attività doverosa - Prospettato contrasto con il principio di determinatezza della legge penale - Normativa sopravvenuta - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod. civ., art. 2630, secondo comma, numero 2, in relazione all'art. 2446, primo comma.
- Costituzione, art. 25, secondo comma » 49
- N. 278. Ordinanza 17 - 24 giugno 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Caccia - Risarcimento per danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria - Liquidazione coatta amministrativa della impresa assicuratrice - Esclusione dell'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia - Prospettata diversità di trattamento, rispetto ai danni causati da autoveicoli - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 25.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 51
- N. 279. Ordinanza 17 - 24 giugno 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Notaio - Procedimento disciplinare - Violazione di norme disciplinari - Sanzioni pecuniarie - Esiguità e inadeguatezza della misura prevista - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54 e 97 » 53

N. 280. Ordinanza 17 - 24 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie - Fermo dell'autovettura per guida con patente di validità scaduta - Inapplicabilità solo se il proprietario prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà - Denunciata disparità di trattamento, quanto all'onere della prova, rispetto ad altre violazioni amministrative - Carente descrizione della fattispecie *sub iudicio* e omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 214, commi 1 e 1-bis.
- Costituzione, art. 3. Pag. 55

N. 281. Ordinanza 17 - 24 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Giuramento suppletorio - Asserto *vulnus* della parità tra le parti del processo e della terzietà e imparzialità del giudice - Omessa descrizione della fattispecie *sub iudice* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. civ., art. 2736, n. 2.
- Costituzione, art. 111, primo e secondo comma. » 57

N. 282. Sentenza 19 - 26 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Marche - Sanità - Sospensione obbligatoria di determinate pratiche terapeutiche in tutto il territorio regionale (nella specie, della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e di altri interventi di psicoturgia) - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Contrasto della disciplina impugnata con i principi fondamentali della materia, la cui determinazione è riservata alla competenza dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili.

- Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma (nuovo testo) e 127; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 » 59

N. 283. Sentenza 19 - 26 giugno 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni proferite da un deputato nel corso di una manifestazione politica - Procedimenti penali a suo carico per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte di appello di Roma - Fondatezza - Esclusione nelle espressioni oggetto delle imputazioni del carattere divulgativo di opinione parlamentare insindacabile - Lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente - Conseguente annullamento della deliberazione parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati 23 marzo 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma » 67

N. 284. Sentenza 19 - 26 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiotelevisione - Canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione - Imposizione di un onere economico collegato al semplice possesso di apparecchio atto alla ricezione delle trasmissioni, a favore della sola concessionaria del servizio pubblico (Rai - Radiotelevisione italiana) - Prospettata irragionevolezza, con disparità di trattamento anche tra gli utenti, nonché lamentato contrasto con i principi di promozione della cultura e di libertà di manifestazione del pensiero - Non fondatezza della questione.

- R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 (convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880), artt. 1, 10 e 25; legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 15 e 16.
- Costituzione, artt. 2, 3, 9 e 21.

ALLEGATO: ordinanza (letta all'udienza del 7 maggio 2002).

Intervento in giudizio - Soggetto non rivestente la qualità di parte del giudizio a quo - Radiotelevisione italiana, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo - Titolarità di una posizione giuridica qualificata - Ammissione ad intervenire.

Pag. 71

N. 285. Ordinanza 19 - 26 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ricusazione del giudice - Reiterazione di istanza palesemente inammissibile e infondata - Divieto per il giudice ricusato di ogni sorta di deliberazione - Asserita, ingiustificata, lesione dei principi di eguaglianza, dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale e di efficienza del processo - Genericità della prospettazione e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 37, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 101 » 80

N. 286. Ordinanza 19 - 26 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sequestro probatorio - Rigetto di istanza di restituzione di cose sottoposte a sequestro - Opposizione dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna - Omessa previsione - Lamentata, non giustificata, disparità di trattamento, rispetto ai soggetti che formulano istanza nella fase delle indagini preliminari o dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con violazione del diritto di difesa - Questione riferita a norma inapplicabile nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 263.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 82

N. 287. Ordinanza 19 - 26 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione di immobili urbani - Canone - Differenza tra canone pattizio e canone legale (equo) - Diritto del locatario alla ripetizione nei soli casi di risoluzione per morosità del contratto di locazione - Difetto di motivazione della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, secondo comma, nonché artt. 79, primo comma e 12, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 42.

Locazione di immobili urbani - Canone - Possibilità di porre a carico dell'erario la differenza tra canone pattizio e canone legale (equo) - Omessa previsione - Difetto di motivazione della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 53 » 84

N. 288. Ordinanza 19 - 26 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Trasporti eccezionali - Mancata osservanza delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione - Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione - Lamentata irragionevole equiparazione, agli effetti sanzionatori, alla più grave condotta di trasporti eccezionali senza autorizzazione - Discrezionalità legislativa in ordine alle scelte sanzionatorie - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 24 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472).
- Costituzione, art. 3

Pag. 86

N. 289. Ordinanza 19 - 26 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Divieto di concedere i benefici - Applicabilità a tutti i condannati nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa anziché ai soli condannati per determinati delitti (previsti nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario) - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, con pregiudizio della funzione rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma

» 89

N. 290. Ordinanza 19 - 26 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Separazione di coniugi - Sentenza di separazione - Trasferimento della proprietà di quota immobiliare in favore di uno dei due coniugi - Mancata esenzione fiscale per il provvedimento adottato in sede di separazione, analogamente a quanto previsto in relazione al divorzio tra coniugi - Sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19.
- Costituzione, art. 3

» 92

N. 291. Ordinanza 19 - 26 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reati commessi da più persone in danno reciproco - Divieto per il soggetto sottoposto all'esame, che assume l'ufficio di testimone «assistito», di deporre su fatti che concernono la propria responsabilità - Prospettato contrasto con l'interesse pubblico all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti, con il principio del giusto processo e con il diritto di difesa dell'imputato - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 210, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo, terzo, quarto e sesto

» 93

N. 292. Ordinanza 19 - 26 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso, che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere - Divieto di testimonianza *de relato* per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa dell'offeso del reato e del principio di parità tra le parti del processo - Evocazione non motivata della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 500.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 e 112.

Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso, che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere - Divieto di testimonianza *de relato* per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa dell'offeso del reato e del principio di parità tra le parti del processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 195, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 e 112

Pag. 97

N. 293. Ordinanza 19 - 26 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto per ufficiali e agenti della polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni e utilizzazione dei verbali usati per le contestazioni al solo fine di valutare la credibilità del teste - Prospettata irragionevolezza della disciplina, con violazione dei principi del giusto processo, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Questione già esaminata - Carezza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., artt. 195, comma 4, e 500.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112

» 99

N. 294. Sentenza 19 - 26 giugno 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Legittimazione attiva al conflitto - Ricorso del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati - Ammissibilità.

Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da una parlamentare nel corso di una manifestazione congressuale di partito - Procedimento penale a carico della stessa parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma - Accoglimento - Non riconducibilità delle opinioni contestate a quelle coperte dalla garanzia della insindacabilità - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare dichiarativa di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 23 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 103

N. 295. Sentenza 19 - 28 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Divieto di divulgazione di notizie riservate - Insufficiente specificazione dei presupposti, dei caratteri e dei limiti dei provvedimenti amministrativi che impongono il divieto e possibilità di arbitraria determinazione in concreto della pena - Prospettata lesione del principio di determinatezza della legge penale e del principio di legalità della pena - Riferibilità alla categoria delle notizie riservate dei criteri dettati per le notizie coperte da segreto di Stato - Non fondatezza della questione - Auspicabilità di una revisione complessiva della materia.

- Cod. pen., art. 262.
- Costituzione, art. 25.

Reati e pene - Divieto di divulgazione di notizie riservate - Trattamento sanzionatorio - Lamentata irragionevole equiparazione alla pena prevista (nel massimo) per il delitto di rivelazione di segreti di Stato - Esclusione di qualsivoglia potere decisorio del giudice rimettente in ordine alla pena - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. pen., art. 262.
- Costituzione, artt. 3 e 25

Pag. 107

N. 296. Ordinanza 19 - 28 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Formazione della prova - Procedimenti in corso con applicazione delle disposizioni del codice abrogato - Utilizzabilità di tutte le prove assunte nel corso dell'istruzione formale - Prospettata violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio, con ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 242 e 245.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 111

N. 297. Ordinanza 19 - 28 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimenti connessi - Utilizzabilità limitata a quelle già acquisite nel fascicolo per il dibattimento - Questione già esaminata - Prospettazione anticipate - Manifesta inammissibilità.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1, comma 2; cod. proc. pen., art. 513.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 114

N. 298. Ordinanza 19 - 28 giugno 2002.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie espresse da un parlamentare con un manifesto di propaganda politica - Procedimento penale a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 16 marzo 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma

» 116

N. 299. Ordinanza 19 - 28 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputati non abbienti - Patrocinio a spese dello Stato - Scelta del difensore nell'ambito di uno speciale elenco di avvocati patrocinanti in possesso di dati requisiti - Prospettata limitazione all'esplicazione del diritto di difesa, e sua irragionevolezza, al confronto con la disciplina in materia di difesa di ufficio - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 17-bis, introdotto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134.
- Costituzione, artt. 3 e 24, terzo comma.....

Pag. 118

N. 300. Ordinanza 19 - 28 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Revocabilità della misura a seguito dell'accertamento di un fatto («grave infrazione disciplinare») costituente delitto perseguibile a querela in sede penale, per il quale difetti querela - Omessa previsione - Asserito contrasto con la funzione rieducativa della pena, con il principio di obbligatorietà dell'azione penale e di parità di trattamento dei condannati - Questione prospettata in via del tutto eventuale, non all'esito del procedimento penale - Manifesta inammissibilità.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3, 27, secondo comma, e 112

» 121

N. 301. Ordinanza 19 - 28 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Tutela assicurativa dei lavoratori agricoli autonomi - Passaggio al nuovo regime a decorrere dal 1° giugno 1993 - Tutelabilità dei lavoratori infortunati a condizione che il lavoro venga svolto in maniera esclusiva o prevalente, anziché abitualmente - Mancata previsione di un'idonea disciplina transitoria, per i lavoratori in possesso dei requisiti secondo l'anteriore regime - Prospettata lesione del principio dell'affidamento - Questione già esaminata - Mancanza di nuovi profili - Manifesta infondatezza.

- D.L. 22 maggio 1993, n. 155 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243), art. 14, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 3 e 38

» 123

N. 302. Ordinanza 19 - 28 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni sanitarie - Ordinamenti didattici e profili professionali - Definizione rimessa a decreti interministeriali - Prospettata incidenza sul riparto di competenze tra Stato e regioni - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-octies, comma 5, introdotto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229; legge 26 febbraio 1999, n. 42, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3

» 125

N. 303. Ordinanza 19 - 28 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Spese processuali - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Riconoscimento, da parte dell'Amministrazione, della fondatezza della pretesa del ricorrente - Esclusione della condanna alle spese della parte soccombente che, con propria colpa, ha dato origine al giudizio - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e della delega legislativa, per mancato recepimento nel decreto delegato delle norme applicabili in tema di spese di lite al processo civile - Questione già rigettata - Carezza di ulteriori profili e assenza di motivazione in relazione al nuovo parametro dedotto - Manifesta infondatezza.

– D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3.

– Costituzione, artt. 3, 24, 75 e 76

Pag. 127

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 302. Ordinanza del Tribunale di Palermo del 17 ottobre 2001.

Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetto che abbia assunto la veste di «testimone assistito» ex art. 197-bis cod. proc. pen. - Lettura di tali dichiarazioni per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Preclusione - Lesione dei principî di eguaglianza, del giusto processo e di non dispersione dei mezzi di prova.

– Codice di procedura penale, art. 512.

– Costituzione, artt. 3 e 111

» 129

N. 303. Ordinanza della Corte di appello di Torino del 26 aprile 2002.

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione parziale di terreni agricoli - Determinazione della indennità di esproprio - Criterio del valore differenziale tra l'intero terreno e la parte residua prima e dopo l'espropriazione, comprensivo, secondo il «diritto vivente» dell'incidenza dell'espropriazione sul valore dell'azienda agricola nel suo insieme e dei maggiori costi di conduzione aziendale conseguenti allo smembramento dei terreni - Limitazione dell'indennità nella misura massima pari a quella dovuta nell'ipotesi di espropriazione totale - Mancata previsione - Irrazionalità.

– Legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40 in combinato disposto con gli artt. 15 e 16 legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 10 legge 28 gennaio 1977, n. 10.

– Costituzione, art. 3

» 131

N. 304. Ordinanza del g.u.p. del Tribunale per i minorenni di Catanzaro del 19 marzo 2002.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenne - Udienda preliminare - Contumacia o irreperibilità dell'imputato - Possibilità per il giudice di pronunciare, in mancanza del consenso dell'imputato, sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi di proscioglimento c.d. pieno - Disparità di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni - Irragionevolezza.

– D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1.

– Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, quarto e quinto

» 133

N. 305. Ordinanza del Tribunale di Torino del 17 dicembre 2001.

Procedimento civile - Competenza territoriale - Foro derogatorio per le cause in cui sono parti i magistrati - Spostamento della competenza presso il giudice avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - Mancata limitazione alle sole cause in cui sono comunque parti magistrati «in conseguenza di procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato» - Irragionevole disparità di trattamento fra cittadini - Stravolgimento del principio del giudice naturale - Impedimento del diritto di azione e difesa e alla formazione della prova.

- Codice di procedura civile, art. 30-*bis* (introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25

Pag. 136

N. 306. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Genova del 18 marzo 2002.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Base imponibile - Determinazione in caso di interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione di fabbricati - Considerazione dell'area su cui insiste il fabbricato come area fabbricabile in senso assoluto - Previsione applicabile agli interventi di riattamento e recupero interno per tutta la durata dei lavori - Contrasto con il principio della capacità contributiva - Violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Discriminazione tra possessori di fabbricati che necessitano o meno di interventi di manutenzione.

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 53

» 139

N. 307. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Genova del 18 marzo 2002.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Base imponibile - Determinazione in caso di interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione di fabbricati - Considerazione dell'area su cui insiste il fabbricato come area fabbricabile in senso assoluto - Previsione applicabile agli interventi di riattamento e recupero interno per tutta la durata dei lavori - Contrasto con il principio della capacità contributiva - Violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Discriminazione tra possessori di fabbricati che necessitano o meno di interventi di manutenzione.

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 53

» 142

N. 308. Ordinanza del g.u.p. del Tribunale di Napoli del 22 aprile 2002.

Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata massima della custodia cautelare - Computo dei termini qualora si proceda con rito abbreviato per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - Applicabilità dei criteri indicati per il rito ordinario - Mancata previsione - Disparità di trattamento.

- Codice di procedura penale, art. 303, comma 1, lettera b) *bis*.
- Costituzione, art. 3

» 143

N. 309. Ordinanza del Tribunale di Venezia del 9 novembre 2001.

Ambiente - Immissione sul mercato di preparati pericolosi in violazione delle disposizioni sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura previste nel d.lgs. n. 285 del 1998 - Trattamento sanzionatorio - Indeterminatezza della norma contenuta nella relativa legge di delega al Governo - Mancanza di chiarezza e certezza del precetto penale delegato.

- Legge 24 aprile 1998, n. 128, art. 2; decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 295 (*recte*: n. 285), art. 13.
- Costituzione artt. 25 e 76 Pag. 146

N. 310. Ordinanza della Corte di appello di Genova del 22 aprile 2002.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma » 147

N. 311. Ordinanza del Tribunale di Messina del 9 aprile 2002.

Impiego pubblico - Sospensione cautelare dei dipendenti pubblici a seguito di condanna penale, anche non definitiva, per determinati delitti - Efficacia, salvo il caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, fino alla prescrizione del reato - Lamentata eccessiva durata - Irragionevolezza - Lesione dei principi del carattere rieducativo della pena, di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione, di tutela del lavoro e di adeguata retribuzione.

- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 » 151

N. 312. Ordinanza del Tribunale di Parma del 1° marzo 2002.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma » 152

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 268

Sentenza 17 - 24 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Adozione di minori in casi particolari - Cognome dell'adottato - Assunzione automatica del cognome dell'adottante anteposto a quello originario del minore adottato - Prospettata violazione del diritto fondamentale all'identità personale, con pregiudizio dello sviluppo della personalità del minore, trattamento deteriore dei figli nati fuori del matrimonio e contrasto con il principio di protezione della gioventù - Non fondatezza della questione.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 55.
- Costituzione, artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; ora: Diritto del minore ad una famiglia), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 2000 dalla Corte di appello di Torino - sezione per i minorenni, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 9 dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte d'appello di Torino - sezione per i minorenni, con ordinanza emessa il 20 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, rinviando all'art. 299 del codice civile per l'attribuzione del cognome al minore adottato in casi particolari, non consente che il minore, o i suoi legali rappresentanti, o gli adottanti possano ottenere, sempre nell'interesse del minore, che questi mantenga il suo precedente cognome, ovvero lo anteponga o lo aggiunga a quello dell'adottante, o ancora sostituisca il cognome dell'adottante al suo.

La Corte rimettente è investita dell'esame di un reclamo avverso un provvedimento del tribunale per i minorenni che ha dichiarato inammissibile un'istanza con la quale si chiedeva l'attribuzione ad un minore, adottato ai sensi dell'art. 44, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983, del solo cognome dell'adottante (nella fattispecie, il coniuge della madre), con la conseguente sostituzione del suo cognome originario.

2. — In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* osserva che il rinvio operato dalla disposizione impugnata alle norme che regolano l'adozione degli adulti, che stabiliscono che «l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio», non presenta alcuna valida ragione, perché in questo modo viene fissata un'unica disciplina per due istituti completamente diversi, dato che l'adozione degli adulti comporta essenzialmente la scelta di un erede che assume il cognome dell'adottante, mentre l'adozione del minore in casi particolari risponde ad un bisogno di famiglia del minore e fa sorgere il dovere dell'adottante di mantenere, istruire e educare l'adottato.

Ad avviso della Corte rimettente la disciplina scelta dal legislatore viola diverse norme costituzionali e segnatamente: l'art. 2 Cost., per il mancato riconoscimento del diritto del minore al cognome più opportuno per la formazione della sua personalità nella famiglia adottiva; l'art. 3, secondo comma, Cost., per l'impedimento al pieno sviluppo della personalità del minore con l'uso di un cognome che identifichi la sua appartenenza familiare o adottiva; l'art. 30, terzo comma, Cost., per la mancata tutela dei diritti dei figli nati fuori del matrimonio, quando l'adozione in casi particolari riguarda figli naturali riconosciuti da un solo genitore, adottati dal coniuge dello stesso; ed infine l'art. 31, secondo comma, Cost., dal momento che la protezione della gioventù, mediante gli istituti necessari a tale scopo, comprende l'attribuzione del cognome che meglio risponda all'identità sociale che il minore viene ad assumere.

Il giudice *a quo* esamina quindi le varie ipotesi in cui l'art. 44 della legge n. 184 del 1983 consente l'adozione in casi particolari, rilevando che in tutti i casi possono prospettarsi, quanto all'attribuzione del cognome all'adottato, diverse possibili opportunità, quali: la sostituzione del cognome con quello adottivo ovvero il suo mantenimento, quando gli adottanti vivono nello stesso contesto sociale dei genitori defunti e il cognome per il bambino è un elemento costitutivo definitivo della sua identità personale; l'aggiunta o l'anticipo del cognome degli adottanti, soluzione che dipende dal grado di presenza o di lontananza del padre o della madre, legittimi o naturali, di cui il genitore adottivo/coniuge occupa il posto; ed ancora la morte del primo genitore, la condizione dell'adottato figlio naturale di ragazza madre, l'esistenza di fratelli con diverso cognome, la conoscenza ormai nota nei rapporti sociali del cognome come qualità della personalità e autonomo segno distintivo dell'identità personale.

Secondo il giudice *a quo*, in tutti i casi di adozione in casi particolari emerge quindi l'irragionevolezza della disciplina dell'attribuzione del cognome dettata dall'art. 299 cod. civ. e il contrasto dei suoi automatismi con la valutazione di quale possa essere in concreto l'interesse del minore.

La Corte rimettente ricorda ancora come l'ordinamento, nel caso del padre che riconosce il figlio naturale già riconosciuto dalla madre, attribuisce al tribunale per i minorenni, nell'interesse del minore, la decisione circa l'assunzione del cognome (art. 262, terzo comma, cod. civ.) e che la Corte, con la sentenza n. 297 del 1996, ha interpretato nel modo più ampio questo potere del giudice che, per costante giurisprudenza, può sostituire o mantenere il primo cognome, ovvero anteporre o posporre al primo cognome materno quello del padre che per secondo ha effettuato il riconoscimento, con la conseguente non giustificazione della diversa disciplina del cognome dettata per l'adozione in casi particolari.

Sempre secondo il giudice *a quo*, la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1996 e n. 13 del 1993) ha rotto alcune ipotesi consolidate di automatismo dell'attribuzione dei cognomi in presenza di interessi costituzionalmente protetti, consentendo al giudice di attribuire o mantenere un cognome diverso da quello che spetterebbe secondo la disciplina legislativa, situazione che si porrebbe in analogia con quella oggi sottoposta all'esame di questa Corte.

La Corte torinese aggiunge che non può valere in senso contrario l'argomento, addotto dal Tribunale per i minorenni di Torino nel provvedimento impugnato, che si potrebbe ricorrere alla modifica del cognome con la procedura amministrativa di cui all'art. 153 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), poiché tale procedura prescinde dalla valutazione dell'interesse del minore.

3. — Nel giudizio di legittimità costituzionale non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri né si sono costituite parti private.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Torino - sezione per i minorenni, investe l'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; ora, dopo le modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149: Diritto del minore ad una famiglia), che, per l'attribuzione del cognome al minore adottato in casi particolari, rinvia all'art. 299 del codice civile, norma dettata per l'adozione di persone maggiori d'età; in forza di tale rinvio «l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio», senza quindi che il minore, o i suoi legali rappresentanti, o gli adottanti possano chiedere al tribunale per i minorenni, nell'interesse del minore, che questi dopo l'adozione mantenga il suo precedente cognome, anteponendolo, o aggiungendolo a quello dell'adottante, o sostituisca il cognome di quest'ultimo al suo.

Secondo il giudice rimettente la disposizione in esame violerebbe l'art. 2 della Costituzione, perché non riconosce il diritto del minore al cognome più opportuno per la formazione della sua personalità nella famiglia adottiva; violerebbe anche l'art. 3, secondo comma, Cost., perché impedisce il pieno sviluppo della personalità del minore attraverso l'attribuzione di un cognome che identifichi la sua appartenenza familiare o adottiva; si porrebbe inoltre in contrasto con l'art. 30, terzo comma, Cost., perché, quando l'adozione riguarda figli nati fuori dal matrimonio, non tutela i loro diritti; ed ancora sarebbe illegittima in riferimento all'art. 31, secondo comma, Cost., perché non attua la protezione della gioventù mediante l'attribuzione del cognome che meglio risponda all'identità sociale che il minore, con l'adozione, viene ad assumere.

Le ragioni della rimessione si incentrano, quindi, sull'automatismo della norma impugnata, che non consente al giudice, una volta dichiarata l'adozione in casi particolari, di valutare, nell'esclusivo interesse del minore, quale sia il cognome più idoneo da attribuire all'adottato; con la censura prospettata il giudice *a quo* chiede quindi alla Corte una pronuncia additiva che inserisca nella disciplina della legge un procedimento che accerti quale sia, di volta in volta, il cognome più idoneo.

2. — La questione non è fondata.

3. — Quanto alla violazione dell'art. 2 Cost. indicata dal giudice *a quo*, occorre premettere che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il cognome è una «parte essenziale ed irrinunciabile della personalità» che, per tale ragione, gode di tutela di rilievo costituzionale in quanto «costituisce il primo ed immediato elemento che caratterizza l'identità personale»; esso è quindi riconosciuto come un «bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost.» e costituisce oggetto di un «tipico diritto fondamentale della persona umana» (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da ultimo, sentenza n. 120 del 2001).

In forza dei citati principi, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 105 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rettifica dei registri dello stato civile, il soggetto si vedesse riconosciuto dal giudice competente il diritto a mantenere il cognome che gli era stato originariamente attribuito, quando questo costituiva ormai un segno distintivo della sua identità personale, anche nella vita sociale di relazione (sentenza n. 13 del 1994).

Successivamente la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 262 cod. civ., nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o aggiungendolo a questo, il cognome col quale era precedentemente conosciuto, quando questo fosse diventato un segno, autonomo e distintivo, della sua identità personale (sentenza n. 297 del 1996).

In questi casi la Corte ha quindi ritenuto illegittime, per violazione dell'art. 2 Cost., norme che, prevedendo dei criteri rigidi ed automatici per l'attribuzione alla persona di un cognome diverso da quello col quale essa era conosciuta nell'ambiente sociale nel quale aveva sino a quel momento svolto la propria personalità, finivano per far prevalere la corrispondenza del cognome allo *status* familiare, sacrificando nel contempo il diritto all'identità personale del soggetto; in entrambi i casi la soluzione adottata è stata quella di lasciare la scelta se mantenere il cognome originario — solo o in aggiunta a quello adottivo — quale tratto consolidato della personalità.

La rimozione del carattere distintivo della vita precedente del soggetto non si verifica nella disciplina per l'adozione in casi particolari, per la quale è stato previsto che l'adottato assuma il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio, che in questo modo non viene cancellato ma continua a costituire, in uno col nuovo cognome attribuito al minore, un tratto essenziale della sua identità personale.

Come questa Corte ha già più volte affermato (v., tra le molte, le sentenze n. 27 del 1991 e n. 383 del 1999), l'adozione in casi particolari, prevista dagli artt. 44 e seguenti della legge n. 184 del 1983, è un istituto diverso sia dall'adozione legittimante sia da quella tra persone maggiori di età, pur avendo in comune con la prima la finalità di perseguire l'esclusivo interesse del minore e con la seconda l'effetto non legittimante del provvedimento, col quale non vengono rescissi i rapporti dell'adottato con la sua famiglia di origine.

Il legislatore, nello stabilire la disciplina dell'adozione in casi particolari, ha quindi compiuto una «non facile composizione» di esigenze diverse, tra le quali quella di «evitare che l'instaurazione del nuovo rapporto comporti la rottura di quello esistente con l'altro genitore biologico e/o con i di lui parenti, pur quando con costoro il minore abbia instaurato e mantenga legami significativi» (sentenza n. 27 del 1991, cit.), operando una scelta del tutto conforme alle finalità dell'istituto.

A ciò va aggiunto che le ipotesi previste nell'art. 44 della legge n. 184 del 1983 per questa particolare forma di adozione considerano situazioni diverse fra loro e cioè: l'essere il minore orfano di entrambi i genitori (art. 44, lettera *a*), ovvero figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge (lettera *b*), o il caso in cui vi sia la constatata impossibilità di procedere ad un affidamento preadottivo (lettera *d*); ed ora, dopo le modifiche introdotte con la legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), anche l'ulteriore ipotesi in cui il minore, orfano di padre e di madre, si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in assenza del vincolo di cui alla lettera *a*).

Nel disciplinare l'attribuzione del cognome all'adottato, la scelta fatta dal legislatore, nella sua discrezionalità, è stata quella di non eliminare il legame del minore col proprio passato e, perciò, con la sua identità personale come essa è stata ed è conosciuta nell'ambiente sociale di cui egli è, e deve continuare ad essere, parte; per tale ragione, pur essendo astrattamente possibili soluzioni differenziate per i diversi casi (*cf.* la sentenza n. 27 del 1991), il legislatore ha previsto una disciplina unitaria, rispettosa della personalità del soggetto come tutelata dall'art. 2 Cost., proprio in quanto mantiene il cognome originario, cui aggiunge, anteponendolo, quello dell'adottante, con ciò dando atto dei precedenti e non interrotti legami familiari dell'adottato.

4. — Non può neppure dirsi che la disciplina prevista dalla legge per l'attribuzione del cognome ai minori adottati in casi particolari violi le altre norme costituzionali indicate dal giudice *a quo*; l'attribuzione del cognome dell'adottante, anteposto a quello originario del minore facente già parte della sua individualità, non può invero essere un ostacolo di ordine sociale allo sviluppo della personalità umana ai sensi dell'art. 3, secondo comma, Cost., o costituire un trattamento deteriore dei figli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell'art. 30, terzo comma Cost., o risolversi in una disciplina che non attua la protezione del minore richiesta dall'art. 31, secondo comma, Cost.

Si tratta, al contrario, di una disposizione rispettosa della personalità del minore e non discriminatoria; l'attribuzione del doppio cognome, infatti, sta proprio a significare l'avvenuto inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare, senza che nel contempo venga imposta la perdita del cognome col quale egli era ed è conosciuto nei diversi ambienti che frequenta e dei legami con la famiglia di origine, secondo la *ratio* complessiva della adozione in casi particolari.

Il legislatore, avendo operato, nella sua discrezionalità, una scelta non irragionevole, ha voluto quindi evitare, attraverso il mantenimento del cognome originario cui si antepone quello dell'adottante, proprio quell'effetto di perdita di legami sociali, con conseguente difficoltà allo sviluppo della personalità, che viene paventato dal giudice rimettente.

La norma impugnata non può neppure causare l'effetto di una minor tutela per i figli nati fuori dal matrimonio, come sostiene il rimettente, qualora l'adozione riguardi figli naturali riconosciuti; anche in questo caso, infatti, si tratta di un minore che già ha assunto il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento e che tramite esso è conosciuto nell'ambiente sociale; la successiva adozione (in casi particolari) da parte del coniuge del genitore che ha effettuato il riconoscimento, anche mediante l'attribuzione del secondo cognome, certamente non comprime la personalità del minore.

Né infine la norma impugnata può integrare una omessa tutela della gioventù prevista dall'art. 31, secondo comma, Cost., dovendo tale norma costituzionale essere più propriamente riferita agli istituti di legislazione sociale a protezione della famiglia e dell'infanzia, piuttosto che al novero dei diritti della persona.

5. — Va ancora aggiunto che questa Corte, con la sentenza n. 120 del 2001 (successiva all'ordinanza di rimesione), chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, primo e secondo comma, cod. civ. in una ipotesi riguardante l'adozione fra maggiorenni, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui al secondo comma, «nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli», ed ha nel contempo affermato che «la precedenza del cognome dell'adottante non appare irrazionale, così come non può costituire violazione del diritto all'identità personale il fatto che il cognome adottivo preceda o segua quello originario» e che «la lesione di tale identità è ravvisabile nella soppressione del segno distintivo, non certo nella sua collocazione dopo il cognome dell'adottante».

Il principio, che è lo stesso affermato dalle precedenti sentenze della Corte n. 13 del 1994 e n. 297 del 1996, sopra ricordate, deve essere ora confermato anche per quel che riguarda l'adozione in casi particolari del minore ed il rinvio all'art. 299 cod. civ. operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983, oggi impugnato; sarebbe contraria alla Costituzione una disposizione che imponesse la cancellazione, attraverso la sostituzione automatica del cognome originario, di un tratto essenziale della personalità del soggetto, mentre la scelta della posizione dei due cognomi, di per sé, non costituisce violazione del diritto della personalità del soggetto.

6. — Non sussiste perciò la violazione delle norme costituzionali indicate dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; ora: Diritto del minore ad una famiglia), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino - sezione per i minorenni, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 269

Sentenza 17 - 24 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Disoccupazione involontaria - Assicurazione - Esclusione dell'indennità di disoccupazione ordinaria in caso di dimissioni - Mancata distinzione tra dimissioni per giusta causa ed altre riconducibili a una libera scelta del prestatore - Prospettata disparità di trattamento - Possibilità di un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 34, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Legge finanziaria 1999), promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 2001 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile Ragusa Carmela contro INPS, iscritta al n. 864 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il giudice relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Carmela Ragusa contro l'I.N.P.S., il Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa il 31 luglio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Legge finanziaria 1999), nella parte in cui, nell'escludere il titolo all'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingue tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del prestatore.

Il giudice *a quo* premette in fatto che Carmela Ragusa ha agito contro l'I.N.P.S. chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento, con gli accessori di legge, dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti *ex art. 7* del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1988, in relazione all'anno 1999 in cui si era verificato uno stato di disoccupazione conseguente alle dimissioni per giusta causa, comunicate dalla lavoratrice al datore di lavoro, responsabile per non aver soddisfatto il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo da gennaio ad aprile 1999.

Il diniego della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale, motivato in base alla previsione dell'art. 34, comma 5, della legge n. 448 del 1998, viene contestato dall'attrice nel giudizio *a quo* sul rilievo che il citato disposto normativo, nell'escludere il titolo all'indennità in caso di dimissioni, non può ragionevolmente riferirsi anche alle ipotesi di risoluzione per giusta causa.

Il diniego della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale, motivato in base alla previsione dell'art. 34, comma 5, della legge n. 448 del 1998, viene contestato dall'attrice nel giudizio *a quo* sul rilievo che il citato disposto normativo, nell'escludere il titolo all'indennità in caso di dimissioni, non può ragionevolmente riferirsi anche alle ipotesi di risoluzione per giusta causa.

2. — Il Tribunale di Ravenna, acquisita la documentazione sull'esistenza del credito retributivo, rimette la questione dinanzi a questa Corte, ritenendola rilevante in quanto il riferimento contenuto nella disposizione censurata alla «cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni» non consentirebbe di interpretare l'enunciato per giungere alla conclusione che nel suddetto fenomeno non sarebbero comprese le dimissioni dettate da giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.

Nel motivare sulla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente osserva che il secondo comma dell'art. 38 della Costituzione sancisce, tra l'altro, il diritto ad una protezione previdenziale dei lavoratori estesa ai casi di disoccupazione involontaria e che i requisiti posti dalla legislazione vigente alla base della provvidenza economica per la disoccupazione sono generalmente riferiti ad una condizione che ha le sue radici nella mancanza di lavoro involontaria (artt. 45 e 73 r.d.l. n. 1827 del 1935). La suddetta condizione sarebbe rinvenibile non solo nella perdita del lavoro conseguente alla cessazione involontaria del rapporto, ma anche in altre ipotesi, quali «le sospensioni giornaliere della relazione subordinata» e «i periodi di sosta afferenti alle lavorazioni stagionali» rispetto ai quali questa Corte ebbe a pronunziarsi con la sentenza n. 160 del 1974, dalla cui motivazione, a giudizio del rimettente, può ricavarsi che l'adesione del prestatore «ad un'attività essenzialmente qualificata da interruzioni rappresenta una circostanza che coincide con una carenza di lavoro realmente involontaria, poiché il più delle volte l'adesione ad una simile attività è imposta dalle condizioni del mercato del lavoro concretandosi, in tal modo, una vera e propria mancanza di scelta per il prestatore tra più alternative possibili».

Anche le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto funzionale del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedire persino la provvisoria prosecuzione della relazione (art. 2119 cod. civ.), comporterebbero, secondo il giudice *a quo* uno stato di disoccupazione involontaria, per cui la norma censurata, non distinguendo questa ipotesi da quella delle dimissioni riconducibili ad una libera scelta del lavoratore e integranti uno stato di disoccupazione volontaria, contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

3 — Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata infondata.

Ad avviso dell'I.N.P.S., l'esclusione del diritto all'indennità in caso di dimissioni trarrebbe fondamento e legittimazione dall'art. 38 della Costituzione che, al secondo comma, prevede l'intervento previdenziale a sostegno del lavoratore nell'ipotesi di disoccupazione involontaria, tale non potendosi considerare, a livello di garanzia costituzionale, la condizione del lavoratore il cui rapporto sia cessato per effetto di una sua libera determinazione. Né potrebbero assumere rilevanza le ragioni della scelta operata che, se pur idonee a giustificare l'immediato recesso dal rapporto, non toglierebbero all'atto il carattere della volontarietà, essendo peraltro comunque possibile per il lavoratore scegliere tra l'uscita (con conseguente disoccupazione) o la permanenza in azienda, restando pur sempre nel secondo caso la possibilità di altri mezzi di tutela, compreso il ricorso all'azione giudiziaria, per la realizzazione del credito retributivo maturato.

Secondo l'I.N.P.S., non sarebbe peraltro nemmeno del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il mancato pagamento di alcune retribuzioni costituisca inadempimento talmente grave da giustificare l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. lav., 22 dicembre 1987, n. 9589) e comunque la stessa giurisprudenza non mancherebbe di rilevare che nel caso di dimissioni l'effetto risolutorio del rapporto scaturirebbe pur sempre da un atto di volontà del lavoratore, anche nell'ipotesi di giusta causa (Cass. Sez. lav., 25 marzo 1996, n. 2632).

Rileva ancora l'INPS che il nostro ordinamento, anche prima della legge n. 448 del 1998, avrebbe considerato con sfavore la cessazione del rapporto per iniziativa del lavoratore, ritenuta non meritevole dello stesso trattamento riservato al lavoratore che «subisce» il licenziamento. Nella previgente normativa le dimissioni comportavano infatti la perdita del trattamento in questione per trenta giorni (art. 75 r.d.l. n. 1827 del 1935), nonché l'esclusione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge n. 1115 del 1968, oggi sostituito dal trattamento di mobilità introdotto dalla legge n. 223 del 1991 (Cass. Sez. lav. 27 novembre 1990, n. 11374; 24 agosto 1995, n. 8970), e del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 427 del 1975 riservato alle imprese edili ed affini. Inoltre, il riferimento all'involontarietà della disoccupazione come presupposto indispensabile per l'intervento solidaristico (art. 45, comma 3, r.d.l. n. 1827 del 1935), troverebbe conferma nella sentenza n. 160 del 1974 di questa Corte posto che la stessa, in relazione alle lavorazioni stagionali o soggette a sospensione periodica, valorizza pur sempre l'elemento della involontarietà della mancanza di lavoro, sottolineando, ai fini del trattamento di disoccupazione, l'esigenza che il lavoratore si adoperi, durante le sospensioni, attraverso l'iscrizione alle liste di collocamento, per la ricerca di altra occupazione.

4 — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza della questione.

La difesa erariale ritiene che il legislatore, nel disciplinare il trattamento di disoccupazione in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, abbia inteso escludere i casi di dimissioni avvalendosi della sua ampia discrezionalità in materia di determinazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, adottando il criterio della volontarietà della cessazione dal servizio.

La norma censurata non avrebbe travalicato il limite della palese irrazionalità che la discrezionalità legislativa incontra, cercando, piuttosto, di razionalizzare il sistema con l'introduzione di un requisito inteso ad impedire distorte conseguenze applicative del trattamento di favore. L'estensione normativa prospettata dal rimettente non potrebbe pertanto ritenersi ammissibile, sotto l'aspetto costituzionale, in quanto rivolta ad ampliare la portata di una disposizione di legge speciale attraverso l'equiparazione del licenziamento alle dimissioni, nonostante le differenti ragioni che determinano l'uno e le altre.

La difesa erariale sottolinea altresì, nella memoria presentata in prossimità dell'udienza, che, ai sensi dell'art. 45 r.d.l. n. 1827 del 1935, «l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro». Dalla summenzionata disposizione si dovrebbe evincere che l'istituto *de quo* abbia la struttura e le funzioni tipiche della prestazione di natura assicurativa in quanto l'evento, per essere meritevole di tutela, deve essere futuro, incerto, possibile e non imputabile al potenziale avente diritto, non potendo in alcun modo essere riconducibile ad una condotta o ad una manifestazione di volontà del prestatore di lavoro. L'art. 34, comma 5, della legge n. 448 del 1998, ora sottoposto al giudizio di questa Corte, avrebbe, quindi, proprio il fine di chiarire che il diritto ad usufruire del beneficio *de quo* compete esclusivamente al prestatore che cessa dal rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalla sua volontà.

La difesa erariale contesta, infine, la possibilità di utilizzare come *tertium comparationis* la situazione dei lavoratori stagionali, trattandosi di fattispecie diversa e non omogenea. Si rileva, invece, che questa Corte, in altra occasione, con riferimento ai trattamenti pensionistici, ha messo in evidenza il disegno legislativo di penalizzare le cessazioni dal servizio volontarie, limitando i benefici previdenziali ai soli casi di cessazione dal servizio provocati da fatti indipendenti dalla volontà del dipendente (sentenza n. 372 del 1998).

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Ravenna dubita, con l'ordinanza in epigrafe, della legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Legge finanziaria 1999), nella parte in cui, nell'escludere il titolo all'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingue tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del prestatore.

Il giudice *a quo* ravvisa, anzitutto, un contrasto della disposizione censurata con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non contempla la diversità di situazioni sussistente tra le dimissioni per giusta causa, comportanti uno stato di disoccupazione involontaria, e le dimissioni riconducibili ad una libera scelta del lavoratore, integranti uno stato di disoccupazione volontaria.

Secondo l'ordinanza, sussiste, inoltre, lesione dell'art. 38 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata non assicura la protezione dei lavoratori il cui stato di disoccupazione sarebbe involontario perché conseguente a dimissioni per giusta causa non riconducibili ad una libera scelta circa la conservazione del lavoro.

2. — La questione non è fondata nei sensi di seguito specificati.

2. 1 — La disposizione censurata prevede che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dia titolo alla concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

Dalla suddetta disposizione il giudice *a quo* ricava la norma che esclude la concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria anche per l'ipotesi di dimissioni per giusta causa, dubitando di conseguenza della legittimità costituzionale di essa.

Ma l'enunciato contenuto nell'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non contempla espressamente l'ipotesi di dimissioni per giusta causa e la scelta interpretativa del giudice rimettente può essere revocata in dubbio alla luce di altre norme presenti nel sistema e, soprattutto, in presenza di un'altra possibile interpretazione conforme a Costituzione.

Nel nostro ordinamento, l'ipotesi della giusta causa è presa in considerazione dall'art. 2119 cod. civ. che ai fini della suddetta qualificazione del recesso del contraente richiede che si verifichi «una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto». In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, involontario.

Le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano, dunque, come rilevato dallo stesso giudice *a quo* uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso una interpretazione conforme a Costituzione della stessa.

2.2 — La disposizione censurata risponde senz'altro ad esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del sistema, attraverso l'introduzione di un requisito inteso ad impedire distorte conseguenze applicative del trattamento di favore. Ma, come sopra rilevato, dalla formulazione di essa non discende l'esclusione della corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per le ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo — legge finanziaria 1999), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 270

Sentenza 17 - 24 giugno 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Legittimazione attiva - Sussistenza.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Atto introduttivo - Sottoscrizione - Validità.

Parlamento - Immunità parlamentari - Magistrato eletto in Parlamento, in aspettativa per mandato parlamentare - Giudizio disciplinare, per condotte addebitate in relazione allo *status* di magistrato, dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso per conflitto di attribuzione della Sezione disciplinare - Accoglimento - Esclusione della garanzia della insindacabilità per le condotte contestate - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 29 luglio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 29 luglio 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Angelo Giorgianni, promosso con ricorso della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, notificato il 27 novembre 2000, depositato in cancelleria il 1° dicembre 2000 ed iscritto al n. 55 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Alessandro Pace per la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e l'avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza-ricorso del 20 maggio 2000, depositata presso la cancelleria della Corte costituzionale il 25 maggio 2000, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha sollevato conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, chiedendo che la Corte, previo riconoscimento dell'ammissibilità del conflitto, dichiari che non spetta al Senato della Repubblica ritenere insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, i fatti di cui ai punti 2, lettere *a*) e *b*) e 4 dell'incolpazione disciplinare (proc. n. 33/2000 R.G., stralcio dal proc. n. 71/1999 R.G.) nei confronti del senatore Angelo Giorgianni, al momento della sollevazione del conflitto magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, in aspettativa per mandato parlamentare, e di conseguenza annulli *in parte qua* la deliberazione del Senato del 29 luglio 1999.

L'ordinanza-ricorso dà conto dei sei punti dell'incolpazione per cui la Sezione disciplinare procede nei confronti di Angelo Giorgianni, su azione del Ministro della giustizia, dei quali qui interessano, in particolare: il

punto 2, con il quale gli viene contestata «la violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 18 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in relazione alla gestione del procedimento n. 1238/93/21 (cd. «procedimento contenitore») per avere: a) omissis di informare i colleghi che lo avrebbero sostituito sullo stato del procedimento, particolarmente complesso e con proprie caratteristiche strutturali, con indagini informatizzate in corso e con un inizio di informatizzazione del procedimento, con la predisposizione di collegamenti fra vari documenti e dati, con possibilità di più chiavi di lettura; b) disposto la cancellazione da tutti i *computers*, utilizzati personalmente e da parte dei suoi collaboratori, del programma fornito dal consulente Genchi e di quello predisposto dal M.llo Pavone, nonché di tutti i dati immagazzinati, restituendo solo (dopo varie richieste) singoli *files* di documenti istruttori, così creando un oggettivo danno alla futura gestione del procedimento»; il punto 4, con cui si contesta al dott. Giorgianni l'incolpazione di cui allo stesso art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, «per avere il medesimo, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, frequentato con carattere di continuità o comunque di non occasionalità Mòllica Antonio, personaggio che, in considerazione dei suoi precedenti penali e giudiziari (in passato anche al vaglio dello stesso Giorgianni) è da ritenersi di dubbia fama, con conseguente grave compromissione del proprio prestigio e di quello dell'Ordine Giudiziario, anche per eventuali possibili sospetti di precedente parzialità nell'espletamento dell'attività giudiziaria»; il punto 5, con cui gli si contesta l'incolpazione di cui al medesimo art. 18, «per avere violato il principio del dovere di piena e leale collaborazione del Magistrato, con riferimento alle prospettazioni dal medesimo rappresentate alla Commissione parlamentare antimafia, in sede di inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con il Mòllica. Segnatamente, per avere, nel corso dell'audizione nei giorni 23/24 febbraio 1998 dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia riunitasi presso la Prefettura di Messina fornito dichiarazioni non corrispondenti alla effettiva realtà» (seguono, nell'ordinanza-ricorso, le dichiarazioni del dott. Giorgianni).

La Sezione disciplinare ricorda poi che il 2 agosto 1999, a seguito della fissazione e dello svolgimento della discussione orale, tenutasi nelle date del 10 giugno e 1° luglio 1999, il Procuratore generale della Corte di cassazione ha rimesso alla stessa Sezione una nota, con allegati, del Presidente del Senato della Repubblica, la quale informa che il Senato, nella seduta del 29 luglio 1999, ha deliberato di approvare la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con cui si riteneva che i fatti attinenti al punto 2, lett. a) e b) al punto 4 e al punto 5 dell'incolpazione concernessero opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadessero, pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

La Sezione disciplinare ricorrente considera che le si deve riconoscere la legittimazione a sollevare conflitto fra poteri, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartiene; e che al Senato della Repubblica deve parimenti essere riconosciuta la legittimazione ad essere parte del conflitto in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; e lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita a norma dell'art. 105 della Costituzione, in conseguenza dell'illegittimo esercizio da parte del Senato del potere di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68 stesso.

Dopo avere escluso l'addebito relativamente al capo 1 dell'incolpazione, per esercizio tardivo dell'azione disciplinare, e osservato che il dott. Giorgianni, anche a seguito della delibera di insindacabilità relativa ai punti 2, lett. a) e b) 4 e 5 dell'incolpazione stessa, va comunque sottoposto a giudizio per ciò che riguarda i capi 3 e 6, seconda parte, dell'incolpazione, la Sezione, ricordando il costante insegnamento della Corte costituzionale, ritiene di dover verificare l'esistenza del «nesso funzionale» fra l'attività, su cui deve svolgersi il giudizio della Sezione medesima, e l'esercizio del mandato del parlamentare, e conclude che questo nesso sussiste soltanto relativamente al punto 5 dell'incolpazione, in relazione al quale si pronuncia quindi con decisione di non doversi procedere.

Il nesso funzionale non sussisterebbe, invece, con riguardo agli altri capi di incolpazione, e cioè ai punti 2, lett. a) e b) e 4 dell'incolpazione medesima.

In punto di fatto, si considera che in sede disciplinare al dott. Giorgianni è contestata una condotta non collaborativa, concretantesi in un ostacolo alla normale conduzione delle indagini, mentre la deliberazione del Senato prenderebbe in considerazione una mera mancata consegna (dei *files* con i documenti istruttori); e che le frequentazioni con il Mòllica risalirebbero, secondo il capo di incolpazione, ad epoca anteriore alla elezione del medesimo dott. Giorgianni.

In punto di diritto, si afferma che spetterebbe alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 Cost., stabilire se il dott. Giorgianni, prima della sua elezione a senatore, non avesse alcun obbligo di collaborazione con i colleghi dell'ufficio e se abbia ostacolato di fatto il normale svolgimento delle indagini, e accertare se sia censurabile la ipotizzata frequentazione con un personaggio, che nel capo di incolpazione è definito «di dubbia fama», risalente all'epoca anteriore alla elezione al Senato dello stesso magi-

strato. La Sezione aggiunge, relativamente al punto 2, che la motivazione del Senato apparirebbe contraddittoria, ed evidenzerebbe la confusione, operata dal Senato stesso, fra il dovere di collaborare con i colleghi, mettendo a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze, e il dovere di non interferire, astenendosi dal compiere ulteriore attività positiva di indagine: il Senato avrebbe infatti affermato che fin quando il dott. Giorgianni era magistrato in attesa di essere eletto non avrebbe avuto alcun obbligo di collaborare con l'ufficio, e che dopo l'elezione avrebbe avuto addirittura l'obbligo di non collaborare, per non interferire in attività giudiziarie a cui era divenuto estraneo.

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 530 del 2000. L'ordinanza-ricorso introduttiva del presente giudizio è stata notificata al Senato della Repubblica, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, il 27 novembre 2000 e depositata presso la cancelleria della Corte costituzionale il 1° dicembre 2000.

3. — Si è costituito nel giudizio davanti alla Corte il Senato della Repubblica, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o comunque infondato, e depositando numerosi documenti.

Sulla notifica dell'ordinanza-ricorso, il Senato nota che essa risulta «richiesta come in atti», senza che si possa ricavare con certezza quale organo abbia formalizzato la richiesta di notificazione, la quale — ai sensi della lettera *b*) del dispositivo dell'ordinanza n. 530 del 2000 — doveva essere effettuata a cura della ricorrente: sicché si potrebbe dubitare che il ricorso sia stato formalmente instaurato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Quanto alla ammissibilità del conflitto, il Senato sostiene l'assenza della legittimazione soggettiva dell'organo ricorrente a essere parte nel conflitto di attribuzione tra poteri. La Sezione disciplinare, infatti, sul piano oggettivo, contesta la menomazione, da parte della delibera del Senato, del potere di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Ma tale potere sarebbe attribuito dall'art. 105 della Costituzione al Consiglio superiore della magistratura nel suo complesso, e non alla Sezione disciplinare.

Il riconoscimento dei caratteri giurisdizionali del procedimento disciplinare, effettuato dal legislatore e dalla giurisprudenza costituzionale, non implicherebbe la spettanza alla sola Sezione disciplinare della formale titolarità del potere né della legittimazione processuale a far valere la titolarità del potere in sede di conflitto di attribuzione davanti alla Corte: tale riconoscimento, infatti, sarebbe stato effettuato ai soli fini della garanzia dell'interesse pubblico al corretto e regolare svolgimento delle funzioni giurisdizionali, del prestigio dell'ordine giudiziario nonché della tutela del diritto di difesa della persona incolpata. L'assimilazione del procedimento disciplinare ad un procedimento di tipo giurisdizionale sarebbe stata effettuata dalla Corte «ai limitati fini» della legittimazione a sollevare il giudizio in via incidentale sulla legittimità costituzionale delle norme che la Sezione disciplinare è tenuta ad applicare nel corso del procedimento. Le norme che attribuiscono carattere giurisdizionale al procedimento disciplinare non configurerebbero una violazione delle norme costituzionali relative al divieto di istituzione di giudici speciali, proprio perché non introdurrebbero con legge ordinaria un organo *ad hoc*, ma si limiterebbero a trasferire al Consiglio superiore della magistratura lo svolgimento di un'attività già prevista con dettagliata disciplina dall'ordinamento giudiziario previgente alla norma costituzionale.

In definitiva, il riconoscimento della legittimazione a proporre conflitto di attribuzione alla Sezione disciplinare implicherebbe l'individuazione, accanto al *plenum* del Consiglio superiore della magistratura, di un ulteriore organo autonomo, che invece i Costituenti non hanno introdotto ed al quale non hanno espressamente attribuito la competenza.

Il difetto di legittimazione soggettiva della Sezione disciplinare si manifesterebbe in particolare sul piano processuale: nel caso, la decisione di proporre il conflitto sarebbe spettata al collegio, e questo avrebbe dovuto essere rappresentato, nel processo costituzionale, dal suo Presidente che quale espressione di unità dell'organo avrebbe dovuto presentare, in tale veste, anche formalmente, il ricorso.

Quanto al merito del conflitto, il Senato nota che la deliberazione dell'Assemblea ha recepito in modo completo e senza alcuna voce di dissenso la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. La dichiarazione di insindacabilità si collegherebbe in modo implicito, ma chiaramente ricavabile dalla relazione della Giunta, alla tutela della posizione di indipendenza che il parlamentare deve acquisire rispetto agli organi con i quali, prima dell'assunzione delle funzioni di parlamentare, ha stabilito e mantenuto un rapporto di servizio. Nel caso di specie la dichiarazione di insindacabilità implicherebbe il riconoscimento di un diritto del parlamentare, strettamente connesso con il suo *status* e cioè quello di interpretare liberamente il suo ruolo di rappresentante del corpo elettorale, scindendo in modo totale questa sua attività — in applicazione del principio di libertà del mandato di cui all'art. 67 della Costituzione ed in attuazione del diritto di cui all'art. 51, terzo comma, della Costituzione — dal permanere formale dell'appartenenza all'ordine giudiziario ed all'ufficio rispetto al quale si è verificata la situazione di aspettativa. L'interpretazione della irresponsabilità parlamentare dovrebbe essere in

altri termini estesa — nel caso di specie — alla tutela della posizione del parlamentare e dei suoi comportamenti, come espressione dell'autonomia delle Camere nei confronti dei poteri o degli organi dai quali eventualmente il parlamentare possa dipendere.

4. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 9 aprile 2002, la ricorrente Sezione disciplinare ha presentato una memoria illustrativa, depositando alcuni documenti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'ordinanza-ricorso introduttiva del conflitto.

In rito, la memoria sottolinea, da una parte, la configurabilità della Sezione disciplinare come organo giurisdizionale a tutti gli effetti (preesistendo tale organo alla Costituzione ed essendo stato sottoposto a revisione dalla legge n. 195 del 1958), e la conseguente spettanza ad esso del potere di difendere le proprie attribuzioni in sede di conflitto tra poteri dello Stato; dall'altra, la legittimazione processuale della stessa Sezione a proporre ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Nel merito, la memoria afferma la sindacabilità in sede disciplinare dei comportamenti del senatore Giorgianni oggetto della delibera di insindacabilità, in quanto non sarebbero opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari quelli che, in fatto e in diritto, sono soltanto inadempimenti di elementari doveri di un magistrato che il collocamento in aspettativa (prima, ma anche dopo l'elezione) non fa venire meno.

Infatti, tali comportamenti commissivi ed omissivi sarebbero stati posti in essere dal dott. Giorgianni prima della sua elezione a senatore della Repubblica; ed anche quando fossero stati posti in essere in epoca posteriore, ad essi non si applicherebbe comunque l'art. 68, primo comma, della Costituzione, poiché il collocamento in aspettativa del magistrato non recide il legame con l'amministrazione di appartenenza, né fa venire meno l'obbligo di informare i colleghi succeduti nell'incarico e di consegnare loro tutti i *files* contenenti documenti istruttori. Inoltre, secondo la recente giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'affermazione dell'insindacabilità parlamentare non sarebbe sufficiente che i fatti contestati costituissero genericamente «attività politica», e quindi cadrebbero, anche sotto questo profilo, gli argomenti del Senato.

5. — Ha depositato memoria anche il Senato della Repubblica, insistendo affinché la Corte dichiari inammissibile il ricorso e comunque accerti che spetta al Senato dichiarare che le opinioni espresse dal senatore Giorgianni, oggetto del procedimento disciplinare, sono assistite dalla garanzia dell'insindacabilità.

In punto di ammissibilità del conflitto, secondo il resistente non si può ritenere né che la Sezione disciplinare sia assimilabile ad un organo giurisdizionale, anche alla luce della pregressa giurisprudenza costituzionale; né che la stessa sia configurabile come articolazione funzionalmente autonoma del Consiglio superiore della magistratura, titolare dell'attribuzione costituzionale relativa all'adozione dei provvedimenti disciplinari, a causa del profilo unitario e complessivo dell'organo, che solo in quanto tale potrebbe porsi in diretta relazione con gli altri organi previsti o presupposti dalla Costituzione; né, infine, che la Sezione sia in grado di rappresentare il Consiglio superiore nel giudizio costituzionale.

Nel merito, il Senato nota che la teoria del «nesso funzionale» non escluderebbe aprioristicamente né che si possa prescindere dalla «sede» parlamentare, né che le funzioni del parlamentare possano essere valutate nel complesso del sistema democratico-rappresentativo. I comportamenti del senatore Giorgianni, di chiaro significato politico, in definitiva, sarebbero espressione di una puntuale e legittima opinione sul rapporto che sussiste tra mandato parlamentare, da un lato, e aspettativa dal servizio di magistrato, dall'altro.

Considerato in diritto

1. — La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, investita di un procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato della Procura della Repubblica di Messina, all'epoca in aspettativa perché candidato e poi eletto al Parlamento, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato della Repubblica chiedendo l'annullamento della deliberazione del 29 luglio 1999 con la quale l'assemblea ha dichiarato che i fatti, oggetto di alcuni dei capi di incolpazione a carico di detto magistrato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e ricadono pertanto nell'ambito della insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

La deliberazione del Senato si riferisce a tre dei capi di incolpazione a carico del magistrato, concernenti, rispettivamente, l'addebito di avere omesso di informare i colleghi che lo avrebbero sostituito nella conduzione di un processo sullo stato del procedimento medesimo e di avere disposto la cancellazione dai *computer* di dati relativi a detto processo; l'addebito di avere frequentato con carattere di continuità una persona da ritenersi di

dubbia fama in considerazione dei suoi precedenti penali e giudiziari; e quello di avere reso alla Commissione parlamentare antimafia, in sede di inchiesta relativa ai predetti rapporti, dichiarazioni non corrispondenti alla effettiva realtà.

La Sezione ritiene che il nesso funzionale fra l'attività oggetto del giudizio disciplinare e l'esercizio del mandato parlamentare sussista solo per il terzo dei ricordati addebiti (dichiarazioni alla Commissione antimafia) e non sussista invece riguardo ai fatti oggetto degli altri due addebiti, affermando che spetta all'organo disciplinare stabilire se il magistrato incolpato non avesse alcun obbligo di collaborazione con i colleghi dell'ufficio prima della sua elezione a senatore, e se egli abbia ostacolato di fatto il normale svolgimento delle indagini, come pure accertare se sia censurabile la ipotizzata frequentazione, risalente ad epoca anteriore all'elezione in Parlamento, di un personaggio definito «di dubbia fama». Essa dunque solleva conflitto di attribuzioni impugnando la deliberazione del Senato limitatamente ai due capi concernenti tali addebiti.

2. — Deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Senato per carenza di legittimazione attiva della Sezione ricorrente: eccezione basata sull'assunto che, spettando il potere disciplinare sui magistrati al Consiglio superiore della magistratura, il ricorso per conflitto avrebbe dovuto essere deliberato non dalla Sezione disciplinare, ma dal *plenum* del Consiglio, e avrebbe dovuto essere sottoscritto dal Presidente, o per sua delega dal vice presidente di questo, anziché dal presidente della Sezione.

L'eccezione non merita accoglimento.

L'art. 105 della Costituzione attribuisce i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, ed è quindi effettivamente in capo a questo organo che si colloca l'attribuzione in contestazione.

Questa Corte ha però da tempo affermato che la Costituzione, regolando solo parzialmente la composizione del Consiglio superiore della magistratura (di cui indica i tre membri di diritto, mentre per i membri elettivi si limita a stabilire la proporzione fra componenti «togati» e «laici»: art. 104, secondo, terzo e quarto comma) ed il suo funzionamento (a cui riguardo prevede solo l'elezione di un vicepresidente fra i componenti eletti dal Parlamento: art. 104, quinto comma), lascia al legislatore ordinario ampi spazi di discrezionalità nella disciplina dell'organizzazione interna del Consiglio, e non esclude che esso possa operare, nell'esercizio delle attribuzioni disciplinari, anziché in assemblea plenaria, in una composizione più ristretta, pur sempre rispettosa dei criteri e degli equilibri sanciti dall'art. 104 (sentenza n. 12 del 1971; e *cfr.* anche sentenza n. 52 del 1998).

La legge dunque, nel prevedere la Sezione disciplinare e nel regolarne la composizione ed il funzionamento (artt. 4, 5 e 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni), non ha dato vita ad un organo autonomo dal Consiglio superiore della magistratura, né ha frazionato il «potere» di cui il Consiglio è titolare ed espressione, ma si è limitata a disciplinarne l'organizzazione interna, ferma restando l'unicità del potere medesimo.

L'esercizio della potestà disciplinare attribuita al Consiglio superiore è stato poi configurato per le ragioni più volte messe in luce da questa stessa Corte (*cfr.* sentenze n. 145 del 1976, n. 289 del 1992, n. 71 del 1995 e n. 497 del 2000) con caratteri formalmente giurisdizionali, il che si riflette, fra l'altro, sulle modalità di funzionamento della Sezione disciplinare (composizione fissa, con sostituzione dei componenti assenti o impediti ad opera dei supplenti: articolo 6, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 195 del 1958 e succ. modif.), e sui caratteri ed il regime delle relative decisioni (qualificate come sentenze, impugnabili davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione: art. 37 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 e art. 17, terzo comma, della legge n. 195 del 1958).

Per ritenere sussistente la legittimazione a proporre conflitto di attribuzione, è dunque sufficiente constatare, da un lato, che l'attribuzione che si suppone lesa dalla delibera del Senato è una di quelle spettanti al Consiglio superiore della magistratura in base all'art. 105 della Costituzione; e, dall'altro lato, che la Sezione disciplinare è competente a «dichiarare definitivamente la volontà» del potere cui appartiene — vale a dire del Consiglio superiore — in quanto le sue determinazioni in materia disciplinare sono insuscettibili di qualsiasi revisione o avocazione da parte del *plenum* e costituiscono piena e definitiva espressione della potestà disciplinare attribuita dalla Costituzione.

Né può porsi un problema di legittimazione a sottoscrivere il ricorso, posto che, nella specie, questo è sottoscritto da chi, nello stesso tempo, era vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura e presidente del collegio giudicante che ha deliberato di sollevare il conflitto.

3. — Nel merito, il ricorso è fondato.

I comportamenti addebitati al magistrato incolpato, e oggetto del conflitto, non sono qualificabili come «opinioni» (né tanto meno come «voti») espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e non possono dunque essere ricondotti in alcun modo alla sfera della insindacabilità garantita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Ciò vale, anzitutto, per le condotte omissive e commissive descritte nel capo 2, lett. a) e b) dell'incolpazione, consistenti rispettivamente nell'aver omesso di informare i colleghi, chiamati a sostituire il magistrato incolpato

nella conduzione di un procedimento, sullo stato del procedimento medesimo, e nell'aver disposto la cancellazione di dati da *computer* utilizzati dal magistrato e dai suoi collaboratori, creando così un oggettivo danno alla futura conduzione di detto procedimento.

Stabilire se e in che limiti la cessazione dell'attività, conseguente al collocamento del magistrato in aspettativa, prima in vista della presentazione della candidatura al Parlamento, poi a seguito dell'elezione, e il conseguente dovere di astensione da ogni interferenza del candidato e dell'eletto nelle attività giudiziarie dell'ufficio di provenienza, possano condurre ad escludere in concreto la violazione di un dovere di diligenza e di collaborazione, è questione di merito da risolversi nell'ambito del procedimento disciplinare.

Quale che fosse l'eventuale convinzione del magistrato eletto in Parlamento circa la sussistenza o i limiti di tale dovere di collaborazione, e quindi quali che fossero le ragioni che hanno determinato le condotte a lui addebitate in sede disciplinare, queste ultime sono, in ipotesi, contrarie ad un dovere di collaborazione collegato esclusivamente allo *status* di magistrato, sia pure in aspettativa, e non potrebbero certo qualificarsi come esercizio, in forma di espressione di opinione, della funzione parlamentare. Tanto meno ciò potrebbe dirsi per condotte tenute dal magistrato — come, almeno in parte, si ipotizza nella specie — prima dell'elezione, sia pure nel periodo in cui egli era collocato in aspettativa per la candidatura all'elezione parlamentare, e quindi quando non rivestiva ancora lo *status* di parlamentare.

4. — Alla medesima conclusione deve giungersi anche con riguardo all'altro addebito in contestazione, relativo alla frequentazione non occasionale — risalente, secondo la Sezione ricorrente e secondo il capo di incolpazione, ad epoca anteriore alla elezione del magistrato al Senato della Repubblica — di persona da ritenersi di dubbia fama in considerazione dei suoi precedenti penali e giudiziari. Si tratta, ancora una volta, di condotta — già di per sé non agevolmente qualificabile come espressione di un'opinione — addebitata e addebitabile esclusivamente in relazione allo *status* di magistrato e ai connessi doveri, e in nessun modo riconducibile, invece, alle funzioni di membro del Parlamento successivamente assunte dal magistrato medesimo.

Non viene nemmeno qui in considerazione il quesito, se in capo al magistrato eletto in Parlamento possa ipotizzarsi la permanenza di qualcuno dei doveri collegati allo *status* di magistrato tuttora rivestito: nella specie, infatti, ciò di cui si discute è l'ipotesi di una violazione di tali doveri nel periodo in cui l'interessato non aveva ancora assunto la qualità di membro del Parlamento.

In ogni caso, dunque, sia per i caratteri materiali della condotta addebitata, sia — decisamente — per la sua inerenza ad un periodo anteriore all'assunzione dello *status* di parlamentare, essa non può ricondursi all'ambito della insindacabilità garantita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *dichiara che non spetta al Senato della Repubblica dichiarare che i fatti, oggetto di addebito disciplinare, di cui ai capi di incolpazione n. 2, lettere a e b e n. 4, nel procedimento disciplinare pendente nei confronti del magistrato dott. Angelo Giorgianni davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; e conseguentemente;*

b) *annulla la deliberazione del Senato della Repubblica, in data 29 luglio 1999, con cui si dichiara che i fatti addebitati al senatore Giorgianni concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, limitatamente alla parte in cui si riferisce ai fatti di cui al precedente capo a).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 271

Sentenza 17 - 24 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudice a quo - Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

Industria e commercio - Brevetti per invenzioni industriali - Decadenza dal brevetto in caso di mancato pagamento della tassa annuale di concessione - Lamentata irragionevole onerosità della sanzione, in contrasto con il principio di promozione della ricerca scientifica e tecnica e di tutela del lavoro e con disparità di trattamento, rispetto al caso di mancata attuazione dell'invenzione brevettata e ad altri diritti di proprietà intellettuale - Non fondatezza della questione.

- R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 55.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 35.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 2001 dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi sul ricorso proposto da Franco Prinari, iscritta al n. 816 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 2 marzo 2001, la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 9 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), in quanto la previsione, in esso contenuta, della sanzione della decadenza dal brevetto per invenzione industriale per il mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della tassa annuale dovuta, sarebbe in contrasto con la tutela dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnica e del diritto al lavoro, nonché irragionevole, per non essere proporzionata alla gravità della violazione ed all'esigenza di tutela dell'interesse protetto.

La questione è stata sollevata nel corso del giudizio di impugnazione introdotto da Franco Prinari avverso il provvedimento del 16 dicembre 1998, con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha dichiarato la sua decadenza dal brevetto rilasciatogli il 27 gennaio 1992, relativamente ad un'invenzione indicata con il titolo «servo-cambio fluidodinamico».

In ordine alla vicenda oggetto di giudizio la rimettente riferisce che l'ufficio aveva dichiarato la decadenza dal brevetto, con provvedimento del 16 dicembre 1998, nel presupposto dell'omesso pagamento della tassa della quarta e quinta annualità, rispettivamente per il 1991 ed il 1992; che il Prinari aveva impugnato il provvedimento e ne aveva dedotto l'illegittimità per carenza di motivazione ed insussistenza del preteso inadempimento delle due annualità; che nelle conclusioni il ricorrente aveva chiesto anche sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 cit. nella parte in cui non prevederebbe un formale atto di diffida per la regolarizzazione preventivo alla decadenza.

La rimettente — ritenuta la tempestività del ricorso — rileva che nel merito esso non apparirebbe fondato ed il provvedimento sarebbe legittimo, giacché effettivamente non sarebbe stato provato dal ricorrente il pagamento delle due annualità per il 1991 ed il 1992.

2. — La rimettente argomenta, quindi, la non manifesta infondatezza della sollevata questione, osservando che la sanzione della decadenza non sarebbe funzionale alla tutela dell'interesse erariale al prelievo sulle concessioni governative ed anzi lo penalizzerebbe, in conseguenza della perdita delle annualità della tassa di mantenimento per la durata ventennale, che altrimenti avrebbe la privativa. In realtà la decadenza avrebbe una diversa finalità, alla stregua delle seguenti considerazioni: *a)* nel quadro della garanzia costituzionale della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), le privative industriali si presenterebbero «come regimi eccezionali dell'impresa, in quanto sottraggono temporaneamente alla concorrenza .. le produzioni tecnicamente innovative» dando luogo ad un «privilegio» per il titolare; *b)* tanto giustificherebbe l'imposizione al medesimo di particolari oneri e la previsione della sanzione della perdita del privilegio per il caso della loro inosservanza: il pagamento delle annualità di mantenimento sarebbe appunto uno di tali oneri; un altro sarebbe l'attuazione tempestiva e continuata dell'invenzione brevettata.

Tuttavia, pur individuata nei suddetti termini la funzione della decadenza per mancato pagamento delle annualità, tale sanzione sembra alla rimettente eccessivamente rigorosa, in quanto la previsione di oneri per la conservazione delle privative a garanzia della libertà di iniziativa economica dovrebbe avvenire in modo compatibile con gli altri valori costituzionali che il brevetto intende promuovere. Tra questi vi sarebbe quello della tutela del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni» ex art. 35 della Costituzione e quello dello «sviluppo della ricerca scientifica e tecnica», posto che non potrebbe dubitarsi che l'attribuzione a chi innova o investe risorse economiche nell'innovazione della riserva del suo sfruttamento economico temporaneo «stimoli il lavoro intellettuale di ricerca applicata all'innovazione tecnica, quanto la destinazione di risorse all'innovazione». Sotto tale profilo, secondo la rimettente, la decadenza dal brevetto per mancato pagamento di un tributo, come la tassa di concessione governativa, sarebbe «una sanzione sovradimensionata rispetto all'inadempimento dell'obbligazione» in questione, che potrebbe sanzionarsi con una soprattassa o penalità.

Inoltre, risulterebbe di dubbia razionalità, «nella prospettiva del principio di parità di trattamento, da intendersi come principio di proporzionalità della regola alla realtà regolata (art. 3 della Costituzione)». Invero, la restituzione al regime di libera concorrenza dello sfruttamento imprenditoriale della innovazione ed il disconoscimento degli interessi ad una remunerazione del lavoro creativo e degli investimenti dell'inventore, provocati dalla decadenza, sembrerebbero «risalire ad una illegalità (il mancato pagamento di una tassa) che con la costituzione economica ha poco o nulla a che fare» apparendo la regolarità del versamento del tributo funzionale ad interessi di gettito dell'amministrazione e non già ad «interessi correlati all'assetto, concorrenziale o monopolistico, del mercato e al contributo che l'assetto prescelto può dare alla crescita tecnologica del Paese».

L'irragionevolezza della sanzione della decadenza sarebbe, inoltre, ben più evidente, ove si consideri: *a)* che l'inadempimento di un onere ben più significativo (in quanto pregiudica l'interesse collettivo a fruire dell'innovazione), quale quello dell'attuazione dell'invenzione brevettata non è sanzionato con la decadenza, bensì con la soggezione del brevettante inerte a licenza obbligatoria «a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta» (giusta l'art. 54 del r.d. n. 1127 del 1939, come novellato dal d.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849), in linea con quanto dispone il diritto internazionale della proprietà industriale, e particolarmente l'art. 5/A della Convenzione dell'Unione di Parigi del 20 marzo 1883, nel testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e ratificato in Italia con la legge 28 aprile 1976, n. 424 (Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottato a Stoccolma il 14 luglio 1976) e l'art. 31 del recente Accordo TRIPS (testo di Marrakech del

15 aprile 1994), ratificato in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747 (Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994); *b*) che il diritto comunitario e nazionale (vengono citati gli artt. 30, 81 e 82 del Trattato CE e gli artt. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) a tutela della libertà di concorrenza e della libera circolazione dei prodotti e dei servizi nel mercato interno, pur non rifiutando la privativa offrono come strumento per temperarne gli effetti la repressione della posizione dominante; *c*) che la precarietà in difetto di regolare versamento della tassa di mantenimento non sussiste per altri diritti di proprietà intellettuale, come la registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70, Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori), per cui non è prevista una tassa di mantenimento (art. 12 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), mentre per le c.d. «creazioni utili» (come il *software* e le banche di dati), che si concretano in «innovazioni preordinate, al pari delle invenzioni, a risolvere problemi prevalentemente tecnici» non è nemmeno prevista una tassa di concessione all'atto della costituzione, in relazione al riconoscimento — pur acquisito, secondo la rimettente, «all'esito di itinerari normogenetici ben poco lineari» — della protezione concessa dalla legge sul diritto d'autore (viene citato l'art. 2, nn. 8 e 9 del testo vigente della legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Sulla base di tali premesse, la rimettente ha sollevato d'ufficio la questione nei termini innanzi esposti.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale ha sostenuto l'infondatezza della sollevata questione, premettendo anzitutto che nell'ordinamento esistono moltissime norme che sanzionano con la decadenza il mancato adempimento di un onere, di qualsivoglia natura, in un determinato termine e che la sanzione apparirebbe giustificata, di volta in volta, dall'esigenza di tutela di contrapposti interessi superiori o di pari livello. Allo stesso modo vi sarebbero altrettanti casi in cui la sanzione sarebbe meno pesante, ma la scelta fra il maggiore o minore rigore sarebbe rimessa al legislatore. La contestazione della ragionevolezza della scelta operata nella fattispecie, svolta dalla rimettente sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità, sarebbe smentita dalla considerazione che la finalità della decadenza di cui trattasi non sarebbe solo di tutelare l'interesse erariale, ma anche quello alla libertà di iniziativa economica.

D'altro canto, la situazione di cui alla norma denunciata non sarebbe assimilabile a quella dell'inadempimento dell'onere di attuazione del brevetto, perché tale inadempimento potrebbe essere conseguenza di una scelta tattica e provvisoria del brevettante, «che può avere interesse a congelare la situazione, scelta che il legislatore ha ritenuto contrastabile efficacemente con l'apertura in favore dei terzi per l'ottenimento di una licenza obbligatoria» mentre l'inerzia del brevettante, in caso di mancato pagamento della tassa, in quanto protrattasi oltre un ragionevole lasso di tempo, sarebbe stata ritenuta sintomo di «un disinteresse a cospetto del quale non v'è ragione di mantenere la tutela speciale».

Nell'imminenza della camera di consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, nella quale, richiamando l'art. 90 del r.d. n. 1127 del 1939, argomenta che, per effetto di esso, il titolare del brevetto incorso nella decadenza potrebbe usufruire di un ulteriore termine per evitarla, sia pure nei casi in cui possa dimostrare di avere usato la massima diligenza ai fini dell'osservanza del termine scaduto. Tale argomento confermerebbe l'insussistenza della irragionevolezza della scelta del legislatore di far discendere la decadenza dal mancato pagamento della tassa annuale.

Considerato in diritto

1. — La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi propone — in riferimento agli articoli 3, 9 e 35 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), secondo cui «il brevetto decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta».

2. — La legittimazione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi a sollevare giudizi di costituzionalità in via incidentale è stata affermata implicitamente dall'ordinanza n. 77 del 1971, ed espressamente dalla sentenza n. 158 del 1995 e da altre.

3. — La questione non è fondata.

4. — La violazione degli artt. 9 e 35 della Costituzione è argomentata dalla rimettente sotto il profilo che la sanzione comminata per il mancato tempestivo pagamento della tassa annuale sarebbe eccessivamente rigorosa, in particolare sotto il profilo della sua incompatibilità con i valori costituzionali della promozione dello «sviluppo della ricerca scientifica e tecnica» (art. 9) e della tutela del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35).

5. — La norma impugnata non viola l'art. 9 della Costituzione.

L'interesse tutelato da tale precetto — soddisfatto nel momento in cui, consentendosi all'autore dell'invenzione industriale di brevettarla, si rende particolarmente conveniente la correlata attività inventiva — non è certamente sacrificato dalla comminazione della decadenza dal brevetto per il mancato pagamento della tassa annuale. Infatti, essendo stata l'attività inventiva già svolta, il solo modo in cui la «ricerca tecnica» può al riguardo progredire attiene alle modalità di sfruttamento dell'invenzione, e la decadenza dal brevetto comporta, con la generale fruibilità dell'invenzione, l'ampliamento della platea di coloro che a quello sfruttamento possono procedere.

6. — Infondata è anche la censura di violazione dell'art. 35 della Costituzione.

Il parametro — invocato in modo generico — non è pertinente, in quanto il lavoro intellettuale dell'inventore trova riconoscimento all'atto della concessione del brevetto, mentre il pagamento della tassa annuale di mantenimento coinvolge piuttosto la possibilità dello sfruttamento economico dell'invenzione, che è tutelato invece dall'art. 41 della Costituzione, non considerato dall'ordinanza di rimessione.

E comunque, ove pure la decadenza dal brevetto incidesse sull'attività lavorativa del brevettante, la preclusione della continuazione di questa attività derivante dalla decadenza — correlandosi al mancato pagamento della tassa annuale, e quindi caratterizzandosi in termini sanzionatori — non può di per sé ledere l'art. 35 della Costituzione.

7. — Il contrasto con l'art. 3 Cost. è ravvisato anzitutto sotto il profilo dell'irragionevolezza intrinseca della sanzione per difetto di proporzione, in quanto la restituzione al regime di libera concorrenza dello sfruttamento imprenditoriale dell'innovazione ed il disconoscimento dell'interesse ad una remunerazione del lavoro creativo e degli investimenti dell'inventore, provocati dalla decadenza, sembrano alla rimettente «risalire ad una illegalità (il mancato pagamento di una tassa) che con la costituzione economica ha poco o nulla a che fare» essendo la regolarità del versamento del tributo funzionale ad interessi di gettito dell'amministrazione (che potrebbero essere soddisfatti con l'imposizione di una soprattassa o penalità) e non già ad «interessi correlati all'assetto, concorrenziale o monopolistico, del mercato e al contributo che l'assetto prescelto può dare alla crescita tecnologica del Paese».

8. — La censura è infondata.

La norma impugnata prevede sostanzialmente una sanzione per il mancato pagamento di una tassa di concessione governativa.

Orbene, in tema di sanzioni, quale che sia la natura della violazione sanzionata, il legislatore ha un'ampia discrezionalità in ordine all'individuazione delle condotte sanzionabili, nonché della tipologia e della misura delle sanzioni (*cfr.*, da ultimo, ordinanze n. 282, n. 260, n. 60 e n. 33 del 2001 e n. 175 del 2000).

Ciò non significa che il concreto esercizio di tale potere discrezionale sia sottratto al controllo di conformità al principio di ragionevolezza, ma comporta che la violazione di quest'ultimo sia configurabile solo se l'irragionevole esercizio della discrezionalità risulti in modo palese (*cfr.* ordinanza n. 60 del 2001), nel senso che la concreta determinazione della sanzione da parte del legislatore esuli all'evidenza dal novero delle possibili scelte adeguate al caso, e quindi sconfini nell'arbitrarietà.

Nella specie, è vero che — come afferma la rimettente la norma impugnata tutela un interesse erariale (correlandosi la sanzione al mancato pagamento di una tassa di concessione) e che questo interesse potrebbe essere soddisfatto anche con il pagamento di una soprattassa o di una penalità o comunque in modo diverso dalla decadenza dal brevetto.

Ma il legislatore — scegliendo, in una vasta tipologia di sanzioni astrattamente applicabili, proprio la decadenza dal brevetto come la misura più adatta a colpire il mancato pagamento della tassa annuale ha evidentemente inteso collegare il mantenimento della privativa ad un persistente interesse del brevettante.

Questa scelta — volta a garantire l'effettiva attuazione della privativa — non può considerarsi irragionevole, tenendo anche conto dell'art. 47 del r.d. n. 1127 del 1939, che ammette il brevettante al pagamento tardivo della tassa annuale, con una soprattassa, nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di pagamento, e dell'art. 90 dello stesso decreto, che concede al brevettante incorso nella decadenza pur avendo usato la massima diligenza esigibile di chiedere, entro l'anno dalla scadenza del termine, di essere «reintegrato nei suoi diritti» e di poter quindi effettuare, nei sei mesi successivi a tale scadenza, il pagamento tardivo della tassa annuale, con una soprattassa.

9. — In secondo luogo, il contrasto con l'art. 3 Cost. è prospettato dal giudice rimettente sotto il profilo che la fattispecie in esame sarebbe disciplinata in modo ingiustificatamente diverso rispetto al trattamento riservato: *a)* al ben più significativo inadempimento, idoneo a pregiudicare l'interesse collettivo a fruire dell'innovazione, consistente nella mancata attuazione dell'invenzione brevettata, sanzionato non con la decadenza, bensì con la soggezione del brevettante inerte a licenza obbligatoria «a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta» (art. 54 del r.d. n. 1127 del 1939, novellato dal d.P.R. 26 febbraio 1968, n.849); *b)* ad altri diritti di proprietà intellettuale, come la registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70), per cui non è prevista una tassa di mantenimento (art. 12 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972), o come le c.d. «creazioni utili» (quali le banche di dati), per cui non è prevista nemmeno una tassa di concessione all'atto della costituzione, in relazione al riconoscimento della protezione concessa dalla legge sul diritto d'autore (art. 2, n. 9, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 6 maggio 1999, n.169).

10. — Anche questa censura è infondata.

La diversa sanzione comminata dal citato art. 54 per il caso di mancata attuazione del brevetto non è comparabile alla decadenza per mancato pagamento della tassa annuale, perché il comportamento sanzionato è del tutto diverso da quello considerato dalla norma impugnata; perché di fronte ad esso il brevettante non ha rimedi che lascino immutata la sua situazione (e dunque solo in apparenza la sanzione appare meno grave della decadenza); e perché il comportamento sanzionato presuppone il pagamento della tassa in questione.

Infine, le altre due situazioni ricordate non prevedono, rispettivamente, né la tassa di mantenimento né quella di concessione e tale diverso regime — espressione di discrezionalità del legislatore — rende di conseguenza impossibile un confronto con la situazione di cui alla norma censurata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 9 e 35 della Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 272

Ordinanza 17 - 24 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Separazione dei coniugi - Ipoteca giudiziale - Titolo per l'iscrizione - Ordinanze emesse in corsa di causa - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti di separazione o divorzio, nonché lesione della garanzia del credito per mantenimento - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 708, terzo e quarto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 30.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2000 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Faralli Giambattista contro Riccio Guadalupe, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 5 dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Faralli Giambattista e di Riccio Guadalupe nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Claudio Martino per Faralli Giambattista, Pier Luigi Biamonti per Riccio Guadalupe e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che i provvedimenti pronunciati dal presidente del tribunale in sede di comparizione personale dei coniugi e quelli successivi, emessi dal giudice istruttore, di revoca o di modifica degli stessi, costituiscano titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile;

che la Corte rimettente è investita dell'esame di un gravame avverso una sentenza della Corte di appello di Roma che, confermando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'illegittimità di una iscrizione ipotecaria effettuata in forza del provvedimento presidenziale di separazione dei coniugi e di quello successivo reso dal giudice istruttore;

che, ad avviso del giudice *a quo*, il secondo comma dell'art. 2818 cod. civ. costituisce una norma di rinvio, la quale richiede che la legge specifichi tassativamente i provvedimenti, diversi dalle sentenze, in forza dei quali è consentita l'iscrizione dell'ipoteca, effetto attribuito espressamente ai decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi e all'ordinanza di cui all'art. 186-ter cod. proc. civ., ma non all'ordinanza emessa ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 708 cod. proc. civ., la quale ha soltanto efficacia esecutiva, *ex art. 189 disp. att. cod. proc. civ.*;

che il giudice *a quo* ricorda come la Corte costituzionale abbia in numerose pronunce inteso rafforzare la tutela del coniuge separato e dei figli minori (sentenze n. 144 del 1983, n. 5 del 1987, n. 278 del 1994, n. 186 del 1988), parificando le posizioni di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, non solo con l'attribuzione degli stessi diritti, ma anche con l'eliminazione di ogni differenza tra le situazioni dei medesimi soggetti prima e dopo la sentenza di separazione;

che, secondo la Corte di cassazione, sarebbe perciò incoerente con tale sistema e lesivo degli artt. 3 e 30 della Costituzione consentire l'iscrizione di ipoteca giudiziale a garanzia dell'obbligo di mantenimento solo dopo le sentenze di separazione e divorzio o dopo l'omologazione della separazione consensuale e non invece in corso di causa, in forza dei provvedimenti previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 708 cod. proc. civ., quando è più intenso l'interesse del creditore a conservare la garanzia offerta dal patrimonio del debitore, il quale, nel periodo intercorrente tra la citazione e la sentenza, potrebbe aver già disperso il suo patrimonio;

che, osserva ancora la Corte di cassazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, la natura interinale dei provvedimenti in esame, a differenza della definitività della sentenza di separazione e di divorzio o del decreto di omologazione, non è di ostacolo all'iscrizione di ipoteca, in quanto anche le sentenze e i decreti di omologazione sono emessi con la implicita clausola *rebus sic stantibus* e statuiscono quindi su diritti correlati a situazioni suscettibili di modifiche nel tempo;

che si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale il ricorrente del giudizio *a quo*, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

che la parte privata ha richiamato la motivazione della ordinanza di questa Corte n. 357 del 2000, con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata analoga questione riguardante l'omessa previsione della possibilità di iscriverne ipoteca giudiziale in forza delle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 186-*quater* cod. proc. civ., sottolineando come nei processi di separazione e divorzio siano già previsti penetranti mezzi di tutela contro il pericolo di inadempimento dell'obbligo di mantenimento;

che si è costituita anche la parte controricorrente e ricorrente incidentale nel giudizio in corso davanti alla Corte di cassazione, che ha insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamando le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione e ricordando che la legge già attribuisce a provvedimenti non definitivi, come il decreto ingiuntivo esecutivo e l'ordinanza *ex art. 186-ter* cod. proc. civ., l'idoneità a costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, sì che sarebbe iniquo consentire che l'iscrizione avvenga solo in forza di sentenza e non in base all'ordinanza resa *ex art. 708* cod. proc. civ.;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;

che l'Avvocatura osserva che i provvedimenti di natura interinale, definiti dallo stesso art. 708 cod. proc. civ. «temporanei ed urgenti», non possono essere ontologicamente assimilati agli altri provvedimenti idonei all'iscrizione di ipoteca, che sono caratterizzati dall'essere conclusivi di un giudizio, ancorché emessi con la clausola *rebus sic stantibus*;

che, ad avviso della difesa erariale, la differente previsione del legislatore non violerebbe il criterio di ragionevolezza, in considerazione della diversa natura dei provvedimenti in esame, mentre il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento non resterebbe privo della possibilità di assicurarsi la garanzia patrimoniale, potendo ricorrere ad altri mezzi di tutela cautelare conservativi della stessa;

che le parti private, in prossimità dell'udienza, hanno depositato memorie illustrative delle rispettive, opposte, tesi.

Considerato che la Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione, dell'art. 708, terzo e quarto comma, codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di iscriverne ipoteca giudiziale in forza del provvedimento presidenziale emesso a seguito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione, o dei successivi provvedimenti del giudice istruttore modificativi di detti provvedimenti del presidente del tribunale;

che, ad avviso della Corte rimettente, il fatto che la garanzia patrimoniale a favore dell'avente diritto possa essere conservata per mezzo dell'ipoteca giudiziale solo dopo che sia stata ottenuta la sentenza di separazione o divorzio o l'omologazione della separazione consensuale e non prima, in corso di causa, quando più intenso è l'interesse in tal senso del creditore, darebbe luogo ad una violazione delle norme costituzionali indicate quale parametro di illegittimità della disposizione impugnata;

che questa Corte ha più volte affermato che tutte le misure previste dal codice civile per il rafforzamento della garanzia patrimoniale a carico del soggetto obbligato al mantenimento rispondono alla stessa *ratio* di dare

«tempestiva ed efficace soddisfazione alla esigenze di mantenimento del coniuge bisognoso e, soprattutto, dei figli minori, esigenze penalmente tutelate che sussistono anche prima della sentenza di separazione in relazione agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede presidenziale» (sentenza n. 258 del 1996; *cf.* anche le sentenze nn. 144 del 1983, 5 del 1987 e 278 del 1994);

che a questo scopo il legislatore ha previsto alcuni mezzi di rafforzamento della garanzia patrimoniale, quali il sequestro dei beni dell'obbligato e l'ordine al terzo di pagare direttamente agli aventi diritto al mantenimento parte delle somme dovute all'obbligato (art. 156, sesto comma, codice civile) e che questa Corte ha esteso la possibilità di ottenere tali provvedimenti aventi funzione cautelare sia alle ipotesi di separazione consensuale (sentenze nn. 144 del 1983 e 5 del 1987) che al caso in cui l'ordine di pagamento al terzo possa essere pronunciato dal giudice istruttore in corso di causa (sentenza n. 278 del 1994);

che l'esistenza di questi mezzi di rafforzamento della garanzia del credito per mantenimento rende infondata la censura mossa dalla Corte rimettente alla norma impugnata sotto il profilo della violazione dell'art. 30 Cost., dal momento che l'ordinamento prevede una gamma sufficientemente ampia di mezzi di garanzia patrimoniale a favore degli aventi diritto e che l'impossibilità di iscrivere ipoteca giudiziale in forza del provvedimento presidenziale *ex* art. 708 cod. proc. civ. non vale ad inficiare l'efficacia delle misure complessivamente previste, potendo l'avente diritto scegliere tra i diversi strumenti di tutela del credito che gli sono comunque garantiti;

che neppure sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., dal momento che il legislatore, nell'ampia discrezionalità che deve essergli riconosciuta riguardo alla conformazione degli istituti processuali ed alla differenziazione nell'accesso all'esecuzione forzata nei vari tipi di giudizi (v. ordinanza n. 357 del 2000), ben può stabilire quali provvedimenti, oltre alla sentenze, siano suscettibili di consentire l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, senza che le sue scelte, effettuate nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza, diano luogo a violazioni di norme costituzionali;

che, in particolare, i provvedimenti presidenziali pronunciati ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., ed i successivi provvedimenti, modificativi dei primi, pronunciati dal giudice istruttore, sono caratterizzati da un alto grado di instabilità e non possono essere assimilati né alle sentenze né agli altri provvedimenti espressamente previsti dalla legge;

che la questione di legittimità costituzionale risulta perciò manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0612

N. 273

Ordinanza 17 - 24 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice - Denunciata limitatezza dei poteri del giudice dell'esecuzione in sede di revoca della sentenza di condanna - Lamentata mancanza di ragionevolezza della disciplina censurata, nonché lesione della libertà personale, del principio di offensività e del principio di proporzione tra fatto e pena - Presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 2, terzo comma; cod. proc. pen., art. 673 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3, 13, 25, secondo comma, art. 27, terzo comma.

Esecuzione penale - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice - Denunciata limitatezza dei poteri del giudice dell'esecuzione in sede di revoca della sentenza di condanna - Lamentata mancanza di ragionevolezza della disciplina censurata, nonché lesione della libertà personale, del principio di offensività e del principio di proporzione tra fatto e pena - Prospettazione in via subordinata della questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice abrogata - Presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 341.
- Costituzione, artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, e dell'articolo 341 del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 29 maggio (n. due ordinanze) e il 13 luglio 2001 dal Tribunale di Rovereto, rispettivamente iscritte al n. 668, n. 669 e n. 897 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37 e n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione avente ad oggetto la richiesta di revoca parziale di una sentenza penale di condanna per vari reati, tra i quali quello di oltraggio a pubblico ufficiale, e la conseguente rideterminazione della pena sulla base dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 341 del codice penale disposta dall'articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), il Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, con ordinanza in data 29 maggio 2001 (r.o. n. 668 del 2001), ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale: l'una, avente ad oggetto il combinato disposto degli artt. 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione; l'altra, relativa all'art. 341 del codice penale, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della Costituzione;

che il remittente — preso atto della ordinanza n. 107 del 2001, con la quale questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di analoghe questioni di legittimità costituzionale allora prospettate in un legame irrisolto di alternatività — ripropone le medesime questioni, attribuendo valore principale a quella relativa al combinato disposto di cui all'art. 2, terzo comma, cod. pen. e all'art. 673 cod. proc. pen., in quanto tale questione verrebbe in considerazione «in via più immediata e diretta nel procedimento di esecuzione» e coinvolgerebbe «tutti i casi di successione di leggi penali nel tempo in cui la legge successiva più favorevole modifica il regime di procedibilità del reato o la stessa specie di pena, sicché il suo accoglimento avrebbe effetti di più ampia e generale portata»;

che, in particolare, secondo il giudice *a quo* una volta riconosciuto che nel caso di specie ricorre un'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo e non una *abolitio criminis* non sarebbero applicabili gli artt. 2, secondo comma, cod. pen. e 673 cod. proc. pen., ma l'art. 2, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui fa salvi in tali casi gli effetti del giudicato anche se la disciplina successiva sia più favorevole, e, conseguentemente, nel procedimento di esecuzione sarebbero queste le disposizioni che verrebbero immediatamente in considerazione, essendo in prima battuta ed in linea di principio irrilevante la norma incriminatrice che aveva trovato applicazione nel processo di cognizione;

che, pertanto, la questione riguardante l'art. 341 cod. pen. assumerebbe rilievo solo a condizione che la prima questione sia dichiarata infondata o inammissibile e sarebbe, perciò, logicamente subordinata ad essa;

che, con la prima questione, il remittente — muovendo dalla premessa che l'art. 18 della legge n. 205 del 1999 non avrebbe comportato una vera e propria *abolitio criminis* ma una semplice successione nel tempo di leggi penali incriminatrici, poiché tutti i comportamenti previsti dall'art. 341 cod. pen. dovrebbero ormai essere ricondotti alla più generale fattispecie dell'ingiuria di cui all'art. 594 dello stesso codice, eventualmente aggravata ai sensi dell'art. 61, numero 10 — dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la modifica del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione, nel caso di successione di leggi penali nel tempo con effetto meramente modificativo e conseguente abrogazione di una norma incriminatrice, per lo meno nei casi in cui l'intervento legislativo viene a porre in discussione l'*an* della sanzione, mediante la modifica del regime di procedibilità del reato, ovvero il *quantum* o la *species* della pena, prevedendo la nuova disciplina la pena pecuniaria (sia pure in alternativa) in luogo di quella detentiva;

che ad avviso del Tribunale di Rovereto, la *ratio* sottesa al limite del giudicato posto dall'art. 2, terzo comma, cod. pen. sarebbe «eminentemente pratica», cioè connessa all'esigenza di evitare un nuovo giudizio ad ogni sopravvenire di modifiche normative; si tratterebbe, quindi, di un fondamento certamente meno «alto» ed importante rispetto a quello a base della regola della retroattività della norma favorevole, consistente nel principio di eguaglianza sotto il profilo della parità di trattamento;

che, rileva il giudice *a quo* il limite del giudicato posto dal terzo comma dell'art. 2 cod. pen. sarebbe intrinsecamente irragionevole sia in rapporto alla diversa regola di cui al secondo comma del medesimo art. 2, sia «all'interno dei casi di mero intervento modificativo, in senso favorevole, da parte del legislatore»;

che, prosegue il remittente, la mancanza di ragionevolezza della disciplina censurata sarebbe evidente almeno nel caso in cui la modifica legislativa non incidesse solo su aspetti secondari o solo sui limiti edittali di pena, ma comportasse, come nel caso di specie, una modifica del regime di procedibilità e della stessa specie di pena irrogabile, determinando il passaggio da una pena obbligatoriamente detentiva ad una pena pecuniaria, sia pure in via alternativa: in simili casi, infatti, verrebbero in considerazione anche altri parametri costituzionali, quali l'art. 13 Cost., in riferimento al bene supremo della libertà personale, l'art. 25, secondo comma, Cost., in riferimento al principio di offensività, e l'art. 27, terzo comma, Cost., dal quale sarebbe desumibile il principio di proporzione tra fatto e pena;

che, rileva ancora il Tribunale di Rovereto, l'accoglimento della prospettata questione di costituzionalità consentirebbe di applicare l'art. 673 cod. proc. pen. tutte le volte in cui la successiva legge più favorevole escludesse la punibilità del fatto per qualsiasi ragione (anche attinente al regime di procedibilità) ovvero l'applicazione di una pena detentiva;

che, con la seconda questione, il giudice *a quo* osserva che se «in tutti i giudizi di cognizione in corso per effetto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 cod. pen. dovrà trovare applicazione la più mite disciplina di cui all'art. 594 cod. pen., ai sensi dell'art. 2, terzo comma, cod. pen.», al contrario, nei procedimenti di esecuzione,

relativi a sentenze di condanna passate in giudicato, un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 341 cod. pen. comporterebbe l'applicazione, in luogo della disciplina di cui all'art. 2 cod. pen., dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, prosegue il remittente precisando la sua tesi, mentre gli effetti del sopravvenire di un atto legislativo andrebbero distinti a seconda che si tratti di *abolitio criminis* o di mera successione nel tempo di leggi penali, riconducibili rispettivamente al secondo e al terzo comma dell'art. 2 cod. pen., nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge l'art. 30 della legge n. 87 del 1953 non consentirebbe distinzione alcuna, poiché si imporrebbe sempre e comunque l'efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità senza alcun limite di carattere processuale;

che sarebbe appunto questa la ragione per la quale l'art. 341 cod. pen., anche se abrogato, potrebbe formare oggetto di una questione dotata del requisito della rilevanza: l'eventuale accoglimento di tale questione comporterebbe l'applicabilità, non più dell'art. 2 cod. pen., ma dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953 e, quindi, sul piano processuale, dell'art. 673 cod. proc. pen., con la conseguente revoca, nel giudizio principale, della sentenza di condanna;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il remittente dubita, in riferimento ai suindicati parametri, della legittimità costituzionale:

a) della configurazione dell'oltraggio a un pubblico ufficiale come autonomo reato, anziché quale aggravante del reato di ingiuria;

b) in subordine, del tipo e della entità delle pene stabilite per tale reato, a causa della mancata previsione della pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva, e del regime di procedibilità d'ufficio anziché a querela di parte;

che, nel corso di altro procedimento di esecuzione avente ad oggetto la richiesta di revoca di una sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 cod. pen., il Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, con ordinanza in data 29 maggio 2001 (r.o. n. 669 del 2001), ha sollevato, sulla base delle medesime argomentazioni, identiche questioni di legittimità costituzionale sia dell'art. 341 cod. pen., sia del combinato disposto di cui agli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673 cod. proc. pen.;

che, nel corso di un terzo procedimento di esecuzione concernente la revoca di una sentenza penale di condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 cod. pen., il Tribunale di Rovereto, in composizione collegiale, con ordinanza in data 13 luglio 2001 (r.o. n. 897 del 2001), ha sollevato identiche questioni di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni sopra indicate.

Considerato che, poiché le ordinanze di rimessione sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che il giudice *a quo* muovendo dal presupposto che l'abrogazione dell'articolo 341 del codice penale, che puniva il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, disposta dall'articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 non avrebbe comportato una vera e propria *abolitio criminis* ma avrebbe dato luogo ad una semplice successione nel tempo di leggi penali incriminatrici, dovendosi, a suo avviso, applicare ai fatti di oltraggio le disposizioni penali che prevedono il reato di ingiuria aggravata per la qualità della persona offesa, solleva due questioni di legittimità costituzionale subordinate l'una all'altra, così da consentire di prendere in esame la seconda questione solo in caso di rigetto o di inammissibilità di quella posta in via principale;

che, in particolare, in via principale il remittente denuncia il combinato disposto degli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentirebbe la modifica del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione, nel caso di successione di leggi penali nel tempo, perlomeno nelle ipotesi in cui l'intervento legislativo si limita a incidere sul regime di procedibilità del reato (a querela anziché di ufficio), ovvero sul *quantum* o sulla *species* della pena (pecuniaria, sia pure in via alternativa, anziché esclusivamente detentiva);

che in via subordinata il medesimo remittente, pur nella consapevolezza della sua intervenuta abrogazione, sottopone al giudizio di questa Corte l'art. 341 cod. pen., ritenendo che una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale di tale disposizione comporterebbe l'applicazione, in luogo dell'art. 2, terzo comma, cod. pen., dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che non distinguerebbe l'ipotesi della *abolitio criminis* da quella della successione nel tempo di leggi penali, con la conseguenza che la sentenza di condanna per il reato di oltraggio potrebbe essere revocata ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.;

che, ponendo le due questioni in rapporto di subordinazione, il giudice *a quo* supera indubbiamente quel profilo preliminare di inammissibilità, consistente nel carattere alternativo delle prospettazioni, che aveva inficiato le sue precedenti ordinanze di rimessione sulle quali questa Corte si è pronunciata con l'ordinanza n. 107 del 2001;

che nello scrutinio di merito al quale si deve oggi attendere emerge tuttavia un profilo di manifesta infondatezza che consegue proprio alla premessa interpretativa dalla quale il remittente procede e che accomuna le due distinte questioni: che cioè l'abrogazione dell'art. 341 cod. pen. ad opera dell'art. 18 della legge n. 205 del 1999 configuri una successione nel tempo di leggi penali anziché una vera e propria *abolitio criminis*;

che tale presupposto interpretativo sia erroneo è stato affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella recente pronunzia del 17 luglio 2001;

che la soluzione adottata dal giudice di legittimità, che ha risolto un contrasto interpretativo che era insorto sul punto, ruota attorno a due argomenti centrali: l'assenza di una disciplina transitoria che abbia ad oggetto i reati di oltraggio commessi prima dell'abrogazione della norma incriminatrice, da un lato, e la limitatezza dei poteri del giudice dell'esecuzione in sede di revoca *ex art. 673 cod. proc. pen.* della sentenza di condanna, dall'altro;

che il primo argomento poggia sulla ineccepibile constatazione che l'art. 19 della legge di delegazione n. 205 del 1999, che prevede nuovi termini per la proposizione della querela, non riguarda il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'abrogato art. 341 del codice penale, ma alcuni altri reati, che in precedenza erano perseguibili d'ufficio e che solo in forza di tale legge e dei successivi decreti legislativi sono divenuti perseguibili a querela;

che l'ulteriore rilievo che questa disposizione non è suscettibile di estensione analogica non può non essere condiviso, tanto più se si considera che, nella specie, si tratterebbe di una estensione *in malam partem* intesa cioè a far sopravvivere la punibilità di un fatto al di fuori di una esplicita e specifica previsione legislativa: questa Corte del resto, già nell'ordinanza n. 175 del 2001, nel respingere l'ipotesi di estendere con una propria pronuncia l'operatività dell'art. 19 della legge n. 205 del 1999 alle fattispecie di oltraggio, non ha mancato di rilevare che, nel caso di pura e semplice abrogazione di una norma che prevede un reato perseguibile di ufficio, l'introduzione di condizioni di procedibilità e di punibilità non esplicitamente previste dal legislatore si risolverebbe in un aggravamento della posizione sostanziale dell'imputato, precluso al giudice delle leggi non meno che al giudice comune;

che l'assenza di una disciplina transitoria e il divieto di estendere in via analogica quella dettata dall'art. 19 della legge n. 205 del 1999 per reati diversi dall'oltraggio impongono di ritenere che si versi in un'ipotesi di *abolitio criminis* regolata dall'art. 2, secondo comma, del codice penale, e non di successione nel tempo di norme penali incriminatrici: se il legislatore del 1999 avesse inteso rendere sanzionabili a titolo di ingiuria anche per il passato fatti di oltraggio, non si sarebbe potuto esimere dal regolare i modi e i tempi per la proposizione della querela, pena, altrimenti, la violazione del canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative;

che infatti l'interpretazione propugnata dal remittente finisce con l'imputare al legislatore scelte tra loro inconciliabili: la persistente punibilità a titolo di ingiuria dei pregressi reati di oltraggio e l'ineluttabile improcedibilità per mancanza di querela dei giudizi pendenti;

che anche l'ulteriore argomento che, insieme alla constatata assenza di una disciplina transitoria, ha indotto il giudice di legittimità a interpretare la vicenda abrogativa dell'art. 341 del codice penale come *abolitio criminis* argomento che fa leva sui limitati poteri dei quali è investito il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 del codice di procedura penale, non risponde soltanto alla dogmatica processualpenalistica in tema di rapporti tra giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione, ma assume il valore dell'interpretazione costituzionalmente conforme, che non potrebbe essere disattesa se non violando principî costituzionali;

che al giudice dell'esecuzione penale non è in effetti consentito modificare l'originaria imputazione né accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto dalla sentenza passata in giudicato, e non gli è quindi neppure permesso estendere il suo giudizio a istituti, che, secondo l'orientamento delle sezioni unite, opererebbero come esimenti solo nell'ingiuria, quali la ritorsione o la provocazione;

che la soluzione che postulasse la titolarità in capo al giudice dell'esecuzione di poteri pieni in ordine alla rivalutazione del fatto contrasterebbe con i criteri direttivi di cui ai numeri 96 e 97 dell'art. 2 della legge di delega per il nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81), che simili poteri riconoscono, in sede di esecuzione penale, solo ai fini dell'applicazione della disciplina del concorso formale e della continuazione di reati, e comporterebbe quindi a carico dell'art. 673 cod. proc. pen. un vizio di eccesso di delega;

che il vincolo all'interpretazione costituzionalmente conforme, come questa Corte ha già affermato (*cf.* da ultimo sentenza n. 292 del 2000), si impone tutte le volte in cui una disposizione di un decreto legislativo, diversamente interpretata, eccederebbe i limiti fissati nella legge di delegazione, con violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che l'ulteriore canone interpretativo, che depone nel senso dell'*abolitio criminis* si trae dall'art. 24 della Costituzione, che proclama inviolabile il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento e che verrebbe leso dall'applicazione dell'art. 2, comma terzo, del codice penale, nei casi in cui al condannato per oltraggio non sia stata offerta, nel corso del giudizio di cognizione, l'opportunità di provare l'esistenza delle eventuali esimenti proprie del delitto di ingiuria, che non potrebbe certo essere provata di fronte al giudice dell'esecuzione, il quale è sfornito di pieni poteri valutativi;

che non può essere condivisa neppure l'osservazione del remittente, secondo cui la soluzione dell'*abolitio criminis* lascerebbe senza tutela i pubblici ufficiali che siano stati offesi da pregressi fatti di oltraggio, poiché in relazione a tali fatti essi vengono soltanto privati del sostegno della pretesa punitiva dello Stato, ma non vengono spogliati del loro diritto di ottenere il risarcimento del danno;

che invero, nel caso di condanna passata in giudicato, l'*abolitio criminis* comporta sì la revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., ma solo relativamente ai suoi capi penali (in questa logica si è mossa questa Corte nell'ordinanza n. 57 del 2001), non anche a quelli civili, la cui esecuzione ha luogo secondo le norme del codice di procedura civile, con la conseguenza che, se vi è stata costituzione di parte civile e condanna al risarcimento dei danni, quest'ultima resta ferma, mentre, in ogni altro caso, permane per la persona che abbia subito un ingiusto pregiudizio la possibilità di esercitare l'azione civile nella sede sua propria fino al termine di prescrizione, giacché la formula assolutoria per l'ipotesi di sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice («il fatto non è previsto dalla legge come reato») non è fra quelle alle quali l'art. 652 cod. proc. pen. attribuisce efficacia nel giudizio civile;

che, in conclusione, una volta accertato che la vicenda legislativa della abrogazione dell'art. 341 cod. pen. integra un'ipotesi di *abolitio criminis* disciplinata dall'art. 2, secondo comma, del codice penale, è erroneo il presupposto interpretativo sul quale il giudice remittente ha basato entrambe le questioni di legittimità costituzionale;

che, pertanto, le questioni stesse devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, e dell'articolo 341 del codice penale, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli articoli 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, e agli articoli 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Rovereto, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 274

Ordinanza 17 - 24 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Notaio - Procedimento disciplinare - Violazione di norme disciplinari - Sanzioni pecuniarie - Esiguità e inadeguatezza della misura prevista - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promossi con otto ordinanze emesse il 28 maggio 2001 dal Tribunale di Savona rispettivamente iscritte ai nn. da 678 a 685 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che il Tribunale di Savona, con otto ordinanze di identico contenuto emesse il 28 maggio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) nella parte in cui determina, in misura ritenuta esigua e priva di qualsiasi efficacia deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie irrogabili ai notai per la violazione di norme disciplinari;

che il rimettente è investito dell'esame di procedimenti disciplinari riguardanti notai, nei quali procedimenti «non si ravvisano elementi che impongano con evidenza assoluta l'immediata esclusione degli addebiti contestati»;

che il giudice *a quo* osserva che le sanzioni previste dalle legge notarile sono assolutamente inadeguate e violano sia il principio di eguaglianza che quello di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost;

che il rimettente ricorda che l'art. 138-*bis* della stessa legge, introdotto dall'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), ha previsto a carico dei notai, in caso di violazione delle norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese, sanzioni pecuniarie da lire un milione a lire trenta milioni, determinando così «una evidente disparità nel trattamento sanzionatorio ed una contraddizione intrinseca, in un unico contesto di previsioni sanzionatorie, tra valori attuali e valori sostanzialmente azzerati»;

che, sempre secondo il Tribunale di Savona, essendo il notaio un pubblico ufficiale che esercita una funzione in nome e per conto dello Stato, la norma impugnata viola anche l'art. 54 Cost., il quale stabilisce che «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore», poiché prevede una sanzione irrisoria palesemente inadeguata a garantire una qualsiasi efficace e decorosa disciplina della professione;

che il rimettente, ricordato che l'esiguità delle sanzioni le renderebbe, nei fatti, inidonee a qualsiasi funzione deterrente, ravvisa nella disposizione impugnata una violazione anche dell'art. 97 Cost., essendo le citate sanzioni contrarie al buon andamento di funzioni pubbliche esercitate da privati, come sono quelle notarili;

che è intervenuto nei giudizi di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione manifestamente inammissibile o manifestamente infondata;

che l'Avvocatura, ricordata l'ordinanza della Corte n. 44 del 1995, che ha dichiarato manifestamente inammissibile un'analogha questione sollevata per la stessa disposizione oggi impugnata, osserva che una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale produrrebbe un vuoto normativo non immediatamente colmabile.

Considerato che tutti i giudizi di legittimità costituzionale sollevati dal Tribunale di Savona, con ordinanze identiche nel loro contenuto, censurano l'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), e vanno perciò riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte ha già esaminato analoga questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la medesima disposizione della legge notarile, rilevando che la misura delle sanzioni previste non è stata adeguata nel tempo e risulta per tale motivo del tutto irrisoria (ordinanza n. 44 del 1995);

che, come affermato dalla Corte nella citata pronuncia, pur essendo certamente mancato un «diligente adeguamento» di tali sanzioni ai mutati valori pecuniari, tuttavia, in ordine alla denunziata irrisorietà della misura delle sanzioni pecuniarie, non è dato alla Corte modificare tale misura sostituendo la propria valutazione a quella che spetta al legislatore nelle discrezionali scelte sia per la determinazione dei precetti, sia quanto al tipo e ancora quanto all'entità delle rispettive sanzioni;

che le ragioni di tale decisione permangono dal momento che la configurazione di una nuova ipotesi sanzionatoria, prevista dall'art. 138-bis della stessa legge notarile, introdotto dall'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), riguarda un diverso illecito disciplinare, in nessun modo comparabile con quelli previsti dalla disposizione impugnata;

che nessun rilievo può avere il richiamo degli artt. 54 e 97 Cost., non avendo tali norme costituzionali alcuna attinenza con la materia delle sanzioni disciplinari né quanto alla previsione dei precetti né con riguardo alle conseguenti sanzioni;

che le questioni sollevate risultano perciò manifestamente infondate sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 275

Ordinanza 17 - 24 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensioni di guerra - Diritto alla pensione dei genitori del minore morto a causa di guerra - Condizioni per il riconoscimento - Differente, più favorevole, trattamento riservato alla madre, rispetto al padre - Lamentata disparità in base al sesso - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 57.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 2001 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale, sull'appello proposto da Verrastro Giovanni contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 610 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale, con ordinanza emessa in data 9 gennaio 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), in quanto tale norma stabilisce un diverso trattamento giuridico nei confronti del padre e della madre del minore morto a causa di guerra, riconoscendo il diritto alla pensione al padre solo se questi abbia raggiunto l'età di 58 anni oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro, e alla madre vedova, indipendentemente dall'età e dall'idoneità al lavoro;

che il giudizio *a quo* come riferisce la Corte rimettente, ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza con la quale era stato respinto il ricorso avverso il decreto di diniego del trattamento pensionistico indiretto, per difetto dei requisiti del richiedente, il quale non aveva ancora compiuto il 58° anno di età né era risultato inabile al lavoro;

che la Corte dei conti, dopo aver ricordato che la natura risarcitoria della pensione di guerra non esclude che il legislatore possa stabilire condizioni e limiti al conseguimento del beneficio, afferma che la differenza di trattamento giuridico dei genitori non risiede nella diversità di condizioni oggettive, bensì esclusivamente nella differenza di sesso, essendo riservato alla madre un trattamento giuridico più favorevole, con il riconoscimento della pensione indipendentemente dall'età e dall'idoneità al lavoro, rispetto a quello stabilito per il padre;

che tale diversità, priva di giustificazione, costituirebbe una violazione del principio di parità dell'uomo e della donna anche di fronte al diritto al lavoro;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la manifesta infondatezza della questione;

che, ad avviso della difesa erariale, la norma impugnata stabilisce un ordine di vocazione, in forza del quale il diritto alla pensione spetta alla madre solo a seguito della morte del marito, e quindi non sussisterebbe la lamentata disparità di trattamento in ragione del sesso.

Considerato che il sistema delle pensioni di guerra è caratterizzato dai criteri del tutto peculiari di consolidamento, devoluzione ed esclusione, nel quale caso il trattamento è attribuito in base ad un rigido e predeterminato ordine di precedenza;

che sono stabilite delle categorie di beneficiari, le quali non concorrono tutte contemporaneamente, poiché la presenza di soggetti della categoria precedente esclude la chiamata di quelli della categoria successiva;

che la pensione è liquidata una volta sola al soggetto il quale si trovi in posizione prioritaria, nel momento in cui si verifica l'evento che fa sorgere il diritto alla pensione indiretta;

che, fuori dei casi di operatività del principio di consolidamento (art. 60), alla morte del beneficiario del trattamento pensionistico il diritto si estingue e non si trasmette ai soggetti appartenenti alle categorie successive;

che la norma impugnata prevede che in mancanza del coniuge o di figli del militare morto per causa del servizio di guerra o del civile deceduto per fatti di guerra sia chiamato il padre a godere del trattamento, purché in età pensionabile ovvero inidoneo a qualunque proficuo lavoro, mentre la madre, ad eccezione delle ipotesi di separazione, è chiamata solo se vedova;

che i genitori non sono quindi collocati nella stessa posizione e nello stesso ordine di chiamata, dal momento che, secondo una non irragionevole scelta del legislatore, il diritto della madre sussiste solo in quanto vedova;

che ciò è sufficiente ad escludere la lamentata disparità di trattamento, soprattutto perché lo stato vedovile non può certo dirsi condizione più favorevole rispetto al compimento del 58° anno di età ovvero all'inabilità al lavoro;

che per le anzidette ragioni la questione risulta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 276

Ordinanza 17 - 24 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti postelegrafonici - Servizio preruolo - Condizioni per il riscatto a fini pensionistici - Requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa presso uffici locali di «maggiore importanza» - Prospettata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 9 gennaio 1973, n. 3, art. 11.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3 (Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sull'istanza proposta da Ignazio Piazza contro l'Istituto postelegrafonici (IPOST), iscritta al n. 706 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 38 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana — nel giudizio promosso da Piazza Ignazio contro l'Istituto postelegrafonici (IPOST) ed avente ad oggetto la legittimità del diniego opposto dall'IPOST alla richiesta di riscatto del servizio non di ruolo prestato dal Piazza, nella qualità di prestatore d'opera addetto al recapito di telegrammi ed espressi — ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3 (Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti) nella parte in cui limita il servizio riscattabile a quello prestato presso gli uffici locali di maggiore importanza;

che, secondo la Corte rimettente, il periodo di servizio pre-ruolo svolto dal Piazza dal 1^o ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, effettivamente non avrebbe potuto essere riscattato perché prestato in un ufficio non ricompreso tra quelli di «maggiore importanza»;

che — tenuto conto della finalità dell'istituto del riscatto, che mira a valorizzare un'attività lavorativa (o di studio) prestata dal dipendente prima della costituzione di uno stabile rapporto di lavoro, per consentirgli un più agevole raggiungimento del minimo contributivo per la pensione — non è giustificabile che la sede dello svolgimento di tale attività sia scriminante quanto alla sussistenza, o meno, della facoltà di riscatto;

che quindi — secondo la Corte rimettente — è ipotizzabile la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) perché, in presenza di eguale prestazione lavorativa, la disposizione censurata consente il riscatto dell'attività lavorativa pre-ruolo solo se prestata presso uffici postali genericamente qualificati di «maggiore importanza» e non invece se prestata in altri uffici minori;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che la norma censurata — che si connota per il suo carattere di specialità rispetto alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del relativo personale (d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417) — prevede l'eccezionale possibilità per gli iscritti al Fondo aziendale di riscattare un particolare periodo di servizio, quello prestato presso gli uffici locali «di maggiore importanza» in qualità di addetto al recapito dei telegrammi dal 1° ottobre 1952 fino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120;

che la distinzione tra tali uffici di minore importanza (agenzie rette da un titolare) e quelli di maggiore importanza (uffici locali retti da un direttore) non è lasciata alla discrezionalità dell'istituto previdenziale destinatario della domanda di riscatto, perché è la risultante della valutazione dell'«entità del lavoro» (art. 2 del d.P.R. 3 agosto 1968, n. 1505) calcolata e misurata secondo criteri di classificazione molto precisi risultanti da uno specifico «punteggio» (criteri dettagliatamente previsti dal d.P.R. n. 1505 del 1968, cit., e segnatamente dall'art. 3);

che quindi la facoltà di riscatto del servizio pre-ruolo dei fattorini contrattisti è riconosciuta solo in riferimento all'attività svolta in uffici caratterizzati da un maggior carico di lavoro, nei quali anche l'attività di recapito di telegrammi ed espressi è verosimilmente maggiore rispetto a quella svolta in uffici di minore importanza;

che questo criterio distintivo non appare irragionevole o ingiustificatamente discriminatorio, in quanto il requisito della prestazione del servizio pre-ruolo presso uffici locali di «maggiore importanza» rappresenta un criterio indiretto di verifica della continuità e della consistenza del lavoro svolto;

che comunque la facoltà di riscatto di tale servizio ha carattere di beneficio eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinario regime del riscatto previsto per il personale in questione (artt. 157 e 158 del d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, cit.) e quindi non è suscettibile di estensione ad altre ipotesi;

che questa Corte (sentenza n. 227 del 1993) ha già affermato, con riferimento ad altra fattispecie di riscatto a fini pensionistici, che «trattandosi di un “beneficio”, la sua misura è rimessa alla discrezionalità del legislatore, ai fini del bilanciamento dell'interesse della categoria protetta con le disponibilità finanziarie»;

che tale discrezionalità è ampia in riferimento sia ai periodi che ai servizi da ammettere al riscatto (sentenza n. 52 del 2000) e si estende fino a «stabilire il se ed il quanto del relativo onere da porre a carico del dipendente» (sentenza n. 112 del 1996);

che pertanto l'invocato principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) non può dirsi leso, sicché la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3 (Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale nella regione siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 277

Ordinanza 17 - 24 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società commerciali - Obblighi degli amministratori - Reato di omessa convocazione dell'assemblea dei soci - Ipotesi di riduzione per perdite del capitale sociale - Omessa fissazione di un termine certo per l'attività doverosa - Prospettato contrasto con il principio di determinatezza della legge penale - Normativa sopravvenuta - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. civ., art. 2630, secondo comma, numero 2, in relazione all'art. 2446, primo comma.
- Costituzione, art. 25, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2630, secondo comma, numero 2, del codice civile (Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori) e dell'art. 2446, primo comma, dello stesso codice (Riduzione del capitale per perdite), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 2001 dal Tribunale di Napoli, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il reato previsto e punito dall'art. 2630, secondo comma, n. 2, del codice civile (Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori), in relazione all'art. 2446, primo comma, dello stesso codice (Riduzione del capitale per perdite), il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 2 luglio 2001 (pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 settembre 2001), ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei due citati articoli del codice civile, «nella parte in cui non prevede un termine certo e preciso oltre il quale l'omessa convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore costituisce reato»;

che il Tribunale remittente osserva che l'art. 2630, secondo comma, n. 2, cod. civ. configura come reato degli amministratori l'omessa convocazione, nei termini prescritti dalla legge, dell'assemblea dei soci, tra l'altro, nel caso previsto dall'art. 2446 dello stesso codice, disposizione, quest'ultima, che, al primo comma, fa carico agli amministratori di convocare «senza indugio» l'assemblea nell'ipotesi di diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite;

che, ad avviso del giudice *a quo* il combinato disposto degli artt. 2630, secondo comma, numero 2, e 2446, primo comma, cod. civ. non stabilirebbe un termine certo entro il quale l'attività doverosa debba essere compiuta, superato il quale operi la sanzione penale, e, come tale, non definirebbe con puntualità la fattispecie penalisticamente rilevante: di qui il dubbio del contrasto con il principio di certezza e determinatezza della legge penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione per rendere possibile al cittadino di conoscere con precisione quale sia il comportamento vietato;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata;

che in una successiva memoria, depositata in prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura — dopo aver premesso che sull'interpretazione della norma denunciata si è formato un orientamento secondo cui, una volta che siano consapevoli della perdita, gli amministratori devono immediatamente convocare l'assemblea, in tale senso dovendosi leggere la locuzione «senza indugio» — ricorda che in ogni caso l'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la delega per la riforma del diritto societario, a proposito della disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, indica (lettera *a* numero 15) come criterio direttivo per il caso di omessa convocazione dell'assemblea la fissazione di uno specifico termine, se la legge o lo statuto non lo prevedono espressamente.

Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), il quale, all'art. 1, nel sostituire integralmente il titolo XI del libro V del codice civile, ha fra l'altro disposto, col nuovo art. 2631 cod. civ., la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omessa convocazione di assemblea, stabilendo che l'illecito si consuma ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare detta convocazione allorché «siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci»;

che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione a seguito dello *jus superveniens*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 278

Ordinanza 17 - 24 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Caccia - Risarcimento per danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria - Liquidazione coatta amministrativa della impresa assicuratrice - Esclusione dell'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia - Prospettata diversità di trattamento, rispetto ai danni causati da autoveicoli - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 25.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 dal Tribunale di Teramo nel procedimento civile vertente tra Schiavi Enrico e Maurizi Giulio ed altre, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Teramo, nel corso di una causa civile avente ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni causati da un incidente venatorio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, come riferisce il giudice rimettente, la parte convenuta ha provveduto alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice della responsabilità civile verso terzi derivante dalla attività venatoria, ma che questa, costituendosi in giudizio, ha eccepito di essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa, avanzando richiesta di pronuncia di improcedibilità della domanda nei suoi confronti;

che secondo il rimettente la disposizione impugnata, non prevedendo l'intervento del fondo di garanzia delle vittime della caccia nel caso di impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione, posto che, nell'assicurazione obbligatoria autoveicoli, è invece previsto l'intervento del fondo, a favore dei danneggiati, anche in questo caso;

che secondo il giudice *a quo* vi sarebbe violazione del principio di eguaglianza, per il diverso trattamento delle vittime nei due casi, tra loro analoghi, di assicurazione obbligatoria del rischio, oltre che del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.

Considerato che il Tribunale di Teramo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui non prevede che il fondo di garanzia per le vittime della caccia sia tenuto al risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio venatorio nel caso in cui la compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro venga posta in liquidazione coatta amministrativa;

che la disposizione impugnata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 470 del 2000;

che la questione sollevata è perciò manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 279

Ordinanza 17 - 24 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Notaio - Procedimento disciplinare - Violazione di norme disciplinari - Sanzioni pecuniarie - Esiguità e inadeguatezza della misura prevista - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 2001 dal Tribunale di Savona nel procedimento disciplinare nei confronti di Motta Enzo, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) nella parte in cui determina, in misura ritenuta esigua e priva di qualsiasi efficacia deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie irrogabili ai notai per la violazione di norme disciplinari;

che il Tribunale rimettente è investito dell'esame di un procedimento disciplinare riguardante un notaio nel quale procedimento «non si ravvisano elementi che impongano con evidenza assoluta l'immediata esclusione degli addebiti contestati»;

che il giudice *a quo* osserva che le sanzioni previste dalle legge notarile sono assolutamente inadeguate e violano sia il principio di eguaglianza che quello di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost;

che il rimettente ricorda che l'art. 138-*bis* della stessa legge, introdotto dall'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), ha previsto a carico dei notai, in caso di violazione delle norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese, sanzioni pecuniarie da lire un milione a lire trenta milioni, determinando così «una evidente disparità nel trattamento sanzionatorio ed una contraddizione intrinseca, in un unico contesto di previsioni sanzionatorie, tra valori attuali e valori sostanzialmente azzerati»;

che, sempre secondo il Tribunale di Savona, essendo il notaio un pubblico ufficiale che esercita una funzione in nome e per conto dello Stato, la norma impugnata viola anche l'art. 54 Cost., il quale stabilisce che «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore», poiché prevede una sanzione irrisoria palesemente inidonea a garantire una qualsiasi efficace e decorosa disciplina della professione;

che il rimettente, ricordato che l'esiguità delle sanzioni le renderebbe, nei fatti, inidonee a qualsiasi funzione deterrente, ravvisa nella disposizione impugnata una violazione anche dell'art. 97 Cost., essendo le citate sanzioni contrarie al buon andamento di funzioni pubbliche esercitate da privati, come sono quelle notarili;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione manifestamente inammissibile o manifestamente infondata;

che l'Avvocatura, ricordata l'ordinanza della Corte n. 44 del 1995, che ha dichiarato manifestamente inammissibile un'analogo questione sollevata in relazione alla stessa disposizione oggi impugnata, osserva che una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale produrrebbe un vuoto normativo non immediatamente colmabile.

Considerato che questa Corte ha già esaminato analoga questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la medesima disposizione della legge notarile, rilevando che la misura delle sanzioni previste non è stata adeguata nel tempo e risulta per tale motivo del tutto irrisoria (ordinanza n. 44 del 1995);

che, come affermato dalla Corte nella citata pronuncia, pur essendo certamente mancato un «diligente adeguamento» di tali sanzioni ai mutati valori pecuniari, tuttavia, in ordine alla denunziata irrisorietà della misura delle sanzioni pecuniarie, non è dato alla Corte modificare tale misura sostituendo la propria valutazione a quella che spetta al legislatore nelle discrezionali scelte sia per la determinazione dei precetti, sia quanto al tipo ed ancora quanto all'entità delle rispettive sanzioni;

che le ragioni di tale decisione permangono dal momento che la configurazione di una nuova ipotesi sanzionatoria, prevista dall'art. 138-bis della stessa legge notarile, introdotto dall'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), riguarda un diverso illecito disciplinare, in nessun modo comparabile con quelli previsti dalla disposizione impugnata;

che nessun rilievo può avere il richiamo degli artt. 54 e 97 Cost., non avendo tali norme costituzionali alcuna attinenza con la materia delle sanzioni disciplinari né quanto alla previsione dei precetti né con riguardo alle conseguenti sanzioni;

che la questione sollevata risulta perciò manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 280

Ordinanza 17 - 24 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie - Fermo dell'autovettura per guida con patente di validità scaduta - Inapplicabilità solo se il proprietario prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà - Denunciata disparità di trattamento, quanto all'onere della prova, rispetto ad altre violazioni amministrative - Carente descrizione della fattispecie *sub iudicio* e omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 214, commi 1 e 1-*bis*.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesse il 30 luglio 2001 dal giudice di pace di Sondrio, il 31 luglio 2001 dal giudice di pace di Chiavenna e il 3 gennaio 2002 dal giudice di pace di Morbegno, rispettivamente iscritte ai nn. 774 e 862 del registro ordinanze 2001 ed al n. 102 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 40 e 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2001 e n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che i Giudici di pace di Sondrio, Chiavenna e Morbegno, con ordinanze emesse rispettivamente il 30 luglio 2001, il 31 luglio 2001 e il 3 gennaio 2002, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per ritenuta disparità di trattamento fra il destinatario di tali disposizioni, cui incombe l'onere della prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, e il destinatario dell'art. 213, comma 6, del medesimo decreto legislativo, che deve solo documentare l'appartenenza del veicolo a persona estranea alla violazione amministrativa per non vedersi applicata la sanzione della confisca;

che i giudici *a quibus* investiti di giudizi di opposizione alla sanzione accessoria del fermo dell'autovettura irrogata per violazione dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (guida con patente di validità scaduta), si limitano ad enunciare nelle motivazioni delle ordinanze di rimessione la suddetta disparità di trattamento, specificando soltanto le ragioni per cui ai ricorrenti necessitano i veicoli sottoposti a fermo amministrativo;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione;

che secondo la difesa erariale la questione sarebbe inammissibile, in quanto posta in termini di mera ricezione delle prospettazioni operate dalle parti private, con affermazione apodittica della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, senza alcuna specificazione degli elementi connotanti la fattispecie e conseguente preclusione di ogni possibilità di controllo;

che secondo l'Avvocatura la questione sarebbe comunque infondata, non essendo possibile la comparazione tra confisca e fermo amministrativo, anche in relazione ai diversi presupposti per l'adozione dell'una o dell'altra misura.

Considerato che le ordinanze di rimessione risultano prive di qualsiasi descrizione degli elementi connotanti le fattispecie nonché di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nei giudizi *a quibus*;

che le ordinanze sono altresì prive di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione;

che simili ordinanze sono inidonee a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (*ex plurimis*: ordinanze n. 205 del 2002, n. 43 del 2002, n. 43 del 2001, n. 139 del 2000);

che, pertanto, la questione — sollevata nelle sopra citate ordinanze — deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Giudici di pace di Sondrio, Chiavenna e Morbegno, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 281

Ordinanza 17 - 24 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Giuramento suppletorio - Asserito *vulnus* della parità tra le parti del processo e della terzietà e imparzialità del giudice - Omessa descrizione della fattispecie *sub iudice* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. civ., art. 2736, n. 2.
- Costituzione, art. 111, primo e secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 2001 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nel procedimento civile vertente tra Polito Giovanna e Spera Antonella, iscritta al n. 932 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con ordinanza emessa il 21 settembre 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, cod. civ. in quanto, prevedendo il giuramento suppletorio, consentirebbe la decisione della controversia attraverso un intervento del giudice nella dialettica processuale che farebbe dipendere il giudizio dal comportamento di una parte e si risolverebbe in un vantaggio di quest'ultima in pregiudizio dell'altra, in assenza di un criterio limitativo della discrezionalità del deferimento, oltretutto in una situazione storica di attenuazione del vincolo morale derivante dal giuramento;

che, a parere del giudice remittente, quanto si è detto si verificherebbe senza che le esigenze di speditezza del giudizio giustificchino l'asserito *vulnus* della parità delle armi tra le parti del processo e della terzietà e imparzialità del giudice garantite dalle norme costituzionali invocate come parametro;

che, pur dando atto della sentenza n. 83 del 1972, con la quale questa Corte verificò in positivo la compatibilità dell'istituto del giuramento suppletorio con i principi di eguaglianza e di difesa, il giudice *a quo* auspica una revisione di detto orientamento alla luce dei nuovi principi introdotti dall'art. 111 Cost. nella versione conseguente alla modifica di cui alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2;

che inoltre, secondo il remittente, l'esigenza della ragionevole durata del processo sarebbe un principio recessivo rispetto alle fondamentali garanzie e della imparzialità del giudice e della parità delle parti processuali.

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di qualsiasi descrizione della fattispecie *sub iudice*;

che la motivazione della rilevanza della questione, contenuta nella suddetta ordinanza, appare, nella descritta situazione, del tutto carente limitandosi il remittente ad affermare al riguardo che «non appare possibile accogliere la domanda riconvenzionale spiegata, se non sulla base delle risultanze del giuramento prestato, per non essere le altre emergenze istruttorie all'uopo idonee»;

che una simile ordinanza è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (*ex plurimis* ordinanze n. 118 del 2002, n. 43 del 2001, nn. 396 e 139 del 2000);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con ordinanza emessa il 21 settembre 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 282

Sentenza 19 - 26 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Marche - Sanità - Sospensione obbligatoria di determinate pratiche terapeutiche in tutto il territorio regionale (nella specie, della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e di altri interventi di psicoturgia) - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Contrasto della disciplina impugnata con i principi fondamentali della materia, la cui determinazione è riservata alla competenza dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili.

- Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma (nuovo testo) e 127; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26, recante «Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e altri simili interventi di psicoturgia», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 gennaio 2002, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 17 gennaio 2002 e depositato il successivo 25 gennaio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26, recante «Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e altri simili interventi di psicoturgia», assumendo, in via principale, la violazione degli artt. 2, 32, 33, primo comma, e 117, secondo comma, lettere *l*) (ordinamento civile e penale) e *m*), della Costituzione e, in via logicamente subordinata, ove si ravvisasse una competenza concorrente della Regione, dell'art. 117, terzo comma, della

Costituzione (professioni, tutela della salute) e dei principi recati dalle norme interposte quali quelle contenute negli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori), negli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), negli artt. 1 e 14 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e negli artt. 112, 113, 114 e 115 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Il ricorrente premette che «la finalità di tutelare la salute dei cittadini e garantire l'integrità fisica della persona», che l'art. 1 della legge regionale impugnata dichiara di perseguire, è condivisibile, ma che il suo perseguimento non è riservato alla Regione Marche, neppure all'interno del territorio regionale; e nota poi che l'art. 2 della stessa legge regionale sospende d'imperio l'applicazione della terapia elettroconvulsivante (TEC) e la pratica degli interventi di psicoturgia, e che tale sospensione parrebbe a sua volta condizionata, dovendo cessare — non è chiaro se automaticamente od invece mediante un qualche atto ricognitivo della Regione — se e quando il Ministero della salute, previa elaborazione di «protocolli specifici», avrà definito «in modo certo e circostanziato» — non è chiaro a giudizio di quale organo od ente — che detta terapia o pratica è «sperimentalmente dimostrata» efficace, risolutiva e non produttiva di danni alla salute.

Secondo il ricorrente, tali norme, oltre a comprimere in modo «dirigistico» l'autonomia scientifica e professionale dei sanitari e delle strutture preposti alla cura della salute ed a contrastare con il principio secondo cui i trattamenti sanitari sono volontari salvo tassative eccezioni consentite dalla legge, invaderebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato, come attribuita dall'art. 115, comma 1, lettere *b*) ed *e*), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e da ultimo dall'art. 117, secondo comma, lettere *l*) (ordinamento civile e penale) e *m*), della Costituzione. Esse, infatti, atterrebbero alla preferibilità, qualità ed «appropriatezza» (così nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) di alcune cure, e quindi al diritto sostanziale alla salute, e non agli aspetti strumentali, quali l'organizzazione e la gestione di presidi e strutture sanitari e più in generale del «servizio» sanitario. Si sarebbe quindi nell'area concettuale dei diritti fondamentali della persona «paziente» (artt. 2 e 32 della Costituzione) e nella contigua area delle responsabilità (anche civilistiche) degli esercenti le professioni sanitarie e, in qualche misura, delle linee di ricerca degli studiosi dediti alla scienza medica (art. 33, primo comma, della Costituzione): aree che spetterebbe allo Stato sia configurare sia disciplinare.

Il Governo della Repubblica, dunque, nega che ciascun legislatore regionale possa, e per di più senza l'apporto di adeguate istituzioni tecnico-specialistiche, dare indicazioni su singole terapie, e così incidere su fondamentali diritti di personalità dei cittadini ed anche su regole poste dal codice civile. Inoltre, l'ammissione, o l'ammissione *iuxta modum*, o il divieto di singole terapie per considerazioni di tipo sanitario, non potrebbe dipendere dalla volontà di questo o quel legislatore regionale, essendo decisione collocata in un momento logicamente preliminare persino rispetto alla determinazione — di competenza statale — dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza sanitaria (art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).

Inoltre, le disposizioni regionali in esame altererebbero le regole della responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*) (ordinamento civile e penale), della Costituzione.

In definitiva, la competenza regionale inizierebbe per così dire «a valle» della conformazione dei diritti della personalità e dei diritti patrimoniali dei cittadini.

Ancora, sarebbe tuttora conforme a Costituzione l'art. 115, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha confermato la competenza statale per la produzione del «corpo» di regole generali deputate a modellare gli interventi terapeutici. Per quanto non disposto dallo Stato dovrebbero valere solo le «regole dell'arte» e della scienza medica, eventualmente evidenziate e convalidate da documenti ufficiali delle autorità sanitarie. Infine, sarebbe ancora conforme a Costituzione l'art. 47-ter del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che conferma il permanere della competenza statale in tema di «indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione diagnosi cura e riabilitazione delle malattie umane».

In via logicamente subordinata, ove si ravvisasse una competenza concorrente della Regione, il ricorrente denuncia comunque la violazione, da parte della legge impugnata, del limite dei «principi fondamentali», la cui determinazione è oggi riservata dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione alla legislazione dello Stato. Secondo il Presidente del Consiglio, infatti, la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 dovrebbe essere letta in continuità con il passato, e dunque dovrebbero ancora oggi considerarsi e valorizzarsi i principi desumibili dalle norme statali interposte invocate all'inizio del ricorso.

Infine, il ricorrente ricorda che, a seguito di intesa in Conferenza unificata, è stato approvato, con d.P.R. 10 novembre 1999, un progetto obiettivo «Tutela salute mentale» 1998-2000 nel quale, fra l'altro, si individua la salute mentale fra le tematiche ad alta complessità, per le quali si ritiene necessaria l'elaborazione di specifici atti statali di indirizzo.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Marche, chiedendo che il ricorso governativo venga dichiarato infondato e depositando alcuni documenti.

La difesa regionale premette, fra l'altro, che la legge impugnata è stata proposta da un consigliere regionale per rispondere ad una sollecitazione proveniente da un appello popolare, sottoscritto da più di tremila cittadini e da diverse associazioni; che la richiesta di proibire l'elettroshock corrispondeva ad una ampia discussione in tutti i livelli dell'opinione pubblica e degli organismi scientifici nazionali ed internazionali (organismi citati nella proposta di legge); che al fine di limitare l'utilizzo di tale terapia era intervenuta anche la circolare del Ministero della sanità del 15 febbraio 1999; e che la proposta di legge veniva valutata favorevolmente anche in relazione alla necessità di applicare in materia il principio di precauzione di cui all'art. 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea.

Formulando riserva di ulteriori e più complete deduzioni, la difesa regionale osserva che la legge impugnata interviene nell'ambito della tutela della salute, rispetto alla quale vi è una competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Secondo la difesa regionale, non si potrebbe dire che la Regione non possa intervenire con propria normativa legislativa in tale materia, senza che siano stati fissati preventivamente i principi fondamentali da parte della legislazione statale. La legge regionale impugnata costituirebbe l'adozione di una misura cautelare che lo Stato non avrebbe in alcun modo impedito, mediante l'emana-zione di principi fondamentali che la vietino; né si potrebbe ritenere che la Regione debba attendere l'intervento dello Stato prima di applicare, con riferimento al suo territorio, una misura cautelare ritenuta indispensabile, stante l'accertata pericolosità dell'intervento terapeutico.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *l*) e *m*), della Costituzione, la difesa regionale afferma che la legge impugnata non fissa uno standard in materia di prestazioni sanitarie, ma si limita a disporre la sospensione di alcune terapie, nell'attesa che, con adeguati protocolli stabiliti dallo Stato, venga chiarita la portata degli eventuali effetti lesivi. L'applicazione del principio di precauzione, inoltre, non inciderebbe nel quadro delle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, che anzi verrebbero prevenute ed evitate.

Infondate sarebbero infine sia le censure che contestano alla Regione la possibilità di intervenire a tutela dei diritti della persona e della salute dei cittadini, in quanto la legge impugnata introdurrebbe una misura di carattere temporaneo e precauzionale, dettata anche dalla necessità di impedire l'utilizzazione di terapie ritenute ormai unanimemente di grave pericolo per la salute dei cittadini; sia quelle relative all'art. 33, primo comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale non inciderebbe in alcun modo sulla autonomia della ricerca scientifica, limitandosi a sollecitarla al fine di consentire un'adeguata valutazione degli effetti di questa particolare terapia sui pazienti.

3. — Nell'imminenza dell'udienza ha depositato memoria la sola Regione resistente, allegando alcuni documenti.

La difesa regionale ricorda innanzitutto che alla base della legge impugnata c'è la necessità di sospendere, in base al principio di precauzione, che in ambito comunitario si intende applicabile particolarmente nei settori della protezione della salute e dell'ambiente, l'utilizzo di terapie circondate da ampi e controversi margini di incertezza, tanto in relazione all'efficacia terapeutica quanto in relazione ai possibili effetti collaterali dannosi per la salute del paziente, come lo stesso Ministro della sanità avrebbe riconosciuto (quanto alla terapia elettroconvulsivante).

La legge regionale interviene quindi, secondo la difesa regionale, in materia di tutela della salute, nella quale non vi è dubbio che la Regione disponga di una potestà legislativa concorrente, salvi naturalmente i limiti derivanti dall'esistenza di alcune materie «trasversali» di potestà legislativa statale, come quelle di cui alle lettere *l*) ed *m*) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione. Tuttavia, la censura relativa alla violazione della competenza statale in materia di «determinazione dei livelli essenziali» sarebbe infondata anche per la constatata assenza di una legge statale che fissi il livello essenziale delle prestazioni in questione, o comunque di un qualunque riferimento sul piano della legislazione statale all'adozione delle pratiche elettroconvulsivanti. Anche infatti ad ammettere, in ipotesi, che lo Stato possa definire in concreto i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali in un atto sub-legislativo o in un atto amministrativo, non si potrebbe dubitare che tali atti dovrebbero necessariamente rispettare il principio di legalità sostanziale, per il quale alla legge statale si impone l'obbligo di circoscrivere adeguatamente nei contenuti l'ambito di intervento delle fonti sub-legislative o delle determinazioni amministrative nell'ipotesi che queste intendano vincolare la legge regionale. Solo così, del resto, potrebbe ritenersi rispettato il modello di riparto delle funzioni legislative definito nel nuovo art. 117 della Costituzione, che non ammetterebbe alcuna limitazione della potestà legislativa regionale proveniente da atti dello Stato diversi dalle fonti primarie.

Non si avrebbe neanche lesione della potestà legislativa statale in materia di «ordinamento civile e penale», in quanto le figure di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale legate all'adozione delle terapie non verrebbero in alcun modo alterate. In particolare, la legge regionale non modificherebbe il regime giuridico di quelle responsabilità, che continuerebbe ad essere disciplinato dalla legge statale, ma semplicemente ne limiterebbe l'insorgenza, come farebbe qualsiasi altra legge regionale che sospendesse o vietasse alcuni servizi rientranti in funzioni amministrative relative a materie su cui la Regione ha competenza legislativa. Inoltre, la legge regionale impugnata risponderebbe ad entrambi i requisiti da ultimo individuati dalla giurisprudenza costituzionale per escludere la violazione del limite del diritto privato, e cioè che l'adattamento operato dalla legge regionale sia in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del principio di eguaglianza.

Non sarebbe fondata neppure la censura relativa alla violazione dei principi fondamentali della materia, perché la legislazione dello Stato non conterrebbe, al momento attuale, alcun principio ostativo alla sospensione disposta dalla legge regionale, né tale principio potrebbe ritrovarsi nella previsione, contenuta nel piano sanitario nazionale, dell'erogazione delle prestazioni sanitarie sospese, in quanto il piano sanitario ha natura di fonte sub-legislativa, mentre ora l'art. 117, terzo comma, della Costituzione prevede espressamente che la determinazione dei principi fondamentali avvenga con fonte statale di rango legislativo. Né si potrebbe dire che la Regione sia tenuta, in base al principio di leale collaborazione, all'osservanza del piano, in quanto adottato dallo Stato d'intesa con la Conferenza unificata; o che la Regione non possa intervenire con propria normativa legislativa in tale materia, senza che siano stati fissati preventivamente i principi fondamentali da parte della legislazione statale. Non si potrebbe infatti ritenere che la Regione debba attendere l'intervento dello Stato prima di applicare, con riferimento al suo territorio, una misura cautelare ritenuta indispensabile, perché si tratterebbe di una inammissibile compressione delle competenze del legislatore regionale determinata da una semplice inerzia del legislatore statale.

Infondata sarebbe anche la censura relativa all'art. 33, primo comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale si limiterebbe a sollecitare la ricerca scientifica al fine di consentire un'adeguata valutazione degli effetti di queste particolari terapie sui pazienti. Il valore costituzionale dell'autonomia della ricerca scientifica verrebbe anzi presupposto dalla legge regionale che, sospendendo l'applicazione delle terapie, mostra di volere subordinare — per lo meno cronologicamente — la scelta organizzativa in ordine alla prestazione dei relativi servizi sanitari ai risultati che la ricerca stessa saprà offrire.

Infine, la difesa regionale rileva che, in un sistema quale quello vigente a seguito della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, negare alla Regione la facoltà, nell'organizzazione del servizio sanitario regionale, di sospendere alcune terapie, rispetto alle quali è in corso una sperimentazione volta ad escluderne gli eventuali effetti lesivi, significa comprimere inammissibilmente l'autonomia finanziaria di spesa della Regione, che si vedrebbe altrimenti costretta a sopportare i costi di un servizio relativo a pratiche terapeutiche di cui lo stesso Stato, a mezzo della sperimentazione disposta e non terminata, non ha ancora escluso la potenziale dannosità; e, inoltre, in un caso come quello di specie, la sospensione disposta dalla legge regionale impugnata risponderebbe all'insopprimibile esigenza di evitare l'insorgenza in capo alla Regione di pesanti disavanzi di bilancio derivanti dalla necessità di risarcire i pazienti del Servizio sanitario per i danni causati dall'erogazione delle relative prestazioni.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, ai sensi dell'art. 127, primo comma, della Costituzione, ed entro il termine ivi stabilito, decorrente dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli articoli 2, 32, 33, primo comma, 117, secondo comma, lettere *l*) ed *m*), e terzo comma, nonché ai principi ricavati da norme contenute in leggi statali — della legge regionale delle Marche 13 novembre 2001, n. 26, recante «Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psichirurgia».

La legge impugnata, dopo avere, all'art. 1, enunciato generiche finalità di tutela della salute e di garanzia della integrità psicofisica delle persone — finalità che lo stesso ricorrente riconosce come condivisibili, pur sostenendo che il loro perseguimento non è riservato alla Regione —, all'art. 2 dispone che «è sospesa, su tutto il territorio della regione», da un lato «l'applicazione della terapia elettroconvulsivante (TEC)» (comma 1), dall'altro lato «la pratica della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psichirurgia» (comma 2); in entrambi i casi «fino a che il Ministero della salute non definisca in modo certo e circostanziato le situazioni cliniche per le quali tale terapia [rispettivamente la TEC, o c.d. elettroshock, e la pratica degli accennati interventi di psichirurgia], applicata secondo protocolli specifici, è sperimentalmente dimostrata efficace e risolutiva e non è causa di danni temporanei o permanenti alla salute del paziente».

Secondo il ricorrente tale disciplina, attinente alla qualità e «appropriatezza» delle cure, e non all'organizzazione e gestione del servizio sanitario, invaderebbe l'area della legislazione statale «esclusiva» definita dall'art. 117, secondo comma, lettera *l*) (ordinamento civile e penale) e lettera *m*) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale), incidendo sui diritti fondamentali della persona «paziente» (artt. 2 e 32 Cost.) e sulle responsabilità, anche civilistiche, degli esercenti le professioni sanitarie (oltre che, «in qualche misura», sulla ricerca medica, al cui proposito si cita l'art. 33, primo comma, Cost.). La decisione circa l'ammissione o il divieto di singole terapie si collocerebbe in un momento «logicamente preliminare» anche rispetto alla determinazione, di competenza statale, dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza sanitaria. Sarebbero perciò tuttora conformi alla Costituzione l'art. 115, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998, che conserva in capo allo Stato le funzioni relative alla adozione del piano sanitario nazionale (lettera *a*), alla adozione di «norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria» relative fra l'altro ad «attività» (lettera *b*), alla approvazione di istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale (lettera *d*), alla definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie (lettera *f*: è menzionata anche, ma evidentemente per errore, la lettera *e*), in tema di ispezioni); nonché l'art. 47-ter del d.lgs. n. 300 del 1999, aggiunto dall'art. 11 del d.l. n. 217 del 2001, convertito dalla legge n. 317 del 2001, che attribuisce al Ministero della salute gli indirizzi generali e il coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane (lettera *a*), e l'adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria (lettera *b*). Per quanto non disposto dallo Stato, dovrebbero valere solo le regole dell'arte e della scienza medica, eventualmente convalidate da documenti ufficiali delle autorità sanitarie.

In subordine, il ricorrente ritiene che la legge impugnata, ove ritenuta afferente a materia di competenza concorrente della Regione, sarebbe ugualmente illegittima in quanto contrastante con i principi fondamentali che si desumerebbero dalle leggi statali vigenti, e in particolare dagli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge n. 180 del 1978 e dagli articoli 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, in tema di trattamenti sanitari obbligatori, dagli articoli 1 (in tema di programmazione sanitaria e livelli essenziali e uniformi di assistenza) e 14 (in tema di diritti dei cittadini utenti del servizio sanitario) del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e ancora dagli articoli 112, 113, 114 e 115 del d.lgs. n. 112 del 1998, in tema di riparto delle funzioni in materia di tutela della salute.

2. — La legge impugnata, nel suo contenuto dispositivo sostanziale, prevede la obbligatoria «sospensione» — cioè il divieto, sia pure temporaneo — di determinate pratiche terapeutiche in tutto il territorio regionale. Essa non ha come destinatarie le strutture del servizio sanitario regionale, ma si riferisce alla pratica clinica, dovunque e da chiunque svolta.

Il divieto — che il legislatore regionale risulta avere sancito anche sulla base di una iniziativa popolare, sfociata pure in altre Regioni nell'adozione di discipline in parte analoghe (*cf.* ordinanza n. 228 del 2002, che dichiara improcedibile il giudizio già instaurato nei confronti di una delibera legislativa della Regione Piemonte in argomento), e motivata dall'assunto per cui le pratiche terapeutiche in questione non sarebbero di provata efficacia e potrebbero invece essere causa di danni ai pazienti — non si correla ad un autonomo accertamento, effettuato o recepito dal legislatore regionale, circa gli effetti delle pratiche terapeutiche considerate, né muove dal presupposto che siffatti accertamenti possano o debbano essere compiuti da organi o strutture regionali: il divieto sarebbe, secondo la stessa previsione legislativa, destinato a durare solo fino a quando l'organo statale competente, cioè il Ministero della salute, non definisca le situazioni cliniche per le quali dette terapie risultino sperimentalmente efficaci e non dannose per i pazienti, e non determini i protocolli specifici per la loro applicazione. La Regione in sostanza ha ritenuto di poter sancire il divieto a titolo precauzionale, in attesa di indicazioni ministeriali (che peraltro, per quanto riguarda la terapia elettroconvulsivante, non sono del tutto assenti: la stessa relazione al disegno di legge regionale poi approvato ricorda la nota 15 febbraio 1999 del Ministero della sanità, in cui, fra l'altro, si specificano le limitate indicazioni d'uso per questa che viene considerata «ancora oggi un'opzione terapeutica», nonché controindicazioni, modalità di attuazione, necessità di protocolli esecutivi, procedure di consenso informato).

3. — La risposta al quesito, se la legge impugnata rispetti i limiti della competenza regionale, ovvero ecceda dai medesimi, deve oggi muovere — nel quadro del nuovo sistema di riparto della potestà legislativa risultante dalla riforma del titolo V, parte II, della Costituzione realizzata con la legge costituzionale n. 3 del 2001 — non tanto dalla ricerca di uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento regionale, quanto, al contrario, dalla indagine sulla esistenza di riserve, esclusive o parziali, di competenza statale.

Il ricorrente lamenta la invasione di aree che appartenerebbero alla legislazione statale esclusiva, ai sensi del nuovo testo dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Precisamente, da un lato, si tratterebbe di una disciplina incidente sull'«ordinamento civile» (lettera *l*), in quanto altererebbe indirettamente le regole della responsabilità civile degli operatori sanitari; dall'altro lato, si verterebbe in materia di diritti fondamentali dei pazienti, con decisioni che sarebbero logicamente preliminari alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera *m*).

Con riguardo a queste censure, si deve escludere che ogni disciplina, la quale tenda a regolare e vincolare l'opera dei sanitari, e in quanto tale sia suscettibile di produrre conseguenze in sede di accertamento delle loro responsabilità, rientri per ciò stesso nell'area dell'«ordinamento civile», riservata al legislatore statale. Altro sono infatti i principi e i criteri della responsabilità, che indubbiamente appartengono a quell'area, altro le regole concrete di condotta, la cui osservanza o la cui violazione possa assumere rilievo in sede di concreto accertamento della responsabilità, sotto specie di osservanza o di violazione dei doveri inerenti alle diverse attività, che possono essere disciplinate, salva l'incidenza di altri limiti, dal legislatore regionale.

Quanto poi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non si tratta di una «materia» in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. Nella specie la legge impugnata non riguarda tanto livelli di prestazioni, quanto piuttosto l'appropriatezza, sotto il profilo della loro efficacia e dei loro eventuali effetti dannosi, di pratiche terapeutiche, cioè di un'attività volta alla tutela della salute delle persone, e quindi pone il problema della competenza a stabilire e applicare i criteri di determinazione di tale appropriatezza, distinguendo fra ciò che è pratica terapeutica ammessa e ciò che possa ritenersi intervento lesivo della salute e della personalità dei pazienti, come tale vietato. Sono coinvolti bensì fondamentali diritti della persona, come il diritto ad essere curati e quello al rispetto della integrità psico-fisica e della personalità del malato nell'attività di cura, ma, più che in termini di «determinazione di livelli essenziali», sotto il profilo dei principi generali che regolano l'attività terapeutica.

4. — Il punto di vista più adeguato, dunque, per affrontare la questione è quello che muove dalla constatazione che la disciplina in esame concerne l'ambito materiale della «tutela della salute», che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce oggetto della potestà legislativa concorrente delle Regioni, la quale si esplica nel rispetto della competenza riservata allo Stato per la «determinazione dei principi fondamentali».

È proprio il contrasto della legge impugnata con i principi fondamentali della materia, a norma dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ad essere denunciato, in via subordinata, dal ricorrente.

La questione è fondata.

La nuova formulazione dell'art. 117, terzo comma, rispetto a quella previgente dell'art. 117, primo comma, esprime l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina. Ciò non significa però che i principi possano trarsi solo da leggi statali nuove, espressamente rivolte a tale scopo. Specie nella fase della transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore.

Non può ingannare la circostanza che non si rinvercano norme di legge statale esplicitamente volte a disciplinare l'ammissibilità delle pratiche terapeutiche in esame, o delle pratiche terapeutiche in generale. Anzi l'assenza di siffatte statuizioni legislative concorre a definire la portata dei principi che reggono la materia, e che, nella specie, non possono non ricollegarsi anzitutto allo stesso sistema costituzionale.

La pratica terapeutica si pone, come già si è accennato, all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica, diritto questo che l'art. 32, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione pone come limite invalicabile anche ai trattamenti sanitari che possono essere imposti per legge come obbligatori a tutela della salute pubblica. Questi diritti, e il confine fra i medesimi, devono sempre essere rispettati, e a presidiarne l'osservanza in concreto valgono gli ordinari rimedi apprestati dall'ordinamento, nonché i poteri di vigilanza sull'osservanza delle regole di deontologia professionale, attribuiti agli organi della professione.

Salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non è, di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni. Poiché la pratica dell'arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione.

Autonomia del medico nelle sue scelte professionali e obbligo di tener conto dello stato delle evidenze scientifiche e sperimentali, sotto la propria responsabilità, configurano dunque un altro punto di incrocio dei principi di questa materia.

A questi principi si riconduce anche il codice di deontologia medica (3 ottobre 1998), che l'organismo nazionale rappresentativo della professione medica si è dato come «*corpus* di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all'Ordine che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale». Come afferma l'art. 12 (*Prescrizione e trattamento terapeutico*) di tale codice, «al medico è riconosciuta piena autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico (...), fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso»; ma «le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche (...), sempre perseguendo il beneficio del paziente»; e «il medico è tenuto ad una adeguata conoscenza (...) delle caratteristiche di impiego dei mezzi terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate», mentre «sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete».

5. — Tutto ciò non significa che al legislatore sia senz'altro preclusa ogni possibilità di intervenire. Così, ad esempio, sarebbe certamente possibile dettare regole legislative dirette a prescrivere procedure particolari per l'impiego di mezzi terapeutici «a rischio», onde meglio garantire — anche eventualmente con il concorso di una pluralità di professionisti — l'adeguatezza delle scelte terapeutiche e l'osservanza delle cautele necessarie. Ma un intervento sul merito delle scelte terapeutiche in relazione alla loro appropriatezza non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi — di norma nazionali o sovranazionali — a ciò deputati, dato l'«essenziale rilievo» che, a questi fini, rivestono «gli organi tecnico-scientifici» (*cf.* sentenza n. 185 del 1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica.

A indirizzi e indicazioni di tal natura alludono del resto talune norme di legge che configurano in capo a organi statali compiti di «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria» (art. 114, comma 1, lettera *b*, del d.lgs. n. 112 del 1998; art. 47-*ter*, comma 1, lettera *b*, del d.lgs. n. 300 del 1999), o di «approvazione di manuali e istruzioni tecniche» (art. 114, comma 1, lettera *d*, del d.lgs. n. 112 del 1998), o di «indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane» (art. 47-*ter*, comma 1, lettera *a*, del d.lgs. n. 300 del 1999): norme che, indipendentemente dall'attualità del riparto di funzioni che esse realizzavano nel quadro dell'assetto costituzionale dei rapporti fra Stato e Regioni precedente alla legge costituzionale n. 3 del 2001, concorrono tuttora a configurare i principi fondamentali della materia.

6. — Nella specie, l'intervento regionale contestato dal Governo non si fonda né pretende di fondarsi su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti, ma si presenta come una scelta legislativa autonoma, dichiaratamente intesa a scopo cautelativo, in attesa di futuri accertamenti che dovrebbero essere compiuti dall'autorità sanitaria nazionale (in ordine ai quali, peraltro, il legislatore regionale non stabilisce, né avrebbe potuto stabilire alcunché): e ciò, per di più, riferendosi non già a terapie «nuove» o sperimentali (anzi, nella relazione della commissione consiliare al disegno di legge, è detto che l'ultimo trattamento di TEC praticato nelle Marche risale al 1992, e da allora esso «risulterebbe essere stato abbandonato»), bensì a pratiche conosciute e utilizzate da tempo (la citata nota 15 febbraio 1999 del Ministero della sanità riconduce al 1938 l'epoca in cui «fu inventata e proposta la TEC»), ancorché oggetto di considerazioni non sempre omogenee fra gli specialisti.

7. — La legge impugnata è dunque costituzionalmente illegittima.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve estendersi all'intera legge, in quanto, anche tenendo conto di ciò che risulta dal titolo della medesima, l'articolo 1, contenente una generica enunciazione di finalità, di per sé non eccedente la competenza della Regione, è privo di autonoma portata normativa, costituendo solo la premessa per l'adozione della misura sancita dall'articolo 2.

Restano assorbiti gli altri profili di incostituzionalità denunciati, senza che questa Corte debba proporsi il problema della loro ammissibilità in base al nuovo articolo 127, primo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26 (Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 283

Sentenza 19 - 26 giugno 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni proferite da un deputato nel corso di una manifestazione politica - Procedimenti penali a suo carico per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte di appello di Roma - Fondatezza - Esclusione nelle espressioni oggetto delle imputazioni del carattere divulgativo di opinione parlamentare insindacabile - Lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente - Conseguente annullamento della deliberazione parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati 23 marzo 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 23 marzo 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso con ricorso della Corte di appello di Roma notificato il 15 gennaio 2001, depositato in Cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 6 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 28 ottobre 1998 — con la quale il deputato Vittorio Sgarbi era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa ai danni del dott. Giancarlo Caselli, con riferimento ad alcune espressioni («Soltanto la mente perversa di alcuni magistrati può pensare di attribuire a Berlusconi l'associazione mafiosa 416 bis. Loro sì mafiosi, che sequestrano la Sicilia, arrivano dal Piemonte per inquisire i siciliani, corrompere la loro dignità!»), pronunciate in occasione di un comizio tenutosi il 27 marzo 1996 e riportate dalla stampa — la Corte di appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati assunta il 23 marzo 1999. Con tale deliberazione l'Assemblea, in accoglimento del parere espresso dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. IV-*quater* n. 65), ha dichiarato che i fatti per i quali il suddetto parlamentare era sottoposto al procedimento penale in questione concernevano opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione.

La Corte di appello — dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale relativa all'oggetto del conflitto di attribuzione ed al nesso funzionale, che deve intercorrere tra le opinioni e l'attività parlamentare — ha rilevato come, nel caso di specie, non possa ravvisarsi alcun nesso di tal genere, «stante la non riscontrabilità di connessione con atti tipici della funzione parlamentare, in quanto non è possibile individuare ...un intento divulgativo di una scelta o, più in generale, di una attività politico-parlamentare». Al contrario, le dichiarazioni incriminate avrebbero «natura di insulto perso-

nale» e sarebbero scollegate ed estranee rispetto a qualunque valutazione politica, come sarebbe dimostrato «dalla loro genericità e dalla carenza di riferimenti a fatti concreti, specifici, determinati». La Giunta per le autorizzazioni a procedere e la Camera — ad avviso delle quali le opinioni sarebbero da ricondurre ad un contesto prettamente politico ed al legittimo diritto di critica del parlamentare, sia pure espresso «in forma paradossale e forse non conveniente» — avrebbero omesso di considerare che «non si può ricondurre nella funzione parlamentare l'intera attività politica svolta dal deputato, perché tale interpretazione vanificherebbe il nesso funzionale di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale». Invece, «il fatto che si tratti di argomento politicamente rilevante e trattato in più occasioni da un deputato, non comporta di per sé che ci si trovi in presenza di esercizio della funzione parlamentare, da ravvisare solo quando tale attività sia correlabile ad uno specifico atto tipico». Pertanto, secondo la Corte di appello ricorrente, la deliberazione della Camera esorbiterebbe dall'ambito derogatorio consentito dall'art. 68 della Costituzione: con la conseguente violazione degli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost., che assegnano la titolarità della funzione giurisdizionale alla magistratura e tutelano la legalità e l'indipendenza del suo esercizio; nonché degli artt. 3, primo comma, per la disparità di trattamento che verrebbe introdotta tra cittadini e parlamentari, e 24, primo comma, della medesima Carta, per l'impossibilità della parte lesa di fruire della tutela giurisdizionale, solo perché è stata offesa da un parlamentare.

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 9 del 2001 (depositata il 4 gennaio 2001). Le notificazioni di rito sono state eseguite il 15 gennaio 2001 ed il conseguente deposito è stato effettuato il 29 gennaio 2001.

3. — Nel giudizio si è costituita la Camera dei deputati, depositando documenti e svolgendo deduzioni, a conclusione delle quali ha chiesto dichiararsi che spetta ad essa Camera affermare la insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi in data 27 marzo 1996, come deliberato dalla Assemblea della Camera medesima in data 23 marzo 1999.

Viene anzitutto ritenuta erronea la tesi della Corte ricorrente, secondo la quale la sede «extraparlamentare e politica» in cui le dichiarazioni sono state rese renderebbe inoperante la prerogativa sancita dall'art. 68 Cost.: tesi in contrasto con la giurisprudenza costituzionale e con il diverso testo che compariva nell'art. 51 dello Statuto. Altro assunto reputato erroneo è quello secondo il quale non sarebbe dato di ravvisare nella specie un collegamento tra un pur minimo intento divulgativo e un «comportamento» del parlamentare, giacché — osserva la Camera resistente — una «indagine che pretendesse di sindacare le motivazioni soggettive che abbiano mosso il parlamentare a rendere le proprie dichiarazioni, resta del tutto ininfluyente ai fini della applicazione della garanzia costituzionale della insindacabilità», come d'altra parte è possibile desumere dalla stessa giurisprudenza costituzionale. È al contrario corretta — sottolinea la Camera — l'osservazione svolta dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, laddove segnala come il deputato Sgarbi abbia rivolto una costante attenzione, nell'esercizio del sindacato ispettivo proprio della carica, sull'operato della Procura della Repubblica di Palermo; sicché le dichiarazioni *sub iudice* vengono a porsi «con tale attività in rapporto di consequenzialità logica e contenutistica», come d'altra parte testimoniano «le svariate interrogazioni avanzate dal medesimo deputato», che la stessa Camera ha depositato ed illustrato. Come emergerebbe dalla rassegna delle interrogazioni riportata nell'atto di costituzione, tra le dichiarazioni di cui alla impugnata delibera di insindacabilità e le prese di posizione formalizzate in sede ispettiva, non intercorrerebbe soltanto — ad avviso della Camera — un «più che trasparente rapporto di comunanza tematica, ma una vera e propria identità di impostazione e di svolgimento dei medesimi contenuti critici». Ciò anche in riferimento alla «perifrasi provocatoria, ossia quella che ricorre all'appellativo «mafiosi», che peraltro non è di uso infrequente nella tecnica argomentativa del parlamentare, tant'è che figura negli stessi atti ispettivi». Che poi non vi sia perfetta coincidenza testuale tra gli atti parlamentari tipici e le dichiarazioni, è circostanza non dirimente, avendo la giurisprudenza costituzionale già chiarito come sia sufficiente ai fini della garanzia della immunità la «sostanziale corrispondenza di significati». Né viene reputata convincente la deduzione della Corte ricorrente, secondo la quale le dichiarazioni in questione si porrebbero al di fuori della menzionata garanzia, perché avrebbero «natura di insulto personale»: ove una siffatta impostazione fosse condivisa, sarebbero introdotte nel conflitto «valutazioni di merito, relative cioè alla fondatezza o meno delle accuse rivolte al parlamentare, che devono restarvi rigorosamente estranee». In ogni caso, osserva la Camera, non può ritenersi che la forma attraverso la quale il parlamentare ha espresso la propria opinione possa precludere la garanzia costituzionale, ove ne ricorrano i presupposti, giacché ciò aprirebbe il varco a valutazioni del tutto soggettive ed opinabili. Né può convenirsi, infine, con la tesi secondo la quale la estraneità delle dichiarazioni dalla sfera di protezione costituzionale, sarebbe dimostrata «dalla loro genericità e dalla carenza di riferimenti a fatti concreti, specifici, determinati»: sia perché il rinvio alle denunce operate in sede ispettiva deve ritenersi implicito; sia perché è proprio la prospettata «genericità» delle opinioni espresse — conclude la Camera — a «comprovarne, *ictu oculi* il carattere della insindacabilità».

Con successiva memoria, depositata in prossimità della udienza, la Camera dei deputati ha riassunto e ribadito le argomentazioni già svolte nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. — La Corte di appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera assunta il 23 marzo 1999, con la quale l'Assemblea, in accoglimento del parere espresso dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. IV-*quater* n. 65), ha dichiarato che i fatti per i quali pendevano alcuni procedimenti penali, promossi nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi a seguito di querela proposta dal dott. Giancarlo Caselli — fra i quali anche il procedimento sottoposto al giudizio della Corte ricorrente — concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Come emerge dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, la deliberazione oggetto di impugnativa si riferisce ad una complessa vicenda processuale, originata da alcune frasi — riportate nell'esposizione in fatto — proferite dal deputato Sgarbi nel corso di una manifestazione politica svoltasi il 27 marzo 1996 in Milano: frasi che, diffuse da agenzie di stampa, vennero pubblicate da alcuni quotidiani, dando origine — a seguito di querela proposta dal dott. Caselli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo — a vari procedimenti penali per il reato di diffamazione, pendenti anche in gradi diversi. La stessa Giunta non mancò di sottolineare, al riguardo, come, pur nella varietà delle singole vicende processuali, le stesse si riferissero al medesimo accadimento storico, costituito dal comizio tenuto dal deputato Sgarbi il 27 marzo 1996; sicché — indipendentemente dalle conseguenze di natura processuale o sostanziale che a tale «fatto storico» erano ricollegate, in base alla normativa vigente, da parte della autorità giudiziaria — la proposta formulata dalla stessa Giunta (poi approvata dall'Assemblea) doveva «intendersi attinente a tutti i procedimenti pendenti», che da quel fatto avevano tratto origine. Fatto, dunque, che restava enucleato dalle espressioni riprodotte sulla stampa e recepite nelle imputazioni elevate a carico del deputato Sgarbi nel procedimento pendente dinnanzi alla Corte ricorrente, investita a seguito di gravame interposto avverso la sentenza di condanna in primo grado, allegata agli atti qui trasmessi dalla stessa Corte.

Nel merito delle doglianze, la ricorrente sottolinea in particolare come — al lume tanto della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità — non possano essere attratte nell'alveo della prerogativa della insindacabilità quelle manifestazioni del pensiero che, espresse «in comizi, cortei, trasmissioni radiotelevisive o durante lo svolgimento di scioperi», non presentino alcun collegamento funzionale con l'attività parlamentare, se non sul piano «meramente soggettivo» rappresentato dal fatto di provenire da persona fisica che è anche membro del Parlamento. Nella specie — afferma la ricorrente — le espressioni contestate al deputato Sgarbi come diffamatorie non potrebbero ritenersi collegate funzionalmente alla sua attività di parlamentare: sia per l'occasione ed il luogo in cui furono pronunciate; sia perché non sarebbe possibile individuare in tale comportamento «un sia pur minimo intento divulgativo di una scelta o di un'attività politico-parlamentare, quale una proposta di legge o un'interrogazione o interpellanza, eccetera». La Camera dei deputati, dunque, accogliendo la proposta della Giunta avrebbe omesso di considerare che non si può ricondurre alla funzione parlamentare l'intera attività politica, giacché, altrimenti, la prerogativa costituzionale rischierebbe di trasformarsi in un «privilegio personale». Le dichiarazioni del deputato Sgarbi, quindi, resterebbero estranee alla sfera della insindacabilità, avendo natura di «insulto personale» scollegato all'esercizio di funzioni parlamentari, come sarebbe dimostrato «dalla loro genericità e dalla carenza di riferimenti a fatti concreti, specifici, determinati».

2. — La Camera resistente reputa, al contrario, che dalle varie interrogazioni parlamentari formulate dal deputato Sgarbi e depositate in sede di costituzione, emerga la fondatezza di quanto già osservato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, a proposito della «costante attenzione» manifestata dal parlamentare per le vicende relative alla procura della Repubblica di Palermo; sicché, tra le dichiarazioni oggetto della impugnata delibera di insindacabilità e le prese di posizione formalizzate in sede ispettiva, non sarebbe ravvisabile soltanto un rapporto di comunanza tematica, ma sarebbe possibile cogliere una identica impostazione e lo svolgimento «dei medesimi contenuti critici». Né — sottolinea ancora la Camera — potrebbe farsi leva, come argomenta la Corte ricorrente, sulla pretesa genericità delle affermazioni per dedurne la non riferibilità all'esercizio della funzione parlamentare, giacché, per un verso, ciò riproporrebbe l'esigenza di una inaccettabile «identità burocraticamente testuale tra dichiarazioni esterne ed atti parlamentari interni»; mentre, sotto altro profilo, vi sarebbe da chiedersi se non sia proprio la pretesa «genericità» delle opinioni espresse a dimostrare, di per sé, il carattere della loro insindacabilità, perché intese a manifestare «il significato essenziale dell'impegno svolto in sede di esercizio del mandato parlamentare».

3. — Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte — nella ormai consolidata giurisprudenza formata sul tema dei conflitti di attribuzione fra autorità giudiziaria e Camere, in ordine alla applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione — allorché le dichiarazioni, per le quali il parlamentare è chiamato a rispondere in sede giurisdizionale, siano state rese, come nella specie, «del tutto al di fuori di un'attività funzionale riconducibile alla qualità di membro della Camera, e del tutto al di fuori delle possibilità di controllo e di intervento offerte dall'ordinamento parlamentare, l'unico punto da verificare riguarda l'eventualità che la dichiarazione medesima non rappresenti altro se non la divulgazione all'esterno ... di un'opinione già espressa, o contestualmente espressa, nell'esercizio della funzione parlamentare» (v., fra le tante, la sentenza n. 289 del 2001). Per poter dunque ricondurre le dichiarazioni *extra moenia* al panorama delle «opinioni» per le quali opera la garanzia costituzionale della irresponsabilità, non bastano — ha sottolineato questa Corte — né la semplice comunanza di argomenti, né l'identità del «contesto» politico tra quelle dichiarazioni ed atti tipici della funzione parlamentare. «Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere qualificata come espressione di attività parlamentare; il che normalmente accade se ed in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime» (v., tra le altre, la sentenza n. 76 del 2001).

Nella specie deve escludersi che alle dichiarazioni, per le quali pende il procedimento penale davanti all'organo giurisdizionale che ha sollevato il conflitto, possa attribuirsi siffatto carattere divulgativo di una opinione parlamentare insindacabile. Gli atti di sindacato ispettivo evocati e prodotti dalla difesa della Camera, non evidenziano, infatti, profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle espressioni che formano oggetto delle imputazioni, per le quali è stata pronunciata condanna in primo grado nei confronti del deputato Sgarbi ed è in corso di celebrazione il giudizio di appello davanti alla Corte ricorrente; essi esprimono — come ha sottolineato la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere — null'altro che «il sintomo di una costante attenzione manifestata dal deputato Sgarbi, nell'esercizio dell'attività ispettiva propria di un parlamentare, sull'operato della Procura di Palermo», restando invece esclusa qualsiasi diretta attinenza con le «esternazioni» per le quali pende il procedimento in questione. Tali esternazioni, dunque, sono riconducibili ad un «contesto prettamente politico», come la Giunta riconosce; ma sono prive di un intimo raccordo, contenutistico e funzionale, con l'esercizio delle attribuzioni parlamentari, le quali sole legittimano e giustificano, sul piano costituzionale, la garanzia della insindacabilità che, erroneamente, la Camera resistente ha nella specie ritenuto di affermare.

Deve dunque concludersi che la Camera dei deputati, nel votare per la insindacabilità delle dichiarazioni di cui qui si tratta, ha violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e leso in tal modo le attribuzioni della autorità giudiziaria ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso davanti alla Corte di appello di Roma il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 284

Sentenza 19 - 26 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiotelevisione - Canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione - Imposizione di un onere economico collegato al semplice possesso di apparecchio atto alla ricezione delle trasmissioni, a favore della sola concessionaria del servizio pubblico (Rai - Radiotelevisione italiana) - Prospettata irragionevolezza, con disparità di trattamento anche tra gli utenti, nonché lamentato contrasto con i principi di promozione della cultura e di libertà di manifestazione del pensiero - Non fondatezza della questione.

- R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 (convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880), artt. 1, 10 e 25; legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 15 e 16.
- Costituzione, artt. 2, 3, 9 e 21.

ALLEGATO: ordinanza (*letta all'udienza del 7 maggio 2002*).

Intervento in giudizio - Soggetto non rivestente la qualità di parte del giudizio a quo - Radiotelevisione italiana, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo - Titolarità di una posizione giuridica qualificata - Ammissione ad intervenire.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante la «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; e degli artt. 15 e 16 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», «e norme ivi citate», promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 2001 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 780 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a. e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Massimo Luciani e Filippo Satta per la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio di opposizione a ingiunzione emessa dall'Ufficio registro abbonamenti radio (URAR) e TV di Torino per il mancato pagamento del canone, il Tribunale di Milano, su eccezione della parte, con ordinanza emessa l'11 maggio e pervenuta il 5 settembre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 21 della Costituzione, degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante *Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni*, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché degli artt. 15 e 16 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», «e norme ivi citate».

Il remittente muove dal rilievo che l'art. 1 della legge n. 103 del 1975, fissando un principio di grande importanza programmatica, stabilisce che la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi via etere, via filo o via cavo, e con qualsiasi altro mezzo, costituisce, ai sensi dell'art. 43 Cost., «un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità dei principi sanciti nella Costituzione», e che «l'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo». Con tali principi, ad avviso del giudice *a quo*, e con gli stessi articoli 2, 3, 9 e 21 Cost., sembrerebbero in contrasto, sotto il profilo della ragionevolezza, i successivi artt. 15 e 16 della stessa legge, che, rispettivamente, dispongono che il fabbisogno finanziario per la gestione dei detti servizi «è coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246», e che «la riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni e alla televisione, nonché la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni», mentre «la misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato è stabilita dalla convenzione» disciplinata dall'art. 46 della stessa legge. Se infatti la finalità del servizio pubblico è di realizzare i detti diritti fondamentali dei cittadini, costituzionalmente garantiti, susciterebbe perplessità l'imposizione di un onere economico per la realizzazione di ciò che, rientrando nei compiti primari della Repubblica, rappresenterebbe «per il cittadino un *diritto* di cui egli deve usufruire liberamente».

Dopo aver richiamato i termini delle convenzioni, approvate con i d.P.R. 28 marzo 1994 e 29 ottobre 1997, tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione a quest'ultima «in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi», concessioni in forza delle quali essa è deputata a provvedere «nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ad organizzare ed a svolgere il servizio pubblico in modo da garantire la più ampia rappresentanza delle istanze politiche sociali e culturali presenti a livello nazionale e locale, nel Paese», l'autorità remittente osserva che tale funzione assegnata alla RAI, che di fatto non differirebbe da quella delle emittenti private, non sarebbe mai assunta come ragione giustificatrice del canone posto a carico del potenziale utente, e anzi creerebbe in capo alla RAI una posizione dominante in contrasto con la legge. Nessuna disposizione di legge darebbe ragione del motivo per cui, per il solo fatto di possedere un apparecchio potenzialmente atto a captare le trasmissioni, ed anche qualora la ricezione risulti di fatto impossibile, il cittadino utente potenziale dovrebbe corrispondere una tassa alla sola concessionaria del servizio pubblico, mentre numerose disposizioni giustificano l'assoggettamento ad una tassa delle società emittenti di trasmissioni radiotelevisive.

Secondo il giudice *a quo*, il presupposto della tassa pretesa dall'URAR-TV sarebbe stato individuato dalla giurisprudenza «nel dominio dell'etere da parte dello Stato, con il conseguente potere di imposizione fiscale», dominio in forza del quale verrebbero discrezionalmente assegnate alle emittenti le licenze e le diverse bande di frequenza. Sotto tale profilo, la detenzione di un apparecchio atto a captare le trasmissioni via etere non potrebbe più costituire il presupposto per l'imposizione di una tassa «prevista e dovuta a favore di un solo concessionario in esclusiva per l'utilizzo dell'etere», anzitutto «perché una simile esclusiva di fatto non esiste ed in secondo luogo perché ... creerebbe oggi una disparità evidentissima di trattamento tra chi riceve le trasmissioni televisive attraverso la normale televisione e chi le ricevesse (addirittura migliori), attraverso l'utilizzo della scheda adattata al computer, ovvero chi non le ricevesse affatto (pur avendo l'apparecchio per vedere films videoregistrati)». Il governo dell'etere, poi, riguarderebbe le emittenti che pagano, per ottenere la concessione governativa, una tassa che non sono autorizzati a riversare sul cittadino, mentre il canone di abbonamento alle radioaudizioni non è mai stato giustificato con la finalità di recuperare dall'utente il costo del tributo pagato dall'emittente per ottenere la concessione. In tale ultima ipotesi, sarebbe ravvisabile la violazione degli artt. 3 e 21 Cost., ove si consideri che con le trasmissioni via internet l'uso dell'etere è gratuito, e l'utente, talvolta, corrisponde un prezzo al provider anzitutto in modo volontario, e poi per il solo periodo di utilizzazione della trasmissione.

In un contesto di trasmissioni via etere tecnologicamente avanzato, quindi, sarebbe irragionevole e darebbe luogo a disparità di trattamento l'obbligo per il detentore di un apparecchio televisivo di corrispondere una tassa ad una società di diritto privato come la RAI, sulla base di una normativa, dettata per un sistema di monopolio, priva del carattere di generalità che la norma di legge deve avere, nell'imporre un determinato precetto a tutti i soggetti che si trovino nella medesima situazione.

Ad avviso del giudice *a quo*, la previsione del canone — tassa a carico del cittadino — aveva un fondamento quando era l'EIAR, poi RAI, «l'unica concessionaria di un servizio pubblico». Oggi la RAI avrebbe natura di «semplice concessionaria governativa (al pari delle altre emittenti) del servizio in questione», in un regime di «concessioni governative all'utilizzo dell'etere da parte di ogni emittente che voglia diffondere le proprie trasmissioni», emittenti che «si trovano nella sua [della RAI] stessa situazione e non hanno diritto né potere per poter imporre un canone». Né può essere considerata di preminente interesse pubblico l'attività della RAI per il solo

limite alla diffusione di messaggi pubblicitari, perché tutte le emittenti soggiacciono alla stessa «regolamentazione allorché le trasmissioni riguardino il pubblico interesse», come ad esempio quanto al «rispetto della *par condicio* durante la campagne elettorali».

Il panorama del settore, secondo il giudice *a quo*, è quello di una pluralità di emittenti che si distinguono tra loro per la sola matrice locale o nazionale, nell'ambito della quale i programmi mandati in onda dalla RAI non differiscono da quelli delle altre emittenti nazionali che per il logo che le contraddistingue sull'angolo del teleschermo. Non sussisterebbe differenza tra il «servizio pubblico» della RAI ed il servizio «offerto al pubblico» dalle altre emittenti. Di conseguenza, non avrebbe razionale giustificazione una tassa da corrispondere alla sola «emittente pubblica» sul solo presupposto della detenzione di un apparecchio «atto a ricevere un servizio “pubblico” dal contenuto uguale a quello offerto dal “servizio privato” e indipendentemente dal fatto che [si] usufruisca sia dell'uno che dell'altro».

La fruizione del «servizio pubblico» delle trasmissioni radiotelevisive, «finalizzato alla pluralistica obiettività dell'informazione e al soddisfacimento culturale dell'utente» non può, osserva infine il giudice *a quo*, giustificare la soggezione di quest'ultimo ad una tassa, perché il carattere «pubblico» dell'informazione dovrebbe semmai costituire la causa della sua gratuità, per la funzione riservata alla concessionaria.

2. — La RAI, Radio Televisione Italiana S.p.a., ha depositato un atto difensivo, chiedendo di dichiarare ammissibile il suo intervento nel giudizio incidentale, in quanto, pur non essendo essa parte nel giudizio principale, sarebbe tuttavia titolare di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato, che potrebbe essere compromesso o soddisfatto dall'esito dell'incidente di legittimità costituzionale.

In proposito la RAI ricorda innanzitutto le considerazioni svolte nella sentenza n. 31 del 2000, che superavano l'interpretazione letterale del dato normativo, in ordine all'accesso al giudizio di ammissibilità del *referendum* abrogativo di soggetti ulteriori rispetto ai promotori, ed osserva che anche il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, pur essendo sovente destinato ad incidere sulle situazioni soggettive dei singoli, si connota come un controllo di diritto oggettivo sulla costituzionalità delle norme censurate, sicché, anche se nel giudizio possono esservi parti, esso non concerne le situazioni giuridiche delle parti, ma le norme nella loro oggettività. Richiama poi le decisioni di questa Corte che hanno «aperto» l'accesso al giudizio incidentale a soggetti diversi dalle parti nel giudizio principale, nei casi in cui l'interesse che si vuol far valere sia giuridicamente qualificato, differenziato e protetto (viene citata, tra le altre decisioni, la sentenza n. 178 del 1996, che ammise l'intervento della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova nel giudizio relativo alla previsione della indeducibilità ai fini IRPEF delle elargizioni liberali da parte dei fedeli, in quanto, pur essendo estranea al giudizio tributario *a quo* «essa è portatrice di un interesse specificatamente proprio e qualificato per il fatto di essere destinataria della elargizione liberale della cui deducibilità si discute nel giudizio *a quo*»). Nella specie, infatti, la società interveniente assume di essere titolare di un interesse diretto ed individualizzato — che non potrebbe far valere in sede diversa — perché principale destinataria delle somme ricavate dai versamenti del canone di abbonamento, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 («Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia»), e di un interesse specificamente proprio, in quanto l'esito del presente giudizio avrebbe effetti diretti sui suoi diritti patrimoniali. L'Amministrazione finanziaria, competente alla riscossione coattiva del canone, provvede a corrispondere «le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria ... sulla base delle previsioni complessive di entrata del bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario» (art. 31 del d.P.R. 8 febbraio 2001, recante l'approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI), mentre la RAI si limita a formare gli elenchi dei soggetti tenuti a corrispondere il canone. L'interveniente, quindi, pur essendo rimasta estranea al giudizio *a quo* vedrebbe gravemente incisa la propria posizione dall'accoglimento dell'opposizione proposta in detto giudizio, che conseguirebbe all'accoglimento della presente questione, sicché — sostiene — deve far valere le proprie ragioni nel giudizio di legittimità costituzionale.

Passando all'esame della questione, la difesa della RAI ne eccepisce l'inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e, nel merito, l'infondatezza.

In ordine alla rilevanza, l'ordinanza di rimessione, oltre che essere priva di motivazione, non descriverebbe la fattispecie oggetto del giudizio, ed in particolare non consentirebbe di comprendere se alla base dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento fossero censure relative alla procedura per sottrarsi all'obbligo, ovvero alla stessa previsione dell'obbligo di corrispondere il canone. Nella prospettazione della questione sarebbe, comunque, ambiguo l'oggetto del dubbio di costituzionalità, se cioè esso sia la legittimità del canone in sé — e quindi gli artt. 1 e 25 del r.d.l. n. 246 del 1938 e gli artt. 15 e 16 della legge n. 103 del 1975 —, ovvero l'eccessiva onerosità della procedura da seguire da chi non intende più fruire delle radioaudizioni e continui a detenere l'apparecchio — art. 10 del r.d.l. n. 246 del 1938.

La questione è, secondo la difesa della RAI, comunque infondata. Anzitutto, il giudice remittente muoverrebbe dall'erronea qualificazione del canone come tassa, e cioè una sorta di prezzo pagato dall'utente per la fruizione del servizio, laddove l'imposizione tributaria sarebbe definibile piuttosto — secondo la giurisprudenza, anche di questa Corte — come imposta, il cui presupposto è il possesso di «uno o più apparecchi adattabili alla ricezione delle radioaudizioni», considerato indice di capacità contributiva. Le relative disposizioni potrebbero, semmai, indubbiarsi di incostituzionalità quanto alla adeguatezza e alla ragionevolezza di un siffatto indice di capacità contributiva individuato dal legislatore, ma l'ordinanza di rimessione argomenta invece intorno ad un (inesistente) legame tra esazione del tributo e destinazione dei proventi del medesimo, pretendendo di far derivare da tale inesistente nesso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. La destinazione delle somme percepite dallo Stato in forza del tributo *de quo agitur* sarebbe questione del tutto diversa, essendo tenuto il possessore dell'apparecchio per ciò solo al pagamento dell'imposta, a nulla rilevando che l'oggetto della sua obbligazione venga destinato (peraltro solo pro quota) dallo Stato alla RAI per finanziare il servizio pubblico televisivo; in altri termini, in base alla legislazione vigente, i possessori dei detti apparecchi sarebbero comunque tenuti al pagamento del canone, anche qualora, per ipotesi, non vi fosse più un concessionario del servizio pubblico radio-televisivo (*cfr.* art. 15, secondo comma, della legge n. 103 del 1975).

Non vi sarebbe dunque spazio per una dichiarazione di illegittimità costituzionale fondata sulla irragionevolezza della attribuzione alla RAI dei proventi del canone, in quanto le disposizioni costitutive della obbligazione non assumono a causa giustificatrice il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, ma la polizia e l'amministrazione dell'etere, su cui lo Stato è sovrano (viene richiamata, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 535 del 1988). Nell'ordinanza di rimessione, precisa la RAI, si sovrapporrebbero i due piani dell'imposizione del tributo e delle sue ragioni giustificatrici, e della destinazione dei relativi proventi, mentre le censure, di sapore prettamente politico, riferite al secondo profilo, area di piena discrezionalità amministrativa, verrebbero utilizzate per colpire il primo di essi.

Nel giudizio *a quo*, in ogni caso, non troverebbero applicazione le norme sulla ripartizione dei proventi del canone, sicché la relativa questione, adombrata in apertura dell'ordinanza — l'asserita discriminazione dei soggetti tenuti al pagamento del canone in ragione della corresponsione dei proventi alla sola RAI e non già a tutti i concessionari esercenti attività radiotelevisiva —, sarebbe inammissibile per irrilevanza.

Quanto all'argomento, invero non formulato come profilo di incostituzionalità, relativo alla disparità di trattamento rispetto ai possessori di altro apparecchio, come un elaboratore elettronico munito di apposita scheda, esso sarebbe privo di fondamento, in quanto anche tali apparecchi integrano il presupposto dell'obbligazione tributaria in discorso, a norma dell'art. 1 del r.d.l. n. 246 del 1938, formulato in modo conforme al canone di eguaglianza e di non discriminazione.

Nella seconda parte dell'atto, la difesa della RAI replica alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione intese ad equiparare la stessa RAI agli altri concessionari radiotelevisivi per destituire di fondamento il canone, compiendo un ampio *excursus* sulla storia giuridica delle radioaudizioni nel nostro Paese, a partire dalla legge 30 giugno 1910, n. 395, con la quale lo Stato riservò a se medesimo l'impiego delle onde hertziane ai fini, tra l'altro, di radiodiffusione, con facoltà di accordare l'esercizio delle relative attività a soggetti pubblici o privati mediante concessioni o licenze, e poi dal r.d. 14 dicembre 1924, n. 2191, istitutivo del servizio, affidato in concessione alla società URI, concessione cui accedeva una convenzione contenente prescrizioni relative al contenuto dei programmi e agli altri obblighi gravanti sulla concessionaria: già allora il fondamento del servizio pubblico delle radioaudizioni si rinveniva nel «suo carattere di pubblica utilità in relazione agli scopi, cui esso risponde, di ordine educativo, artistico e culturale che interessino la generalità dei cittadini». Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il servizio pubblico radiotelevisivo avrebbe trovato in essa diretto fondamento, e quel che prima era frutto di scelta legislativa sarebbe divenuto «atto necessario», come avvertito da questa Corte già dalla sentenza n. 59 del 1960, e quindi, dopo l'apertura del settore radiotelevisivo ai soggetti privati (infine con la legge n. 223 del 1990), con la sentenza n. 826 del 1998.

Nell'atto di intervento vengono precisati, anche con riferimento alle successive pronunce di questa Corte, i caratteri del sistema radiotelevisivo disegnato dalla legge n. 223 del 1990, il fondamento costituzionale dell'attività dei concessionari privati e quello dell'attività svolta dal concessionario del servizio pubblico, del quale viene ricostruito il complessivo regime giuridico, con analitica disamina del quadro normativo.

Si sottolinea, all'esito di tale esame, come l'attività di servizio pubblico debba essere remunerata dallo Stato concedente, e come, diversamente da quanto affermato dal remittente, la destinazione dei proventi del canone a tale finalità di remunerazione trovi giustificazione piena e perfettamente conforme alla Costituzione.

L'infondatezza della questione, prosegue la RAI S.p.a., si evincerebbe, per altro verso, dalla disciplina del canone, alla luce della quale è chiara, da una parte, la sua natura tributaria e la ragionevolezza della sua imposizione; dall'altra, la netta cesura fra il momento fiscale e quello di attribuzione patrimoniale alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Vengono quindi esaminati i vari atti normativi che nel corso del tempo, a partire dal r.d. 8 febbraio 1923, n. 1067, hanno disciplinato l'esercizio di «stazioni semplicemente riceventi», prevedendo la corresponsione allo Stato, e in un primo periodo anche al concessionario, di tasse di licenza, di concessione governativa, di diritti, e così via, dal sistema di cd. concessione plurima a quello di concessione esclusiva, sino a che l'obbligazione, con il r.d.l. n. 2207 del 1927, acquisì la sua definitiva fisionomia di canone, con il superamento della doppia voce — una per lo Stato ed una per il concessionario — e l'unificazione della sua misura in lire 72 per anno, canone versato al Ministero delle finanze, che provvedeva al termine dell'esercizio finanziario «al versamento a favore del concessionario delle somme ad esso dovute sui proventi alle tasse e dei contributi, dedotta, anche su questi ultimi, una quota del 10 per cento che resta devoluta allo Stato» (art. 16).

Si dà quindi conto della successiva normativa avente ad oggetto il canone per il servizio pubblico radiotelevisivo, quanto a misura, competenza e procedimento per la sua variazione, destinazione dei proventi, riscossione.

Infine, in ordine alla censura relativa alla assenta onerosità del procedimento da seguire per sottrarsi al pagamento del canone, la RAI ne eccepisce la inammissibilità, non essendo la norma denunciata applicabile in un giudizio di opposizione come è quello principale; nel merito, osserva come appartenga alla discrezionalità del legislatore l'identificazione delle modalità da seguire per dimostrare la non assoggettabilità ad un obbligo tributario, ove si sia precedentemente manifestato il necessario indice di capacità contributiva. Tali modalità, poi, non sono in concreto così onerose da rendere impossibile per il contribuente detta dimostrazione.

3. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Dopo aver premesso che il canone di abbonamento alla televisione è — secondo la giurisprudenza di legittimità, ma anche secondo l'orientamento di questa Corte (sentenza n. 81 del 1963 e poi sentenza n. 535 del 1988) — un tributo (imposta) il cui presupposto è «ancorato all'attitudine o all'adattabilità di un apparecchio alla ricezione di qualsiasi emittente radiofonica o televisiva, italiana o straniera, pubblica o privata», la difesa erariale osserva che, per quel che attiene alle modalità di disdetta dall'abbonamento, previste dall'art. 10 del r.d.l. n. 246 del 1938, esse sono dirette ad evitare la facile evasione del tributo, e che, tuttavia, non viene evocato come parametro nell'ordinanza l'art. 53 Cost. Rileva poi che, essendo l'imposizione tributaria svincolata da qualunque rapporto di corrispettività, anche rispetto alla fruizione del servizio pubblico, sarebbe infondato ogni dubbio di irragionevolezza degli artt. 15 e 16 della legge n. 103 del 1975. Neppure sarebbero, perciò, pertinenti gli argomenti del giudice a quo che pongono a raffronto la concessionaria del servizio pubblico e le emittenti private, adombrando una posizione di dominanza assunta dalla prima, essendo dovuto il canone perché si è in grado di ricevere trasmissioni televisive dell'una e delle altre, nonché delle emittenti straniere. La capacità contributiva sussisterebbe, secondo l'ordinanza n. 219 del 1989 di questa Corte, anche se zone d'ombra di fatto impedissero la ricezione.

Considerato che l'individuazione del presupposto dell'imposizione è nel possesso dell'apparecchio atto a ricevere, e non nel «dominio dell'etere» da parte dello Stato, non sarebbero pertinenti i rilievi del giudice *a quo* in ordine alla diversità dei mezzi attraverso i quali si possono ricevere le trasmissioni televisive, ivi compresa la via Internet, atteso che l'imposta in discorso deve essere pagata allo Stato, e non al concessionario del servizio, e che le norme sospettate di illegittimità costituzionale presentano carattere di generalità, essendo applicabili a tutti coloro che detengono un apparecchio atto a ricevere trasmissioni televisive, da emittenti pubbliche o private, nazionali o estere.

4. — In prossimità dell'udienza pubblica ha depositato memoria la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., insistendo nelle domande già proposte.

Dopo aver illustrato le ragioni a sostegno dell'ammissibilità del suo intervento, la RAI si sofferma sui motivi della inammissibilità della questione sollevata (carenza di motivazione sulla rilevanza, mancata compiuta descrizione della fattispecie, contraddittorietà e perplessità dell'ordinanza).

Nel merito, rilevato il tenore confuso dell'atto introduttivo del presente giudizio, richiama la natura del canone di abbonamento, concludendo per l'infondatezza della questione.

Inammissibile, poi, sarebbe il dubbio di disparità di trattamento fra la concessionaria del servizio pubblico e le altre emittenti, in quanto non si controverte sulle norme relative alla ripartizione dei proventi del canone; oltretutto, le situazioni non sarebbero confrontabili, atteso che solo sulla RAI grava l'obbligo di assicurare il servizio pubblico, il quale ha funzione di riequilibrio nel contesto di un sistema fondato sul doppio pilastro del pluralismo esterno e del pluralismo interno.

Infine, sarebbe inesistente la questione relativa alle modalità di disdetta del canone, di cui all'art. 10 del r.d.l. n. 246 del 1938, essendo menzionata la disposizione, non applicabile nel giudizio *a quo*, solo nell'*incipit* dell'ordinanza, cui non segue alcuna motivazione. Tale questione, in ogni caso, sarebbe infondata, considerata la non onerosità delle formalità prescritte dalla norma.

5. — Con ordinanza allegata, letta in udienza, l'intervento della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a. è stato dichiarato ammissibile.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Milano solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2, 3, 9 e 21 della Costituzione, degli articoli 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, «e successive integrazioni e modificazioni», nonché degli articoli 15 e 16 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), «e norme ivi citate».

Il r.d.l. n. 246 del 1938 contiene la disciplina, tuttora in vigore, del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. In particolare, l'art. 1, primo comma, del decreto detta la norma fondamentale in materia, secondo cui «chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento». L'art. 10 detta le condizioni e le procedure attraverso le quali chi non intenda o non possa più usufruire delle radioaudizioni circolari pur continuando a detenere l'apparecchio, ovvero intenda cedere l'apparecchio, può ottenere di essere dispensato dal pagamento del canone. L'art. 25 disciplina la riscossione e il versamento dei canoni e delle relative soprattasse e pene pecuniarie. Le tre disposizioni impugnate sono vigenti nel loro testo originario, non avendo subito alcuna modificazione o integrazione.

A sua volta, l'art. 15 della legge n. 103 del 1975 stabilisce fra l'altro che «il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'articolo 1» — vale a dire il servizio pubblico di «diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo» — «è coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246», nonché con i proventi della pubblicità e con altre entrate (primo comma); e precisa che «il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero» (secondo comma), e che «la misura dei canoni è determinata secondo le norme dell'articolo 4 del d.lgs.lgt. 19 ottobre 1944, n. 347» (terzo comma: vale a dire dal Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento emanato «dai ministri competenti»).

Questo complesso normativo è ritenuto dal giudice remittente in contrasto con i citati principi costituzionali, essenzialmente sotto il profilo che, essendo — a suo giudizio — presupposto dell'imposizione del canone il cosiddetto «dominio dell'etere» da parte dello Stato, il quale assegna alle emittenti le bande di frequenza, non sarebbe oggi più giustificabile, e risulterebbe irragionevole, tale imposizione, collegata al semplice possesso dell'apparecchio, indipendentemente dalla effettiva fruizione dei servizi, e a favore del solo concessionario del «servizio pubblico», cioè della RAI-Radiotelevisione italiana: ciò sia perché si imporrebbe ai cittadini un onere economico per la fruizione di un diritto la cui realizzazione rientrerebbe per dettato costituzionale fra i compiti primari della Repubblica, sia perché, caduto il monopolio statale delle trasmissioni radiotelevisive, il servizio reso dalla RAI non si differenzerebbe da quello «offerto al pubblico» dalle emittenti radiotelevisive private. Il sistema vigente creerebbe poi una disparità di trattamento fra chi riceve le trasmissioni televisive attraverso l'apparecchio televisivo e chi le ricevesse invece con altri mezzi tecnici (scheda adattata al computer) o non le ricevesse affatto.

2. — La questione non è fondata.

Il cosiddetto canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, benché all'origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge, come questa

Corte riconobbe quando dichiarò non fondati i dubbi di legittimità costituzionale prospettati sotto il profilo della pretesa incompatibilità della tutela penale, allora apprestata in relazione all'adempimento del relativo obbligo, con l'asserita natura contrattuale del rapporto fra l'utente e la concessionaria (sentenza n. 81 del 1963). E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come «tassa», collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è piuttosto riconosciuto come imposta, facendo leva sulla previsione legislativa dell'art. 15, secondo comma, della legge n. 103 del 1975, secondo cui il canone è dovuto anche per la detenzione di apparecchi atti alla ricezione di programmi via cavo o provenienti dall'estero (sentenza n. 535 del 1988).

Sul piano costituzionale, ciò comporta che la legittimità dell'imposizione debba misurarsi non più in relazione alla possibilità effettiva per il singolo utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo, al cui finanziamento il canone è destinato, ma sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione, ragionevolmente individuata, di capacità contributiva. Ed è sotto tale profilo che questa Corte, chiamata a pronunciarsi in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dichiarò non fondate le relative questioni, aventi ad oggetto gli articoli 1, 10 e 25 del r.d.l. n. 246 del 1938, ritenendo che l'indice di capacità contributiva consistente nella mera detenzione di un apparecchio radiotelevisivo non potesse considerarsi irragionevole (ordinanze n. 219 e n. 499 del 1989).

3. — L'odierno remittente, nell'impugnare ancora una volta le stesse norme, non ripropone però questo profilo schiettamente tributario della questione, ma piuttosto contesta la legittimità dell'imposizione ritenendola irragionevole, e in contrasto con i principi costituzionali in tema di promozione dello sviluppo della cultura e di libertà di manifestazione del pensiero, in quanto destinata quasi per intero al finanziamento della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la cui attività non sarebbe più dato di distinguere da quella degli altri concessionari, privati, di reti ed emittenti televisive. Se la diffusione di programmi radiotelevisivi — così ragiona il giudice *a quo* — costituisce un servizio pubblico essenziale a carattere di preminente interesse generale, avente la finalità di ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese, come si esprime l'art. 1 della legge n. 103 del 1975, non si giustificerebbe l'imposizione di un onere economico a carico degli utenti, e comunque non si giustificerebbe l'obbligo di corrispondere il canone a favore della sola concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, poiché questa, oggi, non svolgerebbe una funzione diversa da quella di tutti gli altri concessionari, una volta venuta meno l'esclusiva del servizio a favore della RAI medesima.

È però evidente, in primo luogo, come non vi sia alcuna incompatibilità fra il carattere di interesse generale del servizio pubblico radiotelevisivo e l'imposizione di una prestazione economica, nella specie collegata alla detenzione degli apparecchi radiotelevisivi, diretta a finanziare detto servizio. Al contrario, proprio l'interesse generale che sorregge l'erogazione del servizio pubblico può richiedere una forma di finanziamento fondata sul ricorso allo strumento fiscale. Il canone radiotelevisivo costituisce in sostanza un'imposta di scopo, destinato come esso è, quasi per intero (a parte la modesta quota ancora assegnata all'Accademia nazionale di Santa Cecilia), alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

4. — La censura mossa nell'ordinanza di rimessione si regge dunque, in definitiva, essenzialmente sull'assunto secondo cui, venuto meno il regime di monopolio pubblico delle emissioni televisive anche a carattere nazionale, sarebbe irragionevole la imposizione di un canone destinato alla sola concessionaria RAI.

Ma questo assunto muove da un equivoco. Il venir meno del monopolio statale delle emissioni televisive — dapprima, a seguito di pronunce di questa Corte, con riguardo alle trasmissioni provenienti dall'estero (sentenza n. 225 del 1974) e con riguardo alle trasmissioni in ambito locale (sentenze n. 226 del 1974 e n. 202 del 1976), quindi, per scelta del legislatore, anche con riguardo alle trasmissioni via etere in ambito nazionale, prima in via transitoria (d.l. 6 dicembre 1984, n. 807), poi in via definitiva (legge 6 agosto 1990, n. 223) — non ha fatto venir meno l'esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico «servizio pubblico radiotelevisivo» esercitato da un apposito concessionario rientrante, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, nella sfera pubblica.

Il remittente cita l'art. 1 della legge n. 103 del 1975, che definiva la diffusione circolare di programmi televisivi via etere come un «servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione», servizio riservato per questo allo Stato; e indicava l'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, come «principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo». Ma quella legge disciplinava un sistema che, all'epoca, era ancora di monopolio statale delle emissioni televisive di ambito nazionale. Oggi si deve fare riferimento all'art. 1 della legge n. 223 del 1990, che da un lato conferma il «carattere di preminente interesse generale» della diffusione di programmi radiofonici o televisivi (comma 1), e conferma che il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e ten-

denze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano «i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo» (comma 2); ma dall'altro lato stabilisce che tale sistema «si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati» (ancora comma 2).

Fermi dunque i principi comuni che debbono informare il sistema, la legge del 1990 fa una netta distinzione fra il «servizio pubblico radiotelevisivo», che è «affidato mediante concessione ad una Società per azioni» (oggi non più a totale partecipazione pubblica:» art. 2, comma 2), e la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi che «può essere affidata mediante concessione» a soggetti privati «diversi dalla concessionaria pubblica» (art. 2, comma 1, e art. 16, comma 1), realizzando così quel «concorso di soggetti pubblici e privati» di cui è parola nell'art. 1, comma 2, della legge.

L'esistenza di un servizio radiotelevisivo pubblico, cioè promosso e organizzato dallo Stato, non più a titolo di monopolista legale della diffusione di programmi televisivi, ma nell'ambito di un sistema misto pubblico-privato, si giustifica però solo in quanto chi esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno qualsiasi dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti, nel rispetto, da tutti dovuto, dei principi generali del sistema (*cf.*, in proposito, la sentenza n. 155 del 2002), bensì svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento del diritto dei cittadini all'informazione e per la diffusione della cultura, col fine di «ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese», come si esprime il citato art. 1 della legge n. 103 del 1975. Di qui la necessità che la concessione preveda specifici obblighi di servizio pubblico (si vedano, oggi, la convenzione approvata con il d.P.R. 28 marzo 1994, e il contratto di servizio per il triennio 2000-2002 approvato con il d.P.R. 8 febbraio 2001) e imponga alla concessionaria l'obbligo di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la specifica funzione di promozione culturale ad essa affidata e l'apertura dei programmi alle più significative realtà culturali.

In questa prospettiva si giustifica l'esistenza di una forma di finanziamento, sia pure non esclusiva, del servizio pubblico mediante ricorso all'imposizione tributaria, e nella specie all'imposizione del canone. L'altra maggiore fonte di finanziamento della diffusione di programmi radiotelevisivi liberamente accessibili (al di fuori dunque delle forme di televisione a pagamento) è infatti la raccolta pubblicitaria, la quale a sua volta, oltre che dai limiti imposti dalla legge a tutela degli utenti e degli altri mezzi di comunicazione, e dalle libere scelte degli operatori del settore e degli inserzionisti, è di fatto condizionata dalla quantità degli ascolti. Il finanziamento parziale mediante il canone consente, e per altro verso impone, al soggetto che svolge il servizio pubblico di adempiere agli obblighi particolari ad esso connessi, sostenendo i relativi oneri, e, più in generale, di adeguare la tipologia e la qualità della propria programmazione alle specifiche finalità di tale servizio, non piegandole alle sole esigenze quantitative dell'ascolto e della raccolta pubblicitaria, e non omologando le proprie scelte di programmazione a quelle proprie dei soggetti privati che operano nel ristretto e imperfetto «mercato» radiotelevisivo.

È questa caratteristica del servizio pubblico radiotelevisivo, chiaramente ricavabile dal sistema normativo, che offre fondamento di ragionevolezza alla scelta legislativa di imposizione del canone destinato a finanziare tale servizio: mentre esulano, evidentemente, dall'ambito della questione proposta le valutazioni circa l'adeguatezza in concreto dell'attività svolta alla natura dei compiti affidati al servizio pubblico.

5. — Il giudice *a quo*, pur ricordando che l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente concerneva inizialmente le modalità imposte dall'art. 10 del r.d.l. n. 246 del 1938 al possessore di apparecchio che intenda liberarsi dall'obbligo di pagare il canone, non sviluppa poi specifiche censure a questo proposito.

Egli lamenta bensì il fatto che l'obbligo colpisca l'utente per il solo fatto di possedere un apparecchio potenzialmente atto a ricevere le trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico, «e, per assurdo, anche nel caso che la ricezione risulti, di fatto, impossibile». Ma il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall'estero (art. 15, secondo comma, della legge n. 103 del 1975: e *cf.*, per la sottolineatura del rilievo di questa norma, la sentenza n. 535 del 1988), indipendentemente dalla possibilità e dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività in concreto fra obbligo tributario e fruizione effettiva del servizio pubblico. E dunque anche sotto questo profilo la questione, riferita all'art. 3 della Costituzione, si palesa infondata, per le stesse ragioni già enunciate da questa Corte, sia pure con riguardo ad una questione allora sollevata in riferimento al solo art. 53 della Costituzione, nelle citate ordinanze n. 219 e n. 499 del 1989.

Parimenti non è fondata la censura di disparità di trattamento tra chi riceva le trasmissioni televisive attraverso la normale televisione e chi eventualmente le riceva con altri mezzi, o non le riceva affatto. Ancora una volta, ciò che viene in rilievo, come presupposto dell'imposizione, è la detenzione degli apparecchi (ed è questione di mera interpretazione della legge stabilire quali siano tali apparecchi), non rilevando, ai fini della costituzionalità di tale imposizione, la circostanza che l'utente riceva o meno le trasmissioni del servizio pubblico. E la scelta legislativa discrezionale di fondare l'imposizione (genericamente) sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive non appare irragionevole.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e degli articoli 15 e 16 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), «e norme ivi citate», sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 9 e 21 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO

Ordinanza letta all'udienza del 7 maggio 2002

ORDINANZA

Visto l'atto di intervento della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a.

Ritenuto che nel presente giudizio è messa in discussione la legittimità costituzionale delle norme che fondano l'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo, sotto il profilo che — si sostiene dal remittente — sarebbe ingiustificata l'imposizione di tale obbligo a carico di tutti i detentori di apparecchi atti alla ricezione di programmi radiotelevisivi, a beneficio della sola concessionaria del servizio pubblico;

Considerato che, pertanto, la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., pur non essendo parte costituita nel giudizio *a quo* è titolare, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e come tale destinataria per legge della maggior parte del gettito del canone radiotelevisivo, di una posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata immediatamente ed irrimediabilmente dalla eventuale pronuncia di accoglimento di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ammette l'intervento della RAI Radiotelevisione S.p.a.;

Ordina la prosecuzione della discussione.

Firmato: Cesare Ruperto, *Presidente*

N. 285

Ordinanza 19 - 26 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ricusazione del giudice - Reiterazione di istanza palesemente inammissibile e infondata - Divieto per il giudice ricusato di ogni sorta di deliberazione - Asserita, ingiustificata, lesione dei principî di eguaglianza, dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale e di efficienza del processo - Genericità della prospettazione e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 37, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 101.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 2001 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento penale a carico di M.S.F., iscritta al n. 801 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione della S.I.A.E. e della Buena Vista Home Entertainment S.r.l. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 luglio 2001, la Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, in quanto «pur (se) letto alla luce della sentenza» n. 10 del 1997 di questa Corte, il disposto normativo in questione «comporta per il giudice ricusato il divieto di ogni sorta di deliberazione anche di fronte alla reiterazione di istanza di ricusazione che appaia *ictu oculi* palesemente inammissibile ed infondata»;

che, a parere del giudice *a quo* dalla disciplina impugnata deriverebbe una ingiustificata lesione dei principî di uguaglianza, di obbligatorietà dell'esercizio della azione penale e di efficienza del processo, principio, quest'ultimo, che il rimettente ritiene di poter desumere dall'art. 101 Cost., in quanto «se si consente all'imputato di condizionare l'esercizio della giurisdizione mediante istanze di ricusazione di contenuto dilatorio, si sottrae il giudice all'esclusiva soggezione alla legge»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque non fondata la questione;

che nel giudizio hanno altresì spiegato atto di costituzione le parti civili, chiedendo dichiararsi la illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Considerato che il giudice *a quo* nel prospettare il dubbio di legittimità costituzionale, ha articolato il relativo quesito in termini del tutto generici, omettendo di descrivere compiutamente la fattispecie sottoposta al suo giudizio e limitandosi ad un semplice accenno — in punto di rilevanza — alla circostanza che nel corso della udienza di discussione sarebbe stata proposta «una seconda istanza di ricusazione dopo quella presentata nella precedente udienza e dichiarata inammissibile ...», senza alcuna indicazione circa la eventuale novità o meno dei motivi e della relativa pretestuosità; omissioni, quelle segnalate, che si traducono, pertanto, in un evidente difetto di motivazione sulla rilevanza;

che l'indicata carenza traspare ancor di più alla luce di quanto questa Corte ha avuto modo di precisare nella giurisprudenza più recente — del tutto trascurata dal giudice *a quo* — essendosi in più occasioni affermato che «in base alla sentenza n. 10 del 1997, non si fa più divieto al giudice di pronunciare la sentenza prima dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ove l'istanza venga riproposta sulla base degli stessi elementi intesi sia in senso formale che materiale (vale a dire, con l'utilizzazione di argomenti speciosi che, privi di serio raccordo con la realtà fattuale, dimostrino la loro totale inconsistenza e vacuità)» (v. ordinanze n. 466 del 1998 e n. 366 del 1999);

che la questione proposta deve quindi essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., *ex plurimis* ordinanza n. 8 del 2002).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 286

Ordinanza 19 - 26 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sequestro probatorio - Rigetto di istanza di restituzione di cose sottoposte a sequestro - Opposizione dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna - Omessa previsione - Lamentata, non giustificata, disparità di trattamento, rispetto ai soggetti che formulino istanza nella fase delle indagini preliminari o dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con violazione del diritto di difesa - Questione riferita a norma inapplicabile nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 263.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 2001 dal Tribunale sez. per il riesame di Palermo sull'appello proposto da B.F., iscritta al n. 828 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 maggio 2001, il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna, gli interessati possano proporre opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio «innanzi al medesimo giudice a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.»;

che il giudice *a quo* premette di essere chiamato a pronunciare sull'appello proposto dall'imputato avverso l'ordinanza con la quale, dopo la chiusura delle indagini preliminari, il giudice competente aveva respinto l'istanza di restituzione di beni oggetto di sequestro probatorio;

che il rimettente rileva come l'impugnazione dovrebbe essere dichiarata inammissibile, dato che nessuna norma prevede l'appello al «tribunale della libertà» contro i provvedimenti in materia di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio (e ciò a differenza che per il sequestro preventivo, *ex art. 322-bis* cod. proc. pen.);

che i predetti provvedimenti, d'altro canto, ove pronunciati (come nella specie) dopo la chiusura delle indagini preliminari e prima del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, non sarebbero neppure impugnabili — secondo l'orientamento giurisprudenziale al quale il giudice *a quo* dichiara di aderire — tramite il diverso rimedio dell'opposizione;

che la norma impugnata determinerebbe, peraltro, sotto tale profilo, una ingiustificata disparità di trattamento fra il soggetto che chiede la restituzione nell'arco temporale dianzi indicato ed il soggetto che formula la medesima istanza nella fase delle indagini preliminari, ovvero dopo il passaggio in giudicato della sentenza:

ipotesi, queste ultime, nelle quali i commi 5 e 6 dell'art. 263 cod. proc. pen. consentono viceversa all'interessato di proporre opposizione avverso il provvedimento di rigetto (adottato, rispettivamente, dal pubblico ministero e dal giudice dell'esecuzione), sia pure con diverse procedure di tipo camerale;

che ne deriverebbe anche una violazione del diritto di difesa, venendo negata all'interessato quella facoltà di sostenere la propria istanza di restituzione mediante proposizione di gravame, che gli è riconosciuta, invece, tanto nella fase delle indagini preliminari che dopo il passaggio in giudicato della sentenza;

che la piena conformità ai parametri costituzionali del procedimento di restituzione delle cose sequestrate resterebbe di contro assicurata — ad avviso del rimettente — ove venisse attribuita all'interessato, nell'ipotesi in questione, la facoltà di proporre opposizione dinanzi al medesimo giudice che ha adottato il provvedimento di rigetto, con applicazione della procedura camerale prevista dall'art. 127 cod. proc. pen.;

che la questione — secondo il rimettente — sarebbe altresì rilevante nel giudizio *a quo* giacché, in caso di suo accoglimento, l'impugnazione proposta, anziché essere dichiarata «meramente inammissibile, potrebbe essere riqualificata e trasmessa, ai sensi del comma 5 dell'art. 568 cod. proc. pen., al giudice competente, per il giudizio di opposizione»;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che — conformemente a quanto già affermato da questa Corte in riferimento a quesiti di costituzionalità del tutto analoghi (*cf.* ordinanza n. 409 del 2001) — la questione sollevata dal Tribunale di Palermo risulta affatto irrilevante nel procedimento *a quo*;

che il Tribunale rimettente risulta infatti investito dell'appello *de libertate* erroneamente proposto — secondo il modello stabilito dall'art. 322-*bis* cod. proc. pen. in rapporto al solo sequestro preventivo — avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio: appello che — come lo stesso giudice *a quo* non dubita — è da ritenere dunque inammissibile;

che, d'altro canto, la sentenza additiva invocata dal rimettente non varrebbe a devolvere al rimettente medesimo la cognizione del gravame, ma introdurrebbe una nuova figura di «opposizione» davanti ad un diverso, e cioè allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento reiettivo dell'istanza di restituzione;

che, pertanto, il quesito di costituzionalità verte su norma della quale il giudice *a quo* non è e non sarebbe comunque chiamato a fare applicazione;

che è inconferente, in senso contrario, il rilievo del rimettente, secondo il quale, nel caso di accoglimento della questione, il tribunale — anziché limitarsi alla semplice declaratoria di inammissibilità dell'appello — potrebbe «riqualificare» l'impugnazione come «opposizione», trasmettendo gli atti al giudice competente: giacché l'epilogo sarebbe comunque l'inapplicabilità della norma impugnata da parte del giudice *a quo*;

che la questione va dunque dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 287

Ordinanza 19 - 26 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione di immobili urbani - Canone - Differenza tra canone pattizio e canone legale (equo) - Diritto del locatario alla ripetizione nei soli casi di risoluzione per morosità del contratto di locazione - Difetto di motivazione della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, secondo comma, nonché artt. 79, primo comma e 12, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 42.

Locazione di immobili urbani - Canone - Possibilità di porre a carico dell'erario la differenza tra canone pattizio e canone legale (equo) - Omessa previsione - Difetto di motivazione della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma, della medesima legge, nonché della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della medesima legge, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2001 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Hilole Ahmed Moallim e Filippini Marco, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 26 aprile 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e, conseguentemente, degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma, della medesima legge, «nella parte in cui l'art. 79 non limiti il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio (regolarmente corrisposto) ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze»;

che il medesimo Tribunale ha inoltre sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge n. 392 del 1978, «nella parte in cui i citati articoli non prevedano che la differenza tra il canone equo e quello pattizio sia a carico dell'erario»;

che, ad avviso del rimettente, i limiti alla proprietà e alla libertà contrattuale sarebbero legittimi solo se diretti a rimediare alla carenza di offerta di alloggi e alla debolezza contrattuale della categoria dei conduttori;

che, tuttavia, qualora il conduttore corrisponda regolarmente il canone pattuito in misura superiore a quella legale, dimostrando per ciò solo di non essere in posizione di debolezza, verrebbero meno quelle ragioni di tutela in base alle quali si giustifica la legittimità costituzionale delle norme cogenti contenute nella legge n. 392 del 1978 e l'eventuale ordine del giudice, di ripristinare l'equo canone per il periodo nel quale non è stato rispettato, non sarebbe più funzionale alle anzidette ragioni di tutela;

che nella materia delle locazioni, mentre si giustifica la scelta del legislatore di imporre un regime di blocco degli sfratti in una situazione di carenza di abitazioni, non sarebbe invece giustificabile il sacrificio conseguente all'imposizione di un canone di locazione inferiore alle condizioni di mercato, il quale graverebbe solo sui proprietari di abitazioni, anziché sulla collettività e quindi sull'erario;

che pertanto non solo l'art. 79 ma anche gli artt. da 12 a 25 della legge sull'equo canone sarebbero illegittimi per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, poiché non prevedono che la differenza tra equo canone e canone di mercato sia posta a carico dell'erario;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità della questione per mancanza di qualsiasi indicazione sulla sua rilevanza e nel merito la infondatezza della medesima.

Considerato che l'ordinanza di rimessione è gravemente carente sotto più profili;

che difetta sia la descrizione degli elementi della fattispecie all'esame del giudice *a quo* sia la motivazione sulla rilevanza delle questioni;

che anche la motivazione circa la non manifesta infondatezza è priva dei necessari requisiti di chiarezza, risultando confusamente prospettate plurime censure di incostituzionalità che investirebbero numerose norme della legge sull'equo canone;

che per le anzidette ragioni le questioni sono manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma, della medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nonché della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, sollevate dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 288

Ordinanza 19 - 26 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Trasporti eccezionali - Mancata osservanza delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione - Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione - Lamentata irragionevole equiparazione, agli effetti sanzionatori, alla più grave condotta di trasporti eccezionali senza autorizzazione - Discrezionalità legislativa in ordine alle scelte sanzionatorie - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 24 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472).
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), promosso, nell'ambito di un procedimento civile, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 31 maggio 2001, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 31 maggio 2001 il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), «nella parte in cui non esclude l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del medesimo articolo [esecuzione di trasporti eccezionali o circolazione con veicoli eccezionali in violazione delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione], equiparando la violazione di tale comma a quella del tutto diversa del comma 18 [esecuzione di trasporti eccezionali o circolazione con veicoli eccezionali senza autorizzazione]»;

che il tribunale, premesso di essere investito dell'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale erano state applicate al ricorrente la sanzione pecuniaria amministrativa per violazione dell'art. 10, comma 19, del decreto legislativo n. 285 del 1992 per avere effettuato un trasporto eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, nonché le sanzioni accessorie, previste dal comma 24 del medesimo art. 10, del ritiro della patente e della sospensione della carta di circolazione del veicolo, precisa di aver già sollevato in precedenza identica questione di legittimità costituzionale (r.o. n. 722 del 1999);

che questa Corte aveva disposto, con ordinanza n. 308 del 2000, la restituzione degli atti al giudice *a quo* affinché verificasse l'incidenza delle modifiche apportate alla norma censurata dall'art. 28, comma 1, lettera l), della legge n. 472 del 1999;

che il rimettente osserva che, alla stregua della conforme giurisprudenza di legittimità in materia di illeciti amministrativi, il giudice è tenuto ad applicare la legge vigente al momento del verificarsi del comportamento illecito, anche ove la legge successiva sia, come nel caso di specie, più favorevole, con conseguente perdurante rilevanza della questione;

che nel merito il giudice *a quo* richiama le argomentazioni svolte nella precedente ordinanza;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. per l'irragionevole equiparazione agli effetti sanzionatori della condotta di chi esegue trasporti eccezionali senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione (comma 19) alla condotta di chi esegue trasporti eccezionali senza aver ottenuto l'autorizzazione (comma 18), fattispecie in relazione alle quali nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 472 del 1999 era prevista la medesima sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione;

che il legislatore avrebbe irragionevolmente sanzionato «in modo identico, per quanto attiene alla sanzione accessoria della sospensione di validità della carta di circolazione del veicolo», illeciti amministrativi caratterizzati da sostanziali e profonde differenze sul piano oggettivo e soggettivo e da ben diverse potenzialità offensive, in quanto la condotta di chi esegue trasporti senza autorizzazione costituisce «l'ipotesi obiettivamente più grave di violazione della disciplina relativa ai trasporti eccezionali, nonché la forma più grave di danno, o, quanto meno, di messa in pericolo dei beni oggetto della tutela normativa» mentre la condotta di chi esegue un trasporto eccezionale senza osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione si configurerebbe come una violazione più lieve, potendo sostanzialmente inosservanza di prescrizioni meramente accessorie e senza alcuna diretta influenza sui beni giuridici tutelati dalla norma;

che lo stesso legislatore, tenendo presente la differenza fra i due illeciti, ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata per la prima ipotesi, mentre per la violazione del comma 19 ha determinato il massimo della sanzione pecuniaria amministrativa in misura inferiore a quella stabilita quale minimo per la violazione del comma 18;

che, invece, nel disciplinare le sanzioni amministrative accessorie il legislatore avrebbe del tutto irragionevolmente trascurato gli elementi di diversità delle due fattispecie, prevedendo per entrambe l'applicazione della sospensione della carta di circolazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto alla luce della giurisprudenza costituzionale la determinazione della misura della sanzione può essere sindacata in sede di controllo di legittimità costituzionale soltanto ove venga superato il limite della ragionevolezza;

che, inoltre, il raffronto tra trattamenti sanzionatori diversi non può essere effettuato «separatamente per uno solo degli elementi sanzionatori previsti per i diversi reati posti in comparazione» ma va operato in relazione alla «disciplina sanzionatoria complessiva quando, appunto, una molteplicità di sanzioni, sia pure di tipo diverso, si somma e si integra reciprocamente»;

che l'Avvocatura osserva infine come il complessivo trattamento sanzionatorio previsto per le due condotte illecite poste a raffronto non sia per nulla identico: diverse sono infatti le sanzioni principali pecuniarie e la stessa durata temporale della sanzione accessoria, fissata per legge tra un minimo e un massimo, può variare in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo per la circolazione.

Considerato che il rimettente lamenta che l'art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dall'art. 28, comma 1, lettera l), della legge 7 dicembre 1999, n. 472, prevede, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la medesima sanzione accessoria della sospensione di validità della carta di circolazione del veicolo sia nell'ipotesi, contemplata dal comma 18 del medesimo art. 10, di esecuzione di trasporti eccezionali senza autorizzazione, sia in quella, prevista dal comma 19, di esecuzione di trasporti eccezionali in violazione delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione;

che il giudice *a quo* a seguito della restituzione degli atti da parte di questa Corte, ha integrato la motivazione della precedente ordinanza di rimessione, esponendo le ragioni per cui nel giudizio principale continua a trovare applicazione la disposizione già denunciata, sicché la questione, sotto il profilo della motivazione circa la rilevanza, è ammissibile (v. al riguardo ordinanza n. 209 del 2002);

che, nel merito, la disciplina censurata sarebbe priva di ragionevolezza, in quanto le due condotte cui accede la medesima sanzione accessoria sarebbero caratterizzate da profonde differenze sia sul piano oggettivo, sia su quello soggettivo, ed esprimerebbero un diverso grado di lesività o, quantomeno, di messa in pericolo del bene oggetto di tutela;

che questa Corte ha costantemente affermato che la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità del legislatore e che lo scrutinio sul merito delle scelte sanzionatorie è ammissibile «soltanto ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza» (*cfr.*, tra le tante, ordinanze n. 136 del 2002, n. 282, n. 278 e n. 33 del 2001, n. 58 del 1999);

che nelle situazioni in cui, come quella di specie, la legge prevede una molteplicità di sanzioni, sia pure di tipo diverso, il raffronto fra i trattamenti sanzionatori al fine di valutare eventuali profili di illegittimità costituzionale deve essere condotto tenendo conto della disciplina sanzionatoria complessivamente considerata e, quindi, non solo delle misure accessorie, ma anche delle pene pecuniarie a cui le stesse accedono (v., proprio in relazione a fattispecie previste dal codice della strada, sentenza n. 373 del 1996 e ordinanza n. 235 del 1998);

che la disciplina censurata prevede la medesima sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, ma — come mette in rilievo lo stesso rimettente — le pene amministrative pecuniarie rispettivamente contemplate per l'effettuazione di un trasporto eccezionale senza autorizzazione ovvero in violazione delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione sono sensibilmente diverse, posto che il massimo della pena pecuniaria per il trasporto effettuato in difformità delle prescrizioni è inferiore al minimo della sanzione determinata per il trasporto senza autorizzazione;

che, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione spazia da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi, così che la sua durata può essere graduata in relazione al tipo di prescrizioni imposte ed alla concreta gravità e pericolosità delle relative violazioni;

che, tenuto conto della disciplina complessiva, non è suscettibile di essere censurata sotto il profilo della manifesta irragionevolezza la scelta discrezionale del legislatore di applicare la medesima sanzione accessoria per l'effettuazione di un trasporto eccezionale senza autorizzazione ovvero in violazione delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione, considerato anche che la pericolosità della violazione di alcune prescrizioni potrebbe essere in concreto equivalente a quella della circolazione in assenza di autorizzazione;

che del resto lo stesso legislatore, nel modificare la disciplina censurata (art. 28, comma 1, lettera *l* della legge n. 472 del 1999), ha preso atto di questa realtà, parificando nel nuovo comma 18 la condotta di trasporto senza autorizzazione a quella di trasporto in violazione di alcune prescrizioni (quali, fra le altre, l'obbligo di scorta e il superamento dei limiti massimi dimensionali e di massa) e così assimilando sul piano sanzionatorio tali fattispecie;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 289

Ordinanza 19 - 26 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Divieto di concedere i benefici - Applicabilità a tutti i condannati nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa anziché ai soli condannati per determinati delitti (previsti nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario) - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, con pregiudizio della funzione rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58-*quater* comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso, nell'ambito di un procedimento di sorveglianza, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza del 2 ottobre 2001, iscritta al n. 972 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di costituzione della parte privata nel procedimento *a quo*;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Annamaria Alborghetti per la parte privata.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-*quater* comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui estende il divieto di concessione dei benefici penitenziari a tutti i condannati nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, anziché limitare tale divieto ai soli condannati per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-*bis* della stessa legge»;

che il giudice *a quo* premette di essere investito del reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di un condannato volta alla concessione di un permesso premio *ex art. 30-ter* dell'ordinamento penitenziario, preclusa dai commi 2 e 3 dell'art. 58-*quater* in quanto non erano ancora trascorsi tre anni dalla revoca della semilibertà disposta nei confronti dell'interessato;

che il rimettente ritiene che il divieto di concessione del lavoro all'esterno, dei permessi premio, dell'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, della detenzione domiciliare e della semilibertà — stabilito dal comma 1 dell'art. 58-*quater* nei confronti dei condannati per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-*bis* del medesimo ordinamento che hanno posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale — operi, ove sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-*ter* comma 6, o 51, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, nei confronti dei condannati per qualsiasi delitto;

che, quanto alla rilevanza, il giudice *a quo* precisa che, «ove la norma censurata non fosse riferibile anche ai condannati per delitti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 4-*bis*» l'istanza volta alla concessione del permesso premio sarebbe ammissibile, salvo la valutazione nel merito della stessa;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente espone le ragioni per le quali ritiene che la norma censurata non possa essere riferita ai soli condannati per i delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis* rilevando che l'interpretazione a cui aderisce è largamente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità e di merito;

che, esclusa la possibilità di poter pervenire ad una interpretazione adeguatrice tale da superare i dubbi di legittimità costituzionale, ad avviso del rimettente la disciplina censurata si porrebbe in contrasto: con l'art. 3 Cost., in quanto, operando il divieto contenuto nel comma 2 dell'art. 58-*quater* nei confronti della generalità dei condannati «indipendentemente dal reato in esecuzione» per il solo fatto che sia stata disposta la revoca dei benefici dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà, verrebbero assimilate situazioni eterogenee, in violazione del principio secondo cui a fronte di casi che esprimono diverse esigenze il legislatore non può dettare una disciplina uniforme, tanto più quando si incide «su valori costituzionali, come la libertà personale e la funzione rieducativa della pena» con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto il divieto di concessione dei benefici stabilito nell'art. 58-*quater* comma 2, contraddice irragionevolmente il sistema di divieti basato sulla tipizzazione per titoli di reato che ispira tutte le altre ipotesi disciplinate dall'art. 58-*quater* pregiudicando la finalità rieducativa della pena in tutti i casi in cui, per la lieve entità del fatto sanzionato, non sussistono esigenze di prevenzione generale e di tutela della sicurezza collettiva, con l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la «assoluta rigidità» della disciplina censurata, che impone al magistrato di sorveglianza, senza consentirgli alcuna valutazione, di dichiarare inammissibile l'istanza qualora accerti che nel triennio precedente è stata revocata una misura alternativa, indipendentemente dalla condotta che è alla base del provvedimento, preclude l'accesso anche a misure diverse da quella per la quale è stata disposta la revoca, e si traduce per i condannati a pene detentive brevi nella impossibilità di fruire nuovamente dei benefici;

che ad avviso del rimettente il divieto dovrebbe operare solo nei confronti dei condannati per i delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis* per i quali «il meccanismo dell'art. 58-*quater* comma 2, non potrebbe dirsi incostituzionale, perché esso si innesta su una valutazione compiuta direttamente dal legislatore con riguardo ad una tipologia determinata di reati precisamente individuati, valutazione che la stessa Corte costituzionale non ha mai ritenuto illegittima»;

che nel giudizio si è costituita la parte privata nel procedimento *a quo*, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Alborghetti, chiedendo l'accoglimento della questione sollevata, o, in alternativa, un rigetto interpretativo;

che la parte privata, sviluppando le censure prospettate dal rimettente, rileva in particolare, con riferimento all'art. 3 Cost., che la norma censurata parifica, quanto a presupposti e durata, il divieto di concessione dei benefici rispetto a categorie di condannati del tutto eterogenee, irragionevolmente derogando, proprio a sfavore di soggetti condannati per reati espressivi di minore disvalore sociale, alla logica del «doppio binario», che è invece alla base della scelta legislativa di prevedere un regime differenziato di esecuzione della pena nei confronti di condannati per i delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-*bis*;

che, con riferimento all'art. 27 Cost., la parte privata, richiamandosi a numerose decisioni della Corte costituzionale, rileva che il divieto sancito nel comma 2 dell'art. 58-*quater* si traduce in una «presunzione assoluta triennale di non rieducabilità» in contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena;

che, infine, quanto al presupposto interpretativo da cui muove il rimettente circa l'applicabilità della norma censurata alla generalità dei condannati, la parte privata — premesso che non si è formato un diritto vivente nel senso indicato dal giudice *a quo* — rileva, sulla base di argomentazioni di carattere letterale e sistematico e dell'*iter* parlamentare relativo all'art. 58-*quater* come non sia preclusa una interpretazione adeguatrice conforme a Costituzione;

che nella pubblica udienza il difensore della parte privata ha insistito per l'accoglimento della questione, precisando che per rendere conforme a Costituzione la disciplina censurata sarebbe sufficiente attribuire al magistrato di sorveglianza il potere di operare una valutazione in concreto, eliminando l'automatismo del divieto di concessione delle misure alternative in ogni caso di revoca di precedente misura.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 58-*quater* comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui al comma 1 si applica a tutti i condannati nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-*ter* comma 6, o 51, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, anziché ai soli condannati per uno dei delitti indicati dall'art. 4-*bis* comma 1, del medesimo ordinamento;

che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto il divieto triennale di concessione dei benefici penitenziari previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 58-*quater* si applica ai condannati per qualsiasi reato, in contrasto con la logica che sorregge il sistema delle altre ipotesi di divieto di concessione delle misure previste dalla norma in esame, basata sulla individuazione, quale presupposto della disciplina impeditiva, di determinate categorie di reati di particolare gravità, ed opera in via assoluta ed automatica, a prescindere dalla condotta che ha determinato la revoca della misura alternativa e dal beneficio penitenziario successivamente richiesto;

che il rimettente chiede a questa Corte una pronuncia che, alla stregua di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 58-*quater* circoscriva la sfera di applicazione del divieto stabilito nel comma 2 ai condannati per i reati previsti dall'art. 4-*bis* comma 1, dell'ordinamento penitenziario, in quanto solo nei confronti di tali soggetti il divieto troverebbe ragione nella scelta, già operata in via generale dal legislatore, di prevedere una disciplina differenziata di concessione e revoca dei benefici in relazione a determinate categorie di reati;

che, nei termini in cui è posta, la questione, volta ad ottenere una radicale trasformazione della disciplina censurata, è manifestamente infondata;

che diversi sono infatti i presupposti cui è collegato nel comma 1 e nel comma 2 dell'art. 58-*quater* il divieto di concessione del lavoro all'esterno, dei permessi premio, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, in quanto nel comma 1 il divieto consegue ad una condotta punibile a titolo di evasione, mentre nel comma 2 la preclusione trova la sua causa nella revoca di precedenti benefici disposta a seguito dell'accertamento di un comportamento ritenuto incompatibile con la prosecuzione della misura a norma degli artt. 47, comma 11, 47-*ter* comma 6, e 51, primo comma, dell'ordinamento penitenziario;

che, come emerge anche dalle disposizioni di cui ai successivi commi dell'art. 58-*quater* il legislatore ha operato scelte articolate e differenziate nel definire la natura e la durata delle varie ipotesi di preclusione e nel modularle in relazione a determinate categorie di reati — anche all'interno di quelli contemplati nel comma 1 dell'art. 4-*bis* — e alla tipologia dei benefici;

che una meccanica trasposizione nel comma 2 dell'art. 58-*quater* della categoria dei delitti indicati nel comma 1 si risolverebbe pertanto in un intervento della Corte del tutto arbitrario all'interno di una disciplina complessiva che si propone di contemperare le peculiari esigenze che sottostanno alla concessione, ai divieti di concessione e alla revoca delle misure alternative alla detenzione e degli altri istituti contemplati nel medesimo articolo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-*quater* comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 290

Ordinanza 19 - 26 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Separazione di coniugi - Sentenza di separazione - Trasferimento della proprietà di quota immobiliare in favore di uno dei due coniugi - Mancata esenzione fiscale per il provvedimento adottato in sede di separazione, analogamente a quanto previsto in relazione al divorzio tra coniugi - Sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Molajoni Marco contro Ufficio del Registro di Roma, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con ordinanza emessa il 16 giugno 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), «con riguardo e nei limiti della mancata estensione del beneficio fiscale anche ai provvedimenti di trasferimento della proprietà di quota immobiliare in favore di uno dei due coniugi disposto con sentenza di separazione»;

che la commissione rimettente rileva come in relazione al trasferimento di una quota di proprietà dell'appartamento coniugale, disposto con sentenza di separazione a favore di uno dei coniugi, come nella fattispecie sottoposta al suo esame, il presupposto della pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria risieda nell'applicazione degli articoli 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili);

che, ad avviso del giudice *a quo*, sussisterebbe una irragionevole disparità di trattamento di situazioni omogenee, in quanto mentre in sede di separazione personale le attribuzioni patrimoniali tra coniugi sono sottoposte ad imposizione fiscale, per il divorzio è invece prevista una disciplina di esenzione dalla legge n. 74 del 1987.

Considerato che con sentenza n. 154 del 1999, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi;

che pertanto la questione appare manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0632

N. 291

Ordinanza 19 - 26 giugno

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reati commessi da più persone in danno reciproco - Divieto per il soggetto sottoposto all'esame, che assume l'ufficio di testimone «assistito», di deporre su fatti che concernono la propria responsabilità - Prospettato contrasto con l'interesse pubblico all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti, con il principio del giusto processo e con il diritto di difesa dell'imputato - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 210, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo, terzo, quarto e sesto.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 20 giugno 2001, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 20 giugno 2001 il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo, terzo, quarto, prima parte, e sesto, della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 210, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui «facendo richiamo alle disposizioni dell'art. 197-*bis* cod. proc. pen. e, quindi, anche al disposto del comma 4, secondo periodo, di tale articolo, prevede che le persone nei cui confronti si è proceduto per un reato reciprocamente commesso in danno dell'imputato in unità di tempo e di luogo rispetto a quello a lui ascritto, le quali, previo avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera *c*) cod. proc. pen., non si avvalgono della facoltà di non rispondere e perciò assumono l'ufficio di testimone, non possono essere obbligate a deporre su fatti che concernono la loro responsabilità in ordine al reato per cui si è proceduto nei loro confronti»;

che il tribunale premette in fatto di procedere nei confronti di C.F.M., imputato, tra l'altro, del reato di lesioni volontarie aggravate in danno di B.F., a carico del quale, su denuncia-querela del primo, erano state esplesate indagini per i reati reciproci di ingiurie, minacce, lesioni personali, avvenuti nel medesimo contesto spaziotemporale, e che all'esito delle indagini era stata emessa ordinanza di archiviazione;

che nel dibattimento a carico di C.F.M. il pubblico ministero aveva chiesto l'audizione di B.F., e che questi, interrogato in relazione ai fatti addebitatigli, aveva a suo tempo reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di C.F.M.;

che quindi, ad avviso del tribunale, B.F. deve essere ora esaminato in dibattimento a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., trattandosi di soggetto già indagato per un reato collegato a quello per cui si procede *ex art.* 371, comma 2, lettera *b*) cod. proc. pen., con riferimento, in particolare, alla ipotesi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

che B.F., essendo stato sottoposto a interrogatorio in epoca precedente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 2001, n. 63, non era stato avvisato che, ove avesse esercitato la facoltà di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, avrebbe assunto in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone, come poi previsto dall'art. 64, comma 3, lettera *c*), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla citata legge;

che, secondo il giudice *a quo*, ne consegue che B.F. dovrebbe essere esaminato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e, in base a una interpretazione «estensiva» del comma 6 dello stesso articolo, in tale sede dovrà ricevere l'avvertimento *ex art.* 64, comma 3, lettera *c*), cod. proc. pen., a cui il citato comma 6 rinvia testualmente;

che inoltre, dal momento che il soggetto sottoposto all'esame, ove accetti di rispondere *erga alios*, assume l'ufficio di testimone assistito *ex art.* 197-*bis* cod. proc. pen., trova applicazione il comma 4 di tale articolo, secondo cui «il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti»;

che, ad avviso del rimettente, il «divieto di autoincriminazione» a favore del testimone «assistito», riproduttivo della disciplina autonomamente prevista dall'art. 198, comma 2, cod. proc. pen. per il testimone «ordinario», sarebbe lesivo di diversi precetti costituzionali in quanto, mentre il normale testimone è «costretto» a rendere testimonianza, il testimone assistito assume volontariamente tale ufficio, proprio in base all'opzione liberamente esercitata a seguito dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera *c*), cod. proc. pen.;

che il testimone «assistito» sarebbe già sufficientemente garantito dal comma 5 dell'art. 197-*bis* cod. proc. pen., che sancisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in detta veste, a differenza di quanto accade per i testimoni «ordinari» che, se rinunciano volontariamente al privilegio di cui all'art. 198, comma 2, cod. proc. pen., «sopportano tutte le conseguenze delle loro dichiarazioni»;

che la irragionevolezza della disciplina sarebbe tanto più evidente in quanto nel caso di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre in unità di tempo e di luogo non è materialmente prospettabile che la persona che assume volontariamente l'ufficio di testimone «assistito» sul fatto altrui non venga esaminata anche sul fatto proprio, per cui, ferma la garanzia del divieto di utilizzabilità di cui all'art. 197-*bis* comma 5, cod. proc. pen., si dovrebbe prevedere che la facoltà di non rispondere non operi ove la testimonianza volontaria sul fatto altrui sia strettamente compenetrata con il fatto proprio;

che, in particolare, il tribunale rimettente ritiene che la disciplina censurata ostacola irragionevolmente:

il «diritto pubblico» all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti (artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.) e l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.), lesi dalla mancata acquisizione di elementi di prova in ragione dell'esercizio di una facoltà che non spiega autonoma efficacia di garanzia;

l'esplicazione del giusto processo attraverso l'attuazione del contraddittorio inteso come strumento di accertamento dei fatti penalmente rilevanti (art. 111, quarto comma, prima parte, Cost.), poiché è irragionevolmente consentito al soggetto di sottrarsi ad alcune domande delle parti dopo avere volontariamente scelto di deporre e a fronte della inutilizzabilità nei suoi confronti delle dichiarazioni conseguenti;

il principio del razionale e motivato convincimento del giudice (artt. 3, 101, secondo comma, 111, sesto comma, Cost.), cui sono irragionevolmente sottratti elementi assunti in pubblico contraddittorio, utili per la decisione nel merito;

il diritto di difesa dell'imputato e, in particolare, il diritto a confrontarsi con l'accusatore e ad ottenere l'acquisizione di ogni mezzo probatorio a favore (art. 111, terzo comma, Cost.), poiché la mancata risposta ad alcune domande della difesa riguardanti fatti concernenti la responsabilità del testimone potrebbe impedire l'acquisizione di elementi favorevoli all'imputato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, ad avviso dell'Avvocatura, la scelta di assicurare al testimone assistito le garanzie e gli obblighi del normale testimone appare coerente con l'impianto complessivo della legge n. 63 del 2001, malgrado dette garanzie possano far dubitare della idoneità di tale disciplina ai fini della effettiva tutela del soggetto nei cui confronti essa è stabilita.

Considerato che il Tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che, in caso di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre in unità di tempo e di luogo, non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si è proceduto nei suoi confronti il soggetto che, avendo ricevuto l'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen. e non essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, ha assunto la qualità di testimone assistito;

che ad avviso del rimettente la garanzia — riconosciuta dall'art. 210, comma 6, cod. proc. pen. grazie al richiamo operato all'art. 197-bis cod. proc. pen. — di non essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità si porrebbe in contrasto, nel caso di reati commessi dal testimone assistito e dall'imputato in danno reciproco l'uno dell'altro, con l'interesse pubblico all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti (artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.), con l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.), con il principio del contraddittorio (art. 111, quarto comma, prima parte, Cost.), con il principio del razionale e motivato convincimento del giudice (artt. 3, 101, secondo comma, 111, sesto comma, Cost.), con il diritto dell'imputato a confrontarsi con il suo accusatore e ad ottenere l'acquisizione di ogni elemento di prova a suo favore (art. 111, terzo comma, Cost.);

che, in sostanza, il giudice *a quo* ritiene che nella specifica situazione sottoposta al suo esame il testimone assistito sia sufficientemente garantito dal rischio di autoincriminazione grazie al divieto generale, previsto dall'art. 197-bis, comma 5, cod. proc. pen., di qualsiasi forma di utilizzazione *contra se* delle dichiarazioni rese, e che l'ulteriore garanzia, prevista dal comma 4, ultima parte, del medesimo articolo, di non essere obbligato a deporre su fatti concernenti la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti, non ha ragion d'essere ove prevista a favore di un soggetto che, dopo aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen., ha volontariamente assunto l'ufficio di testimone;

che il principio *nemo tenetur se detegere* assicurato mediante la garanzia che nessuno può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale, dovrebbe dunque operare, secondo quanto disposto dall'art. 198, comma 2, cod. proc. pen., solo in favore del soggetto che assume obbligatoriamente l'ufficio di testimone;

che, nel dare attuazione con la legge n. 63 del 2001 alla riforma dell'art. 111 Cost., il legislatore ha ridotto la sfera del diritto al silenzio dell'imputato chiamato a rendere dichiarazioni sul fatto altrui, istituendo la nuova figura del testimone assistito;

che, coerentemente con tale scelta, il legislatore, al fine di evitare che l'imputato di reato connesso o collegato che abbia assunto la qualità di testimone assistito si trovi costretto a rendere dichiarazioni autoincriminanti, ha esteso a tale soggetto il doppio livello di garanzie previsto per il testimone ordinario dagli artt. 198, comma 2, e 63 cod. proc. pen., riconoscendogli da un lato, in via preventiva, la facoltà di non rispondere alle domande sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti (art. 197-bis, comma 4, cod. proc. pen.), e stabilendo, dall'altro, il divieto generale di qualsiasi utilizzazione delle dichiarazioni che potrebbero risolversi *a posteriori* in suo danno (art. 197-bis, comma 5, cod. proc. pen.);

che il principio *nemo tenetur se detegere* è un corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa, destinato a prevalere anche ove dovesse in concreto comportare l'impossibilità di acquisire una prova nella peculiare situazione di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata con riferimento a tutti i parametri presi in considerazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo, terzo, quarto, prima parte, e sesto, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 292

Ordinanza 19 - 26 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso, che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere - Divieto di testimonianza *de relato* per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa dell'offeso del reato e del principio di parità tra le parti del processo - Evocazione non motivata della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 500.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 e 112.

Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso, che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere - Divieto di testimonianza *de relato* per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa dell'offeso del reato e del principio di parità tra le parti del processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 195, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dalla Corte di assise di Potenza con ordinanza del 28 giugno 2001, iscritta al n. 779 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 28 giugno 2001 la Corte di assise di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 1^o marzo 2001, n. 63;

che il rimettente premette che in dibattimento alcuni imputati in procedimento connesso si erano avvalsi della facoltà di non rispondere *ex art.* 210, comma 4, cod. proc. pen., mentre gli ufficiali di polizia giudiziaria che nella fase delle indagini preliminari avevano raccolto le dichiarazioni da loro rese quando non erano ancora indagati non avevano potuto riferire sul contenuto di tali dichiarazioni per il divieto sancito dal comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen.;

che, ad avviso del giudice *a quo*, gli artt. 195, comma 4, e 500 cod. proc. pen. sarebbero in contrasto con l'art. 3 Cost., per l'irragionevole disparità di trattamento introdotta dal divieto della testimonianza *de relato* per

i soli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, «ritenuti, evidentemente, meno affidabili delle altre persone, cui parimenti è conferita la capacità di testimoniare, ciò in contrasto, peraltro, anche con l'impostazione della Corte costituzionale, espressa nella sentenza n. 24 del 1992»;

che la disciplina dettata dalle disposizioni censurate violerebbe inoltre l'art. 24 Cost., e segnatamente il diritto di difesa della persona offesa dal reato, «che ha il sicuro e qualificato interesse a pervenire al raggiungimento della verità»; l'art. 25 Cost., dal quale discende la necessità che la verità processuale sia aderente alla verità storica; l'art. 111 Cost., che pone il principio di parità tra accusa e difesa, nel contraddittorio tra le parti; l'art. 112 Cost., che finalizza l'obbligatorietà dell'azione penale «all'accertamento necessario ed effettivo delle responsabilità penali»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, riportandosi all'atto di intervento depositato nel giudizio promosso con ordinanza n. 514 del r.o. del 2001 e deciso con la sentenza n. 32 del 2002.

Considerato che dall'ordinanza di rimessione non emerge alcuna indicazione che consenta di individuare gli specifici profili di incostituzionalità relativi all'art. 500 cod. proc. pen., evocato, tra l'altro, nella sua globalità, senza ulteriori precisazioni;

che, lamentando la rimettente l'impossibilità di acquisire i verbali delle precedenti dichiarazioni rese da imputati in procedimento connesso che si sono avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere loro riconosciuta dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., la situazione processuale rappresentata sembrerebbe peraltro regolata dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.;

che il difetto di adeguata motivazione sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza comporta la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale riferita all'art. 500 cod. proc. pen.;

che, per quanto attiene all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., con la sentenza n. 32 del 2002, successiva all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., questioni analoghe sollevate sulla base di argomentazioni che traevano anch'esse spunto da quelle svolte nella sentenza n. 24 del 1992, rilevando come, rispetto al momento in cui tale sentenza era stata emessa, «è profondamente mutato non solo il sistema delle norme che disciplinano l'attività investigativa della polizia giudiziaria e il regime della lettura degli atti irripetibili, ma, ciò che più conta, il quadro di riferimento costituzionale, ora integrato dalla previsione, contenuta nella prima parte del quarto comma dell'art. 111 Cost., del principio del contraddittorio nella formazione della prova»;

che, nell'ambito della disciplina attuativa di tale principio, il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria previsto dalla norma censurata è volto ad evitare che dichiarazioni unilateralmente raccolte nel corso delle indagini preliminari possano surrettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio;

che la disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalità è coerente con la regola di esclusione probatoria dettata dall'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari «possono essere utilizzate ai fini della credibilità del teste», ma non come prova dei fatti in esse affermati (v. ordinanza n. 36 del 2002), salvi i casi specificamente considerati dai commi 4, 6 e 7 del medesimo articolo, nonché dall'art. 512 cod. proc. pen.;

che tali rilievi valgono anche per le ulteriori censure prospettate in riferimento agli artt. 24, 25, 111 e 112 Cost., con le quali il giudice *a quo* lamenta, in sostanza, la perdita di elementi di conoscenza e il nocumento che ne conseguirebbe per l'accertamento della verità;

che infatti la norma censurata, essendo finalizzata ad evitare l'elusione del contraddittorio nella formazione della prova, è essa stessa espressione di un principio assunto a regola costituzionale;

che per la parte riferita all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Potenza, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Potenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0634

N. 293

Ordinanza 19 - 26 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto per ufficiali e agenti della polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni e utilizzazione dei verbali usati per le contestazioni al solo fine di valutare la credibilità del teste - Prospettata irragionevolezza della disciplina, con violazione dei principî del giusto processo, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Questione già esaminata - Carezza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., artt. 195, comma 4, e 500.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Potenza e dal Tribunale di Brindisi con ordinanze del 2 maggio 2001 e del 6 luglio 2001, rispettivamente iscritte al n. 928 e al n. 941 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica, prima serie speciale, n. 47 e n. 48 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 2 maggio 2001 (r.o. n. 928 del 2001) il Tribunale di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 del medesimo codice, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 111 e 112 Cost.;

che, per quanto concerne la questione di costituzionalità dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., il Tribunale premette, in punto di rilevanza, che la norma censurata vieta all'ufficiale di polizia giudiziaria, indicato come teste dal pubblico ministero, di riferire sulle dichiarazioni, regolarmente verbalizzate, rese nel corso delle indagini preliminari da alcuni testimoni già escussi in precedenti udienze;

che, nel merito, il rimettente ritiene che il divieto per gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere *a*) e *b*), cod. proc. pen., violi gli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 Cost., e cioè i principi costituzionali posti a garanzia della «eguaglianza tra le persone, formale e sostanziale (art. 3)»; della «ragionevolezza delle previsioni legislative (art. 3)»; del «diritto di difesa, nell'accezione di difesa non solo dell'imputato ma anche delle persone offese dai reati (art. 24)»; del «diritto alla sicurezza dei consociati e correlativo dovere per lo Stato di mantenere la pace tra di essi, dovere cui è strumentale la repressione dei reati, la ricerca dei responsabili e l'accertamento giusto e rapido della responsabilità penale degli imputati colpevoli e della innocenza di quelli incolpevoli (artt. 2, 3, 25, 97, 111 e 112)»; del «principio della non dispersione dei mezzi di prova nell'interesse della giustizia e della ricerca nel processo penale della verità storica e non già di quella meramente processuale (artt. 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112)»; del «principio della parità tra accusa e difesa (artt. 3, 24, 111 e 112)»;

che in particolare, ad avviso del giudice *a quo*, «la eccezione posta dal comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. alla generale disciplina dell'art. 195 e alla capacità di testimoniare appartenente ad ogni persona», sarebbe irragionevole sulla base delle stesse considerazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 1992;

che tali ragioni non potrebbero ritenersi superate per effetto del mutato quadro costituzionale, in quanto neppure il principio del contraddittorio nella formazione della prova, introdotto nell'art. 111 Cost., sarebbe sufficiente a giustificare il divieto per l'appartenente alla polizia giudiziaria di rendere dichiarazioni *de relato* dal momento che tale prova verrebbe assunta in udienza, davanti a un giudice terzo e imparziale;

che, quanto alla questione relativa all'art. 500 cod. proc. pen., la disposizione, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite al fascicolo per il dibattimento e possono concorrere, unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, a fondare il convincimento del giudice, sarebbe viziata dagli stessi profili di illegittimità costituzionale individuati dalla Corte nella sentenza n. 255 del 1992, dal momento che, nonostante il mutato assetto normativo, il fine ineludibile del processo penale resterebbe quello della ricerca della verità storica e non meramente processuale e si deve comunque assicurare «al giudice la piena conoscenza dei fatti onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione»;

che la norma censurata, prevedendo invece che le dichiarazioni oggetto di contestazione possono essere valutate soltanto ai fini della credibilità del teste anche nel caso in cui questi non sia in grado di rispondere perché non ricorda, impedisce «al giudice di avere piena conoscenza dei fatti che deve giudicare e limita, sino a snaturarla, la peculiare funzione del giudice penale (artt. 101 e 111 Cost.); priva di efficacia la legge penale sostanziale (art. 25 Cost.); lede il diritto costituzionale di azione della parte pubblica e della parte civile (artt. 3, 24 e 112 Cost.); svuota di effettiva tutela i diritti inviolabili dell'individuo riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati dalla legge penale (artt. 2, 25, 112 Cost.)», violando così gravemente anche il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.);

che la disposizione censurata non troverebbe giustificazione nel nuovo art. 111 Cost. poiché il «meccanismo della acquisizione delle precedenti dichiarazioni nell'ipotesi in cui permanga difformità all'esito della lettura-contestazione» non inciderebbe in alcun modo sul principio del contraddittorio nella formazione della prova, né sui principi di oralità e immediatezza, comunque salvaguardati dal meccanismo dell'esame e del controesame del teste condotto dalle parti, ma violerebbe il principio del libero convincimento del giudice e i principi posti a garanzia della parità tra le parti, del diritto all'azione, del diritto di difesa delle parti civili e, infine, dei diritti fondamentali dell'individuo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (artt. 2, 3, 24, 25, 112 Cost.);

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate riportandosi all'atto di intervento depositato nel giudizio promosso con ordinanza n. 514 del 2001 e deciso con la sentenza n. 32 del 2002;

che in termini sostanzialmente analoghi il Tribunale di Brindisi con ordinanza del 6 luglio 2001 (r.o. n. 941 del 2001) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, in relazione all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui il primo vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), ed il secondo consente di utilizzare i verbali usati per le contestazioni solo ai fini di valutare la credibilità del teste»;

che il Tribunale premette che nel corso dell'istruzione dibattimentale due dei testi «chiave» del processo hanno reso dichiarazioni contrastanti con quelle risultanti dai verbali di sommarie informazioni, peraltro non utilizzabili, alla luce della normativa censurata, come prova dei fatti in esse affermati;

che il rimettente, pur dando atto che la norma di cui al comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. è ispirata al principio dell'oralità e mira a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ritiene tuttavia che per consentire il sostanziale rispetto di tali principi, senza detrimento di quelli garantiti dai parametri evocati, sarebbe stato necessario introdurre «un meccanismo processuale che [...] consentisse a quelle stesse dichiarazioni, nel caso in cui i testimoni fossero reticenti o rendessero dichiarazioni divergenti rispetto a quelle precedenti, non solo di entrare nel dibattimento ma di conservare un qualche valore di prova»;

che tale meccanismo dovrebbe «consistere nella possibilità di far transitare, attraverso il sistema delle contestazioni, i verbali contenenti le dichiarazioni precedentemente rese da valutare, in caso di difformità unitamente ad altri elementi di riscontro, come prova dei fatti in esse contenuti»;

che si dovrebbe quindi prevedere la possibilità di acquisire, successivamente e quale elemento di riscontro, la deposizione dei verbalizzanti sugli aspetti poco chiari ed equivoci della verbalizzazione stessa;

che il «combinato disposto dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. e 500, comma 2, cod. proc. pen.» violerebbe invece, ad avviso del rimettente, innanzitutto l'art. 3 Cost., perché, «irragionevolmente, porta all'esclusione dal processo di prove legittimamente formate» e perché vieta di utilizzare come elemento di riscontro la testimonianza *de relato* degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria quando «la deposizione di un qualsiasi teste *de relato*, seguita da quella del teste di riferimento, può di per sé costituire, salvo ogni apprezzamento del giudice, prova dei fatti riferiti»;

che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto proprio con i principi del giusto processo, tale potendo definirsi solo il processo che tende all'accertamento del fatto storico e della verità sostanziale irragionevolmente ostacolato dalle disposizioni censurate;

che sarebbero inoltre violati il principio di parità sancito dall'art. 111 Cost., come espressione del più generale principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., dal momento che «la posizione del pubblico ministero è fortemente ed irragionevolmente penalizzata dal sistema normativo su delineato» e, conseguentemente, il principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., perché il pubblico ministero è chiamato ad esercitare l'azione penale anche sulla base di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti che «sa già (o ha sentore) che non verranno confermate a dibattimento».

Considerato che i rimettenti dubitano, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui il primo vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice ed il secondo consente di utilizzare i verbali usati per le contestazioni solo al fine di valutare la credibilità del teste;

che, sollevando le ordinanze di rimessione questioni sostanzialmente eguali, nonostante la differente articolazione e la varietà dei parametri evocati, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione questa Corte ha esaminato analoghe questioni, dichiarando non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni rese da testimoni (sentenza n. 32 del 2002); manifestamente infondata la medesima questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 Cost. (ordinanza 292 del 2002); manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111, quinto e

sesto comma, e 112 Cost., la questione di costituzionalità dell'articolo 500, commi 2 e 7, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possano essere acquisite e valutate come prova dei fatti in esse affermati (ordinanza n. 36 del 2002);

che in dette pronunce la Corte ha rilevato come la prima parte del quarto comma dell'articolo 111 Cost., «con il quale il legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio» (sentenza n. 32 del 2002), esprime una generale regola di esclusione probatoria (ordinanza n. 36 del 2002), in base alla quale nessuna dichiarazione raccolta unilateralmente durante le indagini può essere utilizzata come prova del fatto in essa affermato, se non nei casi, eccezionali, contemplati dal comma successivo, di consenso dell'imputato, di accertata impossibilità di natura oggettiva di formazione della prova in contraddittorio, di provata condotta illecita;

che appare dunque del tutto coerente con il dettato costituzionale «la previsione di istituti che mirino a preservare la fase del dibattimento — nella quale assumono valore paradigmatico i principi della oralità e del contraddittorio — da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari» (ordinanza n. 36 del 2002, che sul punto richiama la sentenza n. 32 in pari data);

che, in particolare, il comma 2 dell'art. 500 cod. proc. pen. risponde alla «esigenza di impedire che l'istituto delle contestazioni — proprio perché configurato quale veicolo tecnico di utilizzazione processuale di dichiarazioni raccolte prima e al di fuori del contraddittorio — si atteggi alla stregua di meccanismo di acquisizione illimitato ed incondizionato di quelle dichiarazioni» (ordinanza n. 36 del 2002);

che, in coerenza con tale regola, la previsione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., che vieta la testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute dalle persone informate sui fatti con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere *b)* e *c)*, cod. proc. pen., è finalizzata ad «evitare che tali dichiarazioni possano surrettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio attraverso la testimonianza sul loro contenuto resa da chi le ha raccolte unilateralmente nel corso delle indagini preliminari» (sentenza n. 32 del 2002);

che, non risultando profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le richiamate pronunce, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza e dal Tribunale di Brindisi con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0635

N. 294

Sentenza 19 - 26 giugno 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Legittimazione attiva al conflitto - Ricorso del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati - Ammissibilità.

Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da una parlamentare nel corso di una manifestazione congressuale di partito - Procedimento penale a carico della stessa parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma - Accoglimento - Non riconducibilità delle opinioni contestate a quelle coperte dalla garanzia della insindacabilità - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare dichiarativa di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 23 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 23 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Tiziana Maiolo nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso con ricorso del g.u.p. del Tribunale di Roma, notificato il 10 novembre 2000, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 52 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — A seguito di atto di querela in data 14 luglio 1998 del dott. Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica di Palermo, il p.m. presso il Tribunale di Roma esercitava azione penale, formulando richiesta di rinvio a giudizio anche nei confronti della deputata Tiziana Maiolo, in ordine al reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, in relazione ad alcune dichiarazioni rilasciate durante un congresso di «Forza Italia», ed oggetto di pubblicazione nel quotidiano «La Repubblica» del 18 aprile 1998, in un articolo intitolato «E alle cin-

que della sera il trionfo di Musotto» — al cui autore veniva attribuito lo stesso reato in concorso con il predetto deputato — ritenute lesive dell'onore e del prestigio del dott. Caselli, con l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato. Detto articolo, come risulta dal capo di imputazione, recava, tra le altre, le seguenti frasi: ... «Quella procura che Tiziana Maiolo, ieri mattina, ha definito “un'associazione a delinquere di tipo istituzionale, che pur di arrivare a incriminare Berlusconi per reati mostruosi manda in giro i pentiti con libertà di uccidere”. Sono loro il vero bersaglio della operazione Musotto. “A Palermo — ricordava proprio la Maiolo — c'è un fascicolo contro Berlusconi con l'accusa di essere nientemeno che il mandante degli assassini di Falcone e Borsellino. Perciò gli ho detto: candidati al parlamento europeo e restaci, lì hanno un'immunità vera: quando ti accusano di aver rubato il Duomo, intanto scappa all'estero, poi ti difenderai” ...».

Nelle more dell'udienza preliminare, fissata per il giorno 18 febbraio 2000, veniva formalmente comunicato che l'Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 23 novembre 1999, su conforme parere della Giunta delle autorizzazioni a procedere, aveva deliberato la insindacabilità, *ex art. 68*, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese dalla deputata Maiolo, in quanto espressione di opinioni manifestate da un membro del Parlamento.

All'udienza preliminare del 18 febbraio 2000, il g.u.p. procedente ha sospeso la trattazione del procedimento, ravvisando i presupposti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, che ha sollevato con ricorso del 21 marzo 2000, in relazione alla predetta deliberazione della Camera dei deputati, ritenendola, in quanto concernente dichiarazioni prive di nesso con la funzione parlamentare, lesiva della propria sfera di attribuzioni garantita da norme costituzionali, e chiedendo, pertanto, l'affermazione di non spettanza alla Camera dei deputati della dichiarazione di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal predetto deputato in relazione alle quali era stata esercitata l'azione penale nei suoi confronti, e conseguentemente, l'annullamento della citata delibera.

Sotto il particolare profilo della propria legittimazione a sollevare il conflitto, il g.u.p. procedente ne ha ravvisato le ragioni nella salvaguardia dell'economia processuale e nella necessità di evitare proprio la compromissione degli interessi legittimamente tutelati dall'assemblea parlamentare. Infatti, il ricorrente ha osservato che, ove si escludesse la sua legittimazione quale g.u.p. a sollevare conflitto di attribuzione, sarebbe tenuto «alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio *ex art. 429* cod. proc. pen., o, alternativamente, alla pronuncia *ex art. 425* cod. proc. pen., anche nella ipotesi in cui ritenesse infondata la delibera di insindacabilità ..., così superando, con una decisione, non definitiva ma processualmente rilevante ... la preclusione opposta dal Parlamento. Al contrario il g.u.p. che condividesse l'assunto dell'assemblea parlamentare, dovrebbe pronunciare sentenza di non luogo a procedere».

Nel merito, secondo il ricorrente, le dichiarazioni in questione, recepite nella imputazione, non sarebbero ricollegabili alla funzione parlamentare, pur riflettendo la posizione tradizionalmente critica espressa dalla parte politica cui aderisce la deputata Maiolo nei confronti della linea giudiziaria che sarebbe stata seguita dalla Procura della Repubblica di Palermo nella conduzione delle inchieste inerenti ad ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione.

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 472 del 2000, depositata il 6 novembre 2000. Il ricorso, unitamente alla ordinanza di ammissibilità, è stato regolarmente notificato alla Camera dei deputati il 10 novembre 2000 e depositato presso la cancelleria della Corte il 25 novembre 2000.

3. — La Camera dei deputati si è costituita in giudizio, ed ha eccepito, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso, sotto il profilo del difetto di legittimazione del g.u.p. a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in considerazione della peculiare natura della sua funzione, volta non già a giudicare, bensì a controllare la legittimità della domanda di giudizio formulata dal p.m.

Nel merito, la difesa della Camera dei deputati ha concluso per la infondatezza del conflitto, osservando che — a prescindere dalla coincidenza, peraltro contestata dall'interessata, delle dichiarazioni rilasciate dalla deputata Maiolo con quelle riferite nell'articolo del quotidiano «La Repubblica» — il contenuto delle dichiarazioni in questione trova comunque sostanziale e specifica corrispondenza in numerosi atti di sindacato ispettivo posti in essere dalla deputata Maiolo, nei confronti della «politica dei pentiti» che sarebbe stata adottata da alcune Procure della Repubblica, ed, in particolare, da quella di Palermo. La difesa della Camera ha posto in specifico rilievo, al riguardo, una interpellanza, presentata in data 26 marzo 1998, il cui primo firmatario risultava, appunto, la predetta deputata, con la quale, sulla base di notizie di agenzia relative ad un presunto «racket» di

estorsioni organizzato in Sardegna da due siciliani ammessi al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, e ad un'asserita scarsa vigilanza esercitata sui medesimi dalle competenti procure, si richiedevano notizie sulle citate circostanze ed, inoltre, in generale sulla politica del Governo in ordine ai «pentiti». Nella seduta del 15 aprile 1998, due giorni prima del congresso, nel corso del quale la deputata Maiolo avrebbe pronunciato le frasi incriminate, dopo la risposta all'interpellanza da parte del Governo, in sede di replica la stessa Maiolo aveva formulato pesanti critiche sul modo in cui venivano utilizzati i collaboratori di giustizia dalla Procura di Palermo, ed, in particolare, sul fatto che si consentisse ai medesimi di continuare a svolgere attività criminali. L'intervento si era concluso con alcune frasi il cui contenuto corrisponderebbe sostanzialmente, ad avviso della difesa della Camera dei deputati, alle dichiarazioni riportate nell'articolo del quotidiano «la Repubblica» di cui si tratta. Sullo stesso tema, la stessa deputata era tornata anche successivamente con ulteriori interpellanze ed interrogazioni.

4. — Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza, la difesa della Camera dei deputati ha depositato una prima memoria, con la quale ha insistito nelle proprie conclusioni ribadendo la sussistenza del nesso con le funzioni di parlamentare delle dichiarazioni della deputata Maiolo che hanno dato origine al processo penale pendente innanzi al g.u.p. presso il Tribunale di Roma; ed una seconda memoria con la quale, nel ribadire la sostanziale corrispondenza fra le opinioni espresse dalla deputata Maiolo in sede parlamentare e quelle alla stessa attribuite nell'articolo del quotidiano «La Repubblica» del 18 aprile 1998, si sottolinea, quanto al linguaggio impiegato dall'onorevole Maiolo, con particolare riferimento alla qualificazione, che la stessa avrebbe attribuito alla Procura della Repubblica di Palermo, di «associazione a delinquere di tipo istituzionale», che esso non preclude la sussistenza del nesso funzionale con le opinioni espresse in sede parlamentare, costituendo la sintesi del giudizio su detta Procura coerentemente e necessariamente conseguente ai fatti specifici che la stessa deputata aveva contestualmente addebitato a quella Procura.

Considerato in diritto

1. — Il g.u.p. presso il Tribunale di Roma, dinanzi al quale pende procedimento penale avente ad oggetto le dichiarazioni, ritenute diffamatorie (ricordate testualmente nella parte in fatto), espresse nei confronti del dottor Giancarlo Caselli dalla deputata Tiziana Maiolo nel corso di un congresso in data 17 aprile 1998, e riportate in un articolo pubblicato in un quotidiano, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, che, con delibera 23 novembre 1999 (documento IV-*quater* n. 90), aveva dichiarato l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, di tali dichiarazioni.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile, in sede di sommaria delibazione, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (ordinanza n. 472 del 2000), ed è stato ritualmente notificato e depositato.

2. — In via preliminare deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità prospettata dalla difesa della Camera dei deputati sotto il profilo del difetto di legittimazione del g.u.p. a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

L'eccezione è priva di fondamento, in quanto la delibera della Camera di insindacabilità, impugnata per conflitto in questa sede, è suscettibile di incidere direttamente sul contenuto dei provvedimenti giurisdizionali che il g.u.p. doveva alternativamente emettere, cioè il decreto che dispone il giudizio *ex art.* 429 cod. proc. pen., o la pronuncia di non luogo a procedere *ex art.* 425 cod. proc. pen., e quindi sull'esercizio dei poteri attinenti alla giurisdizione dello stesso giudice.

Del resto, l'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da g.u.p., a seguito di delibera della Camera relativa ad opinioni espresse da deputato rientranti nelle imputazioni di reato per cui il g.u.p. stesso procede, non è stata mai disconosciuta nei numerosi analoghi conflitti (v., da ultimo, sentenza n. 79 del 2002; ordinanza n. 271 del 2001; n. 493, n. 388 e n. 314 del 2000).

3. — Nel merito il ricorso è fondato.

La Camera dei deputati è partita dalla considerazione (v. relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, doc. IV-*quater* n. 90) che le opinioni espresse dalla deputata erano collegate alla circostanza che la stessa conduce da anni, in Parlamento e fuori del Parlamento, una intensa battaglia sul tema degli effetti negativi che derivano all'amministrazione della giustizia dall'utilizzazione dei collaboratori di giustizia, esplicitata anche

attraverso valutazioni critiche dell'operato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e sul tema generale dei collaboratori di giustizia e su quelli che, a suo avviso, costituivano abusi nella «gestione» degli stessi. Nel contempo, a corroborare l'argomento che il tema delle dichiarazioni costituiva oggetto del dibattito politico-parlamentare di quei giorni, si richiamava una interrogazione, presentata da altro deputato, relativa all'operato della Procura di Palermo, e, in particolare, del Procuratore Caselli.

Secondo la Camera, le opinioni incriminate, rese dalla deputata nel corso del congresso nazionale di partito, sarebbero una divulgazione e una continuazione di quelle rese nel corso dell'attività parlamentare propriamente detta.

In tale modo si è trascurato di considerare che, per poter identificare dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio di attività funzionale riconducibile alla qualità di membro di una Camera, e del tutto al di fuori delle possibilità di controllo e di intervento offerte dall'ordinamento parlamentare, come espressioni rientranti nella garanzia dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, non basta la semplice comunanza di argomenti, né, tantomeno, la semplice riconducibilità ad un medesimo contesto politico.

Affinché le dichiarazioni *extra moenia* possano essere qualificate come divulgative all'esterno di attività parlamentari, è necessaria una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche (sentenze n. 207 del 2002; n. 52 del 2002; n. 10 e n. 11 del 2000).

La Camera in sostanza ha ecceduto nella interpretazione dell'ampiezza della garanzia stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, facendovi rientrare apprezzamenti (espressi al di fuori delle tipiche funzioni parlamentari) in ordine alla detta Procura della Repubblica, ed alla esistenza di un'«associazione a delinquere di tipo istituzionale», che non trovavano riscontro e sostanziale corrispondenza di significato in alcuno degli atti parlamentari tipici invocati dalla difesa della stessa Camera dei deputati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dalla deputata Tiziana Maiolo, per le quali è in corso avanti al g.u.p. del Tribunale di Roma il giudizio indicato in epigrafe;

Annulla conseguentemente la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 295

Sentenza 19 - 28 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Divieto di divulgazione di notizie riservate - Insufficiente specificazione dei presupposti, dei caratteri e dei limiti dei provvedimenti amministrativi che impongono il divieto e possibilità di arbitraria determinazione in concreto della pena - Prospettata lesione del principio di determinatezza della legge penale e del principio di legalità della pena - Riferibilità alla categoria delle notizie riservate dei criteri dettati per le notizie coperte da segreto di Stato - Non fondatezza della questione - Auspicabilità di una revisione complessiva della materia.

- Cod. pen., art. 262.
- Costituzione, art. 25.

Reati e pene - Divieto di divulgazione di notizie riservate - Trattamento sanzionatorio - Lamentata irragionevole equiparazione alla pena prevista (nel massimo) per il delitto di rivelazione di segreti di Stato - Esclusione di qualsivoglia potere decisorio del giudice rimettente in ordine alla pena - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. pen., art. 262.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 2001 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di B.G. ed altri, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 34 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 22 febbraio 2001 — nel corso di un processo penale nei confronti di persone imputate del reato di cui all'art. 262 del codice penale (rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione) per avere, rispettivamente, consegnato a persona non legittimata e ottenuto documenti contenenti notizie a carattere «riservato», relative alla costruzione di un carcere di massima sicurezza — il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del citato art. 262 del codice penale, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione.

L'ordinanza di rimessione — pronunciata nell'udienza preliminare — rileva, in via preliminare, come, contrariamente a quanto sostenuto da una parte della dottrina, la norma impugnata non possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 27 ottobre 1977, n. 801, la quale ha definito bensì il concetto di segreto di Stato, ma senza nulla disporre in ordine alla materia delle «notizie riservate», che pure formano oggetto di tutela nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato. Le due nozioni risulterebbero, d'altro canto, tra loro distinte,

dovendo il segreto essere inteso come notizia che non può essere divulgata in ragione dei superiori interessi dello Stato, e la notizia riservata, invece, come un *quid minus*, ossia come informazione che può essere divulgata solo a certe condizioni e a determinate categorie di persone per ragioni di «alta amministrazione».

La disposizione denunciata — qualificabile come norma penale in bianco — violerebbe peraltro il principio di tassatività della legge penale, sancito dall'art. 25 Cost., in quanto non delineerebbe i tratti salienti della fattispecie punibile, lasciandone la determinazione all'autorità amministrativa.

Al riguardo, il giudice *a quo* ricorda come questa Corte abbia in più occasioni affermato che il principio di legalità non è violato quando sia una legge dello Stato ad indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti emessi dall'autorità non legislativa, alla cui trasgressione deve seguire la pena; mentre spetta poi al giudice penale indagare, volta per volta, se il provvedimento sia stato legittimamente emesso.

Tale condizione non risulterebbe tuttavia soddisfatta nella specie, giacché l'individuazione concreta delle notizie che non possono essere divulgate, agli effetti dell'art. 262 cod. pen., verrebbe affidata ad atti amministrativi emessi in virtù di poteri non direttamente conferiti dalla legge e senza alcuna precisazione in ordine al concetto di notizia riservata, i cui limiti resterebbero pertanto — a differenza di quanto avviene per il segreto di Stato, in virtù della citata legge n. 801 del 1977 — «assai incerti e labili». La circostanza che l'art. 262 cod. pen. non indichi i motivi per i quali la divulgazione delle notizie può essere vietata, rimettendoli così anch'essi *in toto* all'apprezzamento dell'autorità amministrativa, impedirebbe d'altro canto al giudice di valutare se il divieto di divulgazione sia stato legittimamente imposto.

Sotto diverso profilo, poi, la norma impugnata, nel comminare una pena identica nel massimo a quella stabilita dall'art. 261 cod. pen. per il reato di rivelazione di segreti di Stato (ventiquattro anni di reclusione) — essendo il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie differenziato solo in rapporto al minimo — si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. L'equiparazione della pena massima risulterebbe difatti priva di giustificazione, stante la diversità dei beni protetti dalle due norme incriminatrici: infatti l'art. 261 cod. pen. tutelerebbe — alla luce della definizione del segreto di Stato data dall'art. 12 della legge n. 801 del 1977 — l'unità fisica dello Stato rispetto ad attacchi esterni od interni, ed il continuo e corretto funzionamento degli organi costituzionali; mentre l'art. 262 cod. pen. sarebbe posto a salvaguardia di interessi non individuabili *a priori*, ma comunque privi di rango costituzionale e di minore valore.

La disposizione denunciata violerebbe, da ultimo, il principio di legalità della pena, stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in ragione dell'eccessivo divario tra la pena edittale minima da essa comminata (anni tre di reclusione, riducibili a due nel caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, o a pena ancora inferiore ove si proceda con riti alternativi) e quella massima (anni ventiquattro di reclusione, quale limite desumibile, in difetto di specifica indicazione, dall'art. 23 cod. pen.).

Richiamando la sentenza di questa Corte n. 299 del 1992, il rimettente rileva come il principio di legalità della pena non imponga al legislatore di determinare in misura rigida e fissa la pena per ciascun tipo di reato, poiché lo strumento più idoneo al conseguimento delle finalità della pena e più congruo rispetto al principio di uguaglianza è quello del conferimento al giudice del potere discrezionale di stabilire in concreto, fra un minimo e un massimo, la sanzione da irrogare, al fine di adeguare quest'ultima alle specifiche caratteristiche del singolo caso. Tuttavia, la determinazione legislativa del minimo e del massimo edittale non deve eccedere il margine di elasticità necessario a consentire l'individualizzazione della pena, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in correlazione alla variabilità delle fattispecie concrete e delle tipologie soggettive rapportabili alla fattispecie astratta: altrimenti, la predeterminazione della misura della pena diverrebbe solo apparente e il potere conferito al giudice si trasformerebbe da discrezionale in arbitrario, investendo non più soltanto la valutazione delle particolarità del caso singolo, ma la stessa individuazione del disvalore del fatto tipico (compito che spetta invece al legislatore).

Tale ultima situazione ricorrerebbe puntualmente nell'ipotesi dell'art. 262 cod. pen., in quanto — pur tenendo conto delle circostanze aggravanti speciali da esso previste, che comportano in determinati casi un aumento della pena minima — l'eccessiva ampiezza della forbice tra il minimo ed il massimo edittale finirebbe, in pratica, per rimettere al giudice anche la valutazione del disvalore oggettivo del fatto, tanto più a fronte della rimarcata incertezza sulla componente precettiva della norma incriminatrice.

2. — Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Ad avviso dell'Avvocatura erariale, non sarebbe riscontrabile alcuna violazione del principio di tassatività: la norma incriminatrice reprimerebbe, infatti, una condotta i cui contorni risultano sufficientemente definiti, non potendosi trarre argomento, in contrario, dalla circostanza che sia la pubblica autorità a stabilire quali notizie debbano considerarsi riservate. La lamentata impossibilità di controllo e di eventuale disapplicazione dell'atto

amministrativo, d'altro canto, lungi dal costituire un *vulnus* del principio di tassatività, discenderebbe proprio dalla previsione della norma incriminatrice, la quale, a differenza che in altre ipotesi, non richiederebbe, fra gli elementi del fatto tipico, un atto legittimo.

Quanto, poi, alla presunta violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., il divario fra il massimo e il minimo della pena edittale previsto per il delitto in questione, ancorché significativo, non comporterebbe comunque l'incostituzionalità della norma impugnata, spettando pur sempre al legislatore di graduare la pena in modo che il giudice di merito possa adeguarla al caso concreto, così da renderla funzionale al perseguimento dei suoi scopi.

Analoghe conclusioni potrebbero formularsi ove si effettuasse una comparazione con la pena prevista dall'art. 261 cod. pen., che risulterebbe adeguatamente elevata nel minimo, in conseguenza del ritenuto maggior disvalore insito nell'aggressione ad un bene meritevole di particolare considerazione, quale il segreto di Stato.

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dell'art. 262 del codice penale, che, con disposizione collocata nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, punisce chiunque rivela od ottiene «notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione» (c.d. notizie riservate).

Ad avviso del rimettente, risulterebbe leso anzitutto il principio di tassatività della legge penale, sancito dall'art. 25 Cost., essendosi al cospetto di una norma penale in bianco rispetto alla quale mancherebbe una sufficiente specificazione legislativa dei presupposti, dei caratteri, del contenuto e dei limiti dei provvedimenti amministrativi alla cui trasgressione deve seguire la pena: carenza, questa, che — segnatamente a fronte del silenzio della legge circa i fini per i quali il divieto di divulgazione di determinate notizie può essere imposto — precluderebbe anche il sindacato incidentale di legittimità del giudice ordinario sul provvedimento, in vista della sua eventuale disapplicazione.

La norma incriminatrice impugnata — comminando una pena uguale, nel massimo, a quella prevista dall'art. 261 cod. pen. per il delitto di rivelazione di segreti di Stato (anni ventiquattro di reclusione) — si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 3 Cost. Si tratterebbe, infatti, di equiparazione irragionevole, stante la diversità dei beni protetti dalle due disposizioni: beni che, nel caso dell'art. 261 cod. pen., si identificherebbero — alla luce della definizione del segreto di Stato offerta dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 — nell'unità fisica dello Stato rispetto ad attacchi interni o esterni, e nel continuo e corretto funzionamento degli organi costituzionali; e nell'ipotesi dell'art. 262 cod. pen., invece, in interessi non individuabili *a priori*, ma comunque privi di rango costituzionale.

Sarebbe violato, infine, il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. L'eccessivo divario tra la pena edittale minima e massima comminata per il delitto in questione — rispettivamente tre anni di reclusione (che potrebbero scendere a due, in caso di concessione delle attenuanti generiche, e a pena ancora inferiore nell'ipotesi di ricorso a riti alternativi) e ventiquattro anni di reclusione (quale limite desumibile, in difetto di specifica indicazione, dall'art. 23 cod. pen.) — lascerebbe infatti al giudice un margine talmente ampio, da rendere arbitrario il suo potere di determinazione della pena in concreto; tale potere, pertanto, cesserebbe di essere strumentale all'esigenza di adeguamento della risposta sanzionatoria al caso singolo, per investire lo stesso apprezzamento del disvalore del fatto tipico: compito, questo, riservato per contro al legislatore.

2.1. — La prima delle tre censure di costituzionalità non è fondata.

Essa poggia, infatti, sulla premessa interpretativa della impossibilità di riferire alla categoria delle «notizie riservate», protette dall'art. 262 cod. pen., le indicazioni rinvenibili nella legge n. 801 del 1977 a proposito del segreto di Stato. Da tale premessa il giudice *a quo* trae il duplice corollario dell'eterogeneità delle due classi di notizie (segrete e riservate), sul versante degli obiettivi di tutela; e della sostanziale indeterminatezza delle condizioni legittimanti l'apposizione del divieto di divulgazione, presidiato dalla norma incriminatrice impugnata: norma la cui operatività verrebbe perciò a dipendere da valutazioni dell'autorità amministrativa, svincolate da ogni parametro legale e insindacabili da parte dal giudice penale.

L'indicata premessa interpretativa è stata, peraltro, recentemente contraddetta dalla Corte di cassazione, la quale, con decisione successiva all'ordinanza di rimessione (*cf.* Sez. I, 10 dicembre 2001-29 gennaio 2002, n. 3348), si è espressa nell'opposto senso che le notizie riservate — intese come notizie «delle quali, pur conosciute o conoscibili in un determinato ambito, è vietata la divulgazione con provvedimento dell'autorità amministrativa» — costituiscono categoria omogenea, sul piano dei requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva, rispetto a quella delle notizie sottoposte a segreto di Stato. Facendo leva sul collegamento storico-sistematico

riscontrabile tra le due categorie di notizie, e traendo altresì specifico argomento dal regime delle esclusioni del diritto di accesso delineato dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla relativa normativa regolamentare di attuazione, il giudice di legittimità ha affermato, più in particolare, non soltanto che le notizie riservate debbono inerire ai medesimi interessi che, a mente dell'art. 12 della legge n. 801 del 1977, giustificano il segreto di Stato; ma altresì che la loro diffusione deve risultare idonea — al pari di quanto avviene per le notizie sottoposte a segreto di Stato, in forza della norma definitoria da ultimo citata — a recare un concreto pregiudizio ai predetti interessi. Nella medesima decisione si precisa, inoltre, che il divieto di divulgazione, analogamente a quello impositivo del segreto di Stato — concorrendo ad integrare la componente precettiva della norma incriminatrice — resta soggetto a sindacato di legittimità da parte del giudice penale, segnatamente in rapporto agli accennati requisiti di inerenza contenutistica e di attitudine offensiva della notizia che ne costituisce oggetto.

Viene prospettata, in tal modo, una possibile lettura del quadro normativo, che si presta a sottrarre la disposizione impugnata al sospetto di violazione del principio di tassatività della fattispecie di reato, nonché del principio di legalità in materia penale sotto il profilo della riserva di legge (anch'esso sostanzialmente evocato dalla doglianza del giudice *a quo*). Al lume di tale lettura, risulta difatti rinvenibile nella legge una sufficiente specificazione dei presupposti, del carattere, del contenuto e dei limiti dell'atto di natura amministrativa che impone il divieto assistito da sanzione penale, tale da permettere un efficace controllo incidentale di legittimità dell'atto medesimo (*cf.*, *ex plurimis*, sentenze n. 333 del 1991 e n. 282 del 1990).

Resta comunque auspicabile che il legislatore si faccia carico dell'esigenza di una revisione complessiva della materia in esame: esigenza avvertita, per vero, già all'epoca dell'emanazione della legge n. 801 del 1977, il cui art. 18 assegnava carattere di «transitorietà» al regime delineato dal titolo I del libro II del codice penale, in vista dell'emanazione di una «nuova legge organica relativa alla materia del segreto».

2.2. — Manifestamente inammissibili risultano, invece, le residue censure, che ineriscono in via esclusiva al trattamento sanzionatorio della figura criminosa.

La questione è stata sollevata, infatti, dal giudice rimettente nella veste di giudice dell'udienza preliminare: veste nella quale egli non è chiamato a determinare la pena per il fatto per cui si procede, essendo il suo potere decisorio, nel caso di specie, circoscritto all'alternativa fra la sentenza di non luogo a procedere e il decreto che dispone il giudizio.

La dedotta irragionevolezza della pena massima e l'asserita eccessiva ampiezza del divario fra il massimo e il minimo della pena edittale, previsto dall'art. 262 cod. pen., non vengono pertanto in alcun modo in rilievo nel perimetro del *thema decidendum* del giudice *a quo* (*cf.*, sempre in riferimento all'art. 262 cod. pen. e con riguardo a situazione processuale analoga, ordinanza n. 156 del 2000).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal predetto giudice con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 296

Ordinanza 19 - 28 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Formazione della prova - Procedimenti in corso con applicazione delle disposizioni del codice abrogato - Utilizzabilità di tutte le prove assunte nel corso dell'istruzione formale - Prospettata violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio, con ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 242 e 245.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 242 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 2001 dalla Corte di assise di Palermo nel procedimento penale a carico di G.A., iscritta al n. 786 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 40 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 luglio 2001, la Corte di assise di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 242 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella parte in cui prevedono, a date condizioni, che i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale proseguano, anche dopo le modificazioni apportate all'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, con l'osservanza delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

che il rimettente — dopo aver premesso che, in esito ad una pronuncia del 17 febbraio 1998 della Corte di assise d'appello di Palermo, era stata dichiarata la nullità, limitatamente alla posizione di un imputato, della sentenza di un giudizio di primo grado definito applicando le norme del codice di rito del 1930; e che era stata nuovamente disposta la citazione a giudizio di detto imputato dinanzi ad esso rimettente — ha osservato come il dibattimento, così instaurato, debba ritenersi «assoggettato alla disciplina transitoria di cui al titolo III delle norme transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271»: con conseguente applicazione delle disposizioni del codice abrogato, relativamente alla formazione ed utilizzazione delle prove;

che in particolare, a parere del giudice *a quo*, risulterebbe inapplicabile la disciplina transitoria dettata dal decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35: ciò in quanto il comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 2 del 2000, nel prevedere l'eccezionale utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, se già acquisite al fascicolo del dibattimento al momento di entrata in vigore del decreto in questione, non potrebbe applicarsi — se non in via analogica e, dunque, illegittimamente — ai procedimenti che continuano secondo il «vecchio rito» e per i quali non si sia verificata la condizione di una sottrazione volontaria e per libera scelta del dichiarante al confronto con l'accusato;

che inoltre, sempre ad avviso del rimettente, il regime transitorio del decreto-legge n. 2 del 2000 risulterebbe comunque inapplicabile nel giudizio *a quo*, essendo previsto (art. 1), quale suo «preciso termine finale di efficacia», quello della «data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'art. 111 della Costituzione»; questa disciplina, introdotta con la legge 1° marzo 2001, n. 63, non contempla tuttavia, nella norma transitoria dell'art. 26, «alcuna disposizione riferibile ai procedimenti in corso, che proseguono — o dovrebbero proseguire — secondo il vecchio rito»: con l'impossibilità di desumere, peraltro, «in via interpretativa, una sorta di ultrattività della norma di cui al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge n. 2 del 2000»;

che tuttavia, a parere del giudice *a quo*, proprio la circostanza che «l'unica disciplina transitoria tuttora vigente» sia quella sancita nella normativa censurata, comporta l'applicabilità delle norme processuali in materia di formazione della prova già contenute nel codice del 1930, le quali — consentendo, attraverso il meccanismo delle letture dibattimentali, la piena utilizzabilità di tutte le prove assunte nel corso dell'istruzione formale — determinerebbero la violazione del principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti e del diritto dell'imputato di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, espressi, entrambi, nell'art. 111 Cost.;

che, sotto analogo profilo, risulterebbero altresì violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento tra imputati di procedimenti in corso, in ragione della «prosecuzione in conformità alle norme del codice abrogato per la materia che concerne la formazione e le modalità di assunzione delle prove», con violazione anche del diritto dell'imputato di esercitare il proprio diritto di difesa nel contraddittorio delle parti;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione proposta.

Considerato che le censure prospettate dal rimettente muovono dalla ritenuta inapplicabilità della disciplina transitoria dettata dal decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, ai procedimenti penali che, a mente degli artt. 242 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, proseguono con l'osservanza delle norme del codice di rito abrogato;

che, tuttavia, tale presupposto ermeneutico appare inesatto, poiché lo stesso legislatore costituzionale ha sancito, nella medesima legge di riforma sul «giusto processo», che «la legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore» (art. 2, legge cost. 23 novembre 1999, n. 2): demandando, dunque, al legislatore ordinario l'approntamento di una disciplina transitoria «atta a modulare l'applicazione di quei principi nei processi in corso di celebrazione, secondo una linea tesa chiaramente a tracciare un «ponte» normativo destinato a mitigare una drastica applicazione della regola *tempus regit actum*» (v. sentenza n. 381 del 2001); e tale disciplina è stata realizzata, appunto,

con il citato decreto-legge n. 2 del 2000, il cui art. 1, comma 6, espressamente sancisce l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche «ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente»;

che pertanto se, per un verso, appare evidente la riferibilità ai soli processi di «nuovo rito» dello specifico termine, enunciato dal comma 2 dell'art. 1 del più volte citato decreto-legge n. 2 del 2000, individuato con il richiamo alla intervenuta acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari; sotto altro profilo, deve sottolinearsi come non possa affatto ritenersi incompatibile, con i procedimenti in corso di celebrazione secondo le norme previste dal codice abrogato, la previsione — ivi enunciata — secondo la quale le dichiarazioni rese da chi si è sempre sottratto al contraddittorio debbano essere valutate «solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità»: regola di valutazione probatoria, quella testé rammentata, la cui portata ed il cui risalto questa Corte ha già avuto modo di scrutinare nella richiamata sentenza n. 381 del 2001;

che, per altro verso, neppure pertinente si rivela il richiamo ad una pretesa «ultrattività» della previsione dettata dal comma 6 dell'art. 1 del medesimo d.l. n. 2 del 2000; infatti — in considerazione della profonda diversità che caratterizzava il modello processuale delineato dal codice abrogato — la pendenza dei procedimenti che proseguivano con l'osservanza delle previsioni dettate da quello stesso codice non poteva che produrre una «cristallizzazione» del regime transitorio suddetto, proprio perché fondato su un unico fascicolo processuale e sulla assenza di una fase delle indagini preliminari: ciò rende dunque evidente che per i procedimenti richiamati dallo stesso comma 6, la relativa disciplina non doveva «combinarsi» con quella di attuazione dell'art. 111 Cost., poi introdotta ad opera della legge n. 63 del 2001;

che, pertanto, la questione proposta, muovendo da un erroneo presupposto interpretativo, è da ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 242 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 297

Ordinanza 19 - 28 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimenti connessi - Utilizzabilità limitata a quelle già acquisite nel fascicolo per il dibattimento - Questione già esaminata - Prospettazione ancipite - Manifesta inammissibilità.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1, comma 2; cod. proc. pen., art. 513.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell'art. 513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 2001 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di C.R. ed altro, iscritta al n. 686 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 febbraio 2001, il Tribunale di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'«intero» art. 1, comma 2, del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, «ovvero» della medesima norma «nella sola parte» in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo del dibattimento, «ovvero», ancora, dell'art. 513 del codice di procedura penale in riferimento all'art. 111 della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000 — limitando in via transitoria l'utilizzabilità delle dichiarazioni, precedentemente rese da imputati in procedimenti connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame dibattimentale, alle sole dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione — determinerebbe una disparità di trattamento tra imputati «per il solo effetto di un dato processual-temporale ... del tutto casuale e discrezionale nei tempi» quale è l'acquisizione dei verbali di interrogatorio resi nella fase delle indagini, trattandosi di un evento «aleatorio» in forza del quale la normativa transitoria denunciata diversifica l'utilizzazione probatoria dei verbali medesimi;

che, sotto tale profilo, la norma censurata si porrebbe altresì in contrasto con il principio di ragionevolezza e di inviolabilità del diritto di difesa;

che il giudice *a quo* dubita, inoltre, della costituzionalità dell'art. 513 del codice di procedura penale, sul rilievo che la possibilità, da esso sancita, di acquisire, attraverso il meccanismo delle contestazioni, le dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame, si porrebbe in contrasto con il nuovo precetto costituzionale in tema di «giusto processo» di cui all'art. 111 Cost. e con la disciplina della legge 25 febbraio 2000, n. 35, «direttamente applicativa» di tale norma costituzionale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente formula, contestualmente, tre diverse censure di legittimità costituzionale, che investono: l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000, «nella sua totalità»; «ovvero» la medesima norma «nella parte in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo del dibattimento», entrambe in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost; «ovvero», ancora, l'art. 513 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 111 Cost;

che, nel pronunciarsi su identica questione (v. ordinanza n. 88 del 2002), questa Corte ha avuto modo di evidenziare come le censure prospettate si pongano, tra loro, «in evidente rapporto di reciproca alternatività, avuto riguardo agli effetti conseguenti agli interventi richiesti»: infatti, mentre dalla soppressione dell'intera norma di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000, deriverebbe l'espunzione, dal regime transitorio in esame, di qualsiasi possibilità di utilizzazione delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento; dalla parziale caducazione della medesima norma, nei termini richiesti dal giudice *a quo* discenderebbe invece l'effetto opposto, di estendere l'operatività del regime transitorio stesso; laddove, poi, quanto alla censura relativa all'art. 513 del codice di procedura penale «non viene chiarita la sua concatenazione con quella relativa alla disciplina transitoria, rendendo così non scrutinabile questa parte del quesito» (cfr. ordinanza n. 88 del 2002);

che, pertanto, poiché il rimettente non ha concentrato il quesito sull'una o l'altra delle soluzioni alternativamente proposte, le questioni risultano prospettate in modo ancipite e devono essere quindi dichiarate manifestamente inammissibili (cfr., *ex plurimis* ordinanze n. 88 del 2002; n. 420 del 2001; n. 78 e n. 418 del 2000; n. 378 del 1998).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell'art. 513 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Grosseto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 giugno 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 298

Ordinanza 19 - 28 giugno 2002

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie espresse da un parlamentare con un manifesto di propaganda politica - Procedimento penale a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 16 marzo 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 16 marzo 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Nicolò Antonio Cuscunà nei confronti dell'on. Sergio Tanzarella, promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sez. distaccata di Caserta, con ricorso depositato il 10 luglio 2001 ed iscritto al n. 195 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ricorso datato 4 giugno 2001 e depositato nella cancelleria della Corte il 10 luglio 2001, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, investito di un giudizio nei confronti del deputato Antonio Nicolò Cuscunà per il reato di diffamazione, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 marzo 2000 (documento IV-*quater* n. 120), ha dichiarato, su conforme parere della Giunta per le autorizzazioni a procedere, che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, ad avviso del Tribunale ricorrente, la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni — contenute in un manifesto di propaganda di partito del giugno 1995 e dal tenore asseritamente diffamatorio nei confronti di altro membro del Parlamento, l'on. Sergio Tanzarella — per le quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del giudizio.

Considerato che, in questa sede, occorre delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, in ordine al profilo soggettivo, non è dubbio che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, sia legittimato a sollevare conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione, ritenuta illegittima per erroneità dei relativi presupposti, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il giudizio, come insindacabili, in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione sub a), per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 giugno 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 299

Ordinanza 19 - 28 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputati non abbienti - Patrocinio a spese dello Stato - Scelta del difensore nell'ambito di uno speciale elenco di avvocati patrocinanti in possesso di dati requisiti - Prospettata limitazione all'esplicazione del diritto di difesa, e sua irragionevolezza, al confronto con la disciplina in materia di difesa di ufficio - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 17-*bis*, introdotto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134.
- Costituzione, artt. 3 e 24, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17-*bis* della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), introdotto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 2001 dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catania sull'istanza proposta da C.A., iscritta al n. 714 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 giugno 2001, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-*bis* della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), aggiunto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), «nella parte in cui prevede che l'imputato, istante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore solo nell'ambito di uno speciale elenco»;

che il giudice *a quo* premette di essere chiamato a deliberare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un imputato, che aveva indicato, quale difensore di fiducia, un avvocato iscritto all'albo degli avvocati da meno di sei anni e, quindi, non in possesso di uno dei requisiti per l'iscrizione allo speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, previsto dal citato art. 17-*bis* della legge 30 luglio 1990, n. 217, aggiunto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134;

che, pertanto, il giudice *a quo* ritiene che la citata norma, nel prevedere che l'imputato — istante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato — possa nominare il proprio difensore di fiducia solo nell'ambito di tale speciale elenco, violi l'art. 24, terzo comma, della Costituzione ponendo una limitazione all'esplicazione del diritto di difesa, inteso anche come diritto di scegliere liberamente il proprio difensore;

che, inoltre, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto incongrua ed irragionevole se comparata ad altre discipline sulla difesa nel processo penale e, segnatamente, rispetto alla disciplina contenuta nella legge 6 marzo 2001, n. 60, in materia di difesa di ufficio;

che infatti, secondo il rimettente, i criteri sanciti dalla norma impugnata — sia per i più severi requisiti, che per il più elevato limite di anzianità professionale necessario per l'iscrizione all'elenco del patrocinio a spese dello Stato, rispetto a quanto previsto per i difensori di ufficio — risulterebbero più rigorosi nel «comprovare la professionalità e l'esperienza del difensore», in maniera del tutto irragionevole, «atteso che il difensore nominato d'ufficio non viene liberamente scelto dal soggetto sottoposto a procedimento penale»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione prospettata: a parere della difesa erariale, la norma censurata, lungi dal vulnerare il diritto di difesa, ne rappresenterebbe piena attuazione, realizzando un sistema nel quale «non solo la parte è rilevata da ogni spesa», ma viene altresì assicurata «la qualità della prestazione», sì da rendere il patrocinio effettivo e sicuro, con la maggiore garanzia per gli interessati.

Considerato che, con la norma di cui all'art. 17-*bis* della legge 30 luglio 1990, n. 217, nel testo introdotto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134, il legislatore ha previsto l'istituzione, presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati, dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso di determinati requisiti — valutati dal medesimo consiglio dell'ordine — di attitudine ed esperienza professionale, di assenza di sanzioni disciplinari e di anzianità professionale non inferiore a sei anni: elenco nell'ambito del quale l'imputato, ammesso a tale beneficio, esercita la scelta del difensore di fiducia;

che, come più volte precisato da questa Corte (v. sentenze n. 394 del 2000; n. 61 del 1996; n. 54 del 1977), il legislatore, nella sua discrezionalità, può stabilire criteri relativi sia all'ambito territoriale che alle concrete modalità di esercizio della difesa tecnica, «a tutela non solo della funzionalità dell'organizzazione giudiziaria, ma anche di altri interessi meritevoli di protezione»: così realizzando il contemperamento dei principi di difesa e di eguaglianza con altre esigenze meritevoli di considerazione;

che, in particolare, la previsione di uno speciale elenco nell'ambito del quale l'imputato, istante per l'ammissione al patrocinio dello Stato, possa nominare il proprio difensore, risulta ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità professionale della prestazione medesima, attraverso una selezione dei patrocinatori garantita tanto dall'attitudine ed esperienza maturate in ragione di una sperimentata anzianità professionale, quanto da correttezza deontologica, comprovata dall'assenza di sanzioni disciplinari: requisiti la cui disamina è rimessa al consiglio dell'ordine degli avvocati ;

che tale meccanismo, dunque — lungi dal prospettarsi irragionevole, anche in comparazione con la disciplina della difesa di ufficio contenuta nella legge 6 marzo 2001, n. 60 — rivela piuttosto l'esigenza di particolare dignità e qualità che, nella prospettiva del legislatore, deve permeare l'esercizio di una prestazione avente connotazioni e riflessi peculiari di carattere pubblicistico, connessi alla natura del patrocinio a spese

dello Stato per i non abbienti, in relazione al quale, per un verso, vengono impiegate risorse economiche della collettività e la cui necessità, sotto altro profilo, origina da una situazione di debolezza economica del singolo;

che, peraltro, il sistema delineato, oltre a non travalicare la soglia della ragionevolezza nell'esercizio di discrezionalità legislativa, non pone, in violazione dell'art. 24, terzo comma, della Costituzione alcuna concreta limitazione all'esplicazione del diritto di difesa: quest'ultimo, seppure da intendersi anche come diritto di scegliere liberamente il proprio difensore, non appare vulnerato in tutte le ipotesi in cui — come nel caso dello speciale elenco previsto dalla norma censurata — risulti comunque assicurata un'ampia possibilità di scelta del difensore tra i difensori iscritti, proprio in quanto «la garanzia costituzionale della difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore di darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli» (vedi la citata sentenza n. 394 del 2000);

che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), introdotto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 giugno 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 300

Ordinanza 19 - 28 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Revocabilità della misura a seguito dell'accertamento di un fatto («grave infrazione disciplinare») costituente delitto perseguibile a querela in sede penale, per il quale difetti querela - Omessa previsione - Asserito contrasto con la funzione rieducativa della pena, con il principio di obbligatorietà dell'azione penale e di parità di trattamento dei condannati - Questione prospettata in via del tutto eventuale, non all'esito del procedimento penale - Manifesta inammissibilità.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3, 27, secondo comma, e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 2001 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo a G.F., iscritta al numero 876 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, dopo aver puntualizzato di aver promosso d'ufficio un procedimento in vista della eventuale revoca della liberazione anticipata compresa in un provvedimento di cumulo, essendosi il condannato reso responsabile di una grave infrazione disciplinare per la quale era verosimile l'inizio di un procedimento penale, poi, peraltro, non avviato per difetto di querela della persona offesa, ha sollevato in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 112 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che causa di revoca della liberazione anticipata possa essere, oltre alla condanna per delitto, anche l'accertamento, da parte del tribunale di sorveglianza, di un fatto costituente delitto perseguibile a querela per il quale la querela non è stata presentata;

che a parere del giudice rimettente la disciplina impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 27, secondo comma, e 3 Cost., in quanto il livello di casualità della revoca, determinato dalla libertà di scelta nella presentazione o meno della querela, renderebbe eventuale la correlazione tra la fruizione del beneficio ed il merito penitenziario, incrinando la funzione rieducativa della pena e ponendo al tempo stesso le basi per «abnormi disparità di trattamento» fondate su una decisione privata;

che del pari vulnerati risulterebbero gli artt. 112 e 3 Cost., in quanto la revoca di benefici immeritati assumerebbe connotazioni non dissimili da quelle che caratterizzano l'obbligatorietà della azione penale, sia perché essa partecipa «dell'originaria obbligatorietà del perseguimento giudiziale del fatto (che, sia pure espresso con riferimento all'agire del pubblico ministero, pare esprimere un principio generale), sia perché una revocabilità discrezionale sarebbe inconciliabile con il principio di uguaglianza»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi non fondata la proposta questione.

Considerato che il giudice *a quo* ha iniziato d'ufficio il procedimento di sorveglianza, nell'ambito del quale è stato sollevato l'incidente di costituzionalità, al limitato fine — come sottolinea l'ordinanza di rimessione — di «... valutare l'ipotesi della revoca della liberazione anticipata ...» concessa nei confronti di un condannato, ponendo a base di tale «ipotesi» una «grave infrazione disciplinare» commessa dal condannato medesimo e per la quale poteva reputarsi «probabile» la relativa persecuzione anche in sede penale: così da consigliare l'apertura del procedimento di revoca del beneficio, «...da istruirsi parallelamente all'eventuale processo penale, all'esito del quale, sarebbe stato decidibile»;

che alla stregua di tali premesse in fatto emerge, dunque, con chiarezza che il Tribunale rimettente ha iniziato il procedimento di sorveglianza — nel quale è stato poi iscritto il quesito di costituzionalità — al di fuori di qualsiasi base normativa, posto che è lo stesso rimettente a riconoscere che tale procedimento sarebbe stato «decidibile» soltanto all'esito «dell'eventuale» processo penale: una decisione «eventuale», quindi, non soltanto nel merito ma — anche e soprattutto — in rito, in quanto subordinata al realizzarsi di un presupposto non soltanto anch'esso «eventuale» (la condanna), ma addirittura a sua volta dipendente da altra condizione, pure essa «eventuale» (l'inizio del processo penale);

che, pertanto, il procedimento di sorveglianza in oggetto finisce per risultare del tutto eccentrico rispetto al sistema così come positivamente delineato: infatti l'intera sequenza degli atti cui il Tribunale ha nella specie dato vita si configura come una atipica «inchiesta preliminare», priva di una norma che ne legittimasse (e ne imponesse) l'insorgenza; e destinata a chiudersi o con un «non provvedimento» («non doversi provvedere in ordine alla revoca», come riconosciuto dal rimettente), o con l'effettivo inizio di un legittimo procedimento di sorveglianza per la revoca della liberazione anticipata, ove fosse intervenuta una sentenza di condanna. D'altra parte, non è senza significato, agli effetti che qui rilevano, la circostanza che l'art. 103 del regolamento penitenziario stabilisca, proprio in tema di liberazione anticipata, che l'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione sia tenuto a comunicare al tribunale di sorveglianza «la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena»: così testimoniando come l'ordinamento non tolleri, in materia, inchieste o accertamenti «preliminari» e configuri — a seguito della sentenza n. 186 del 1995 — la condanna, non più come condizione necessaria e sufficiente per la revoca della liberazione anticipata, ma come «presupposto» che legittima l'inizio del relativo procedimento;

che, di conseguenza, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0643

N. 301

Ordinanza 19 - 28 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Tutela assicurativa dei lavoratori agricoli autonomi - Passaggio al nuovo regime a decorrere dal 1° giugno 1993 - Tutelabilità dei lavoratori infortunati a condizione che il lavoro venga svolto in maniera esclusiva o prevalente, anziché abitualmente - Mancata previsione di un'ideonea disciplina transitoria, per i lavoratori in possesso dei requisiti secondo l'antecedente regime - Prospettata lesione del principio dell'affidamento - Questione già esaminata - Mancanza di nuovi profili - Manifesta infondatezza.

- D.L. 22 maggio 1993, n. 155 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243), art. 14, comma 1, lettera *b*).
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. *b*), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 dalla Corte di appello di Ancona nel procedimento civile tra Bruscia Rosa contro l'INAIL, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di una controversia in materia previdenziale promossa nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la Corte di appello di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 38 Cost., dell'art. 14, comma 1, lett. *b*), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, «nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti dei lavoratori agricoli autonomi che, in possesso dei requisiti previsti dalla precedente normativa in materia di infortuni sul lavoro, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime non si trovano nelle condizioni richieste dalla legge per fruire della tutela medesima»;

che il giudice *a quo* muove dalla premessa secondo cui la norma impugnata stabilisce che, a decorrere dal 1° giugno 1993, i lavoratori autonomi del settore agricolo aventi diritto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro debbano essere individuati secondo i criteri di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ossia con le medesime regole vigenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia; e, poiché quest'ultima legge va letta alla luce degli artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, a far tempo dal 1° giugno 1993 il lavoratore autonomo in agricoltura è tutelato contro gli infortuni sul lavoro a condizione che si dedichi a tale attività non più in maniera abituale (come avveniva in precedenza), bensì in maniera esclusiva o prevalente;

che la controversia trae origine dall'infortunio mortale occorso in data 30 ottobre 1993 ad un lavoratore il quale, possedendo il requisito dell'abitualità nel lavoro agricolo fino alla data del 1° giugno 1993, ed avendo versato i relativi contributi relativi all'intero anno 1993 in esecuzione degli obblighi di legge, dovrebbe ritenersi avente diritto all'assicurazione per tutto l'anno in corso, in virtù del principio giuridico dell'affidamento;

che in conseguenza della norma impugnata, invece, poiché il lavoratore non svolgeva la propria attività in via esclusiva o prevalente, l'evento mortale è privo della copertura assicurativa, con conseguente obbligo di rigetto della domanda, il che darebbe conto della rilevanza della questione;

che ad avviso del giudice remittente, però, la mancanza di un'ideale norma transitoria nei termini sopra precisati viola gli artt. 3 e 38 Cost., non garantendo un'adeguata tutela assicurativa ai lavoratori agricoli autonomi nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;

che si è costituito in giudizio l'INAIL, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che il giudice remittente lamenta che la norma impugnata, nel restringere il novero dei lavoratori agricoli autonomi aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° giugno 1993, non abbia dettato un regime transitorio idoneo a salvaguardare la posizione di quei lavoratori che, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, non hanno più diritto alla copertura assicurativa;

che tale omissione si risolverebbe, inoltre, in una lesione del principio giuridico dell'affidamento, avendo il lavoratore in questione versato i contributi per l'intero anno 1993;

che una questione identica a quella in oggetto, sollevata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 327 del 2001;

che l'odierna ordinanza di remissione non aggiunge profili ulteriori di doglianza rispetto a quelli già scrutinati con il menzionato provvedimento;

che la Corte, d'altra parte, ha pure vagliato la legittimità costituzionale della norma oggi in esame anche sotto il profilo del regime ordinario successivo al 1° giugno 1993, non ravvisando alcuna lesione di parametri costituzionali nel fatto che i lavoratori agricoli autonomi vengano assicurati contro gli infortuni sul lavoro solo a condizione che svolgano tale attività in via esclusiva o prevalente (sentenza n. 26 del 2000);

che, pertanto, la presente questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art 14, comma 1, lett. b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 302

Ordinanza 19 - 28 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni sanitarie - Ordinamenti didattici e profili professionali - Definizione rimessa a decreti interministeriali - Prospettata incidenza sul riparto di competenze tra Stato e regioni - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-*octies*, comma 5, introdotto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229; legge 26 febbraio 1999, n. 42, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-*octies* comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e dell'art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 2001 dalla Corte dei conti, sezione centrale di controllo, in sede di esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del decreto interministeriale 18 febbraio 2000, iscritta al n. 890 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione centrale di controllo, con ordinanza del 12 luglio 2001 (depositata il successivo 5 ottobre), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dell'art. 3-*octies* comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e dell'art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie);

che in punto di fatto il giudice *a quo* premette che, in esito alla procedura di controllo preventivo di legittimità sul decreto interministeriale 18 febbraio 2000 (Figura professionale dell'operatore socio-sanitario e ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione), essa sezione aveva già sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime norme, per sospetta violazione degli artt. 76 e 117 della Costituzione, questione decisa da

questa Corte, con l'ordinanza n. 203 del 2001, nel senso della restituzione degli atti al giudice remittente, in considerazione dello *ius superveniens* costituito dall'art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e dall'art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

che la Corte dei conti, nel procedere ad un nuovo esame della questione, rileva che le due norme in ultimo citate — prevedendo in via di normazione primaria il ricorso ad un regolamento cui l'impugnato art. 3--*octies* comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 fa riferimento in assenza di un'apposita disposizione nella legge delega 30 novembre 1998, n. 419 — implicano che la censura a suo tempo proposta per violazione dell'art. 76 Cost. debba ritenersi venuta meno;

che per il remittente altrettanto non può dirsi, invece, in relazione a quella concernente l'art. 117 Cost., perché affidare ad un decreto interministeriale il compito di definire gli ordinamenti didattici delle figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria si risolve in una lesione delle competenze tra Stato e Regione di cui al menzionato parametro;

che lo strumento regolamentare sarebbe, in presenza di una riserva di legge, assolutamente insufficiente, a tal punto che la Corte dei conti ritiene che potrebbe eventualmente essere oggetto di ulteriore dubbio di legittimità costituzionale, peraltro non esplicitamente proposto a questa Corte, anche l'art. 12, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il quale fa salve le disposizioni contenute nell'art. 3--*octies* del d.lgs. n. 502 del 1992, e perciò anche quelle di cui al comma 5 impugnato;

che in relazione, poi, ai dubbi di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 1, comma 2, seconda parte, della legge n. 42 del 1999, il giudice *a quo* si limita ad osservare che «rimane impregiudicato il quesito posto con la precedente ordinanza»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano ritenute l'una manifestamente inammissibile e l'altra manifestamente infondata, ovvero che la Corte provveda preliminarmente alla restituzione degli atti in relazione alla modifica dell'art. 117 Cost. disposta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 Cost., invocato come parametro nel giudizio *a quo*;

che in considerazione di tale modifica, che va ad innovare l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini i termini della questione a suo tempo sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione centrale di controllo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 303

Ordinanza 19 - 28 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Spese processuali - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Riconoscimento, da parte dell'Amministrazione, della fondatezza della pretesa del ricorrente - Esclusione della condanna alle spese della parte soccombente che, con propria colpa, ha dato origine al giudizio - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e della delega legislativa, per mancato recepimento nel decreto delegato delle norme applicabili in tema di spese di lite al processo civile - Questione già rigettata - Carezza di ulteriori profili e assenza di motivazione in relazione al nuovo parametro dedotto - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 75 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Cacciola Francesco contro l'Ufficio delle entrate di Piacenza, iscritta al n. 909 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso del procedimento tributario conseguente all'impugnazione di una cartella esattoriale relativa all'I.R.P.E.F. del 1993, la Commissione tributaria provinciale di Piacenza ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che nel giudizio in corso l'agenzia delle entrate ha ammesso che la cartella di pagamento era stata emessa per errore materiale, precisando che l'ufficio competente aveva provveduto al relativo sgravio e chiedendo, pertanto, che il giudizio fosse dichiarato estinto con compensazione delle spese;

che la Commissione, dopo aver rilevato di dover applicare la norma impugnata — in base alla quale, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le relative spese restano a carico della parte che le ha anticipate — dubita della legittimità costituzionale della medesima, sostenendo che essa viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione; avendo l'amministrazione, infatti, riconosciuto la fondatezza della

pretesa del ricorrente, quest'ultimo è da considerarsi parte vittoriosa nel procedimento, e non vi è ragione alcuna per escludere la condanna alle spese della parte che, con propria colpa, ha dato origine al giudizio tributario;

che l'omessa possibilità di una condanna alle spese confliggerebbe, inoltre, anche con l'art. 76 Cost., perché l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che contiene la delega per la riforma del contenzioso tributario, al comma 1, lettera *g*), espressamente prevede che le norme del processo tributario debbano essere adeguate a quelle del processo civile, sicché il legislatore avrebbe dovuto recepire le norme di cui agli artt. 91 e seguenti del codice di procedura civile, secondo i quali la soccombenza implica, di regola, la condanna alla rifusione delle spese di lite;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza dubita della legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non prevede la possibilità, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, di condannare alle spese di lite la parte che, avendo riconosciuto la fondatezza delle pretese della controparte, dovrebbe essere considerata a tal fine come soccombente;

che la questione, così come prospettata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 53 del 1998, cui hanno fatto seguito altre ordinanze di manifesta infondatezza (n. 265 del 1999, n. 77 del 1999 e n. 368 del 1998), né l'odierna ordinanza aggiunge, in relazione ai menzionati parametri costituzionali, ulteriori profili di censura che non siano stati scrutinati con i provvedimenti ora richiamati;

che la questione deve ritenersi manifestamente infondata anche in relazione ad un presunto eccesso di delega, perché il criterio direttivo di carattere generale dettato dall'art. 30, comma 1, lettera *g*), della legge n. 413 del 1991, «è quello dell'adeguamento, e non dell'uniformità, delle norme del processo tributario a quelle del processo civile» (ordinanza n. 8 del 1999); e, d'altra parte, anche nel processo civile l'unica regola intangibile in materia di spese è quella per cui la parte vittoriosa non può essere onerata del relativo carico;

che la questione, pertanto, è manifestamente infondata anche in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che l'ulteriore parametro di cui all'art. 75 Cost. viene invocato senza alcuna motivazione ed è del tutto inconferente in rapporto alla natura della questione in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 302

*Ordinanza del 17 ottobre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 giugno 2002)
emessa al Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Granata Luigi ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetto che abbia assunto la veste di «testimone assistito» ex art. 197-bis cod. proc. pen. - Lettura di tali dichiarazioni per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Preclusione - Lesione dei principî di eguaglianza, del giusto processo e di non dispersione dei mezzi di prova.

- Codice di procedura penale, art. 512.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio per decidere in merito all'eccezione sollevata dal p.m. di illegittimità costituzionale dell'art. 512 c.p.p., nella parte in cui non consente la lettura per impossibilità sopravvenuta delle dichiarazioni rese al giudice nel corso delle indagini preliminari da soggetto che nel corso del dibattimento ha assunto la veste di «testimone assistito» ex art. 197-bis c.p.p., per violazione degli artt. 2, 3 e 111 Cost., ha pronunciato la seguente ordinanza.

In data 16 gennaio 2001 questo tribunale procedeva all'esame dell'imputato di reato connesso Maltese Girolamo, il quale si avvaleva della facoltà di non rispondere, e, su richiesta del pubblico ministero, disponeva l'acquisizione del verbale utilizzato per le contestazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 513 c.p.p.

All'udienza dibattimentale dell'8 maggio 2001 il tribunale considerato che in applicazione dei principi del giusto processo andavano dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni precedentemente acquisite al fascicolo del dibattimento in quanto non confermate nel contraddittorio delle parti, disponeva, ex art. 507 c.p.p., su conforme richiesta del pubblico ministero, l'esame del Maltese nella veste di testimone assistito.

Invero dalla documentazione prodotta dal p.m. si evinceva che il Maltese era stato giudicato in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente processo con sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 30 marzo 1998, divenuta irrevocabile il 22 maggio 1998.

All'udienza dibattimentale del 10 luglio 2001 il p.m. esibiva certificato di morte di Maltese Girolamo e chiedeva quindi l'acquisizione ed utilizzazione, ex art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese da quest'ultimo in quanto divenute irripetibili.

La difesa si opponeva osservando che la lettera dell'art. 512 c.p.p. non prevedeva l'acquisizione di dichiarazioni rese al giudice nel corso delle indagini preliminari.

Il p.m. pertanto proponeva eccezione di incostituzionalità della norma citata depositando articolata memoria.

Ciò premesso, osserva in primo luogo il tribunale che la questione sollevata è rilevante nel presente processo poiché il Maltese, nel corso delle indagini, rendendo in data 29 luglio 1994 interrogatorio c.d. di garanzia davanti al g.i.p. presso il Tribunale di Palermo si era assunto la responsabilità degli addebiti mossigli e aveva altresì reso dichiarazioni utili alla ricostruzione dei fatti per cui è processo.

La questione, inoltre, non è manifestamente infondata.

Ed invero la nuova figura processuale del c.d. teste assistito, non essendo titolare del diritto al silenzio, va necessariamente distinta da quella delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p.

La lettura delle dichiarazioni in precedenza rese da persona successivamente chiamata a deporre in qualità di teste assistito, qualora ne sia divenuto irripetibile l'esame, non è, quindi, disciplinata dall'art. 513 comma secondo c.p.p., atteso che l'inciso, contenuto nel predetto articolo, «comma primo» riferito all'art. 210 c.p.p. ed inserito dall'art. 18, comma uno, lettera b), della legge 12 marzo 2001, n. 63 sul giusto processo, rinvia alle sole dichiarazioni rese dalle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma uno, lettera a) c.p.p. nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone.

Ne consegue che la lettura delle dichiarazioni rese da un teste assistito, nel caso di irripetibilità del suo esame, può aver luogo soltanto in applicazione della previsione contenuta nell'art. 512 c.p.p..

Tuttavia, nel caso di specie, neppure questa normativa può applicarsi.

Come correttamente opposto dalla difesa l'art. 512 c.p.p. fa, infatti, espresso riferimento agli «atti assunti dalla p.g., dal p.m., dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare» mentre nel caso in esame le dichiarazioni furono rese dal Maltese in sede di interrogatorio assunto dal g.i.p. nel corso delle indagini preliminari.

L'evidente lacuna normativa sopra prospettata non è colmabile attraverso il ricorso all'interpretazione analogica, considerata la natura eccezionale della norma citata, e neppure ricorrendo all'interpretazione estensiva, dal momento che il legislatore nell'art. 513 comma primo c.p.p., e cioè in materia analoga a quella in esame, ha espressamente fatto riferimento alla possibilità di dare lettura non solo alle dichiarazioni rese al giudice nell'udienza preliminare ma anche quelle rese allo stesso giudice nel corso delle indagini preliminari.

La scelta del legislatore di escludere la lettura delle dichiarazioni rese dal teste assistito al giudice nel corso delle indagini preliminari, nonostante la sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'esame, risulta, pertanto, irrazionale e lesiva dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), del giusto processo e della non dispersione dei mezzi di prova acquisiti per l'accertamento della verità processuale (art. 111 Cost.), non soltanto rispetto a quella operata nel disciplinare la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., lettura consentita ex art. 513 comma secondo c.p.p., ma ancor più ove si consideri che con la stessa norma dell'art. 512 c.p.p. il legislatore consente la lettura e l'utilizzazione ai fini della decisione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari senza la garanzia del contraddittorio delle parti ed in assenza d'un giudice terzo.

L'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero risulta rilevante e non manifestamente infondata e va, pertanto, accolta;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente: SAGUTO

N. 303

*Ordinanza del 26 aprile 2002 emessa dalla Corte di appello di Torino
nel procedimento civile vertente tra Frisa Fabio e Autostrada Serravalle Milano Ponte Chiasso S.p.a.*

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione parziale di terreni agricoli - Determinazione della indennità di esproprio - Criterio del valore differenziale tra l'intero terreno e la parte residua prima e dopo l'espropriazione, comprensivo, secondo il «diritto vivente» dell'incidenza dell'espropriazione sul valore dell'azienda agricola nel suo insieme e dei maggiori costi di conduzione aziendale conseguenti allo smembramento dei terreni - Limitazione dell'indennità nella misura massima pari a quella dovuta nell'ipotesi di espropriazione totale - Mancata previsione - Irrazionalità.

- Legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40 in combinato disposto con gli artt. 15 e 16 legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 10 legge 28 gennaio 1977, n. 10.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la presente ordinanza nella causa iscritta al n. 1074/1999 + 304/00 R. Gen. promossa da Frisa Fabio residente in Tortona s.s. per Sale n. 5, elettivamente domiciliato in Torino via Revel 19 presso avv. Luca Verrienti che lo rappresenta e assiste con l'avv. Mario Marchiò di Modena per procura alle liti in calce all'atto di citazione attore contro Autostrada Serravalle Milano Ponte Chiasso S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica con sede in Assago Milanofiori, strada 3 Palazzo B4, elettivamente domiciliato in Torino via Confienza 15 presso avv. Cesare Benevolo che la rappresenta e assiste con gli avv. Ezio Antonimi di Milano e Lucilla Benevolo di Torino per procura alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione convenuto.

Premesso che: il sig. Frisa Paolo, proprietario di azienda agricola vivaistica in quel di Tortona, ha chiesto giudiziale determinazione di indennità di esproprio e di occupazione temporanea in relazione all'avvenuta ablazione, per il realizzo di opera pubblica di svincolo autostradale, di una porzione del suo terreno coltivato appartenente al mappale n. 48 del locale catasto, terreno concorrente con altri fondi nella conformazione della azienda agricola suddetta. Si può ritenere, allo stato degli atti e alla stregua delle risultanze dello strumento urbanistico, che i terreni ablati avessero natura agricola.

Trattandosi di esproprio che ha interessato solo una parte del menzionato mappale 48, la relativa indennità deve essere determinata per differenza tra il valore dell'intero prima del provvedimento e il valore della parte residua, ai sensi dell'art. 40 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, operandosi peraltro la detta stima differenziale con riferimento al valore (prima e dopo l'esproprio) dell'intera azienda agricola e non dello specifico mappale parzialmente espropriato. Costituisce infatti giurisprudenza consolidata, la quale può ritenersi diritto vivente, che il criterio differenziale di cui all'art. 40 legge n. 2359/1865 deve trovare applicazione, in caso di esproprio parziale, anche con riferimento ai terreni agricoli, e che in questo caso la indennità va liquidata tenendo conto dell'incidenza dell'espropriazione sul valore della azienda nel suo insieme considerandosi, tra l'altro, i maggiori costi di conduzione aziendale determinati dallo smembramento dei terreni (Cass. 20 novembre 2000 n. 15288; Cass. 14 settembre 1999 n. 9814; Cass. 14 settembre 1995 n. 9686; Cass. 21 febbraio 1992 n. 2133).

I detti principi non paiono invece applicabili, conformemente al testo dell'art. 40 legge n. 2359/1865, qualora l'esproprio sia totale, cioè abbia ad oggetto un intero mappale catastale, ancorché questo sia componente con altri mappali di una più vasta unità aziendale unitariamente concepibile sotto il profilo funzionale. In tale caso l'indennità di esproprio viene determinata moltiplicando per la superficie del mappale espropriato il valore agricolo a mq. quale stabilito secondo i criteri di cui agli artt. 15 seg. della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e succ. modifiche, valore nel quale è conglobato non solo il pregio del terreno in sé considerato in base al tipo di colture cui il fondo è adibito, ma anche il danno riflesso alla azienda nel suo complesso, come risulta dall'inciso «...in relazione all'esercizio dell'azienda agricola» (art. 15, primo comma legge cit.); il pregiudizio di fatto che può derivare all'impresa agricola dall'esproprio totale di un suo mappale è stato inoltre preso in considerazione dalla legge con il riconoscimento di una indennità ulteriore in favore dell'affittuario che coltivi il fondo, ovvero con la triplicazione dell'indennizzo in favore del proprietario diretto coltivatore (peraltro circoscritta al caso di cessione volontaria), ai sensi dell'art. 17 legge 22 ottobre 1971 n. 865 quale modificato con art. 14 legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Tale essendo il quadro normativo, si osserva che nel caso concreto in esame la differenza tra il valore della azienda agricola ante e post esproprio parziale è stata quantificata dal CTU in L. 99 milioni circa oltre al valore della parte espropriata, importo destinato ad aumentare considerevolmente ove si accolgano le osservazioni dell'attore sul doversi conteggiare anche la perdita dell'avviamento aziendale (asseritamente andato distrutto per la impossibilità tecnica di razionalmente proseguire la gestione del vivaio sulla ridotta superficie coltivabile complessivamente ancora disponibile).

Ipotizzando che l'esproprio avesse investito l'intero mappale 48 qui in considerazione conseguirebbe invece l'applicazione del disposto dell'art. 15 legge n. 865/1971 cit. (valore tabellare al mq. moltiplicato per la superficie del lotto, senza triplicazione nel caso concreto non essendo intervenuta cessione volontaria); l'indennità di esproprio risulterebbe in tale caso, alla stregua dei condivisibili dati forniti dal c.t.u., di complessive L. 44,5 milioni circa.

Appare dunque evidente come l'applicazione del diritto vivente sopra evidenziato possa condurre talora, come appunto nel presente caso, alla anomalia che un esproprio parziale risulti più oneroso del corrispondente esproprio totale riferito al medesimo mappale, sicché un detrimento minore venga compensato in misura più elevata di un detrimento maggiore. Si noti che la scelta tra l'espropriare totalmente il fondo od espropriarlo solo in parte non dipende da un apprezzamento latamente discrezionale dell'ente espropriante (nel quale caso l'incongruenza potrebbe ricondursi non direttamente alla legge, ma a scelte economicamente inopportune del soggetto espropriante per non avere questi preferito, ove per lui meno oneroso, espropriare l'intero), ma è condizionata e vincolata dalle caratteristiche tecniche dell'opera da realizzare e dall'effettiva esistenza di una pubblica utilità rispettivamente riferibile all'intero mappale ovvero ad una sola parte di esso; la suddetta incongruenza è correlata pertanto a circostanze obiettive e vincolanti la legittimità dell'esproprio.

Si ravvisa in ciò una situazione di ingiustificata irrazionalità nella disciplina di situazioni uguali, o quanto meno raffrontabili, e pertanto un contrasto col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

L'irrazionalità di trattamento sopra evidenziata potrebbe essere evitata qualora, in caso di esproprio parziale di fondo agricolo, il valore differenziale di cui all'art. 40 legge n. 2359/1865 dovesse in ogni trovare un limite massimo in quello che sarebbe l'indennizzo in caso di esproprio totale (potendo invece ricondursi alle insindacabili scelte del legislatore che, in ipotesi limite ed in relazione al pregiudizio sofferto dell'espropriato, l'indennità di esproprio parziale sia pari, purché non superiore, a quella dell'esproprio totale); ma dell'ipotizzato limite concorrente non esiste traccia nella legge, sicché esso non appare introducibile dal giudice ordinario in via di interpretazione del dettato normativo, ma eventualmente solo dal giudice costituzionale in sede di pronuncia manipolatrice.

Si ritiene pertanto di sottoporre d'ufficio alla Corte costituzionale la questione sopra prospettata, apparendo non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost.

La rilevanza della questione sul decidere discende dal fatto, sopra illustrato, che, a seconda che si faccia applicazione del puro criterio del valore differenziale ovvero dell'ipotizzato contemperamento di esso con il limite massimo del valore di esproprio totale, si giunge a risultati notevolmente diversi sotto il profilo del «quantum» da determinare.

Su tali conseguenze non ha incidenza la prossima entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 contenente il nuovo testo unico delle espropriazioni, posto che, come si desume dall'art. 57, primo comma di esso, le sue disposizioni non si applicano alle fasi procedurali dell'esproprio già concluse (nel caso di specie già si è perfezionata l'intera procedura di occupazione temporanea e di esproprio).

P. Q. M.

La Corte, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Pronunciando d'ufficio;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 40 legge 25 giugno 1865, n. 2359, 15 e 16 legge 22 ottobre 1971, n. 865, quali modificati con legge 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui, in caso di esproprio parziale di terreno agricolo, non prevedono che l'indennità differenziale riferita al complessivo pregiudizio subito dall'intera azienda agricola non possa mai eccedere quello che sarebbe l'importo dell'indennità dovuta in caso di esproprio totale del medesimo mappale, quale determinata ai sensi degli artt. 15 e 16 citati.

Dispone la sospensione della causa in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della Cancelleria il presente provvedimento sia notificato alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Torino, addì 5 aprile 2002

Il Presidente: GAMBA

02C0581

N. 304

Ordinanza del 19 marzo 2002 emessa dal g.u.p. del Tribunale per i minorenni di Catanzaro nel procedimento penale a carico di P.L.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Udiienza preliminare - Contumacia o irreperibilità dell'imputato - Possibilità per il giudice di pronunciare, in mancanza del consenso dell'imputato, sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi di proscioglimento c.d. pieno - Disparità di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni - Irragionevolezza.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, quarto e quinto.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Esaminati gli atti contenuti nel fascicolo processuale n. 256/01 R. g.u.p. a carico del minore P. L. nato a Napoli il 16 aprile 1982, irreperibile, libero, contumace imputato del delitto p. e p. dall'art. 73 commi 1 e d.P.R. n. 309/1990 perché, senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 17, in molteplici occasioni cedeva a Catrambone Giuseppe, con cadenza settimanale e verso il corrispettivo di lire 5.000 ciascuno, singoli spinelli a base di hashish, sostanza stupefacente di cui alla tabella 2 art. 14 d.P.R. cit. in Botricello, nel corso dell'estate del 1998.

O S S E R V A

A seguito di richiesta avanzata dal p.m.m. sede, di rinvio a giudizio del minore sopra generalizzato per il reato di cui in rubrica, è stata fissata l'odierna udienza preliminare, ove preliminarmente il difensore eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 32 d.P.R. n. 448/1988, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 63/2001, perché in contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 Cost. «nella parte in cui non si prevede che l'imputato irreperibile possa consentire alla definizione anticipata del processo e comunque non abbia la possibilità di accedere a tutte le formule conclusive del processo a cui sono in grado di accedere il minorenni presente che abbia dato consenso o l'imputato maggiorenni».

Il rappresentante d'udienza della pubblica accusa si associava alla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale condividendone in parte le motivazioni.

Questo collegio giudicante ritiene rilevante e fondata la questione sia pure per le diverse seguenti ragioni.

L'art. 22 legge n. 63/2001 ha sostituito il primo comma dell'art. 32 d.P.R. n. 448/1988, introducendo un vero e proprio elemento negoziale quale presupposto per la definizione del processo minorile in sede di udienza preliminare, in specie, subordina al consenso dell'imputato, da esprimere «*in limine litis*», l'emissione della sentenza di non luogo a procedere.

Tale nuovo testo normativo intende palesemente costituire una trasposizione del principio costituzionale sancito dall'art. 111 comma 5 della Carta Costituzionale; tuttavia, appare subito alquanto singolare che una regola siffatta sia stata prevista in relazione ai soli epiloghi favorevoli all'imputato.

È evidente, infatti, che il disposto costituzionale postula una sorta di disponibilità del diritto al dibattimento in vista esclusivamente di una probabile pronuncia di colpevolezza, attraverso il consenso manifestabile dall'imputato ad utilizzare gli atti formati fuori dal contraddittorio e solo in tale ottica il consenso del giudicabile, o meglio la sua rinuncia al contraddittorio, costituisce una condizione essenziale per una eventuale condanna anticipata.

Il silenzio della norma costituzionale in relazione alle ipotesi di proscioglimento sembra, invece, autorizzare l'asserzione che il potere negoziale conferito all'imputato rappresenti unicamente uno strumento utile a garantire una piena attuazione del principio del *favor rei*, permettendo all'imputato minorenni di rinunciare ad una definizione anticipata del processo nella prospettiva di una pronuncia dibattimentale appunto più favorevole.

Se tali premesse sono esatte, si deve convenire che l'interpretazione (quantomeno quella letterale) della disposizione in esame denota un'evidente irrazionalità.

Ed invero, in primo luogo non si comprende la *ratio* della previsione di un consenso del giudicabile, peraltro minorenni, finalizzato alla declaratoria di una sentenza di non luogo a procedere a carattere pienamente assolutorio ovvero avente tenore meramente «dichiarativo» rispetto, ad esempio, ad ipotesi di difetto di condizione di procedibilità; in secondo luogo, incomprensibile ed ancor più irragionevole appare la situazione, piuttosto frequente, rappresentata dalla definibilità del giudizio *in malam partem* a prescindere dalla volontà dell'imputato o, addirittura, nonostante il dissenso di quest'ultimo, come accade nelle ipotesi di condanna a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 32, comma 2, cit.

In simili evenienze, infatti, il g.u.p. che non condivida la richiesta di condanna del p.m.m., deve inevitabilmente rinviare a giudizio il minore ancorché appaiano configurabili ipotesi di proscioglimento nel merito o di improcedibilità. In altri termini, la nuova veste dell'art. 32 comma 1, conferisce al minore il diritto «potestativo» al dibattimento nella prospettiva di un proscioglimento più «garantito» rispetto a quello prospettabile in udienza preliminare ma, nel contempo, lo espone al rischio di una condanna in ordine alla quale non può vantare alcuna pretesa.

Entrambe le situazioni sopra richiamate evidenziano poi un ulteriore profilo di irrazionalità della nuova disciplina dell'udienza preliminare minorile nell'ipotesi in cui il minore manifesti il proprio dissenso alla definizione anticipata del giudizio: in un caso, infatti, l'udienza si appalesa inutile nella misura in cui abdica alla duplice funzione di filtro delle imputazioni azzardate e di verifica della praticabilità di soluzioni paraprocedurali a carattere educativo, in favore di un epilogo automatico rappresentato da un dibattimento il più delle volte altrettanto inutile; nell'altro, la richiesta di condanna del p.m.m. sfocia in un'inaccettabile limitazione delle alternative decisorie, precludendo agli epiloghi proscioglitivi previsti dall'art. 129 c.p.p. e differenziando, sotto tale aspetto, il giudizio speciale in questione dal procedimento per decreto, cui il legislatore minorile si è espressamente ispirato, rispetto al quale le cause di non punibilità costituiscono vere e proprie condizioni impeditive.

Sembra a questo giudice indispensabile un intervento della Suprema Corte per «avallare» quantomeno la seguente interpretazione: il diritto dell'imputato al contraddittorio dibattimentale dovrebbe incontrare il limite invalicabile rappresentato dal rispetto del principio del *favor innocentiae*, alla luce del quale sembra opportuno imporre, o meglio consentire, al giudicante di emettere una sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi di proscioglimento c.d. «pieno», poiché il dovere di declaratoria immediata costituisce un principio generale immanente al sistema processuale penale.

Ci si permette di evidenziare che, in tali casi, l'assenza di pregiudizi sul piano processuale e la correlativa carenza di un interesse, meritevole di tutela, a proseguire il processo, implica una fisiologica irrilevanza dell'eventuale dissenso dell'imputato alla definizione anticipata del giudizio.

Peraltro, la disponibilità *tout court* del diritto al dibattimento in capo all'imputato, sia esso minorenni o maggiorenne, sembra giustificare più di una riserva sulla costituzionalità della disposizione in questione alla luce dell'art. 101, comma 2, Cost.

A *fortiori* sembra assolutamente ingiustificata la mancata previsione di un potere dispositivo dell'imputato con riguardo alla fattispecie di condanna prevista dall'art. 32, comma 2.

Rafforza il convincimento del collegio in ordine alla indefettibilità di un celere intervento della Corte la palese constatazione che la innovazione legislativa è difficilmente conciliabile con i fondamentali principi di minima offensività e di destigmatizzazione del minore.

In un sistema in cui si considera «fisiologica» la rinuncia alla pretesa punitiva nell'ottica dell'educazione del minore, appare illogica una tutela estrema del diritto al contraddittorio, un'incomprensibile ipertutela apprestata dal legislatore, al punto che un semplice dissenso immotivato può pregiudicare un risultato positivo sotto il profilo educativo.

Ulteriori e forti perplessità derivano poi dalla differenza di disciplina intercorrente tra la nuova udienza preliminare minorile e l'omologa fase del rito per gli adulti, in cui la disponibilità degli epiloghi non ha cittadinanza.

Di qui un'alternativa ermeneutica che sfocia in ogni caso in un dubbio sulla legittimità costituzionale della norma in esame: o la assoluta disponibilità del diritto al dibattimento nel rito minorile rappresenta, come appena detto, un eccesso di tutela delle prerogative dell'imputato, assai poco razionale in un ordinamento imperniato sulla funzione educativa e sul principio di minima offensività del processo, o la disciplina dell'udienza preliminare per gli adulti configura una evidente disparità di trattamento tra imputati maggiorenni e imputati minorenni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare quanto mai opportuno il consenso della Corte ad una interpretazione che, pur forzando indubbiamente il dato letterale della norma, consenta di razionalizzare la disciplina dell'udienza preliminare minorile, sostenendo che evadono dalla disciplina «negoziale» tutte le ipotesi di irrilevanza del dissenso ovvero della mancanza del consenso per «oggettiva» carenza di interesse dell'imputato al dibattimento.

Diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che il nuovo dettato costituzionale pone irrimediabilmente in crisi l'intero sistema delle decisioni proscioglitive a carattere anticipatorio.

Le considerazioni che precedono sembrano al collegio pienamente utilizzabili nella fattispecie concreta dell'odierno procedimento il cui imputato si è reso irreperibile ed è stato dichiarato contumace.

Invero, si ribadisce, il tenore letterale dell'art. 32 prevede una espressa e specifica richiesta rivolta direttamente all'imputato e sembra ripudiare forme di consenso presunto o tacito.

Ne deriva che in caso di contumacia o di assenza dell'imputato, il g.u.p. può sì valersi dello strumento previsto dall'art. 31 comma 1, d.P.R. n. 448/1988, disponendo l'accompagnamento coattivo del minore al fine di effettuare la richiesta di consenso, ma, l'eventuale ineseguibilità della misura accompagnatoria per irreperibilità dell'imputato o per altre ragioni preclude ineluttabilmente la definizione anticipata del giudizio.

Né, d'altro canto, può replicarsi che l'irreperibilità è una scelta addebitabile all'imputato poiché, trattandosi di persona minorenni, il cambio di residenza o di domicilio, senza informare l'autorità giudiziaria procedente, potrebbe essere il frutto di una esclusiva scelta degli esercenti la potestà genitoriale.

Ecco allora la necessità di «legittimare» le ipotesi auspiccate da questo collegio di irrilevanza del dissenso o del mancato consenso, imperniate sulla carenza di interesse dell'imputato a proseguire il processo.

Se tale linea interpretativa proposta non dovesse trovare l'indefettibile copertura Costituzionale, si dovrebbe concludere che l'impossibilità di assicurare la presenza dell'interessato finirebbe per «sterilizzare» l'udienza preliminare minorile, essendo ogni epilogo interdetto in difetto di consenso.

Pertanto appare necessario rimettere gli atti del presente procedimento penale alla Corte costituzionale affinché esamini la legittimità dell'art. 32 comma 1 d.P.R. n. 448/1988 in relazione all'art. 3, 111 comma 2, 4 e 5 Cost.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente processo.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza all'imputato ed ai suoi genitori, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catanzaro, addì 19 marzo 2002

Il Presidente: SPADARO

02C0582

N. 305

*Ordinanza del 17 dicembre 2001 emessa dal Tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra Fassio Francesco e Piacentin Cinzia ed altri*

Procedimento civile - Competenza territoriale - Foro derogatorio per le cause in cui sono parti i magistrati - Spostamento della competenza presso il giudice avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - Mancata limitazione alle sole cause in cui sono comunque parti magistrati «in conseguenza di procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato» - Irragionevole disparità di trattamento fra cittadini - Stravolgimento del principio del giudice naturale - Impedimento del diritto di azione e difesa e alla formazione della prova.

- Codice di procedura civile, art. 30-*bis* (introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti, a scioglimento della riserva, che precede, osserva:

IN FATTO

Il dott. Fassio Francesco, magistrato del distretto di Torino, ha presentato ricorso *ex art.* 447-*bis* e 8 c.p.c. al pretore di Torino per ottenere il pagamento di canoni di locazione e spese condominiali nei confronti del conduttore e dei garanti.

All'udienza del 27 novembre 2001, parte ricorrente assumeva che nella fattispecie non si doveva applicare l'art. 30-*bis* c.p.c. in quanto lesivo del suo diritto di difesa.

Questo giudice si riservava, per emettere, d'ufficio, la presente ordinanza di rimessione della presente questione incidentale sull'art. 9 legge n. 420/1998, poi trasfuso dal legislatore nell'art. 30-*bis* c.p.c., il cui vaglio di costituzionalità è rilevante per il giudizio in corso.

OSSERVATO IN DIRITTO

L'art. 30-*bis* c.p.c. (foro per le cause in cui sono parti i magistrati), introdotto dall'art. 9 legge 2 dicembre 1998 n. 420, recita al comma I: «le cause in cui sono comunque parti i magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario, compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale».

Il capo I del titolo I del c.p.c., richiamato dal novellato art. 30-*bis* c.p.c., comprende sia la ripartizione delle competenze tra g.d.p., e tribunale, sia i criteri per la ripartizione delle competenze per territorio (nella sez. III del capo I).

Il testo letterale della norma è nel senso che in tutte le cause, in cui è parte un magistrato, per la quale sarebbe competente, per materia e territorio, un giudice di primo grado, che ha sede nel distretto ove presta le sue funzioni il magistrato-parte, diventano di competenza di altro giudice, che ha sede nel capoluogo, determinato dall'art. 11 c.p.p.

L'art. 30-*bis* c.p.c. si inquadra nel contesto di una legge, che ha come sua *ratio*, quella di dare maggiore rilevanza all'esigenza di garantire il prestigio, la credibilità e l'indipendenza dell'ordine giudiziario (come si legge nella proposta di legge ministeriale, atto Camera deputati n. 1846 dell'11 luglio 1996), con lo spostamento nel distretto limitrofo delle cause penali, in cui è parte un magistrato, e con la cancellazione dal nostro ordinamento della reciprocità delle competenze *ex art.* 11 c.p.p.

Per cui il legislatore, con sua ragionevole scelta, come era stato auspicato da più parti, ha voluto introdurre le stesse competenze dell'art. 11 c.p.c. nel procedimento civile, conseguente *ex art.* 185 c.p. a reati, in cui è imputato o parte lesa un magistrato (anche per l'allarme sociale insito nella commissione del reato).

Il Tuttavia il legislatore è andato ben oltre, l'esigenza di assicurare le competenze dell'art. 11 c.p.p. anche alle cause civili conseguenti *ex art.* 185 c.p. a reati, in cui è imputato o parte lesa un magistrato, estendendo, con il testo vigente dell'art. 30-*bis* c.p.c., le stesse competenze in materia penale, a quasi tutte le cause civili, (come anche per la presente causa di locazione, *ex artt.* 8 e 447-*bis* c.p.c.) in cui è parte un magistrato.

Questo giudice sospetta la norma di incostituzionalità, nella parte in cui non limita alle sole cause in cui sono parti i magistrati «in conseguenza di procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello, in cui il magistrato esercita le proprie funzioni», la competenza del giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale.

La norma, anche se interessa una minoranza di cittadini, rappresenterebbe comunque un'irragionevole disparità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge, in violazione dell'art. 3 Cost., uno stravolgimento del principio del giudice naturale dell'art. 25 della Costituzione e un fattivo impedimento del diritto di azione e di difesa e alla formazione della prova (art. 24 Cost.), in quanto le competenze, del processo di cognizione e di esecuzione, del codice di procedura civile sono molto articolate e non derivano semplicemente, come per la procedura penale, dal criterio del commesso reato.

Si pensi alle norme legali, che prevedono il *forum rei sitae* o il (*forum contractus* o il *forum hereditatis* (stabilite *ex lege* come risultato di esperienze secolari, recepite nel nostro ordinamento) o competenze territoriali inderogabili verrebbero completamente bypassate per portare la causa in un foro distante spesso centinaia di km. e addirittura spostate le competenze in cause connesse sol perché in quella causa è parte o controparte un magistrato (ma non il suo coniuge o un suo stretto congiunto, che potrebbe aver in causa lo stesso interesse patrimoniale).

Si pensi solo ad una causa di sfratto o condominiale o ad una causa di danno di modesto valore economico e all'aumento vertiginoso di costi e difficoltà, soprattutto nella formazione della prova, che questo comporta.

La norma, attribuendo rilievo alla funzione di una delle parti processuali, stabilisce delle eccezioni alle regole generali della competenza del giudice adito, statuendo, in via generale che il rapporto di colleganza, tra il magistrato parte del giudizio e il magistrato giudice, induce a dubitare dell'imparzialità del giudizio.

Premesso che è difficile pensare che le controparti si riterrebbero maggiormente tutelate da un collega del giudice operante in altro distretto, soprattutto quando impone pesanti rinunce ai diritti disciplinati dal codice di procedura civile in tema di competenza, non vi è alcuna ragionevolezza in una norma, che assume la terzietà del giudice che opera in un distretto a qualche decina di chilometri, ma che nel contempo priva le parti del diritto di esercitare le facoltà loro attribuite in tema della competenza nel processo civile in considerazione del carattere dispositivo di tale procedimento.

Deve anche considerarsi che l'art. 30-*bis* c.p.c. pone a carico delle controparti del magistrato-parte, oneri non indifferenti, infatti, il cittadino può non sapere che la controparte è un magistrato e che il medesimo opera nel distretto, peraltro stante il numero dei magistrati addetti ad un distretto, che spesso è equivalente agli addetti di un'azienda di medie dimensioni, non è pensabile che lo stesso magistrato giudicante sia in grado di conoscere, se una delle parti riveste la qualifica di magistrato del distretto, consegue che nella migliore delle ipotesi, solo a giudizio instaurato la parte viene a sapere che la sua controparte è un magistrato e per l'effetto il processo ai sensi del 30-*bis* c.p.c. dovrebbe radicarsi avanti ad altro giudice e in altra sede, anche nel caso non intenda formulare alcuna eccezione, accollandosi tutti gli oneri della conseguente dichiarazione di incompetenza del giudice adito, quindi, il costo ed i tempi del procedimento lieviteranno, venendosi a configurare come ulteriore onere, non valutabile prima di iniziare o resistere, rendendo quindi più difficile ed oneroso il diritto di difesa, in ogni stato e

grado del giudizio *ex art. 24 Cost.*, peraltro la stessa Corte con la sentenza 168/63 aveva riconosciuto che le garanzie di indipendenza e terzietà non valgono da sole ad assicurare l'imparzialità, affidata soprattutto al senso del dovere e alla loro obbedienza alla legge morale.

Il vincolo di colleganza tra magistrati non è in ogni superabile per le cause civili trattate dalla Corte di cassazione (Cass. sent. 5146/2001), né opera nelle altre giurisdizioni come ad esempio nella giurisdizione tributaria d.lgs. 546/1992), che pur si richiamano alle disposizioni del codice di procedura civile.

E tutto ciò si ritiene non dia conforto all'esigenza di garantire il prestigio, la credibilità e l'indipendenza dell'ordine giudiziario, che si prefiggeva, come leggesi nella sua relazione, il ministro di giustizia, proponente il disegno di legge (atto Camera dei deputati n. 1846, presentato l'11 luglio 1996), nel chiedere di cancellare dal nostro ordinamento la reciprocità delle competenze, in materia penale di cui all'art. 11 c.p.p., tra due uffici giudiziari quando è imputato o persona offesa di reato un magistrato, eliminazione della reciprocità, che ha costituito la vera *ratio* dell'intera legge.

Tutto ciò non si può giustificare con un'esigenza di maggiore trasparenza della funzione giudiziaria, perché quest'esigenza per le cause civili non si può andare a cercarla nel foro del capoluogo confinante, perché semmai quest'esigenza si realizza con le norme sull'astensione e ricsuzione del giudice (artt. 51 e ss. c.p.c.).

Peraltro la stessa Corte adita ha sempre affermato la piena autonomia del sistema processuale civile rispetto a quello penale e, quindi essi non sono comparabili ai fini della violazione del principio d'uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (Corte cost. ord. 30/2000).

In conclusione l'art. 9 legge n. 420/1998 che doveva limitare le competenze dell'art. 11 c.p.p. ai casi di risarcimento danni conseguenti a reato è stato trasfuso dal legislatore nell'art. 30-*bis* c.p.c., nel testo oggi vigente, con una irragionevole compressione dei diritti costituzionali delle parti, e solo con l'intervento del giudice delle leggi si può limitare l'art. 30-*bis* c.p.c. ai soli casi di risarcimenti dei danni, conseguenti alle ipotesi dell'art. 11 c.p.p.

Si ritiene, quindi, di rimettere la questione incidentale di costituzionalità, che non appare d'ufficio manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost., dell'art. 30-*bis* c.p.c., introdotto dall'art. 9 legge 2 gennaio 1998 n. 420, nella parte in cui non prevede che solamente le cause in cui sono comunque parti magistrati «in conseguenza di procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato», che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale.

La questione prospettata a questa ecc.ma Corte dal giudice rimettente è rilevante per il giudizio in corso, in quanto se fosse ritenuta fondata la questione, questo giudice si dichiarerebbe competente.

P. Q. M.

Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti, a cura della cancelleria, gli incumbenti, di cui all'art. 23 legge n. 87/1953.

Vanno disposti, a cura della cancelleria, gli incumbenti, di cui all'art. 23 legge n. 87/1953.

Torino, addì 12 dicembre 2001

Il giudice: FORNER

N. 306

*Ordinanza del 18 marzo 2002 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova
sul ricorso proposto da Carrara Matilde contro Comune di Genova*

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Base imponibile - Determinazione in caso di interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione di fabbricati - Considerazione dell'area su cui insiste il fabbricato come area fabbricabile in senso assoluto - Previsione applicabile agli interventi di riattamento e recupero interno per tutta la durata dei lavori - Contrasto con il principio della capacità contributiva - Violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Discriminazione tra possessori di fabbricati che necessitano o meno di interventi di manutenzione.

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1677/01 depositato il 21 marzo 2001 avverso avviso di accertamento n. 627446 I.C.I. 1994 contro Comune di Genova: proposto dal ricorrente: Carrara Matilde, via V Maggio n. 89/I - 16147 Genova, difeso da Porrini Giulio, via Alla Porta degli Archi 1-10 - 16100 Genova.

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 29 dicembre 2000 il comune di Genova accertava nei confronti di Matilde Carrara, relativamente all'I.C.I. per l'anno 1994, una imposta di L. 3.769.104 oltre interessi per omessa dichiarazione dell'area fabbricabile relativa all'immobile sito in Genova, via V Maggio n. 89/I.

Avverso tale avviso proponeva ricorso in questa sede la Carrara eccependone preliminarmente la nullità per esserle stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; procedura prevista per le ipotesi di irreperibilità del destinatario o di rifiuto dello stesso o delle persone abilitate a ricevere l'atto, nessuna delle quali ricorreva nella fattispecie e che aveva quindi determinato la nullità della notificazione stessa con ogni conseguenza.

Sempre in via preliminare deduceva la nullità dell'accertamento per mancata sottoscrizione dell'atto e per difetto di motivazione. Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa fiscale in quanto riferita ad un'area fabbricabile laddove trattavasi invece di un fabbricato adibito a civile abitazione per la quale essa aveva intrapreso opere di recupero abitativo debitamente autorizzate dallo stesso comune; in subordine l'incongruenza dei valori accertati, la necessità che venisse comunque scomputata dall'imposta accertata quella che essa aveva già corrisposta per il fabbricato e l'illegittimità delle sanzioni inflitte siccome afferenti ad accertamento illegittimo.

All'udienza odierna si è costituito l'Ente impositore con comparsa; costituzione contestata dal rappresentante della ricorrente che ne ha eccepito l'intempestività pur richiedendo la discussione immediata e la definizione del ricorso. All'esito il presente procedimento è stato trattenuto in decisione e definito come da dispositivo.

Motivi della decisione

1. — Il comune di Genova si è costituito solo all'udienza di discussione odierna, ben oltre il termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. 546/1992 (sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale; circostanza quest'ultima verificatasi in data 23 febbraio 2001, come rilevasi dal timbro a datario del comune apposto sulla prima pagina della copia del ricorso, in atti).

Si tratta di stabilire se il termine per la costituzione dell'ufficio, abbondantemente scaduto nella fattispecie, fosse o meno perentorio; ad escludere il quale vale il rilievo che la legge ha considerato tale solo quello per la costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22: «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato ...») e per la proposizione dei motivi aggiunti, assoggettata a particolare scansione temporale (art. 24), mentre nulla ha detto non solo per quanto attiene il termine di costituzione dell'ufficio, ma pure per il deposito di documenti e memorie (art. 32).

Ora è noto il principio di cui all'art. 152 c.p.c., specifico del diritto processuale civile ma estensibile a tutti gli atti la cui previsione sia riconducibile alla legge, della generale ordinatorietà dei termini tranne di quelli dichiarati dalla legge espressamente perentori; con la conseguenza che il decorso di un termine della prima categoria non comporta di per sé alcuna decadenza. A ciò deve aggiungersi la particolare struttura del processo tributario per il quale l'udienza di discussione è meramente eventuale essendo necessaria la richiesta espressa di almeno una delle parti, in difetto della quale la trattazione del ricorso viene svolta in camera di consiglio.

Così stando le cose, e tenuto presente che nel caso in esame la ricorrente ha chiesto la discussione orale della vertenza, deve concludersi nel senso che il termine ultimo per la costituzione dell'ufficio, attesa la natura non perentoria dei relativi termini (a differenza di quelli riservati dalla legge al ricorrente) sia l'udienza di discussione; libera essendo parte ricorrente, necessariamente ed incolpevolmente sorpresa dalla intempestività della costituzione della controparte, di richiedere un rinvio per esaminare le deduzioni avversarie (facoltà nella fattispecie non esercitata, del che alla Commissione non resta che prendere atto).

2. — Ciò precisato va dichiarato infondato il rilievo — cui nell'ordine logico delle questioni sottoposte all'esame del collegio occorre concedere priorità di esame — concernente il vizio di nullità della notificazione dell'atto impugnato. Al di là della validità o meno del ricorso alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c. (che secondo la Carrara il messo notificatore avrebbe irrualmente utilizzato), sta di fatto che l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato se è vero, come è vero, che la ricorrente ha potuto proporre il ricorso difendendo ampiamente nel merito della pretesa dell'Ente impositore; e tanto basta per ritenere infondata la questione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c. per il quale, come è noto, la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se lo stesso abbia raggiunto lo scopo a cui era destinato.

3. — Pure infondata in diritto è la questione — ancorché vera in fatto — della mancata sottoscrizione dell'atto impugnato. È infatti vero che in calce all'avviso di accertamento non vi è alcun segno grafico riferibile al soggetto cui l'atto è attribuito (identificato dal funzionario responsabile dott. Ennio Dina, tale indicato nel modulo a stampa); ma è altrettanto vero che ai sensi dell'art. 1, comma 87 della legge n. 549/1995 la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile nel caso — che ricorre nella specie — in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

Il solo limite previsto da detta norma è costituito dal fatto che il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, siano indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale; provvedimento che nell'atto impugnato risulta chiaramente enunciato (provvedimento dirigenziale n. 75 del 12 dicembre 1996) contro il quale non risultano esser state proposte censure da parte della Carrara; onde la piena legittimità sotto tale particolare aspetto dell'atto impugnato con ogni conseguenza.

4. — Ancora infondata si è rivelata l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato; la cui funzione va individuata nell'esternazione, in termini sommari e semplificati, delle ragioni del provvedimento, evidenziandone i momenti ricognitivi e logico-deduttivi essenziali, in modo da consentire al destinatario dell'atto di svolgere efficacemente la propria difesa attraverso la tempestiva impugnazione (*cf.* Cass. 4 giugno 1994, n. 1978).

Conseguentemente il contenuto essenziale della motivazione, perché possa dirsi corrispondente allo scopo, è quello che sia tale da consentire l'identificazione dei presupposti di fatto e giuridici della pretesa tributaria; contenuto che può realizzarsi anche *per relationem* allorché si faccia riferimento ad atti i quali, sebbene non in possesso del contribuente, possano essere da lui conosciuti sia pure a seguito di una qualche sua iniziativa per venirne in possesso (giur. costante; *cf.* tra le tante Cass. 2 febbraio 1991, n. 814).

Nel caso di specie il comune risulta aver assolto ampiamente a tale onere avendo indicato nell'allegato dell'avviso di accertamento impugnato tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire alla ricorrente di reagire opportunamente e congruamente nelle sedi giurisdizionali competenti; e cioè i riferimenti catastali dell'immobile, il periodo di ristrutturazione edilizia, gli elementi costitutivi della valorizzazione dell'area (superficie di progetto, valore al metro quadrato dell'area, incidenza dell'area sul costruito; il tutto con riferimento ad un progetto di ristrutturazione del quale la ricorrente non poteva non essere a piena conoscenza in quanto fatto redigere da essa stessa); come appunto risulta essere avvenuto nel caso in esame avendo la ricorrente ampiamente interloquuto sui criteri utilizzati dal comune per pervenire all'accertamento in discorso.

5. — Ciò precisato, può affrontarsi il vero e proprio merito della controversia, incentrato sulla dedotta infondatezza della pretesa tributaria in quanto volta a tassare ai fini I.C.I. un'area edificabile ritenuta inesistente, trattandosi di un fabbricato di civile abitazione soggetto a vincolo storico-artistico-paesaggistico nel quale la ricorrente aveva intrapreso interventi edilizi debitamente autorizzati nei limiti del ripristino, senza previsione di alcuna demolizione o edificazione *ex novo*, per il quale essa aveva, tra l'altro, già provveduto a corrispondere il tributo sulla base dei relativi valori catastali.

Replica il comune richiamando l'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per il quale «... in caso ... di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 467, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto previsto nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato».

In base a tale disposizione — osserva la difesa dell'Ente — le aree sulle quali insistono i fabbricati oggetto di interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione sono pertanto considerate fabbricabili in via assoluta, ossia a prescindere dall'indagine relativa alla sussistenza degli ordinari requisiti di edificabilità e in quanto tali comunque assoggettate all'applicazione del tributo. E quindi l'area sita in via V Maggio, sulla quale insiste l'immobile della ricorrente, rientra tra quelle fabbricabili in via assoluta, sì da determinare in capo al possessore gli obblighi di dichiarazione e pagamento dell'imposta previsto dall'ordinamento. Né varrebbe addurre l'esistenza di vincoli particolari gravanti sull'immobile, finalizzati a tutelarne le strutture murarie posto che anche i meri interventi di restauro di un fabbricato impongono di considerare la relativa area fabbricabile in senso assoluto durante lo svolgimento degli stessi.

Ritiene il collegio che la normativa richiamata dal comune presenti aspetti tali da farne sospettare l'incostituzionalità sotto alcuni profili. Essa infatti considera manifestazione di ricchezza tassabile una evenienza meramente fittizia a detti fini costituita — nel caso di specie — dall'attuazione di lavori di riattamento interni, ritenuti, con una presunzione assoluta di utilizzazione edificatoria, indici di sfruttamento dell'area sulla quale insiste il fabbricato per tutta la loro durata; senza considerare non solo che l'area già risulta esser stata sfruttata a suo tempo a seguito della realizzazione del fabbricato, ma che semmai l'operazione di riattamento e recupero interno costituisce una spesa, correlata non necessariamente ad una maggior capacità contributiva del soggetto chiamato a sostenerla, ma alla necessità di conservare il capitale, costituito dal fabbricato, che necessita di periodici interventi manutentivi e di restauro specie se, come nel caso in esame, trattasi di edificio soggetto a vincoli storici ed ambientali per il quale, pertanto, neppure è concepibile l'ipotesi di realizzazione di nuovi volumi o superfici (economicamente) sfruttabili.

Il che poi finisce per rappresentare anche un elemento di incongruità ed irrazionalità dell'intero sistema perché la normativa non solo considera indice di ricchezza ciò che in realtà è una spesa (così spezzando il nesso che deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva), ma considera in via presuntiva ricchezza il solo momento realizzativo di essa (e cioè la durata dei lavori di ristrutturazione) che ne è sicuramente avulso, non già il risultato che ne sia conseguito. E discrimina, poi, tra coloro che possiedono fabbricati che necessitano o meno di interventi manutentivi perché in caso negativo limita l'onere fiscale del contribuente al pagamento dell'imposta relativamente al solo fabbricato esistente; mentre in caso positivo impone all'interessato anche il pagamento dell'imposta sull'area così fittiziamente ricavata.

Ritiene quindi la Commissione che la normativa anzidetta contrasti sia con il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.) che con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.). La questione non pare manifestamente infondata per i motivi sopra descritti; e si appalesa rilevante ai fini del decidere perché, se il giudizio costituzionalità si concludesse nei sensi postulati, il ricorso della ricorrente non potrebbe non essere accolto e l'avviso di accertamento impugnato annullato.

Si impone quindi la rimessione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del presente procedimento sino all'esito del giudizio di costituzionalità.

P. Q. M.

La Commissione tributaria provinciale di Genova, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, addì 18 marzo 2002

Il Presidente estensore: DELUCCHI

N. 307

Ordinanza del 18 marzo 2002 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, sul ricorso proposto da Carrara Matilde contro Comune di Genova

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Base imponibile - Determinazione in caso di interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione di fabbricati - Considerazione dell'area su cui insiste il fabbricato come area fabbricabile in senso assoluto - Previsione applicabile agli interventi di riattamento e recupero interno per tutta la durata dei lavori - Contrasto con il principio della capacità contributiva - Violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Discriminazione tra possessori di fabbricati che necessitano o meno di interventi di manutenzione.

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1678/01 depositato il 21 marzo 2001 avverso avviso di accertamento n. 413538 I.C.I. 1993 contro Comune di Genova proposto dal ricorrente: Carrara Matilde, via V Maggio n. 89/I - 16147 Genova, difeso da: Porrini Giulio, via alla Porta degli Archi 1-10 - 16100 Genova.

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 29 dicembre 2000 il comune di Genova accertava nei confronti di Matilde Carrara, relativamente all'I.C.I. per l'anno 1993, una imposta di L. 10.213.056 oltre interessi per omessa dichiarazione dell'area fabbricabile relativa all'immobile sito in Genova, via V Maggio n. 89/I.

Avverso tale avviso proponeva ricorso in questa sede la Carrara eccependone preliminarmente la nullità per esserle stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; procedura prevista per le ipotesi di irreperibilità del destinatario o di rifiuto dello stesso o delle persone abilitate a ricevere l'atto, nessuna delle quali ricorreva nella fattispecie e che aveva quindi determinato la nullità della notificazione stessa con ogni conseguenza.

Sempre in via preliminare deduceva la nullità dell'accertamento per mancata sottoscrizione dell'atto e per difetto di motivazione. Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa fiscale in quanto riferita ad un'area fabbricabile laddove trattavasi invece di un fabbricato adibito a civile abitazione per la quale essa aveva intrapreso opere di recupero abitativo debitamente autorizzate dallo stesso comune; in subordine l'incongruenza dei valori accertati, la necessità che venisse comunque scomputata dall'imposta accertata quella che essa aveva già corrisposta per il fabbricato e l'illegittimità delle sanzioni inflitte siccome afferenti ad accertamento illegittimo.

All'udienza odierna si è costituito l'Ente impositore con comparsa; costituzione contestata dal rappresentante della ricorrente che ne ha eccepito l'intempestività pur richiedendo la discussione immediata e la definizione del ricorso. All'esito il presente procedimento è stato trattenuto in decisione e definito come da dispositivo.

Motivi della decisione

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 306/2002).

02C0585

N. 308

Ordinanza del 22 aprile 2002 emessa dal g.u.p. del Tribunale di Napoli
sulle istanze proposte da Napolitano Antonio ed altri

Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata massima della custodia cautelare - Computo dei termini qualora si proceda con rito abbreviato per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - Applicabilità dei criteri indicati per il rito ordinario - Mancata previsione - Disparità di trattamento.

- Codice di procedura penale, art. 303, comma 1, lettera b) bis.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ordinanza rilievo di ufficio di questione di legittimità costituzionale su istanza di dichiarazione di inefficacia di misura cautelare personale coercitiva (art. 303 c.p.p.).

Il giudice per le indagini preliminari;

Viste le richieste di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in atto applicata a Napolitano Antonio, Ciambriello Francesco, Saturnino Vittorio (generalizzati ed imputati come in atti), presentate in data 17/18 aprile 2002;

Visto il parere (contrario) reso dal p.m. in data 18 aprile 2002;

Esaminati gli atti;

Rilevato che tutti erano sottoposti a cautela per il reato di cui agli artt. 73 ed 80 comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (capo CC), il cui termine (nove mesi *ex* art. 303 comma 1 lett. b-bis n. 3 c.p.p.) pacificamente non era trascorso alla data della decisione (7 marzo 2002) dell'instaurato rito abbreviato (ammesso con ord. 14 luglio 2002);

Rilevato che la richiesta in esame risulta formulata (dal Napolitano esplicitamente, dagli altri imputati implicitamente) anche in relazione alle residue imputazioni (il cui termine è pari a mesi sei *ex* art. 303 comma 1 lett. b-bis n. 2 c.p.p.);

Rilevato che questo giudice, in relazione alle posizioni di alcuni coimputati aveva già ritenuto (in diversi provvedimenti, tutti allegati in atti) che il termine semestrale non fosse decorso osservando quanto segue:

la misura risulta eseguita in data 17 ottobre 2000, ed il termine di prima fase (per le indagini preliminari) aveva durata pari ad anni uno;

a seguito dell'ammissione del giudizio abbreviato, dall'ordinanza ammissiva resa in data 14 luglio 2001 decorre il termine ulteriore di altri sei mesi per la definizione del rito abbreviato:

detto termine risulta, peraltro, ulteriormente prorogabile fino al limite massimo di altri sei mesi (ove il termine della fase precedente non sia stato — come nel caso in esame — completamente utilizzato) *ex* art. 303 comma 1 lettera b) n. 3-bis c.p.p., norma sicuramente applicabile al caso di specie, in via di interpretazione, per evidente identità di *ratio*: invero, la previsione appena citata fonda, all'evidenza, sulla (normativamente ritenuta) maggiore gravità dei reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. (tra i quali rientra quello oggetto dell'odierno procedimento) e sulle intuibilmente maggiori difficoltà di indagine e trattazione, che si è ritenuto costituiscano ragionevole motivo per determinare in misura maggiore rispetto ai residui reati, ed a prescindere dai limiti edit-tali, il termine di fase relativo al giudizio (proprio grazie alla possibilità di imputazione dei residui non utilizzati: *cf.* art. 303 comma 1, lett. b) n. 3-bis secondo periodo) ed all'evidenza caratterizzano anche la fase del giudizio abbreviato. Nè potrebbe ritenersi che la previsione in oggetto sia stata volutamente riferita dal legislatore al solo termine di fase per il giudizio di primo grado, e non anche a quello previsto per il giudizio abbreviato, in considerazione delle differenze strutturali esistenti tra i due riti (quello ordinario caratterizzato da una attività istruttoria

«piena», quello abbreviato caratterizzato dall'assenza di attività istruttoria, ovvero da una attività istruttoria più snella, nei limiti in cui essa risulti «necessaria ai fini della decisione e compatibile e compatibile con le finalità di economia processuale» che contraddistinguono il rito abbreviato tenuto conto dell'utilizzabilità degli atti già acquisiti in fase di indagine preliminare (*cf.* art. 438 comma 5 c.p.p.), poiché al contrario, è lo stesso legislatore che, nella medesima novella che ha inserito la lettera *b-bis* (legge n. 144/2000) nel corpo dell'art. 303 c.p.p., ha ancora previsto la totale parificazione, ai fini della disciplina dei termini di custodia cautelare di fase, tra il rito abbreviato ed il giudizio ordinario (*cf.* artt. 304 comma 1 lett. *c-bis*, e comma 2, quest'ultimo riferito ai giudizi abbreviati particolarmente complessi, nonostante le oggettive diversità esistenti, quanto ai presupposti, tra le rispettivamente possibili attività istruttorie, nell'un caso centrali e limitate soltanto *ex* art. 495 c.p.p., nell'altro residuali, e necessariamente compatibili con finalità di economia processuale);

Rilevato che questa interpretazione dell'art. 303 comma 1 c.p.p. non è stata accolta dal locale giudice del riesame, a parere del quale (in relazione a gravame proposto da un coimputato: *cf.* ord. 11 aprile 2002 in atti) la disciplina prevista dall'art. 303 comma 1 lett. *b*) n. 3-*bis* c.p.p. si applica al solo giudizio ordinario, e la norma non può essere estesa in via di interpretazione a quello abbreviato; tutto ciò premesso:

O S S E R V A

È noto a questo giudice consolidato della giurisprudenza costituzionale (affermato numerose volte, e ribadito, tra le più recenti, da Corte cost. ord. n. 174/1999, Pres. Granata, rel. ed est. Zagrebelsky), per il quale il giudice ha «l'onere di ricercare e privilegiare le possibili ipotesi interpretative che consentano di adeguare la disposizione di legge ai parametri che egli invoca a sostegno del suo dubbio sulla costituzionalità della norma impugnata», e «tale ricerca ... è viceversa necessaria, poiché in via di principio, «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (sentenza n. 356 del 1996)», dal che appare evidente non la mera legittimità della ricerca di una interpretazione costituzionalmente legittima di una qualsiasi norma, ma l'esistenza di un vero e proprio onere per il giudice di operare in tal senso.

Peraltro, dovendo ritenersi (in difetto, a quanto sembra, di precedenti di legittimità, attesa la novità della questione: ad oggi, nessun precedente in materia è rinvenibile presso il C.E.D. della Corte di cassazione) quella del Tribunale di Napoli in qualità di giudice del riesame (giudice di grado superiore rispetto al sottoscritto) l'interpretazione corretta della normativa in questione, si impone conseguentemente il rilievo della incostituzionalità dell'art. 303 comma 1 lettera *b-bis* c.p.p. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede in relazione al giudizio abbreviato (ed analogamente a quanto previsto dal numero 3-*bis* della lettera *b*) dello stesso comma per il giudizio ordinario) che «qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407 comma 2 lettera *a*) i termini di cui ai numeri 1) 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera *d*) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera *d*) sono proporzionalmente ridotti».

Al riguardo, quanto all'ammissibilità della questione, appare evidente la violazione di cui all'art. 3 Cost., per essere state diversamente disciplinate situazioni uguali. Invero, la *ratio* della norma di cui all'art. 303 comma 1 lett. *b*) lett. 3-*bis* c.p.p. prescinde dalla maggiore o minore complessità di celebrazione del giudizio ordinario rispetto al rito abbreviato, ma ha testualmente riguardo unicamente alla tipologia dei reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. *a*) c.p.p., ritenuti dal legislatore tali da destare maggiore allarme sociale e presentare maggiori difficoltà di accertamento (sia in fase investigativa che di giudizio, quali che ne siano le forme) e trattazione, e pertanto da imporre la previsione di termini di custodia cautelare più ampi rispetto a quelli ordinariamente previsti. Il dato trova una conferma testuale nella previsione di cui all'art. 304 comma 1 lettera *c-bis*, e comma 2 c.p.p., poiché dette norme parificano, quanto alla possibilità di sospensione dei termini di custodia cautelare il giudizio ordinario e quello abbreviato, anche in relazione alla possibile complessità dell'uno o dell'altro (con ciò superando l'assunto che il giudizio abbreviato sia sempre e comunque meno complesso del giudizio ordinario).

Ulteriore conferma testuale di tale dato è desumibile proprio dalla nuova disciplina del rito abbreviato (*cf.* in particolare art. 438 c.p.p.), che consente al giudice il rifiuto del rito per incompatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento soltanto in presenza di richieste condizionate, laddove, al contrario, ove il giudice — a fronte di una richiesta non condizionata — ritenga necessario ai fini della decisione procedere ad integrazioni probatorie, pur incompatibili con le suddette finalità, non potrebbe rifiutare il rito.

Questo assetto normativo è già positivamente passato al vaglio della Corte costituzionale con sent. 9 maggio 2001 n. 115).

In conclusione: altra norma, l'art. 304 c.p.p., con riguardo alla possibile complessità, ha parificato, ai fini della durata del termine di custodia cautelare, il giudizio ordinario e quello abbreviato.

Al contrario, ai fini della presente censura, riguardante l'art. 303 comma 1 lett. *b-bis* c.p.p., la possibile maggiore complessità del giudizio ordinario rispetto al rito abbreviato è elemento del tutto privo di rilievo: il presupposto che legittima la norma di cui all'art. 303 comma 1 lettera *b)* n. *3-bis*) c.p.p. — rientrare il reato oggetto di cautela tra i reati di cui all'art. 407 comma 2 lettera *a)* c.p.p. — è comune (*rectius*: può esser comune, come nel caso di specie) al rito abbreviato, di tal che, analoga essendo la situazione da disciplinare, la diversità sin qui evidenziata quanto all'entità del termine di custodia cautelare di fase appare, se valutata secondo i parametri di cui all'art. 3 Cost., irragionevole e perciò illegittima.

Quanto alla rilevanza della questione (la cui soluzione è certamente decisiva ai fini dell'accoglimento o meno delle istanze indicate in premessa), pur se comunque l'impugnata misura conserverebbe efficacia in relazione al reato di cui al capo CC), deve ritenersi sussistente l'interesse degli imputati alla declaratoria di inefficacia parziale del titolo detentivo (se non altro tenuto conto che, in relazione al reato di cui al capo *A)* — art. 416-*bis* c.p. — la valutazione della misura adeguata a prevenire le sussistenti esigenze cautelari è operata dalla legge *ex* art. 275 comma 3 c.p.p., ed il venir meno della misura in relazione a tale imputazione consentirebbe il superamento dell'anzidetta presunzione, risultando rimessa alle valutazioni motivate del giudice la scelta della misura *ad hoc*).

P. Q. M.

Letto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87:

Solleva di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 comma 1 lettera b-bis c.p.p. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede in relazione al giudizio abbreviato (ed analogamente a quanto previsto dal numero 3-bis della lettera b) dello stesso comma per il giudizio ordinario) che «qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407 comma 2 lettera a) i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi.

Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti»;

Sospende nelle more il giudizio in merito alle istanze indicate in premessa;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 4 legge n. 87/1953 cit.

Napoli, addì 22 aprile 2002

Il giudice: BELTRANI

N. 309

Ordinanza del 9 novembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 giugno 2002) emessa dal Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Zancanaro Pier Luigi

Ambiente - Immissione sul mercato di preparati pericolosi in violazione delle disposizioni sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura previste nel d.lgs. n. 285 del 1998 - Trattamento sanzionatorio - Indeterminatezza della norma contenuta nella relativa legge di delega al Governo - Mancanza di chiarezza e certezza del precetto penale delegato.

- Legge 24 aprile 1998, n. 128, art. 2; decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 295 (*recte*: n. 285), art. 13.
- Costituzione artt. 25 e 76.

IL TRIBUNALE
UFFICIO DEL GIUDICE MONOCRATICO PENALE

composta dai signori:

giudice: NATTO; Pubblico ministero: BENEDETTI;

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1382/99 R.G. — udienza del 9 novembre 2001 — a carico di Zancanaro Pierluigi.

Giudice: l'imputato Zancanaro Pier Luigi è presente, difeso di fiducia dagli avvocati Sacco e Zancani, oggi presente solo l'avvocato Zancani.

ORDINANZA

Il giudice in ordine alla questione di incostituzionalità sollevata, dalla difesa di Zancanaro Pierluigi nel procedimento penale numero 1382/01 all'udienza del 18 maggio 2001, dell'art. 2 legge 24 aprile 1998, numero 128 ed art. 13 decreto legislativo 16 luglio 1998 numero 295, per i motivi di seguito riportati: la norma oggi contestata e per la quale l'imputato viene portato a giudizio per aver immesso sul mercato vernice antivegetativa contenente composti organostanici non riportante la prescritta etichettatura in lingua italiana, indicante i limiti di utilizzabilità del prodotto contenuta nel decreto legislativo sopra menzionato, trova la sua fonte nella legge-delega pure sopra menzionata, la quale stabilisce all'art. 2 lettera c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alla disposizione dei decreti stessi, ponendo il limite di possibilità di prevedere sanzioni penali nei soli casi in cui le infrazioni legano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 legge 689 dell'81.

Osserva la difesa che trattandosi di un decreto legislativo delegato il precetto penale secondo la migliore dottrina e giurisprudenza deve rispondere a criteri di rigore analiticità e chiarezza al fine di non contrastare con il combinato disposto degli articoli 76 e 25 comma 2 della Costituzione. Nello specifico la norma contestata difetta dei presupposti in questione sia per l'ampiezza esorbitante delle materie «elencate», che praticamente ricomprendono l'intero Codice Penale oltre ad una amplissima serie di ambiti in ordine ai quali non pare possibile distinguere con precisione un contenuto precipuo di tutela, con riferimento ai beni e agli interessi protetti, né da meno un contenuto preciso e circoscritto di lesione o messa in pericolo degli eventuali beni protetti; tali osservazioni data appunto l'estrema vaghezza e genericità del dettato normativo, non consentono di ritenere rispettati i principi sopra ricordati e, in particolare, la necessità che il precetto penale delegato contenga determinazioni chiare e certe, in richiamo infatti agli interessi generali dell'ordinamento individuati in base a criteri ispiratori troppo ampi e indeterminati, non consente di puntualizzare quali siano nello specifico gli interessi esattamente da proteggere né individuare quali lesioni di questi interessi meritino tutela penale. Tali osservazioni appaiono sufficienti a ritenere le norme denunciate contrarie al combinato disposto degli articoli 25 e 76 della Costituzione in ipotesi come nello specifico di delega al Governo ad emanare futuri decreti legislativi che prevedano sanzioni penali. I termini della questione così posti nelle deduzioni della difesa appaiono al giudicante tali da porre una questione non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 numero 87, al giudice non resta che disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendere nel contempo il giudizio in corso.

Venezia, addì 9 novembre 2001

Il giudice: NATTO

02C0587

N. 310

*Ordinanza del 22 aprile 2002 emessa dalla Corte di appello di Genova
nel procedimento civile vertente tra Comune di Genova e Coop. Edil Shelley S.r.l. ed altre*

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di appello civile n. 332/01 promosso da Comune di Genova, in persona del sindaco prof. avv. Giuseppe Pericu, elettivamente domiciliato in Genova, via Garibaldi 9, Palazzo Comunale, Avvocatura, autorizzato alla proposizione del giudizio di appello con deliberazione della G.C. n. 310 del 15 marzo 2001, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Morielli in forza di procura generale *ad lites* per notaio Giorgio Segalerba del 13 dicembre 1998, appellante;

Contro Coop. Edil Shelley a r.l., con sede in Genova, galleria Mazzini 3.3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; Coop Edil Iris III a r.l. con sede in Genova, galleria Mazzini 3.3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; Solar Coop Edil a r.l. con sede in Genova, via Fiasella 173, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutte elettivamente domiciliate in Genova, piazza della Vittoria 4.10, presso e nello studio dell'avv. Lucio Florino che le rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione, appellate;

Avverso la sentenza resa *inter partes* dal Tribunale di Genova in data 18 ottobre 2000, n. 3621.

C O N C L U S I O N I

Per l'appellante: piaccia a codesta ecc.ma Corte d'appello, in totale riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Genova n. 3621 del 13-18 ottobre 2000, in via principale dichiarare la giurisdizione nella presente vertenza del giudice amministrativo; in via subordinata, previa sottoposizione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 80/1998 alla Corte costituzionale e conseguente sospensione di questa fase di giudizio, accertare e dichiarare a quale giudice, ordinario od amministrativo, spetti la giurisdizione nella presente causa, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

Per le appellate: voglia l'ecc.ma Corte adita respingere l'appello proposto dal Comune di Genova avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Genova n. 3621 del 13-18 marzo 2000 e confermare integralmente la sentenza stessa, previa — in via di estremo e denegato subordinate — declaratoria di non manifesta infondatezza, e di rilevanza nel presente giudizio, della questione di costituzionalità dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 80/1998 (ed eventuali norme connesse), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

in materia urbanistica-edilizia, anche in ordine a comportamenti materiali della p.a., invece che limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, per eccesso di delega rispetto all'art. 11, comma 4, lettera g) legge 15 marzo 1997, n. 59 e, quindi, per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. Con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospensione del giudizio ed emanazione dei consequenziali provvedimenti *ex art.* 23, ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. Con la vittoria delle spese.

Svolgimento del processo

Nel maggio del 1999 le Cooperative Edilizie Shelley, Iris e Solar convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova il comune di questa città chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da esse subiti a causa dell'inerzia nell'approvazione — poi divenuta impossibile — del progetto di Piano particolareggiato del Rio Penego che esse avevano presentato nel luglio del 1995 presso il Servizio edilizia privata del Comune di Genova; progetto che all'epoca avrebbe potuto essere approvato ma del quale sei mesi dopo, protrattisi per l'inerzia dell'amministrazione comunale nell'esaminarlo, a seguito di deliberazioni di variazione e adozione del P.R.G. che avevano radicalmente vanificato le potenzialità edificatorie del sito, non era più possibile un favorevole esame.

Lamentarono di avere sopportato ingenti costi conseguenti alla redazione degli elaborati e soprattutto all'acquisto dei terreni — attualmente privi di qualsiasi valore di mercato — necessari all'iniziativa edilizia intrapresa; e che di tanto era responsabile il comune il quale aveva adottato una ingiustificata ed ingiustificabile condotta omissiva in ordine al progetto che ne aveva sostanzialmente determinato la giuridica impossibilità di approvazione.

Il comune si costituì contestando ogni propria responsabilità; ed eccependo in corso di causa il difetto di giurisdizione dell'a.g.o.

In esito ad istruzione meramente documentale il giudice unico presso il tribunale adito, non definitivamente pronunciando, affermò la propria giurisdizione e dispose con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il di più da praticarsi.

Osservò il primo giudice che, dovendo la giurisdizione determinarsi con riguardo alla legge vigente al momento della domanda, occorre fare riferimento all'art. 34 del d.lgs. 80/1998 che attribuiva al giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti, provvedimenti e comportamenti della p.a. in materia urbanistica ed edilizia, nonché le controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno in materia edilizia, urbanistica e dei servizi pubblici.

Il comportamento che poteva essere ricorribile al giudice amministrativo — osservò — doveva peraltro essere inteso in senso restrittivo, ossia con riferimento agli atteggiamenti normativamente rilevanti che davano luogo ad un atto tacito della p.a. (quali ad esempio il silenzio assenso o il silenzio rifiuto), come desumibile dalla legge delega n. 59 del 1997; con il che rimaneva riservata alla giurisdizione del giudice ordinario ogni altro comportamento non tipizzato ed ogni questione concernente diritti patrimoniali consequenziali quale quello in controversia.

Relativamente al quale osservò che nello specifico non era stata denunciata la nullità e/o illegittimità di alcun atto o provvedimento amministrativo, né di comportamenti rilevanti ai fini della determinazione volitiva della p.a., bensì una omissione rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto in tesi lesiva di diritti soggettivi.

E poiché il giudice non doveva conoscere della legittimità di un atto (o provvedimento, o comportamento nei sensi sopra enunciati) e delle conseguenti lesioni patrimoniali, ma di un atto illecito e dei relativi effetti, conseguiva la piena sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Avverso le predette statuizioni ha qui proposto appello il Comune di Genova denunciandone l'erroneità ed instando, in riforma della gravata sentenza, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

Le appellate, nel costituirsi, hanno chiesto il rigetto dell'avverso appello e la conferma delle decisioni di prime cure.

Quindi la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte precisate all'udienza collegiale del 9 gennaio 2002, è stata trattenuta in decisione scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

Motivi della decisione

È opinione che la sentenza impugnata non possa sfuggire alla critica mossale dalla difesa dell'amministrazione comunale la quale a ragione ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, così come invece interpretato dal primo giudice; dubbi che sono stati autorevolmente espressi di recente dalle sezioni unite della S.C. le quali hanno sottoposto all'esame della Corte costituzionale analoga questione di costituzionalità (*cf.* Cass., ord. 21 giugno 2001, n. 8506) e che hanno trovato conforto nella pronuncia di illegittimità costituzionale adottata dalla Corte costituzionale, con la sent. 292/2000 relazione all'art. 33 stesso d.lgs., avente ad oggetto l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di servizi pubblici.

Trattasi di questione rilevante ai fini del decidere in quanto viene in esame la giurisdizione del giudice ordinario, affermata dal primo giudice proprio sulla base della disciplina normativa surrichiamata, della cui legittimità costituzionale si ha motivo di dubitare.

E circa la non manifesta infondatezza della questione va subito premesso che, con la citata sentenza 292/2000, esaminando la questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega del già menzionato art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, la Corte costituzionale aveva individuato finalità ed ambito dell'art. 11, quarto comma lettera *g*), legge delega n. 59 del 1997 (norma che contempla, dopo aver previsto la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, «la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici»), ritenendo:

a) che il compito assegnato al legislatore delegato fosse quello di procedere alla «estensione» della giurisdizione amministrativa già esistente, al fine di rendere piena ed effettiva la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, concentrando innanzi al giudice amministrativo — nell'esercizio della giurisdizione, sia di legittimità che esclusiva, di cui era già titolare in materia di edilizia, urbanistica e servizi pubblici — non solo la fase del controllo di legittimità dell'azione amministrativa ma anche quella della riparazione per equivalente, evitando la necessità di instaurare un successivo separato giudizio innanzi al giudice ordinario;

b) che oggetto normativamente individuato di tale estensione, ai fini della cennata concentrazione, fossero i diritti patrimoniali consequenziali, in esso compreso il risarcimento del danno;

c) che le tre materie dell'edilizia, urbanistica e servizi pubblici costituissero l'ambito all'interno del quale la giurisdizione amministrativa doveva essere estesa.

Ciò posto, la Corte costituzionale ha, come è noto, ritenuto l'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998 — disposizione che, nel primo comma, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481, e, nel secondo comma, ha formulato una elencazione non tassativa di tali controversie — viziato per eccesso di delega, poiché l'art. 11, quarto comma, lettera *g*), legge n. 59 del 1997 non consentiva l'ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo all'intero ambito della materia dei servizi pubblici realizzato dall'art. 33.

Ad avviso della S.C. e di questo collegio anche gli artt. 34, primo e secondo comma, e 35, primo comma, d.lgs. n. 80 del 1998 sembrano esorbitare, per ragioni analoghe a quelle considerate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 292/2000, dall'ambito della delega.

Le norme, nel loro combinato disposto, non si limitano infatti, in attuazione della delega conferita con l'art. 11 sopracitato ad estendere alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, la giurisdizione generale di legittimità o esclusiva già spettante al giudice amministrativo in materia edilizia ed urbanistica, ma istituiscono una nuova figura di giurisdizione, esclusiva e piena (in

quanto estesa alla cognizione delle questioni concernenti il risarcimento del danno ingiusto), che abbraccia l'intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti (e quindi l'intera gamma delle condotte positive, espresse con atti formali o con attività materiali, ovvero omissive) delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia; ambito che appare suscettivo di tendenziale ulteriore estensione, in ragione della amplissima definizione dei limiti della materia urbanistica (non compresa nella delega), nel senso che questa concerne «tutti gli aspetti dell'uso del territorio». E ciò sembra realizzare un eccesso rispetto ai limiti oggettivi della delega.

Nei sensi suesposti va quindi ritenuta non manifestamente infondata la questione; aggiungendosi che la decisione del primo giudice, secondo la quale ai fini del giudizio di costituzionalità occorre distinguere tra comportamenti tipicizzati o meno (con la conseguenza che solo i primi e non i secondi [tra i quali rientravano quelli del tipo posto in essere dal comune nella fattispecie in esame] dovevano ritenersi devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa, con conseguente salvezza costituzionale della disposizione) non trova alcun serio aggancio interpretativo e quindi non può essere condivisa.

Va infine aggiunto che non influisce sulla ritenuta rilevanza della questione la sopravvenuta legge 21 luglio 2000 n. 205, che, all'art. 7, recante «modifiche al d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80», ha sostituito l'art. 34 riproducendone il contenuto (ma con una integrazione nel primo comma, che vale ad attribuire carattere di novità alla disciplina); normativa che le parti hanno convenuto non essere applicabile nella specie e che comunque non ha efficacia retroattiva, in difetto di espressa previsione in tal senso, applicandosi soltanto ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore (salvo l'effetto convalidante, in ragione del principio desunto dalla finalità della disciplina dettata dall'art. 5 c.p.c., per i giudizi in corso già pendenti davanti al giudice amministrativo, che nella specie non può evidentemente operare).

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di costituzionalità sollevata; con sospensione del giudizio in corso sino alla relativa pronuncia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità degli artt. 34, primo e secondo comma del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, quarto comma, lettera g), legge n. 59 del 1997, nella parte in cui il loro combinato disposto non si limita ad estendere alle controversie sui diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, la giurisdizione generale di legittimità o esclusiva già spettante al giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica ma istituisce una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena che abbraccia l'intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, addì 10 aprile 2002

Il Presidente: FERRO

Il consigliere relatore: DELUCCHI

N. 311

*Ordinanza del 9 aprile 2002 emessa dal Tribunale di Messina
nel procedimento civile vertente tra Ragusa Francesco e Consorzio per le Autostrade Siciliane*

Impiego pubblico - Sospensione cautelare dei dipendenti pubblici a seguito di condanna penale, anche non definitiva, per determinati delitti - Efficacia, salvo il caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, fino alla prescrizione del reato - Lamentata eccessiva durata - Irragionevolezza - Lesione dei principi del carattere rieducativo della pena, di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione, di tutela del lavoro e di adeguata retribuzione.

- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza svoltasi in data 8 aprile 2002 nel procedimento n. 1378/2002 r.g. cont. vertente fra Francesco Ragusa e Consorzio autostrade siciliane, osserva quanto segue.

Francesco Ragusa, premesso di essere dipendente del Consorzio per le autostrade siciliane, lamenta di essere stato sospeso dal servizio con provvedimento notificatogli in data 9 febbraio 2002 in esecuzione dell'art. 4 legge n. 97 del 2001, essendo stato egli condannato in primo grado da questo tribunale, seconda sezione penale, alla pena di tre anni e due mesi di reclusione per il delitto di peculato.

Precisato di avere interposto appello, il ricorrente sostiene che il provvedimento è illegittimo perchè dovrebbe essere applicato per fatti commessi nel 1994, quali quelli contestatigli in sede penale. Premesso di non disconoscere il disposto dell'art. 10 della predetta legge n. 97 del 2001, che prevede l'applicazione della sospensione cautelare a tutti i procedimenti ancora in corso evidenzia che tale norma contrasta con l'art. 11 preleggi e gli articoli 25, 27 e 3 Cost.

In quanto al riferimento all'art. 11 preleggi, l'argomento è manifestamente inconsistente perchè il contrasto fra due atti aventi forza di legge si risolve, in ossequio ai criteri informanti la gerarchia delle fonti, con la prevalenza di quello temporalmente successivo.

In quanto alle norme costituzionali, il ricorrente solleva una questione incidentale di legittimità dell'art. 4 legge n. 97 del 2001. Consta che il T.A.R. Campania con ordinanza 13 giugno 2001 (pubblicata in G.U. n. 38 del 3 ottobre 2001) ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della medesima norma in relazione agli articoli 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 Cost., e che il procedimento sia ancora pendente.

A legislazione immutata, la domanda del ricorrente è sprovvista di fondamento, giacché il disposto dell'art. 10 legge n. 97 del 2001 è tale da non lasciare spazio a interpretazioni alternative a quelle di un'automatica applicazione della sospensione, provvedimento cautelare e non disciplinare, per il caso di condanna non definitiva.

Non può essere pertanto allo stato accolta la richiesta di adozione del provvedimento cautelare.

Va tuttavia constatata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità della norma applicata dalla parte resistente, e ciò non tanto in relazione ai profili addetti dal ricorrente, quanto rispetto a quelli con la predetta ordinanza T.A.R. Campania 13 giugno 2001 (pubblicata anche in T.A.R. 2001, I, 2060) cui per brevità, ci si può riportare considerandoli qui trascritti. D'altro canto, è palese che il presente procedimento non possa essere deciso prescindendo dalla valutazione di costituzionalità del predetto art. 4 legge n. 97 del 2001, non essendo individuabili profili di illegittimità della condotta del Consorzio ove la norma da questo applicata sia conforme alla Costituzione.

Ciò comporta, secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina condivisa dallo scrivente, la sospensione del presente procedimento cautelare e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale (*cf.* Dini-Mammone «I provvedimenti d'urgenza» VI cd., Milano 199, pagine 321 e ss., con segnalazione di numerose pronunce giurisprudenziali cui si può aggiungere, più recente, Pretore di Genova ord. 9 aprile 1990).

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 97 del 2001 in relazione agli articoli 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 Cost.

Sospende il presente procedimento ordinando alla cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica del presente procedimento alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 9 aprile 2002.

Il giudice: CONTI

02C0589

N. 312

Ordinanza del 1° marzo 2002 emessa dal Tribunale di Parma sez. distaccata di Fidenza nel procedimento civile vertente tra Pincolini & C. S.r.l. e Comune di Fidenza ed altro

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

IL TRIBUNALE

Visti ed esaminati gli atti della causa iscritta al n. 325/00 RGAC, promossa dalla Pincolini & C. S.r.l. nei confronti del Comune di Fidenza e di Renato Ferrari; ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

Con citazione, notificata il 27 giugno 2000 al Comune di Fidenza ed il 30 giugno 2000 a Renato Ferrari, la Pincolini & C. S.r.l. esponeva, tra l'altro, di aver realizzato le opere di acquedotto e metanodotto eseguite nelle lottizzazioni urbanistiche contrassegnate C2 e C3 del Piano regolatore generale del comune di Fidenza, lavori effettuati in eccedenza a quelli dovuti in base alla convenzione n. 19179 rep. dell'11 febbraio 1991 e deduceva di essere l'unico creditore delle somme già liquidate per tale causale, oltre I.V.A., dall'amministrazione comunale in seno alla delibera della giunta n. 80 del 26 gennaio 1995.

A ragione di ciò esponeva che con la citata convenzione Renato Ferrari si era obbligato, originariamente con altri e successivamente anche per gli altri lottizzanti, ad attuare il piano particolareggiato di iniziativa privata concernente le zone residenziali di espansione C2 e C3, approvato con delibera consiliare n. 6 del 22 gennaio 1990, ed in particolare ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione in esso descritte a norma dell'art. 28 legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificato dall'art. 8 legge 6 agosto 1967 n. 765 e degli articoli 25 e 22 legge regionale Emilia Romagna 7 dicembre 1978, n. 47, modificati dagli articoli 20 e 17 legge regionale Emilia Romagna 29 marzo 1980 n. 23; con successiva scrittura privata Ferrari Renato aveva appaltato a lei le opere di gasdotto ed acquedotto previste dal piano particolareggiato ad esclusione delle opere che il comune di Fidenza avrebbe

potuto richiedere ai lottizzanti a servizio di aree esterne alla lottizzazione, seppure realizzate all'interno di essa, con l'obbligo della ditta appaltatrice di eseguirle a richiesta del comune; l'ente territoriale si avvaleva della pattuizione chiedendole direttamente in più tempi l'esecuzione di prestazioni maggiori e diverse da quelle previste nel progetto delle opere di urbanizzazione previste dal piano particolareggiato approvato; le opere di acquedotto e gasdotto subivano positivo collaudo il 12 luglio 1993, tanto che con successiva delibera n. 80 del 26 gennaio 1995 veniva determinato il valore delle opere di urbanizzazione realizzate in eccedenza alle obbligazioni assunte con la convenzione n. 19179 dell'11 gennaio 1991.

Il comune di Fidenza si costituiva ed eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, subordinatamente ed in via tra loro ulteriormente gradata, il difetto di competenza del tribunale e l'improprietà della domanda per la presenza di clausola di arbitrato irrituale, il rigetto nel merito della domanda.

Dichiarata la contumacia di Ferrari Renato, depositate e scambiate memorie ai sensi dell'art. 180 c.p.c., il giudice invitava le parti a rassegnare le conclusioni ai sensi dell'art. 187 c.p.c. per la presenza di questioni attinenti alla giurisdizione, alla competenza o comunque pregiudiziali rispetto all'esame del merito.

All'udienza del 19 novembre 2001 la precisazione avveniva nei seguenti termini:

Pincolini & C. S.r.l.:

L'avv. Giuliano Gervasoni formula le seguenti conclusioni per l'attrice Pincolini & C. S.r.l.:

«Voglia il giudice adito, rigettate tutte le eccezioni del convenuto comune di Fidenza, unico costituito:

A) in rito,

1) dichiarare preliminarmente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria circa le domande dedotte in giudizio in confronto del Comune di Fidenza ovvero sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (modificato, dopo la proposizione della domanda — ma senza effetti, per l'art. 5 c.p.c. —, dall'art. 7_{1/b} della legge 21 luglio 2000, n. 205), se ritenga che da esso ne derivi l'attribuzione al giudice amministrativo, per violazione degli articoli 3, 24, 100, 102, 103, 113 della Costituzione;

2) dichiarare comunque la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria circa le domande proposte in confronto di Renato Ferrari, contumace e provvedere per esse, previa eventuale separazione a norma dell'art. 103₂ c.p.c. ed a norma dell'art. 279_{2n.5} c.p.c.;

3) dichiarare, in subordine all'affermazione della giurisdizione, la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria circa le predette domande e comunque circa quelle proposte in confronto di Renato Ferrari, previa declaratoria di insussistenza della deroga compromissoria eccepita dal comune di Fidenza;

4) dichiarare in ulteriore subordine l'improprietà, per difetto di legittimazione del comune di Fidenza, dell'eccezione di sussistenza di clausola di arbitrato irrituale fra l'attrice e Renato Ferrari e comunque la sua infondatezza;

B) nel merito,

1) accertare e dichiarare, in confronto del Comune di Fidenza e di Renato Ferrari ovvero (in caso di separazione delle cause e di decisione in merito della sola causa verso il secondo) in confronto di Renato Ferrari, che vero ed unico creditore per la somma di L. 47.060.689, oltre all'I.V.A., dal primo riconosciuta con deliberazione della giunta comunale n. 80 del 26 gennaio 1995 quale corrispettivo delle opere di acquedotto e metanodotto eseguite nelle lottizzazioni urbanistiche C2 e C3 del piano regolatore generale di Fidenza in eccedenza a quelle dovute per la convenzione n. 19179 rep. dell'11 febbraio 1991, è l'impresa Pincolini & C., S.r.l. con sede in Fidenza, per averle essa direttamente ed esclusivamente eseguite a richiesta e sotto la regia del comune e/o comunque per esserle stata riconosciuta la titolarità del credito da Renato Ferrari ovvero per doversi la stessa titolarità ritenere da lui riconosciuta mediante la privata scrittura notificata all'ente il 19 dicembre 1997;

2) accertare e dichiarare, in confronto di Renato Ferrari e del comune di Fidenza ovvero (in caso di separazione delle cause e di decisione in merito della sola causa verso il primo) in confronto di Renato Ferrari, che l'impresa Pincolini & C., S.r.l. con sede in Fidenza, è inoltre il vero creditore verso l'ente, per gli anzidetti titoli, dell'ulteriore somma di L. 11.102.035, oltre all'I.V.A., corrispondente alla differenza fra la quota, a colui riferita con la predetta deliberazione, del valore corrispettivo di tutte le opere di urbanizzazione eseguite in più del dovuto nelle predette lottizzazioni (L. 59.759.502) ed il valore corrispettivo delle sole opere di acquedotto e metanodotto (L. 47.514.833), tuttavia contenuta nel limite dell'importo ceduto (L. 58.616.868);

3) condannare per conseguenza il Comune di Fidenza a pagare all'impresa Pincolini & C., S.r.l con sede in Fidenza, la complessiva somma di L. (47.514.833 + 11.102.035) = L. 58.616.868, oltre all'I.V.A. ed agli interessi legali dalla domanda al giorno del pagamento;

4) condannare il Comune di Fidenza, se fosse ritenuta insussistente la dedotta *causa petendi*, ad indennizzare l'impresa Pincolini & C., S.r.l. con sede in Fidenza, per il valore della prestazione ricevuta, da esso riconosciuto nel predetto importo, rivalutato e maggiorato degli interessi legali dalla domanda al giorno del pagamento, per il titolo dell'arricchimento senza giusta causa;

5) condannare il Comune di Fidenza alla rifusione delle spese processuali.»

Comune di Fidenza: «come in memoria autorizzata dell'8 marzo 2001».

In conseguenza la causa era assegnata a sentenza con i termini di giorni sessanta e successivi venti per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche.

La norma applicabile e sospettabile d'illegittimità

L'esame della questione di giurisdizione si pone come preliminare rispetto alle altre ed è perciò necessario individuare la norma attributiva della competenza giurisdizionale in relazione alla controversia in esame.

A tal fine, come fondatamente eccepito dal Comune di Fidenza in linea principale, la controversia in esame rientra tra quelle «aventi per oggetto gli atti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di urbanistica e edilizia» disciplinate dall'art. 34 d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Una tale decisione s'impone atteso che le domande svolte dall'attore hanno ad oggetto pretese creditorie, da accertarsi in parziale necessario contraddittorie con il Ferrari Renato, conseguenti ad atti e comportamenti della pubblica amministrazione relativi alla fase d'attuazione e d'esecuzione del piano particolareggiato d'iniziativa privata, costituente strumento urbanistico di dettaglio concernente l'uso del territorio.

Ad una tale determinazione si perviene attribuendo alla norma in questione la portata assegnatale dall'interpretazione sostenuta univocamente dalle massime autorità giurisdizionali ordinarie (*cf.* Cass. S.U. 494/2000 ed amministrative C. Stato Ad. Pl. 1/2000 punto 4.1), in base alla quale la materia urbanistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 34 cit., per espressa previsione del comma 2 concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio e ne consegue, pertanto, che, data la sua assolutezza, la definizione di urbanistica si presta, quindi, ad essere intesa come volta ad abbracciare la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso, e non può essere limitata al solo aspetto normativo della disciplina di tale uso. Ne consegue pertanto la creazione di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia d'edilizia ed urbanistica a prescindere dalla situazione soggettiva rilevante, con le sole limitate eccezioni indicate dall'art. 34, comma 3, cit.

La rilevanza e la non manifesta infondatezza

La norma regolatrice della giurisdizione, così come individuata dal tribunale, quindi, porterebbe ad escludere ogni competenza all'autorità giudiziaria ordinaria in favore di quella amministrativa. Tuttavia essa appare di dubbia legittimità costituzionale, la cui questione, rilevante per quanto già detto, e non manifestamente infondata, per quanto si verrà a dire, va sollevata d'ufficio in relazione agli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, con riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, Cost. per eccesso rispetto alla delega conferita con l'art. 11, quarto comma, lettera g), legge 15 marzo 1997 n. 59.

Tale questione, dal momento che investe l'origine stessa della norma, appare certamente preliminare rispetto a quella coinvolgente ulteriori aspetti di dubbia legittimità costituzionale della disciplina sollevati dalla difesa della Pincolini & C. Sr.l. in sede di precisazione delle conclusioni e succintamente illustrati, sostanzialmente con rimando alla motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 16 novembre 2000, e relativi ai parametri costituzionali degli articoli 3, 24, 100, 102, 103 e 113 Cost.

Giova premettere che tale opinione non è scalfita dalla sopravvenuta legge 21 luglio 2000 n. 205, che con l'art. 7 lett. B) ha sì sostituito l'art. 34 cit., innovandolo, ma lo ha lasciato quasi intonso, se si eccettua una integrazione nel primo comma con la estensione dell'oggetto della giurisdizione esclusiva anche agli atti, provvedimenti e comportamenti, oltre che delle amministrazioni pubbliche come già previsto, dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.

La nuova disciplina, infatti, non può avere efficacia retroattiva, mancando ogni espressa previsione, ed è applicabile esclusivamente ai giudizi introdotti successivamente al 10 agosto 2000, data dell'entrata in vigore della stessa, in virtù del principio della *perpetuatio iurisdictionis* di cui all'art. 5 c.p.c., che appunto individua il momento determinate della giurisdizione e della competenza, stabilendo che la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. Da ciò consegue che nel caso di controversia pendente innanzi al giudice ordinario prima dell'entrata in vigore della legge 205/2000, come avviene nel caso di specie, la norma determinante per il riparto di giurisdizione resta quella dell'art. 34 nella sua originaria formulazione e veste di legge sostanziale, in quanto legge delegata, per cui residua la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale sotto l'aspetto dell'eccesso di delega (*cf.* SU Cass ord. 8506/2001 e sent. 1079/2001; 15139/2001).

Il dubbio di legittimità costituzionale del tribunale muove sostanzialmente ed è in ciò confortato, da un lato, dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, adotta dalla Corte costituzionale con sent. 292/2000, dell'art. 33 d.lgs. n. 80/1998 con il quale sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481, dall'altro, dalle recentissime ordinanze 21 giugno 2001 n. 8506 e 11 dicembre 2001 n. 15641 delle S.U. della Corte di Cassazione, le quali appunto dubitano, ripercorrendo l'iter argomentativo del giudice delle leggi ed alla luce delle censure di costituzionalità espresse con la citata sent. 292/2000, del combinato disposto degli artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1 d.lgs. 80/1998.

Con espresso riferimento al parametro della non manifesta infondatezza della questione sollevata occorre prendere spunto dalla già citata declaratoria d'illegittimità, di cui alla sentenza n. 292/2000, per eccesso dalla delega, contenuta nell'art. 11, quarto comma lett. G) della legge n. 59/1997, la quale prevedeva come contenuto «la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici». La Corte Costituzionale ha ritenuto che il legislatore delegato, per rispettare il contenuto della delega, doveva procedere ad una estensione della giurisdizione amministrativa esistente al fine di rendere piena ed effettiva la tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, concentrando innanzi al giudice amministrativo sia la fase di controllo di legittimità dell'azione sia quella della riparazione per equivalente, onde evitare un successivo e separato giudizio innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria; doveva delimitare l'oggetto di tale estensione ai diritti patrimoniali consequenziali, compreso il risarcimento del danno; doveva delimitare l'ambito della estensione della giurisdizione amministrativa all'edilizia, all'urbanistica e ai servizi pubblici.

Considerati tali ambito e finalità della delega, la Corte ha ritenuto il citato art. 33 viziato per eccesso di delega, poiché questa non consentiva ciò che quello ha di fatto introdotto, ossia un ampliamento della giurisdizione esclusiva all'interno della materia dei servizi pubblici.

La situazione degli artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, d.lgs. n. 80/1998 è speculare rispetto a quella esaminata dalla sentenza 292/00 della Corte costituzionale, già detta, in quanto anch'essi sembrano esorbitare per ragioni analoghe dal confine tracciato dal legislatore delegante.

«Le norme, nel loro combinato disposto, non si limitano infatti, in attuazione della delega conferita con l'art. 11, quarto comma, lett. g) legge n. 59 del 1997, ad estendere alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, la giurisdizione generale di legittimità o esclusiva già spettante al giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica, ma istituiscono una nuova figura di giurisdizione, esclusiva e piena (in quanto estesa alla cognizione delle questioni concernenti il risarcimento del danno ingiusto che abbraccia l'intero ambito delle controversie ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti (e quindi l'intera gamma delle condotte positive, espresse con atti formali o con attività materiali, ovvero omissive) delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. Ambito che appare suscettivo di tendenziale ulteriore estensione, in ragione dell'amplessissima definizione dei limiti della materia urbanistica (non compresa nella delega), nel senso che questa concerne "tutti gli aspetti dell'uso del territorio". E ciò sembra realizzare un eccesso rispetto ai limiti oggettivi della delega.» (*cf.* 21 giugno 2001 n. 8506 S.U. della Corte di cassazione).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Sollewa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, d.l.gs. 31 marzo 1998 n. 80, in relazione agli articoli 76 e 77, primo comma, Cost. per eccesso rispetto alla delega conferita con l'art. 11, quarto comma, lettera g), legge 15 marzo 1997 n. 59, che dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo n. 325/2000 rgac.

Si notifichi alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Fidenza, addì 1° marzo 2002

Il Giudice: IOVINO

02C0590

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651600/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
- LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
- LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
- LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
 - CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
 - ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
 - ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
 - ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
 - ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
 - LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
 - LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
 - ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
 - ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
 - ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
 - LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
 - LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
 - LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
 - LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
 - LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
 - LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
 - ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
 - ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
 - ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
 - LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
 - LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
- LIBRERIA IL PENTAFIOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
- LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro			Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00		- annuale	56,00
- semestrale	154,00		- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00		- annuale	142,00
- semestrale	123,00		- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00		- annuale	586,00
- semestrale	36,00		- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00		- annuale	524,00
- semestrale	37,00		- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:				
- annuale	145,00			
- semestrale	80,00			

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 7 0 3 *

€ 8,00